

Appiani pinx.

Il generale Bonaparte

155 155 1901 Vol. V

P. ILARIO RINIERI

LA DIPLOMAZIA PONTIFICIA

NEL SECOLO XIX

RICONCILIAZIONE DEL TALLEYRAND E DE'PRETI DI SECOND'ORDINE IL CONGRESSO DI LIONE CONCORDATO TRA LA S. SEDE E LA REPUBBLICA ITALIANA

ANNO 1802-1805

DA DOCUMENTI INEDITI DELL' ARCHIVIO VATICANO

VOLUME SECONDO

 ${f R}\,{f O}\,{f M}\,{f A}$ UFFICIO DELLA ${\it civiltà}$ ${\it cattolica}$

1902

L'Autore avendo soddisfatto a tutte le prescrizioni della legge, intende di valersi dei diritti che per essa gli competono circa le riproduzioni e le traduzioni di quest'opera.

IMPRIMATUR

Prato, Maggio 1902. — Can. Arcid. G. Gori, Vic. Gen.

Prato, tip. Giachetti, Figlio e C.

PROVO, UTAH

INDICE DEI CAPITOLI

AL LETTORE				
PARTI	E PRIMA			
La Santa Sede e la 1	nuova Chiesa Gallicana.			
dato e sugli articoli II. La riconciliazione dei III. La riconciliazione col scovo di Autun Ca	efice Pio VII sul Concor- organici (24 maggio 1802). preti costituzionali lla Chiesa dell'antico Ve- arlo di Talleyrand Péri-	»	1 21 55	
PARTE	SECONDA			
14	o di Lione.			
» IV. Il Congresso di Lione		»	79	
PARTE	TERZA			
Concordato con la-	Repubblica Italiana.			
 V. Prime trattative e pr VI. La conclusione delle 		»	141	
dato tra la S. Sede » VII. Gli articoli organici	e la Repubblica italiana.	» .	170	
Santa Sede e la R	epubblica italiana		202 225	
PARTE	QUARTA			
Appendice di de	ocumenti inediti.			
zione degli articoli o francese contempora	elli sulle decisioni da pi- e intorno alla pubblica- rganici, fatta dal governo aneamente con la pubbli- ato	» 2	229	

Docum.		Voto del card. Gerdil	Pag.	229
»	III.	Pro-Memoria sulla pubblicazione della Convenzione fra la Santità di N. S. ed il Governo Francese, segnata li 15 lu- glio 1801 e pubblicata in Parigi li		
	IV.	18 aprile dell'anno corrente (1802). Lettera in cifra del card. Consalvi ai	»	230
»	IV.	Nunzii, 25 maggio 1802	»	240
»	V.	Altra de' 5-9 giugno 1802	»	242
»	VI.	Lettera del consigliere di Stato, Portalis, al Cacault ministro francese in Roma (20 prairial, an X), 9 giu-		
	37TT	gno 1802	»	244
»	VII.	Lettera del card. Caprara al Consalvi, 30 maggio 1802	»	245
»	VIII.	Lettera Portalis a Caprara (19 prairial, an X) 8 giugno 1802	»	251
»	IX.	Lettera Caprara a Portalis, 8 giugno 1802	»	252
»	X.	Lettera Portalis a Caprara (20 prairial, an X) 9 giugno 1802	»	253
»	XI.	Risposta del Caprara al Portalis, 9 giugno 1802	»	256
»	XII.	Lettera Caprara al Pancemont, 9 giugno 1802	»	ivi
»	XIII.	Disegno di circolare del card. Caprara.	»	257
»	XIV.	Lettera Pancemont al Caprara, 10 giu-		
»	XV.	gno 1802		ivi 258
»	XVI.	10 giugno 1802	» »	ivi
»	XVII.		<i>"</i> »	259
»	XVIII.	Lettera del Caprara al Consalvi, 4 agosto 1802		260
*	XIX.	Altra dello stesso allo stesso, 29 novembre 1802	»	262
*	XX.	Nota trasmessa da Parigi, la quale dava	»	202

		intorno la sua pretensione di potersi ammogliare	ag.	263
Docum.	XXI.	Copia del Breve, scritto a Talleyrand già Vescovo d'Autun, col quale vien riconciliato colla Chiesa cattolica	»	265
		MEMORIE SUL CONGRESSO DI LIONE, tenuto in gennaro 1802 dai deputati Cisalpini (scritte dall'abbate Benedetto	″	200
		8 /	·»	267
*	XXII.	Osservazioni sopra li IX articoli del Concordato proposto dalla republica		20.4
	XXIII.	italica	»	294
*	AAIII.	tions du Ministre de la république italienne, chargé de la partie du culte.	»	299
»	XXIV.	Projet d'arrêté sur le mode d'exécution des lois organiques de Lyon, concernant le clergé de la république ita-	»	<u> 2</u> 99
		lienne		300
»	XXV.	Projet de convention entre Sa Sainteté le Pape Pie VII et la république ita-		٠
	VVIII	lienne	»	302
»	XXVI.	Sunto de'voti de Cardinali (del Bertaz- zoli, elemosiniere del Papa, segretario		201
»	XXVII.	della Congregazione de' 12 Cardinali). Esame del Concordato italico, fatto dal card. Antonelli per ordine del S. Pa-	»	304
		dre, 2 ottobre 1803	»	3 06
»	XXVIII.	Processo verbale sullo scambio delle		014
»	XXIX.	ratificazioni del Concordato italico . Testo del Concordato italico, con la ra-	*	314
		tificazione di Pio VII	»	315
		elle persone e delle cose principali, onde		0.05
si /	fa memoria	n in questo volume	»	325



AL LETTORE

Questo secondo volume compie le negoziazioni del Bonaparte, per ciò che riguarda i concordati, conchiusi colla S. Sede.

Nella prima parte si tratta della riconciliazione del clero francese, detto di second' ordine. Come fu fatto per i vescovi costituzionali, ossia come fu loro impedita per parte del governo repubblicano di Francia, una pubblica abiura e formale della costituzione civile del clero, da essi giurata; così incontrò a' preti costituzionali. Il governo della repubblica francese non volle, che il suo clero fedele commettesse l'umiliazione di dichiarare solennemente, che nel giurare la costituzione civile, condannata si può dire dogmaticamente dal Pontefice Pio VI, esso aveva commesso un errore, e si era cacciato in un vero scisma da Roma, e dalla Chiesa cattolica.

La maniera poi, con cui tutto questo negozio fu condotto dal Bonaparte, dal Talleyrand, e dal Portalis, era finora del tutto sconosciuta. La narrazione del Jauffret è insufficientissima; quella del P. Theiner è non solamente inesatta, ma esposta con pregiudizio, e falsata addirittura.

La seconda parte versa intorno ad un grave avvenimento, che interessò, più di quello che non si crede dalla comune degli storici, tanto la Francia come e sopratutto l'Italia de' primi anni del secolo XIX.

Il Congresso di Lione, decembre 1801-gennaio 1802, segna la prima mossa dell'Italia verso l'unità nazionale, di cui, fino all'apparizione dell'astro napoleonico, non era sorta l'idea se non nella mente di qualche pensatore o sognatore politico.

S' ingannerebbe però chi s' immaginasse, che il Bonaparte avesse mirato in quel congresso ad un tal concetto favorevole all' Italia. Ivi egli ebbe in vista principalmente l'ambizione propria e la propria grandezza, e il vantaggio della Francia. Per parte de' quattrocento cinquanta due maggiorenti italiani, convenuti per una dieta nazionale, in terra straniera e sotto la direzione di stranieri comandanti, si può dire, ch' essi non fecero se non confermare l'antico detto della serva Italia o vincitrice o vinta. Infatti i patriotti italiani Melzi, Marescalchi, Aldini, Serbelloni, Vicini... concorsero generosamente all'opera di dare alla loro patria un sovrano straniero!

Ma se per questa parte il congresso di Lione non offre nulla di nuovo, non è così per ciò che si riferisce alla parte politico-religiosa. In quel congresso convenne e prese parte una eletta del clero italiano; arcivescovi, vescovi, e preti vi trattarono, al cospetto del Primo Console francese e de' deputati italiani, per la maggior parte patriotti ossia avversi alla chiesa ed amici singolari de' beni ecclesiastici, vi trattarono dico gl' interessi della religione e della patria.

Sotto questo rispetto si può dire, che quanto è qui narrato del congresso di Lione, è cosa pure inedita e nuova. Gli autori, che ne hanno trattato, come il Botta, il Thiers, il Theiner, il Cantù, lo Zanolini, il Malamani, l'Oderici..., o non si sono occupati se non della sola parte politica, o hanno travisato assai con insinuazioni, inesattezze, e falsità la parte della religione e degli uomini del clero, che in quell'assemblea fu trattata, la quale fu pure grande e importante.

Ivi propriamente furono deposti i primi germi di un concordato religioso, che assestasse la cosa ecclesiastica, sconvolta e depauperata dalle rapine de' patriotti francesi e italiani, e mettesse in armonia gl'interessi politici della nuova repubblica e nuovo regno italico con quelli della religione e del clero, a bene della comune patria italiana, allora sorgente.

Del quale concordato, come delle sue poco durevoli fortune, si occupa la terza parte di questo volume.

Nella composizione del quale, ho seguito il criterio storico, che mi ha guidato nel primo di questa serie. Ossia mi sono tenuto alla norma, unica e vera, de' documenti cavati dagli archivii, o dalle memorie di uomini, che furono non solamente presenti agli avvenimenti che narravo, ma ne fecero parte.

In questa maniera, e tralasciando il modo classico d'invenzione, e certe piacevolezze di descrizione più o meno soggettive, ho avuto cura di presentare al Lettore la pura storica verità.

Roma, 18 Maggio 1902.



PARTE PRIMA

LA SANTA SEDE E LA NUOVA CHIESA GALLICANA

CAPITOLO PRIMO

Allocuzione del Pontefice Pio VII sul Concordato e sugli articoli organici

(24 maggio 1802)

SOMMARIO:

- I. Grande rammarico prodotto in Roma dalla notizia dell'essersi insieme col Concordato pubblicati gli articoli organici.
- II. Congregazione de' Cardinali a ciò deputata. Famosa allocuzione del S. Padre, recitata nel Concistoro de' 24 maggio 1802; sua lettera al Primo Console.
- III. Risentimento del Primo Console per l'allocuzione del Papa; ne fa presentare lamentanza al Cacault per mezzo del Portalis; sua lettera al Papa.
- IV. Come i vescovi costituzionali accolsero male l'allocuzione pontificia. Loro lamentanze giudicate in Roma.

T.

Dal 18 aprile, giorno dell'accaduta promulgazione del Concordato in Francia, fino agli 8 di maggio dello stesso anno 1802 (1), non erano arrivate in Roma se non le notizie

⁽¹⁾ Agli 8 di maggio il Consalvi scriveva a' Nunzii: «... Sono finalmente giunte le tanto aspettate e tanto temute lettere del sig. Card. Le-

del fatto. Mancando tuttora i ragguagli del come si erano passate le cose, fu grande la apprensione del S. Padre e del card. Consalvi. Laonde questi scrivendone a' Nunzi, così li informava a'30 di aprile:

«... Si sta in sommo pensiero, non avendosi in tanti giorni dal di Pasqua in qua nuova alcuna sulla funzione di detto giorno nella Chiesa di notre Dame. Si trema che le cose sieno andate si male, che il Legato non siasi creduto nel caso di farle sapere più presto con un corriere. Spaventa l'affare degli Intrusi, cioè della formola della sommissione per la loro riconciliazione, su di che Dio faccia che niuna sorpresa, niun equivoco, niun timore abbia fatto dipartirsi il Legato dalle prescritte istruzioni avute, il che se fosse, Ella vede che ne risulterebbe. Questo affare, e per quello che già si è colà recentemente fatto, e per quello che temiamo che siasi fatto in seguito, è veramente amarissimo (1). »

Quando si ebbe esatta conoscenza di ogni cosa, fu grande il rammarico provato da Pio VII, dal Consalvi, e da tutto il sacro collegio. Buona parte de'costituzionali, voluti nominare dal Primo Console alle nuove sedi, avevano ricevuto l' istituzione canonica con un atto simulato di sommissione alle ingiunzioni richieste dal Capo della Chiesa; al cardinal Legato si era fatto prestare un giuramento, col quale lo impegnavano a patrocinare le libertà gallicane; al Concordato pattuito eransi aggiunti articoli organici, distruggitori in buona parte

gato. Esse sono de' 10... e 18 di aprile... » A' 24 dello stesso mese il Caprara, rimandando a' pubblici fogli i ragguagli della gran festa del giorno di Pasqua, dava scarse notizie delle cose. Ed in una particolare, data nello stesso giorno, diceva così: « Per non rinnovar le piaghe apertesi nel mio cuore per l'avvenuto il giorno di venerdì santo, tocco soltanto di volo coll'odierno mio dispaccio il passato. Dirò solo, che avendosi potuto riuscire in ciò che il S. Padre e V. Emza hanno desiderato, ed a che io avevo dirette unicamente tutte le mie premure, il passato giorno di Pasqua sarebbe stato giorno di completa esultanza. » Quell'avendosi potuto riuscire equivale nella lingua del Caprara a dire: se fossi potuto riuscire.

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Cifre a' Nunzii, Principi, vol. 276.

del bene sperato dal primo; e ad « ambedue essendosi data la denominazione di contratto (1) », poteva facilmente credersi dal pubblico, che quell'aggiunta fosse stata fatta d'intesa con Roma. Erano altrettanti motivi, i quali impedirono al Papa la piena gioia di contentezza, che provava nel vedere dopo sì lunghi e procellosi anni rimessa nella nazione francese l'antica religione. Ed una tale disdetta sentiva il Papa tanto maggiormente, in quanto tutte quelle cose si erano operate con astuzia e con violenza dalla parte del governo, con mancamento alle combinazioni prese insieme, e con determinazioni ignorate dalla Santa Sede.

Per le quali cose tutte, trovavasi la Santa Sede in una condizione assai delicata: per una parte non poteva approvare la legislazione degli articoli regolatori della convenzione approvata e firmata dal Papa, e molto meno tollerare anche il solo sospetto di una intesa diretta o indiretta intorno a quegli articoli, dal Papa non conosciuti, nonchè mai approvati; e dall'altra non poteva, senza pericolo di irritare il governo consolare, esprimere un biasimo solenne di quell'opera gallicana. Il partito migliore, che la prudenza potesse dettare,

⁽¹⁾ A queste parole, scritte dal Consalvi al Card. Caprara, il De la MEURTHE (Docum. Concord., V, 581) fa l'osservazione che segue: « Portalis n'a point dit que les articles organiques du culte catholique étaient un contrat fait avec le St. Siége. Il a dit,... que ces articles participent à la nature d'un contrat entre français. » Il ch. uomo si sbaglia, avendo il Portalis recitate nel suo discorso queste precise parole: « La convention avec le Pape, et les articles organiques de cette convention, participent à la nature des traités diplomatiques, c'est-à-dire à la nature d'un véritable contrat. » Evidentemente la natura de' trattati diplomatici è di ben diversa specie dalla natura di un contratto sociale, che il De la Meurthe vorrebbe mettere in capo al Portalis. Quindi la idea di contratto, affacciata dal Portalis nel suo discorso, non può se non riferirsi ad un contratto passato col Papa, e non con la nazione. È vero, che l'oratore francese non intendeva di dire, che gli articoli organici fossero stati intesi col Papa: è vero però, che la sua espressione lo dava ad intendere: e questo appunto affermava il Consalvi, e non altro.

era quello di significare entrambe quelle due cose in maniera abbastanza chiara per non offendere il mondo cristiano, e velata abbastanza da non destare le ire di un Bonaparte. E così fece il Papa dopo matura consultazione.

« Le dirò, scriveva il Consalvi a' Nunzii (15 maggio 1802), che il di 18 del corrente si terrà innanzi a N. S. la Congregazione dei 12 Cardinali che è stata sempre consultata in questo affare di Francia, ed in essa si proporrà l'esame della direzione da tenersi in sì difficile frangente, in cui nella necessità di far conoscere che specialmente alle leggi organiche non si è avuta dal Papa alcuna parte, e che anzi (e questo è il più arduo a dirsi) le disapprova, si farà in modo che combini insieme il farsi intendere dal mondo e il non rovinare tutto in Francia, mentre bene Ella vede, che dichiarando tale sentenza potrà temere il Governo che gli si metta la discordia e la refrazione in casa; ond'è facile immaginare a quali passi potrebbe condursi. Fra questi pensieri sommamente si affligge il S. Padre, e può Ella immaginare quanto io ancora ne sia trafitto (1). »

Quanto si discusse, e quanto venne deciso in quella congregazione, è assai importante a sapere. Nelle lettere che il Consalvi scriveva al card. Caprara, egli non poteva aprire pienamente l'animo suo, e manifestare al vecchio Cardinale in tutta la sua ampiezza lo scontento provato in Roma dal Papa e dal sacro collegio, per la maniera onde si erano passate le cose a Parigi. E ciò naturalmente aveva per motivo sia il non amareggiare soverchio il Legato pontificio, che si era adoperato del suo meglio, sia il non voler affidare alla posta i sentimenti secreti di Roma, la cui conoscenza giunta all' orecchio del Primo Console avrebbe potuto cagionare sconcerti, che si volevano evitati. Ma ne'dispacci, che inviava ai Nunzii pontificii residenti nelle varie Corti cattoliche, il Consalvi descriveva le cose com' erano veramente. In uno dunque di questi, in data de'22 di maggio, egli così narra le determinazioni con-

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Cifre a' Nunzii, vol. 276.

sigliate e prese in quell'adunanza de'cardinali consultori. È la seguente cifra (1):

« Il di 18 si tenne la Congregazione dei 12 Cardinali, deputati per gli affari di Francia, dinanzi al Papa, de' quali N. S. ha voluto sentire il parere, prima di parlare nel Concistoro di lunedi prossimo della pubblicazione del Concordato. Il risultato fu questo, che non poteva non essere amarissimo ciò che risguarda l'affare degli articoli organici, i quali si è riconosciuto contenere cose contrarie del tutto alle massime della Chiesa e sovversive intieramente della disciplina. E lo stesso e più ancora si disse sul discorso di Portalis. Si concluse parimenti essere dolorosissimo l'accaduto intorno agli Intrusi, sì nell'esser cadute le nomine su di essi, sì nel non essersi essi prestati pienamente a ciò, che N. S. aveva esatto nel pessimo caso che la nomina di alcuni di essi fosse inevitabile, lo che si era procurato di scansare ad ogni costo. E finalmente si convenne ancora sul disgustoso incidente, che il Sig. Card. Legato si lasciasse indurre a fare oltre il complimento francese anche la lettura di quella carta latina, in cui se non esiste (come non esiste veramente) la promessa sulla osservanza delle libertà Gallicane, esiste però quella del servaturum statuta et consuetudines Reipublicae (2).

« Si convenne però, che tutto ciò non ostante trattandosi di cose fatte, non era possibile di dare indietro, senza esporre la religione a conseguenze funestissime, irritando un Governo ed un corpo numerosissimo di Magistratura, che tutto ha partecipato nel fatto. Quindi si finì per dire che circa la promessa del Card. Legato conveniva metter facoltà vera, che per una parte ci libera dalla falsità toccante le libertà Gallicane, e che solo esige il doversi procurare di dare una spiegazione al senso, in cui si deve intendere il servaturum statuta, cioè che nell' esercizio della sua legazione non attenterebbe contro i statuti, come di fatti dice il contemporaneo discorso francese, che egli fece. E quanto agli Intrusi nominati si concluse doversi far conoscere, che essi si sono effettivamente riconciliati con la Chiesa, producendo insieme con le loro lettere (in cui benchè dicano solamente di abbandonare la costituzione civile,

⁽¹⁾ Nel margine della minuta, che qui diamo, è scritto dalla mano medesima del Consalvi l'avviso ai copiatori, di non farne copia per il Cardinal Caprara.

⁽²⁾ Vedi vol. I, p. 153.

pure implicitamente potrebbe intendersi, che abbandonandola accettano i giudizii della S. Sede che l'ha condannata, e la riprovano e se ne dolgono) nonchè il decreto di assoluzione di censura, da essi accettato, in cui sebbene essi non siansi sottoscritti, pure il Vescovo di Orléans attesta che avendo l'ordine di loro non consegnarlo, se non avessero prima adempite le cose in esso prescritte, lo ha consegnato, perchè attestassero che le hanno adempite, cioè hanno accettato espressamente i giudici della S. Sede, e resipiscentiae signa dederunt (1).

« Quanto poi alle leggi organiche si concluse, che N. S. dovesse almeno dire apertamente che non vi ha avuto alcuna parte e che le disapprova. Ma su questa ultima espressione, si riflettè che una forte maniera di dirlo potrebbe gittare un incendio in Francia ed altamente infierire il governo, che quasi temerebbe che gli si eccitasse contro i cattolici, senza parlare della cattiva figura che gli si farebbe fare. Onde in vista dei temibili mali che se ne possono temere, si disse che il Papa bastava che dicesse che tali leggi erano di tal natura, che egli non poteva non desiderarne le opporportune modificazioni e cambiamenti (dunque non le approva), e che ciò implorerebbe dal governo francese.

« E si concluse infine, che il Papa poteva benissimo cantare il *Te Deum* (la di cui omissione sarebbe dispiacentissima al Governo Francese, e sommamente pericolosa), purchè facesse conoscere, che il ringraziamento a Dio cadeva sulla pubblicazione del *suo* Concordato e non sul resto.

« Tutto ciò si farà nella allocuzione che il Papa farà nel concistoro, la quale si stamperà con gli atti del Concordato e della Legazione, nei quali non inserendo le leggi organiche, sempre più risulterà non essere del Papa. Non è però che non si sia in un'angoscia di morte, ben vedendo N. S. la delicatezza estrema di tali oggetti, e quanto sia quasi impossibile di parlare in modo, che apparisca innanzi al mondo cattolico la disapprovazione del Papa, e non si offenda il governo francese. Dio faccia che ci si riesca, ma se ne trema (2). »

⁽¹⁾ Vedi vol. I, p. 473, 576.

⁽²⁾ Archiv. Vatic., Cifre a' Nunzii, Principi, vol. 276. Anche in questa congregazione i Cardinali furono pregati di portare in iscritto i loro pareri. Quelli del card. Antonelli e Gerdil vedili nell'Appendice (Docum. I, II). Quivi pure è da considerarsi il Pro-Memoria sulla pubblicazione della Convenzione..., che si riferisce a questa circostanza (Docum. III).

II.

Molto agitata per diversità di pareri fu certamente quella congregazione, e non tutti i cardinali consigliarono quella linea di condotta, che nel precedente dispaccio vedesi tracciata con mirabile chiarezza dal card. Consalvi. Alcuni cardinali avrebbero desiderato, che il S. Padre alzasse alto la voce e riprovasse con più zelo che senno, quanto negli articoli organici e nella soverchieria, usata al card. Legato per la presentazione del giuramento e per l'abiura de'costituzionali, scorgevasi di riprovevole (1).

Invece l'autore del Pro-memoria, citato (2), confutando cotesti consigli, mette innanzi alcune considerazioni, che poi furono seguite dal S. Padre, a fine di scusare per più rispetti la condotta, se non l'opera del governo francese. Egli osserva, che leggi forse peggiori degli articoli organici esistevano in Francia prima della rivoluzione, nè per questo la religione cattolica in Francia fu reputata distrutta. Perchè dunque, dice egli, « non dovrà credersi ora ristabilita almeno come era, non ostante la pubblicazione degli articoli indicati? Si abbia infine un paziente riflesso al modo, al tempo, ed alle circostanze, nelle quali gli articoli sono emanati. Si avverta che sono stati letti almeno in compendio al Cardinale Legato; che alcuni a suo suggerimento, come egli riferisce (3), sono stati modificati, al-

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Cifre a' Nunzii, vol. 276.

⁽²⁾ Vedi la nota superiore; e vol. I, p. 432.

⁽³⁾ Questa notizia, che qui incontro per la prima volta, è gravissima; e deve necessariamente esser vera, avendo l'autore di questo Pro-Memoria avuto in mano le lettere del Caprara, con l'altro incartamento dato ai cardinali della Congregazione. Siccome le lettere del Caprara non le ho trovate nell'Archivio Vaticano, almeno tutte, non è maraviglia che tra quelle che mancano, vi sieno appunto le qui mentovate, nelle quali il Cardinale riferiva di aver letto gli articoli organici. Essendo così, non si potrà mai deplorare tanto che basti la poca influenza

cuni tolti; dal che se ne dedurrà, che ha mostrato di tollerare almeno quelli che sono rimasti. Si avverta quante difficoltà
ha dovute superare il Primo Console istesso, per dare esecuzione alla Convenzione, e quanti beni, non ostante gli
articoli organici, ha questa già prodotti. Si mediti infine
seriamente quali sarebbero le conseguenze, se contrariato il
Primo Console da una pubblica clamorosa riprovazione degli
articoli organici (che produrre non potrebbe in Francia, che
un pericoloso fermento) opponesse la previa esistenza di altrettante leggi a questi consimili, ed esigesse non solo che i
vescovi ne giurassero l'osservanza, ma giungesse anco forse
a chiederne alla Santa Sede l'impossibile sanzione. »

Dopo tali osservazioni tanto assennate quanto calzanti, questo cardinale consigliere suggerisce la maniera pratica, con cui il Papa deve parlare al mondo cattolico. « Non può certamente, così continua, guardare il S. Padre in silenzio, anzi deve parlare; ma perchè non può annunziar al Sacro Collegio de' cardinali la pubblicazione della Convenzione nel modo che è stata fatta, e tutti i beni che ne sono derivati, e con una ben tessuta allocuzione da rendersi pubblica colle stampe dichiarare, che improvvisi gli son giunti gli articoli organici pubblicati insieme alla Convenzione, che nè Egli nè i suoi Ministri vi hanno avuta veruna parte, e che non lascerà di reclamare al Primo Console un sollecito riparo alle massime fatte ora rivivere in Francia, contro le quali i Pontefici suoi Predecessori hanno sempre reclamato? (1) »

del Legato, nel non essere riuscito ad impedire la sopraggiunta di quegli articoli, che sono stati il fomite originale d'onde deriva da un secolo l'infermità del governo francese, e il danno della nazione, in materia religiosa. Si noti sempre, che tutta l'importanza del ristabilimento della religione, come l'intendeva la S. Sede, consisteva in una ristaurazione perfetta, che fosse sgombra delle antiche pastoie, con le quali l'antico regime legando al suo trono la religione e separandola dalla unità e dal centro di Roma, rovinò se stesso e la religione. Ora, cogli articoli organici tutta questa importanza fu distrutta!

⁽¹⁾ Pro-Memoria, cit. (Docum. III).

Secondo le norme di una direzione così assennata, il Consalvi fece comporre la celebre Allocuzione « Quam luctuosam », che il S. Padre recitò dinanzi al sacro collegio adunato solennemente a'24 di maggio.

In essa il Sommo Pontefice accenna imprima a' guasti orrendi dalla rivoluzione arrecati alla Chiesa e alla religione, e rileva quindi i meriti del Primo Console, il quale prevenne la Santa Sede nel desiderio di arrecarvi riparo. Espone le trattative che riuscirono a esito felice' il 15 luglio 1801, e il successivo invio del card. Legato per il compimento dell'opera, e presenta ai cardinali, stampata per suo ordine, la serie degli atti autentici, che alla lunga trattativa si riferiscono.

Colla presentazione di questi atti, ne' quali la formola del giuramento del card. Caprara è restituita al suo tenore genuino, e gli articoli organici non vi figurano, il Papa dichiarava in maniera indiretta, ma chiara ed efficace, ch' egli non aveva avuto nessuna parte nè dato approvazione alcuna a' detti articoli, e scolpava il suo Legato di quanto nella formola del suo giuramento, pubblicata dal Moniteur, gli era attribuito.

Annunzia in seguito la pomposa promulgazione, data al Concordato nel giorno di Pasqua, menzionando i soli 17 articoli della convenzione, e tacendo affatto de' 77 articoli organici. Dopo ciò esprime la gioia di soddisfazione, che per un tanto avvenimento sente tutta la Chiesa, ed Egli in special maniera che di tutta la Chiesa è il Capo.

E soggiunge di presente: « Non è però tanta la letizia di « cui ci sentiamo penetrati, che non ci si pari innanzi una « qualche cosa, la quale non istimoli la nostra sollecitudine « e non esiga le nostre cure. Ma di una tal sollecitudine Noi « confidiamo di venir liberati dalla sapienza e dalla religione « del Primo Console e della nazione francese, la quale per « tanti secoli fu tanto benemerita di quella religione cattolica, « cui ora essa riabbraccia e raccoglie con amore nel suo seno. « Osserviamo infatti, che insieme con la convenzione nostra

« sono stati promulgati alcuni articoli, a noi ignoti; dei quali, « nel seguire che noi facciamo le orme de' nostri predecessori, « non possiamo non richiedere le necessarie modificazioni e i « cambiamenti dovuti. Noi ci adopereremo certamente con « ogni studio presso il Primo Console, affinchè una tal cosa « ci sia dalla sua religione conceduta. Ed abbiamo fiducia di « conseguirla da lui e dal popolo francese. Imperocchè il « governo francese, nel ristabilire la religione e nel ricono- « scerne la santità e l'utilità, non può non volere che quanto « la santissima costituzione di lei esige, venga eseguito, e si « mantenga in armonia con quella salutare disciplina, che è « stabilita dalle leggi della Chiesa. »

Con ciò si protesta il Santo Pontefice di non avere in mira se non gl'interessi spirituali della Chiesa, ed esorta i nuovi vescovi a non ingerirsi in cose che alla loro dignità e ministero si disconvengono.

E qui appunto si occupa de'nuovi vescovi. Loda con grandi parole l'obbedienza degli antichi e l'unione da loro mantenuta colla Santa Sede; dichiara i meriti di santa vita de' novellamente inalzati alla dignità vescovile; però non dimentica quelli, che negli ultimi sconvolgimenti occuparono le sedi episcopali, ponendosi fuori dell'unione con la Chiesa e con la Sede apostolica: la quale anche ad essi non ristette tuttavia dallo stendere maternamente le braccia.

Come si vede, l'argomento qui trattato era delicatissimo: il S. Padre pure si esprime ne' seguenti termini precisi: « Non « vi sgomentate, Venerabili Fratelli: la costoro istituzione negli « officii de' legittimi pastori delle nuove diocesi loro affidate, « fu preceduta dalla loro riconciliazione con quella Apostolica « Sede. Dagli atti, che vi presentiamo a leggere, intenderete « che quegli uomini (eos viros) compirono colla Chiesa un tal « debito necessario (1). » Per le quali cose trova il S. Padre

⁽¹⁾ Il testo intiero si può leggere nel Bullarii Romani continuatio (Romae, 1846), XI, 355; Theiner, Histoire des deux Concordats, Pièces justificatives, pag. 117; BOULAY DE LA MEURTHE, Docum. Concord., V, n. 1273.

motivo a bene sperare, che i nuovi pastori adempiranno nella nuova diocesi i propri doveri.

Termina coll'implorare da Dio la grazia fecondatrice del bene già iniziato, affinchè da essa venga condotto al felice desiderato compimento.

Questa allocuzione di Pio VII è un vero monumento di sapienza pontificia; in essa spiccano per una parte la verità, e per l'altra la prudenza. La prima era dovuta al mondo cattolico, il quale dalla Santa Sede, che s' intitola cattedra della verità, aspettava un criterio giusto per giudicare gli articoli organici e l'accettazione de'vescovi costituzionali; la seconda esprimeva sì veramente una chiara disapprovazione, ma insieme la disapprovazione ricopriva col velo della speranza e attutiva con parole di preghiera. Per siffatta guisa quell'atto di Pio VII presenta la forma e la sostanza di un vero capo d'arte, di una diplomazia accorta, ma insieme santa, e soavemente imperterrita (1).

Il Consalvi si affrettò di comunicarne (25 maggio) il contenuto al ministro francese in Roma, signor Cacault, affinchè ne riferisse al suo governo il vero senso, conforme lo avevano dettato le circostanze (2). E subito spedì a tutte le nunziature

⁽¹⁾ Nel Cracas, o Diario (di Roma) ordinario, n. 146, 26 maggio 1822, non si leggeva, intorno al grande avvenimento, se non il seguente annuzio:

[«] Lunedì mattina, 24 maggio, la Sant. di Nostro Signore tenne nel suo Palazzo Apostolico Quirinale il Concistoro segreto, ed in esso la Santità Sua

Chiuse la bocca secondo il costume agli Emi Sigg. Cardinali Carlo Crivelli e Giuseppe Spina.

Quindi con una Allocuzione partecipò al Sagro Collegio la pubblicazione fatta in Parigi della Bolla contenente i 17 Articoli del Concordato fra la Santità Sua, e il Governo francese (p. 11).»

⁽²⁾ Questa notificazione è riferita dall'ARTAUD, Storia della vita..... di Pio VII (traduz. ital., 1844) I, 249. Ivi trovasi pure la risposta a voce fatta dal Cacault, come anche nel Theiner, I, 434; e nel IAGER, Histoire de l'Église catholique en France, XX, 435.

insieme col testo dell'allocuzione, le traduzioni in francese e in italiano, e vi aggiunse tutti i documenti in prova delle verità che in essa si contenevano. Il testo o le traduzioni degli altri documenti dovevano i Nunzii far pubblicare nelle gazzette; degli altri documenti si dovevano servire nelle relazioni diplomatiche colle varie corti (1).

« È da sperarsi, scriveva poi a tutti, che questa allocuzione appaghi il mondo, e insieme non urti in Francia, essendosi fatta con tanta saviezza e circospezione. Che se accadesse il contrario, altro non ci è da dire se non che rassegnarsi alla disposizione di Dio (2). »

Insomma, a fine di prevenire e spianare in anticipato le asprezze che un tal linguaggio, proferito in maniera aperta e chiara, al cospetto del mondo, avrebbe cagionato nell'animo del Primo Console, lo stesso Pio VII gli rivolse una lettera a'27 di maggio. Nella quale il Santo Padre esprimeva più in breve, ma in una maniera paterna e confidenziale, gli stessi sentimenti già fatti conoscere nell'allocuzione: ossia lo lodava per il bene operato, lo scusava del non averlo potuto operare compiutamente per cagione delle circostanze; sperava però dalla sapienza e religione del primo rappresentante della cattolica Francia, ch'egli per il bene appunto della religione e pel vantaggio del popolo, supplirebbe in un miglior tempo a ciò che cagionò al Capo della Chiesa non piccola amarezza. Il perchè, conchiudeva: « Noi vi supplichiamo caldamente di

⁽¹⁾ Nello inviare quegli atti, il Consalvi scriveva (Cifre a' Nunzii, 25 maggio 1802): « ... Si desidererebbe che Ella facesse inserire (l'allocuzione) nelle Gazzette, a scanso del pericolo che i Gazzettieri vi inseriscano altre traduzioni non esatte, il che deve in sì delicata materia assolutamente evitarsi. Nel procurare Ella la inserzione di tal pezza nelle gazzette, veda di farlo come da sè, e anche (potendo) per altrui mezzo, senza aver l'aria di farlo per commissione, ma ad ogni modo procuri che tale inserzione succeda. »

⁽²⁾ Vedasi intiera questa lettera nell'Appendice (Docum. IV).

fare in modo, che gli articoli organici, che ci erano ignoti, ricevano le dovute modificazioni (1). »

Non erano inutili coteste precauzioni; perchè, veramente in Francia, quale che ne fosse il secreto intendimento, vari fatti davano a vedere che il governo francese gabellava in pubblico il Concordato e gli articoli organici, come una merce ottenuta di comune intesa con Roma. E dall'altra parte, essendosi sparsa la notizia della sommissione ed abiura de'vescovi costituzionali, questi ne menavano fiero scalpore, dando ad intendere colle parole e cogli scritti tutto ciò essere una invenzione. Informato di tutte queste cose, il card. Consalvi era in gran timore, che non accadesse qualche nuova tempesta, quando l'allocuzione pontificia fosse venuta in Francia a notizia di tutti (2).

Tuttavia la prima impressione, sentita in Francia nelle sfere governative dalle parole del Papa, fu buona, e diede occasione a sperar bene. « In sostanza, scriveva il Consalvi, si è che la cosa (se in seguito i sempre forti nemici della religione non giungono a guastarla) è andata bene. L'allocuzione è stata comendata, e l'hanno ritrovata vera, savia, delicata, tenera, e che salvando le massime non poteva non essere al tempo stesso di edificazione insieme e di soddisfazione... Ne sia sempre ringraziato il Signore (3)! »

III.

Se non che di lì a pochi giorni, le notizie ricevute dal card. Caprara, le quali informavano il S. Padre di una udienza accordata al Legato dal Primo Console, cambiarono le prime speranze in forti timori.

⁽¹⁾ THEINER, op. e vol. cit., p. 433; IAGER, op. e vol. cit., p. 433.

⁽²⁾ Vedi Cifre Consalvi a' Nunzii, 5, 9 giugno 1802 (Docum. V).

⁽³⁾ Archiv. Vatic., Cifra a' Nunzii, Principi, 15 giugno 1802.

Ed infatti seppe assai reo al Primo Console, che il Papa avesse avuto l'ardimento di pronunziare un biasimo sebbene garbato su gli articoli organici; e quindi volle egli pure alla sua volta significare al S. Padre Pio VII la sua disapprovazione delle parole papali. Incaricò pertanto il ministro Portalis, direttore de' culti, di far conoscere a Roma qualmente un linguaggio, di quella fatta, usato dal Papa in un concistoro solenne, passava i limiti della convenienza. Insistendo su ciò, che « le proteste del Capo della Chiesa contro atti della sovranità governativa non dovevano farsi con l'uso di forme così solenni, essendovi pericolo che arrechino qualche incertezza nelle anime, e riescano di ostacolo al bene (1). » Inoltre rilevò il silenzio serbato dal Papa su i vescovi emigrati, conservatisi ribelli all'invito e all'ordine pontificio di dimettersi, di fronte al biasimo usato dal S. Padre verso i vescovi costituzionali.

A questo ammonimento indiretto aggiunse qualche altro mezzo, onde impedire nel pubblico quell'effetto che appunto il Papa intendeva di conseguire con la sua allocuzione. Egli

⁽¹⁾ D'HAUSSONVILLE, L'Église romaine et le premier empire, I, 252. Questo autore però non arreca la data precisa, e si contenta di scrivere a piè di pagina: « Dépêche à M. Cacault, 1802 ». D'un tal dispaccio si trova un accenno più lungo nel Jauffret, Mémoires historiques..., I, 72; e siccome le parole di costui sono riferite tra virgolette dal primo, ho sospetto che il primo abbia copiato il secondo, senza aver consultato il documento che deve trovarsi nell' Archivio del ministero degli Esteri di Parigi. Il De la MEURTHE (Doeum. Concord... V, nota 2 a pag. 593) scrive che Portalis incaricò il Cacault di far sapere a Roma, che « dans des imprimés de cette nature, le Pape ne doit jamais se permettre de blâmer publiquement des choses qui peuvent porter du trouble, surtout dans une église naissante. » In quanto al P. Theiner, impegnato com'era a far l'apologia religiosa del Bonaparte, di tutto ciò non fiata una sillaba. Eppure scriveva per confutare il Card. Consalvi e il conte d'Haussonville! Cf. Mémoires du Card. Consalri (1866) II, 386. Il vero si è, che l'autore di questo dispaccio è il Portalis, il quale lo indirizzò al Cacault. Vedilo nel Docum. VI.

nel giorno stesso di Pasqua aveva fatto pubblicare un grosso volume, col titolo Concordat. Nelle prime pagine vi aveva inserito i diciassette articoli, stipulati con Roma, togliendovi la firma del card. Consalvi, e nel rimanente volume diede posto e svolgimento a'settantasette articoli organici: la comprensione di cose tanto diverse sotto un medesimo titolo svelava evidentemente il pensiero di una comune origine degli articoli organici e del Concordato, che si voleva dare ad intendere (1). Inoltre, non potendo tener celata ufficialmente l'allocuzione del Papa, che era una promulgazione del trattato, fatta dall' altra parte contraente, le diede sì veramente pubblicazione nel Moniteur de'19 pratile (8 giugno 1802), mettendo di fronte al testo latino il francese. Vi fece però aggiungere in nota, che il contegno del Papa e il suo linguaggio intorno agli articoli organici non era se non l'antica disapprovazione delle libertà gallicane, cosa tradizionale nella corte Romana. E di più nella traduzione francese di alcuni testi latini si fecero delle aggiunte e delle omissioni non indifferenti (2).

Egli però nel rispondere alla lettera del S. Padre si seppe temperare, dissimulando in parte la propria scontentezza, ed

⁽¹⁾ Mémoires du Consalvi, II, 386; D'HAUSSONVILLE, I, 250.

⁽²⁾ Mons. Di Pietro (17 maggio 1802), inviava al Consalvi « quelle inesattezze, che ha trovate nella traduzione in lingua francese delle Bolle apostoliche: Pag. 20: « Illustrem virum penes quem = (p. 21): « De l'homme célèbre et juste qui exerce... »

Pag. 48: « Quarum singulis possent ad prima nominari = pag. 51: « Le Premier Consul doit. »

Pag. 52: « Audito concilio *plurium* Venerabilium Fratrum nostrorum: « C' est pourquoi de l'avis de nos vénérables frères (omessa intieramente « la parola de *plusieurs*). »

Pag. 56: « Quod idem decernimus relate ad eas Metropolitanas et cathedrales ecclesias, quas supra nominatim suppressimus et extinximus si eae forte partem aliquam suarum dioecesium haberent extra fines actualis territorii Gallicanae reipublicae. » — Nella traduzione ciò è omesso interamente. » (Archiv. Vatic., Francia Appendice Epoca Napoleonica, volume XIV). Cf. D'Haussonville, op. e vol. cit., p. 254.

in parte dando corda alle speranze pontificie. Non era ancora giunto il tempo delle strepitose sfuriate, e de' comandi imperiosi, a' quali dal 1805 in giù intendeva d'imporre al Vicario di Gesù Cristo obbligo di sottomettersi, come se fosse un fantaccino della sua guardia.

« Santissimo Padre, scrivevagli a' 14 giugno (25 pratile, an. X), ho ricevuto la vostra lettera del 25 (27) maggio.

« Ho fatto conoscere al cardinal legato, che le circostanze della religione esigevano che si facesse per questa Chiesa tutto quello che si può; che non bisognava ricordarsi del passato, ma badare all'avvenire: la continuazione di uno scisma non potendo avere se non la cattiva conseguenza di accrescere il numero de' calvinisti, e arrecare alla Chiesa di Francia un danno irreparabile. Il card. Legato ha intorno a sè alcuni teologi, i quali non hanno vedute abbastanza lunghe. I vescovi sono accolti da tutte le parti con edificazione e con onore. Si sono prese nuove provvidenze per migliorarne l'esistenza temporale. Ho fatto dotare tutti i vicarii generali, i canonici, e i seminarii. Tutti i preti e monaci, anche gli antichi condannati, hanno pensioni e quindi vita onorevole... (1). »

Con questa lettera il Primo Console alludeva alla maniera, scaltra ancora e violenta, con cui aveva fatto a suo talento regolare dal card. Caprara la riconciliazione de' preti, detti di second' ordine. Prima di trattarne, deve conoscersi come si risentirono i vescovi costituzionali dell'allocuzione del Papa.

IV.

Questi, prima eziandio che il Papa avesse fatto sentire la sua voce, avevano dato di sè e della loro conversione prova non solo dubbia ma cattiva, in private conversazioni ed in

⁽¹⁾ Correspondance de Napoléon I^{er}, VII, n. 6130. Gli originali delle lettere del Bonaparte a Pio VII, ossia 32 lettere (1802-1806) firmate di sua mano, si trovano nell'Archiv. Vatic., Francia Appendice Epoca Napoleonica, vol. VIII, Fascio B.

pubblico per la stampa (1). Ma dopo pubblicata in Francia l'allocuzione pontificia non servarono più misura. Laonde in Roma si pensò seriamente se non fosse quello il caso di farli deporre dalle sedi, che occupavano con tanto scandalo; e si diede l'incarico a Monsignor Bertazzoli, arcivescovo di Edessa e limosiniere del Papa, di raccogliere i documenti necessari e di riferirne allo stesso Pontefice. Ed egli nella sua relazione, che dovette comporre nel giugno di quest'anno 1802, fra le altre cose osservava:

« Tutti questi documenti... non giungono forse, come stanno, a formare una prova legale. Si rileva però in essi quanto basta all'oggetto presente, che: Le Coz arcivescovo di Besanzone, Reymond vescovo di Dijon, e La Combe vescovo d'Angoulème sono tuttavia apertamente contumaci nel loro attaccamento agli erronei principi della Costituzione civile del Clero, nel non volersi assoggettare ai giudizi della S. Sede sopra la medesima e sopra gli affari ecclesiastici di Francia, ad onta di ciò che annunziò S. Stà nel concistoro segreto delli 24 maggio 1802...

« La Combe nella sua lettera al Prete Binos protesta espressamente, e con una impudenza che fa fremere, d'avere amate e rispettate le disposizioni della Costituzione civile del clero, e di seguitare tuttora a rispettarle e ad amarle; che lungi dal biasimarsi per avervi ubbidito, giudica anzi questi atti come i migliori della sua vita; e nega quindi apertamente d'aver mai ritrattato e d'aver ricevuto decreto veruno d'assoluzione.

« Altrettanto dice Le Coz in un estratto di lettera fatto stampare da Silvain Cadet, giudice del tribunale di Eennes, come si può scorgere da vari documenti... e da due lettere scritte da lui stesso all'Emo Legato (2). Fra le quali la seconda, delli 14 giugno 1802...

⁽¹⁾ Vedi vol. I, p. 474 segg. Per esempio la lettera di *Dominique La-combe évêque d'Angoulème au rév. Charles Brault...* ha la data de' 22 maggio 1802.

⁽²⁾ Dalla diocesi di Besanzone così scrivevasi al card. Legato, contro il Le Coz arcivescovo: « ... Ils (i costituzionali) disent hautement qu' ils ont gagné leur cause, et que le schisme et tout le tort est du côté de ceux qui ne les ont pas imités. Cependant ces derniers sont au nombre de 2000 contre 300; ils ont toujours suivi et suivent les Brefs des Papes

è veramente detestabile per l'impudenza, con cui nega sfrontatamente, che fossero fuori dell'unità i vescovi costituzionali, suoi pari, per non aver ricevuto l'istituzione di Pio VI (1). E finalmente in una sua pastorale degli 11 giugno 1802, che dai piccoli estratti che se ne hanno, lo manifesta per quel pessimo mobile, ch'egli è.

« Lo stesso finalmente dice Reymond in una sua lettera, di cui si ha copia, scritta da Parigi li 16 aprile 1802 a M.º Le Maitre, curato costituzionale di Grenoble, dove Reymond era stato vescovo intruso...; e lo stesso ripete da una pastorale di lui stampata, nella quale al riferire dell' Emo Legato, che non ne ha trasmesso copia, dice d'essere stato chiamato per la seconda volta al vescovato. »

Gli altri vescovi, che dai documenti che si hanno, restano più o meno gravati di contumacia, sono:

Primat, arcivescovo di Tolosa; Belmas, vescovo di Cambrai, e Saurime vescovo di Strasburgo. Oltre ai quali resta qualche sospetto sopra: Beaulieu, vescovo di Soissons; Perrier vescovo di Avignone.

Fa quindi delle gravissime considerazioni. Essi, dice, mettono fuori il solito ritornello di tutti gli eretici: di avere la medesima fede della Chiesa. Ma la Chiesa non ha mai ricevuto eretici nel suo seno, se non esplicitamente anatematizzassero i loro errori. Poi prosegue:

« Il governo, che non ha in vista che la pace... ha creduto di conseguirla con appoggiare la contumacia di costoro. Ma si disinganni. Non può aversi la pace che nella verità e nell'ordine: onde

Pie VI e Pie VII, et montrent à l'égard des premiers une charité vraiment évangélique. Cette conduite des Constitutionnels produit le plus mauvais effet parmi le peuple.»

A' 14 giugno il Le Coz scriveva al Legato: « ... On a osé faire dire à S. Sainteté que des évêques étaient hors de l'unité de l'Eglise catholique, parce qu'ils n'avaient en l'institution de Pie VI. »

Nella pastorale de' 22 pratile (11 giugno) esordiva così : « La divine Providence, M. T. C. F., par l'organe du Premier Consul de notre république m'a commandé de venir vers vous... »

⁽¹⁾ È riferita in appendice alla relazione del Bertazzoli, insieme con altri parecchi documenti a ciò relativi.

finche vi sara divisione di sentimenti... finche vi sara insubordinazione fra le membra ed il capo... la pace non si otterra. »

- « E c' è divisione. La S. Sede, con cui convengono tutte le Chiese, inclusive alle Chiese di Francia, ha parlato ed ha deciso il loro giuramento ex principiis coalescere ab haeresi profectis, adeoque in pluribus decretis haereticum esse et catholico dogmati adversari; in aliis vero sacrilegum, disciplinae cum veteri tum nocae contrarium, non alio denique consilio eccogitatum, nisi ad catholicam religionem prorsus abolendam (1). Così la questione non è più d'opinioni.
- « Në serve il dire, che i giudizi della S. Sede non sono stati pubblicati, e ricevuti in Francia nelle solite forme.
- « Suppongasi per un momento, che il governo di Francia divenisse maomettano: non si pubblicherebbero certamente più in quel vasto impero, nelle solite forme, nè verun giudizio nè veruna ordinazione sia essa della Chiesa o del suo Capo il romano pontefice... Povera Chiesa, se sempre richieste si fossero queste forme!...
- «Si lusingano ogni giorno i governi di una sicurezza maggiore, quanto più tengono schiava ed in catene la Chiesa e gli ecclesiastici. Ma questa è anzi la maniera di perdere ogni loro risorsa. Tosto che i popoli vengano ad accorgersi, che la Chiesa e gli ecclesiastici dipendono dal govorno intieramente, rovesceranno, venendo il caso, l'uno e l'altra, nè più al torrente vi sarà riparo.»

Venendo in ultimo a suggerire un qualche provvedimento da pigliarsi dal S. Padre, egli è di parere « che i sei vescovi soprannominati, se vogliono avere la comunione di Sua Santità, non basta che chieggano le bolle confirmatorie della loro istituzione, come debbono fare dentro sei mesi, ma uopo è che facciano la dichiarazione, con cui plenam o almeno reram obedientiam et submissionem profiteantur etc. (2). »

Laonde que'vescovi pertinaci furono considerati dal Papa si può dire come relapsi. Ed il Consalvi avvisava, che « circa

⁽¹⁾ Litterae Apostolicae Pii VI « Quod aliquantum » 10 marzo 1791, « Charitas », 13 aprile 1791. Vedi Bullarii Romani continuatio... IX, 11, in cui la prima lettera non è registrata.

⁽²⁾ Relazione di Monsiguor Bertazzoli, arcivescoro di Edesea, sullo stato de costituzionali, dopo la loro istituzione canonica. Archiv. Vatic.. Francia Appendice Epoca Napoleonica, vol. I, Fascio C.

la condotta de' costituzionali (nominati alle nuove Sedi in numero di 11), cinque di essi sono quelli che possono considerarsi veri relapsi, cioè Privat, Le Coz, Delmas, De Beaulieu, Reymond, i quali e in voce e in iscritto osano di negare gli atti da loro fatti per la riconciliazione. Il S. Padre, se essi continueranno in tale condotta, negherà loro le Bolle definitive, che sono obbligati a chiedere ne' 6 mesi, inviando le lettere patenti per via del card. Legato (1). »

Di fatto quella plenam submissionem, che si richiedeva per aver da Roma le bolle confermatorie della loro istituzione, i cinque vescovi costituzionali non la fecero; essendo quindi passati i sei mesi, furono considerati a dirittura come ricaduti. La loro vera riconciliazione non si fece se non nel decembre del 1804, dinanzi allo stesso Pio VII, alla cui presenza fu combinato di farli venire da'cardinali che avevano accompagnato il Papa a Parigi e dal Portalis. Il Papa parlò loro da padre, li commosse, e li strinse al suo seno. Tutti si sottomisero allora pienamente e con amore, alla riserva del solo Le Coz, il quale ebbe l'ardimento di uscire al cospetto del Papa in isproloquii teologici. Alla fine però, pregato e supplicato dal Portalis, anch'egli si arrese all'amorevolezza del Santo Pontefice, e così tutti i vescovi di Francia si trovarono allora in piena unione ed armonia col Capo della Chiesa.

⁽¹⁾ Cifra a' Nuncii. 15 giugno. Ed a' 3 luglio dava loro le seguenti disposizioni: « Le aperte falsità, con cui alcuno dei vescovi costituzionali empie i pubblici fogli di negative di aver fatto alcuna ritrattazione » ci obbligano a rispondere. Quindi il S. Padre comanda che si pubblichino « le due pezze. francese e latina, della promessa fatta dal card. Legato innanzi al Primo Console; la lettera dei costituzionali al Papa; e specialmente il decreto di assoluzione dalle censure dato ad essi dal card. Legato sotto la condizione di sottomettersi ai giudizii emanati dalla S. Sede sulle cose ecclesiastiche di Francia, e del dover dare segni di resipiscenza: alle quali due condizioni attesta con giuramento essersi essi sottomessi il Vescovo di Orléans, Mons. Bernier, il quale era incaricato di dar loro un tal decreto, solo dopo esegnite tali condizioni (Archiv. Vatic., Principi, vol. 276) ». Vedi vol. I, p. 475.

CAPITOLO SECONDO

La riconciliazione dei preti costituzionali

(maggio-giugno 1802).

SOMMARIO:

- I. Formola per la riconciliazione de' preti del secondo ordine, acconsentita prima e poi rigettata dal Portalis, perchè non voluta dal Primo Console.
- II. Formula reputata dal Primo Console come necessaria e sufficiente, ed imposta al card. Caprara in una celebre udienza concessagli aº di 8 di maggio 1802, al quale rimprovera le sofisticherie teologiche. Come si circonviene il card. Legato con lettere ed intimazioni minacciose.
- III. Il Talleyrand, l'arcivescovo di Aix, il vescovo di Vannes fanno sonare agli orecchi del Cardinale il ritornello: o cedere o rovinare ogni cosa. Il Cardinale cede.
- IV. Ricapitolazione delle soperchierie usategli nello spazio di tre giorni. Circolare del Portalis a' vescovi gallicani. Falsità storiche del P. Theiner.
- V. Come in Roma fu disapprovata l'opera del card. Legato.
- VI. Propria difesa del card. Caprara.

I.

Riconciliati i vescovi costituzionali e rientrati nell'unione col Capo della Chiesa, nella maniera che abbiamo veduto più sopra, doveva fare pure lo stesso l'altro clero, detto di secondo ordine, il quale, dietro le orme de'suoi pastori, aveva del pari giurato la costituzione civile, imposta a tutti i preti dalla costituente del 1791, sotto pena di multa o di sfratto dalla patria. L'opera di cotesta riconciliazione fu per parte del governo francese, o del Primo Console nel quale esso governo s'impersonava, più scaltra e più ricoluzionaria che non fosse stata quella eziandio che si usò per la riconciliazione dei vescovi; per parte del card. Caprara fu di grande umiliazione,

e di debolezza maggiore; ed alla Santa Sede riuscì dolorosa soprammaniera.

I vescovi, che non erano dello stampo de' La Combe e dei Le Coz, prima di partirsi da Parigi alla volta delle loro diocesi, avevano chiesto al card. Legato istruzioni e norme a fine di rimettere nella comunicazione colla Santa Sede quei preti della loro diocesi, ch' erano stati giuratori. Il Caprara, conformandosi agli ammaestramenti romani e seguendo l'uso costante nella Chiesa, di non accogliere mai scismatici pubblici senza una abiura in qualche modo pubblica de'loro errori, aveva dettato loro una formola, cui i preti scismatici dovevano ammettere per essere riconciliati. Quella formola, molto moderata, esigeva che rinunziassero al benefizio da loro occupato senza istituzione canonica; che accettassero i giudizii della Santa Sede sulle cose ecclesiastiche di Francia, professandosi obbedienti al Sommo Pontefice e al loro vescovo legittimo (1).

⁽¹⁾ È la seguente; fu inviata a Roma dal Caprara nella sua lettera de' 26 maggio, notandola con la lettera A.

[«] J' abandonne le Bénéfice que j' avois occupé sans l'institution canonique. Je me soumets entièrement aux jugements portés par le S. Siége sur les affaires ecclésiastiques de France, et je professe une vraie et sincère obéissance au Souverain Pontife, et à mon Evêque légitime.

[«] Après la signature de cette formule, les Evêques devront donner le décret d'absolution des censures, et la dispense de l'irrégularité. »

Questa formola, come si vede è officiale. Ecco come è presentata dal P. Theiner:

[«] Cette formule était conque plus ou moins dans les termes que prescrivaient ces Brefs (di Pio VI, 19 marzo, 13 giugno 1792, intorno alle facoltà concesse a' vescovi francesi). Ces prêtres, s' ils désiraient revenir à l'unité de l'Eglise, et obtenir ensuite charge d'âmes, devaient condamner par écrit les erreurs contenues dans la Constitution civile du clergé, abjurer en général le schisme, demander le décret d'absolution des censures et la dispense des irrégularités qu'ils avaient encourues, faire la profession de foi et le serment de fidélité à l'évêque, et enfin adhérer aux jugements du Saint-Siége sur les affaires ecclésiastiques de France; et tout cela en présence de temoins, bien entendu ecclésiastiques, désignés par l'évêque (I, 455). »

Se non che una tal formola non incontrò probabilmente l'approvazione de' vescovi, giuratori essi stessi, e certamente 🛶 non andò a'versi al consigliere Portalis. Il quale infatti nella mattina de'26 di maggio, inviò un certo signor Peine « capo, come scrive il Caprara, del dipartimento degli affari concernenti i culti », per manifestargli, che « molti vescovi si trovavano costernati, per il come poter riconciliare gli ecclesiastici del second' ordine. » Il motivo consisteva in ciò, che questi vescovi, s'intende costituzionali, trovavano la formola indetta dal Cardinale per i preti diversa da quella, ossia dalla lettera ch'essi avevano sottoscritta di sommissione al Papa; la qual lettera, come abbiamo visto, era stata composta dal Bernier. Si dimenticavano però que' vescovi della dichiarazione da essi fatta a voce, nella quale supplivano a ciò, che per volontà propria e protezione del governo, non avevano voluto dichiarare in iscritto.

L'affare dunque si riduceva, fino dal principio, a far sì che non si esigesse per i preti quello che non si era ottenuto dai vescovi, ossia a fare rientrare nell'ovile anche i primi per le finestre e non per la porta, come avevano fatto i secondi.

Il card. Caprara risponde all'inviato del ministro de'culti, dichiarando che con quanti vescovi si era egli inteso, tutti erano convenuti nel doversi esigere quelle condizioni che si contenevano nella formola; e che se qualche vescovo dissentiva, lo rimettessero pure a lui. Insistendo il messo governativo per fargli cambiar parere, il Cardinale gli suggiunse: « Ed Ella, ed il governo saranno persuasi, che per il bene della pace ho cercato di agevolare la riunione degli animi nel modo che poteva. Ma nè Ella, nè verun altro potranno mai credere, che io oltrepassi di una linea ciò, che non è compatibile coi doveri di coscienza, e che non è compatibile colle facoltà di cui posso far uso. »

Vedremo fra breve, come il buon Caprara oltrepassasse non solo di una linea, ma di tutto il fosso, quanto ora reputava — non compatibile co'doveri di coscienza e colle facoltà ricevute.

Tornato il Peine dal Portalis riferì, non si saprebbe dire nè perchè nè come, che il Cardinale acconsentiva ad esigere per la riconciliazione de' preti la sola formola sottoscritta dai vescovi. Il Pancemont, vescovo di Vannes, che si trovava presente, non ebbe difficoltà ad osservare che il Peine aveva frainteso, constando a lui delle intenzioni contrarie del Legato. Ed infatti andato egli stesso dal Cardinale, ne riferì le intenzioni al Portalis, con una lettera, nella quale gli diceva, il Cardinale riconoscersi obbligato a richiedere da' preti tali condizioni per la loro riconciliazione, perchè i vescovi costituzionali vanno spacciando non avere essi prestato nessun atto di sommissione alla Chiesa. E ciò si diceva, dopochè tutti i detti vescovi avevano dichiarato al Bernier di aver adempiuto le tre condizioni richieste nel decreto di assoluzione loro concésso, conforme il Bernier attestò con giuramento. Egli quindi, per non indurre i fedeli in errore, sentirsi costretto in coscienza a un tal modo di conciliazione, il quale poi non è se non la formola addolcita della dichiarazione acconsentita dai vescovi, di cui egli stesso ha veduto gli originali.

In questo medesimo senso il card. Legato scrisse al Portalis, il quale, se crediamo a quanto il Cardinale ne riferì al Consalvi nella sua lettera de'30 maggio, fu colpito della giustezza e necessità delle misure prese dal Caprara, e ne parve convinto egli stesso.

Se non che, recatosi il Portalis a la Malmaison per informarne il Primo Console, questi dichiarò a lui, e fece intendere al card. Caprara non voler egli « altra formola che quella approvata dal governo (1). »

⁽¹⁾ Caprara a Consalvi, 30 maggio 1802. Archiv. Vatic., Francia Appendice Epoca Napoleonica, vol. I, Fascio C, e vol. XIV. Ved. la lettera intiera nell'Appendice (Docum. VII), con le aggiunte ivi citate B. C. D.; l'A. si trova citata qui sopra. Di tutto quanto qui è riferito, il Theiner non fiata una sillaba, e si capisce perchè.

II.

La maniera, con cui il Portalis, aiutato da vescovi e da ministri e capitanato dal Primo Console, riuscì a estorcere dal card. Caprara quella formola di sommissione de' preti costituzionali che piacesse al governo, ha quasi del comico, se la rilevanza della materia e l'alta dignità delle persone che entrarono in quella scena, permettessero l'uso di una tal parola. L'apparato delle persone e degli argomenti, e il gioco delle lettere incrociatesi quinci e quindi nello spazio di due soli giorni, fu addirittura straordinario: e tutto questo armeggio veniva diretto ad espugnare la resistenza del vecchio Cardinale, il quale erasi questa volta trincerato nella cerchia sacra della coscienza, i cui penetrali credeva rispettabili anche da gente, che la propria coscienza aveva rivestita e penetrata delle massime severe del rigido giansenismo, se non almeno di quelle tanto decantate dell'onestà naturale e dell'onore.

Di che tempera fosse composta l'indole del card. Caprara, abbiamo già avuto occasione di conoscere nella prestazione di un giuramento, le cui parole contenevano obblighi ch' egli assolutamente non poteva contrarre; e in quel memorabile congresso, in cui una mezza misura, si può dire carpitagli, per la riconciliazione de' vescovi costituzionali, accrebbe di questi l'audacia, ed appena mise in salvo la dignità del Legato della Santa Sede. In questi cimenti, e in qualche altro rammentato più sopra, il Caprara lasciò scoprire soverchiamente il lato debole dell' armatura: il timore cioè, che coll'eseguire fedelmente gli ordini e le norme datigli da Roma, egli rovinasse il ristabilimento della religione, facendolo naufragare nello stesso porto.

Di quell'apertura di corazza si giovarono egregiamente gli scaltri avversarii, i quali col mettergli innanzi il quadro fosco d'infinite rovine, la cui responsabilità veramente avrebbe gravato loro e non lui, indussero il Cardinale a loro concedere quanto ebbero voluto.

Siccome l'argomento è grave quanto delicato, per non iscrivere due volte in un volume una stessa cosa, servando all'appendice i documenti allegati, riferirò qui la lunga lettera in cui il Caprara espone fedelmente egli stesso le soverchianti intimidazioni, onde fu assalito e come a dire costretto a concedere a'preti, condannati già dal Pontefice Pio VI come pubblici professori di scisma, il rientrare nell'unione della Chiesa romana, senza pubblica confessione del loro errore. Egli dunque così racconta quanto gli avvenne in questa faccenda, nella seguente lettera al card. Consalvi de'13 giugno 1802:

Caprara a Consalvi, 13 giugno 1802 (n. 305).

Tutto ciò, che ha relazione all'oggetto della riconciliazione degli ecclesiastici del secondo ordine, V. Emza già lo conosce dai precedenti miei Dispacci, incominciando da quello dei 15 dello scorso Maggio. Conosce pure esattamente come da me siasi su tale affare proceduto, in virtù di quali motivi, e con qual fine: e ciò dagli ultimi due miei Dispacci dei 30 Maggio, e 5 corrente (1).

Rimanevano le cose nello stato, in cui descrissi coi mentovati Dispacci a tutto il Lunedi mattina 7 andante, quando alle ore 4 dopo il mezzogiorno mi si presentò un uffiziale spedito espressamente dal Primo Console, che trovasi a Malmaison, dicendomi che esso Primo Console mi avrebbe veduto la sera stessa a ore 9 precise, per il che aveva già dati ordini, che una delle due mute a quattro cavalli si trovasse alla mia abitazione, prima delle ore 8. Quantunque spossato affatto di forze fisiche, e quindi non troppo capace ad espormi a lunghi e importanti discorsi, non esitai un un momento a dire, che all'ora indicatami avrei avuto l'onore di essere dal Primo Console.

Parti l'Uffiziale colla mia risposta, che data gli avevo di voce, e due ore dopo circa tornò nuovamente a dirmi, che il Primo Console voleva che in mia compagnia si trovasse Monsignor Sala, al che pure replicai che il Primo Console sarebbe stato servito.

⁽¹⁾ Questo dispaccio del 5 non si è trovato.

La ragione di avermi fatto prendere in compagnia Monsig. Sala, immaginai fosse quella di sapersi da esso Primo Console, che io non stavo bene, e che perciò non avrei potuto reggere ad un lungo abboccamento se mai il medesimo fosse occorso.

Qualche poco prima delle 9 mi trovai con Monsignor Sala a Malmaison. Passai io prima solo dal Primo Console, il quale immediatamente mi disse, che per la riconciliazione dei Preti bastava: che questi abbandonassero la Costituzione civile del Clero, e che promettessero obbedienza al loro legittimo Vescovo; che l'esiggere di più era superfluo ed inutile, ed, aggiunse, anco un tratto di superbia per parte di Roma. Disse, che in vista anco delle difficoltà soverchie, che si facevano per parte mia in tale affare, venivano angustiati i Vescovi pusillanimi, ed i popoli; e che per tal motivo molte migliaia di cattolici facevano istanza per passare al Protestantismo.

- Io mi studiai nel miglior modo possibile di persuaderlo, che i fattili rapporti non combinavano nè colla condotta da me tenuta, nè coi principi che avevo esternato ai Vescovi, ed a qualunque degli Ecclesiastici si era affacciato da me per essere riconciliato, come era in molti avvenuto con reciproca soddisfazione; che al pari d'ogn'altro, per non dire superiormente, desideravo si componesse questo interessantissimo affare della riconciliazione dei Preti, ma che, in ordine a questa, in coscienza io non potevo prescindere da quello, che oltre il prescritto dai Sacri Canoni, per sentimento della stessa Chiesa di Francia, debbesi indeclinabilmente esiggere in circostanze eguali alla presente.
- Egli m'interruppe parlando lungamente secondo i proprj principj, vedendo pericoli per la quiete pubblica, che distruggevano, diceva esso, l'opera del ristabilimento della Religione, che tanto gli aveva costato.
- Io ripresi l'interrotto filo del discorso, e dissi quel che umanamente potevo: ma esso nè cedette alle mie rimostranze, nè in minimo mostrò di persuadersi, che io non potevo dipartirmi dai principi o massime che avevo manifestate, e disse:
- Già so, che questo è il sentimento dei vostri Preti, che a forza di sofisticherie teologiche, invece di accomodare guastano gli affari.
- Risposi anco a questo, che le massime degli Ecclesiastici, che meco avevo, erano pienamente conformi alle mie: ma questa uniformità se fatalmente era contraria a quanto ad esso poteva essere

stato esposto, non da altro nasceva, se non da che ognuno di noi era convinto in coscienza di non potere tenere un linguaggio diverso, nè adottare massime, o principi contrari alle massime o principi cattolici, e che questi unicamente, e niun'altra veduta, avevano regolato e regolerebbero la condotta mia, e di tutti gli Ecclesiastici, che meco avevo.

Qui fu, che il Primo Console fece venire in terzo Monsig. Sala, cui ripetè all'incirca quello stesso, che aveva detto a me sull'affare in quistione. Al che esso Monsignore rispose in modo conveniente e tendente a sminuzzare tutto ciò, che poteva contribuire a persuadere il Primo Console, ed a fargli conoscere, che anzi di mettere in campo cose, che potessero allontanare il mezzo della riconciliazione degli Ecclesiastici, si era studiato di trovare la maniera e via più dolce, che togliesse ogni ostacolo e conducesse al bramato fine. Le (gli) si mostrò quindi copia di quella modula, che io privatamente avevo fatta vedere ad alcuni Vescovi da potersi usare per la riconciliazione degli ecclesiastici (1). Se gli notò contemporaneamente, che l'espressioni contenute in essa non potevano essere più miti.

Il discorso andò molto in lungo, giacchè fummo tenuti dal Primo Console di là da due ore, senzacchè nè esso, nè noi recedessimo dal primo sentimento, di che Egli grandemente impazientato, disse:

— Dunque se voi sostenete di non poter far ciò, che io credo indispensabile, necessario, ed utile al bene della Religione e del popolo francese, di cui una gran parte è in allarme e quasi sommossa, è superfluo che vi trattenghiate ulteriormente in Francia. Rimangono ancora, continuò, undici Vescovi da nominarsi, e questi saranno, in conseguenza delle sofisticherie romane e teologiche, tanti Costituzionali. — Così disse il Primo Console e ci pose in libertà.

Tralascio di riferire qui qualche altra quistione, che con del calore fu trattata, essendovi in quarto il Consigliere Portalis, chiamato dal Primo Console; perchè sono in necessità di darlene ragguaglio nei precisi termini, che con nota Ministeriale fummi esposta, la susseguente mattina di martedi 8 corrente.

E dirò solo, che il Primo Console avendo per incidenza, durante la conversazione, parlato della lettera ricevuta da N.ro Sig.re, e di fuga anco dell'allocuzione in Concistoro, si espresse con umore:

⁽¹⁾ È la riferita sopra.

- E bene, cosa ha il Papa contro le leggi Organiche, delle quali mi dice nella risposta (1) che voi mi parlerete?
- Io allora soggiunsi, che realmente N. ro Sig. re aveva creduto suo indispensabile dovere il commettermi di sottoporre ad esso Primo Console varie osservazioni relativamente alle mentovate leggi organiche, ma che mi riservavo di potergliele esporre in altra occasione, stanteche fino allora la mia salute non aveva permesso di applicarvi sopra, per farmi padrone della materia in modo da essere in stato di rendergliene conto ancora di bocca.

Come però egli insistette per sentire da me cosa ne pensassi, io risposi brevemente: « Piango nel riflettere a simili leggi, poichè « trovo in esse un totale calpestamento de' principj e massime ca- « noniche. E rilevo, che con ciò viene a porsi la Chiesa e Suoi Mini- « stri in una vera schiavitù. » Il primo Console allora rispose:

- La base di esse leggi è formata dalle antiche leggi della Chiesa di Francia. Onde non so come esserne rimproverato. Quanto al resto poi, ed il Papa, ed ogni altro deve sapermi buon grado, che io abbia fatto moltissimo di più di quello, che mi ero obbligato di fare.
- La mattina del martedi venne da me Monsig. di Pancemont Vescovo di Vannes per portarmi la lettera, di cui compiego copia con foglio di lettera A (2); e mi disse di voce, che tutto era in combustione: che il Console era irritatissimo al punto, che niuno aveva coraggio di proporre cosa diversa da quella, che Esso aveva adottata, e conchiuse: « Tutti i Vescovi diventeranno la vittima della volontà del Governo, e per quanto buone e rette possano essere le intenzioni di questi, nulla mai potrassi fare di bene, perchè in tutte le azioni contrariati dal Governo medesimo: non dirò, soggiunse, cosa parlisi del Legato, della legazione, e di Roma tutta, perchè io medesimo tremo nel ripensarvi. »
- Ripetei a tutto questo, nel modo che V. E. può supporre; ma in quel momento conveniva occuparsi del modo di replicare alla lettera, e senza compromettersi, procurare di estinguere, e non accendere il fuoco, che d'altronde mi constava essere già ad un punto, da riguardarlo per assai serio e funesto sotto tutti gli aspetti.

⁽¹⁾ È la lettera de' 27 di maggio, scritta da Pio VII al Bonaparte, a fine di attenuare il biasimo che il S. Padre aveva fatto nella sua allocuzione de' 24 del detto mese. Vedi cap. I, p. 12.

⁽²⁾ Ved. Docum. VIII.

Fatte dunque quelle mature riflessioni, che l'animo agitato e l'angustia del tempo assegnatomi a rispondere potevano permettere, combinai la risposta alla lettera ricevuta, che lo stesso Monsig. di Vannes portò al Consigliere Portalis: V. E. ne ha qui la copia in foglio di lettera B (1).

È una lettera del tenore, che l'E. V. osserverà, e del cui contenuto in gran parte mi ero succhiato i rimproveri si del Primo Console, che dello stesso Consigliere Portalis a Malmaison, come ho accennato di sopra.

III.

Interrompo qui la narrazione del Caprara, per dar contezza della lettera del Portalis e della risposta fattagli dal Cardinale; delle quali, per essere scritte in francese e trovarsi unite a dieci documenti annessi, riserbo il testo nell'appendice.

Il Consigliere di Stato Portalis, incaricato del ministero de'culti, abbiamo visto come rimanesse appagato e quasi convinto della condotta e delle ragioni seguite dal card. Legato. Nè egli poteva ignerare la lettera circolare dal Caprara inviata, dopo loro richiesta, a' vescovi di Francia, colla quale il card. Legato continuava loro quelle facoltà, che Pio VI co'suoi Brevi de'19 marzo e 13 aprile 1792 aveva concesso e rinnovato a' vescovi francesi, per cagione degli sconvolgimenti, onde il pubblico ordine e l'antico regime erano già scossi allora nella Francia fino da' fondamenti. Nella qual lettera appunto il Legato aveva prescritta la formola, che abbiamo già citata, di riconciliazione per i preti.

Si fu solo dopo l'abboccamento avuto col Primo Console, che il Portalis cambiò sentimenti, e solo allora si avvide, che quel documento del Legato non era rivestito del placito governativo!

Contuttociò egli così ne fa rimprovero al Cardinale, in

⁽¹⁾ Ved. Docum. IX.

questa sua degli 8 giugno: « Voi pur sapevate, scriveva, che secondo il decreto consolare verificatore de' vostri poteri, nessunatto vostro o di Roma non può essere spedito nelle diocesi, nè aver corso in Francia per via diretta o indiretta, senza il placito del governo. »

Ma forse quell'atto del Caprara, del quale conoscevasi l'indole per verità non pericolosa per la repubblica nè per i colei
consoli, non premeva tanto al governo, quanto la memoria
di Pio VI, de'cui giudizii sulla costituzione civile, il Legato
aveva fatto menzione: non avendo egli badato quanto la
memoria di quel Pontefice, la cui morte era stata opera della
vendetta della repubblica, ne bruciasse tuttavia i nuovi reggitori come un rimprovero di fiamma!

« Come mai, esclama il Portalis, avete potuto spedire un decreto, il quale comanda l'esecuzione di giudizii, che non sono mai stati presentati al governo, che erano espressi in forme contrarie a tutte le nostre leggi, e le cui disposizioni fondamentali non sono conciliabili con la dignità nazionale nè co'diritti di nessun governo? » E conchiude:

« Le nostre leggi particolari, i principii del diritto delle genti e quelli della stessa religione esigono, in un tanto frangente, che voi disdiciate subito il vostro decreto con tutte le sue sequele. I vescovi e gli ecclesiastici che obbedissero a un tal decreto, sarebbero rei di Stato, e voi vi assumereste la terribile responsabilità de' mali che ne potessero conseguire (1). »

⁽¹⁾ Veramente il Portalis aveva la memoria corta. I brevi di Pio VI erano entrati in Francia e giunti alla conoscenza di tutti i vescovi, i quali li avevano chiesti essi stessi. Il pretendere poi che fa il Portalis, che que' brevi fossero stati presentati alla Costituente, della quale come di una nemica accanita della Chiesa i giudizii del Papa sentenziavano la condanna, è una vera ingenuità nella bocca di un magistrato anche gallicano. In ultimo che le disposizioni delle bolle pontificie, le quali insomma giudicavano essere scismatica o cretica una proposizione o una legge, non sieno conciliabili co' diritti di nessun governo, o è un'eresia

Quando Pio VII fu informato di queste cose, egli che era così mite, così umile, così candido, non si potè temperare di esprimere al rappresentante del terribilissimo Bonaparte la vergogna fui per dire, che provava per lo stato a cui vedeva ridotta la nazione primogenita della Chiesa. E sfogandosi col ministro Cacault, unico forse tra i rappresentanti della repubblica Consolare, schiettamente cattolico, così gli disse: « Ah! noi non abbiamo pur troppo vera pace e vera quiete, « se non nel governo di que'cattolici che sono sudditi degli « infedeli e degli eretici! I cattolici di Russia, d'Inghilterra, « di Prussia e di Levante non ci cagionano alcun dispiacere. « Ci domandano essi le Bolle, e le direzioni di cui abbiso- « gnano, e con ciò procedono nella loro condotta nel modo « più tranquillo e conforme alle leggi ecclesiastiche... (1). » Alla lettera del Portalis, veramente più degna del ministro

o è semplicemente una menzogna. Ma mi sembra certo, che coteste parole venivano dal Talleyrand più che dal Portalis.

Del resto a cotesta necessità del sindacato governativo in materia spirituale, aveva gia risposto Pio VI, nella sua Riprovazione della costituzione civile del Clero, di cui ecco le parole importantissime: « L' altra fraudolenta fallacia e finzione degl'intrusi appartiene al difetto d'una certa forma civile nella pubblicazione delle nostre lettere. Imperciocchè sanno essi benissimo, e non può essere ignoto ad alcuno, che non poteva usarsi una forma siffatta nel presente stato delle cose di Francia; di maniera che coloro, che questa forma ricercano, niuna cosa più ardentemente desiderano, se non se che lo scisma e l'intrusione vada impunemente serpendo. Non è ignoto altresì, che questa forma civile non è necessaria, massime allorchè si tratta di causa maggiore, la quale e spetta a Noi ed è stata portata a Nostra cognizione per mezzo de' Vescovi; verità confessata da tutti i cattolici e dichiarata da Valentiniano Augusto... E la riconobbe lo stesso elero gallicano, allorchè si trattò di pubblicare l'enciclica di Benedetto XIV, dicendo: Non avete voi alcun bisogno dell'autorità del re, per pubblicare come regola di condotta una risposta della sede apostolica in una materia puramente spirituale (Processo verbale dell'assemblea generale del clero di Francia dell'anno 1765, sess. XV, p. 77). » Bullarii Romani continuatio, IX, 175.

⁽¹⁾ Cacault à Talleyrand, 9 termider an X (28 luglio 1802). ARTAUD, Storia di Pio VII (ediz. 1845), I, 270; D'HAUSSONVILLE, L'Eglise de Rome et le premier empire, I, 267.

di un Sultano che di un regno cattolico, il card. Caprara rispose tuttavia e di presente ne'seguenti termini:

«È vero, che col mio ultimo decreto degli 8 maggio ho prorogato a' vescovi per sei mesi le facoltà staordinarie, di cui gli amministratori delle diocesi già godevano, come tutti sanno... Mi basta di sapere, Cittadino Consigliere, che il governo può essere urtato ed offeso dalla spedizione di cotali atti, perchè io mi affretti di appagare la domanda, ch'esso mi fa per il vostro mezzo. In conseguenza ritiro il decreto e la formola, considerandoli come non spediti; e scriverò subito a' vescovi, dicendo loro che ritiro i poteri nel decreto contenuti... » Così il Caprara.

Fin qui il governo aveva disfatto l'opera del card. Legato; ora dobbiamo vedere come si maneggiò per imporre al Legato la propria volontà, di non acconsentire cioè nessun atto di sommissione, richiesto dalla Santa Sede e dal più semplice senso comune cristiano, per la riconciliazione del clero costituzionale detto di second'ordine.

Ripigliamo quindi il filo interrotto della storica lettera del card. Caprara.

Parlando, continua il card. Legato, di questione trattata con calore, non poteva che essere il foriero di un urto più forte, il quale o compromettesse la Legazione, o obbligasse il Legato a delle condiscendenze per il meno, meno pericolose. Purtroppo il mio presagio si è verificato, come V. E. sentirà in appresso.

Prima però di scendere alla narràtiva del fatto, debbo premettere che nel giorno medesimo di martedì (8 giugno) verso la sera, comparve da me il Sig. de Talleyrand, Ministro degli affari esteri, il quale pateticamente mi disse:

« Vengo da Lei per manifestargli, che siamo al momento di « vedere perdute tutte le cure impiegate nel ristabilimento della « Religione: nè il Primo Console, nè veruno del Governo vogliono « sentire, che si esigga dai preti costituzionali quel che da lei si è « esatto finora, e che ha suggerito ai Vescovi di esiggere. Se i « Vescovi lo tentano, passeranno guai senza fine. I popoli sono per « questo in tumulto. I cattolici disgustati dell'austerità, con cui vo-

- « gliono trattarsi i preti per parte della Corte di Roma, tentano di
- « passare al Protestantesimo, ove dicono di trovare quella carità, che
- « non trovano nel cattolicismo. In una parola, conchiuse, tutto an-
- « derà a fuoco e fiamma, e Roma e Lei saranno debitori di avere
- « rovesciata la Religione, per non avere in si luttuose circostanze
- « voluto condiscendere a condizioni di conciliazione. »
- Comecchè ogni ragionamento da me fatto non servi nè a persuadere il Ministro, nè a farlo smontare un apice dalle massime manifestatemi, gli dissi: « Signore, il bene dell'unità e della pace mi stanno a cuore, quanto a chiunque; ma io non posso procurarlo se non nei modi, che nè offendano la mia coscienza, nè mi rendano prevaricatore. »

Il Ministro soggiunse: « Ella ha inteso la mente del Console e « del Governo. Ella sa, che stabilita una massima, quella si vuole; « onde rifletta alla situazione, in cui sono le cose e calcoli le con- « seguenze, che ne deriveranno dal rovescio totale religioso della « Francia, e da quello che potrà avere ogni altro Stato, o limitrofo, « o con lei congiunto. Procuri pertanto di conciliare le cose in modo, « che faccia cessare la tempesta che insorge, e pensi, che da ciò « unicamente dipende o la conservazione, o il rovescio della Reli- « gione e della Chiesa. »

— V. Emza capirà agevolmente quali angustie si aggiungessero al mio spirito, che d'altronde era bastantemente abbattuto, e da quanto aveva sofferto nell'abboccamento col Console, e da ciò che era passato la mattina medesima in seguito della citata lettera del Consigliere Portalis.

La mattina del immediato mercoldi venne da me l'antico legittimo Arcivescovo di Bordeaux, ora Arcivescovo di Aix, e tutto tremante ed afflitto: — « Eccoci, mi disse, ridotti in uno stato « sì deplorabile, che io stesso inorridisco a pensarvi. » E qui mi ripetè quanto io sapevo ed avevo inteso dalla bocca del Ministro degli affari esteri: « Conviene, continuò il Prelato, che Ella scriva « una circolare ai Vescovi, in cui dichiari essere sufficiente, per la « riconciliazione dei Preti Costituzionali, il protestare che aderi- « scono al Concordato, e che obbediscono al Vescovo canonicamente « istituito per mezzo del Papa; e ciò finchè sia dalla Santa Sede « deciso, se questa dichiarazione basti, o no. Senza di questo, tutto « va a fuoco e fiamme. »

— A progetto di tal natura è facile il persuadersi, come non mi conveniva in modo alcuno di aderire. Manifestai quindi al Prelato i miei sentimenti, e per quanto egli insistesse, e tentasse di persuadermi, non potei venire d'accordo con esso; non perchè non vedessi la necessità indeclinabile di trovare qualche temperamento, ma perchè una riconciliazione, allegata a condizione futura, è contraria alle regole; perchè tal condizione veniva ad impegnare positivamente la Santa Sede, dal che io ho la massima di declinare; e perchè finalmente dal Governo non sarebbe stata permessa.

Appena partito l'Arcivescovo d'Aix, venne Monsig. Vescovo di Vannes colla lettera di cui accludo copia con foglio di lettera C (1) e mi disse:

- « Eminenza, alla decisione e risoluzione che Ella prenderà, « sta attaccata o l'esistenza o la perdita totale della Religione Cat- « tolica sia in Francia, sia altrove, non meno che la pace politica « e civile dei popoli. Non le parlo di noi Vescovi, perchè, come « Ella stessa conosce, mai ci siamo trovati in più critica situazione. « Io ho commissione di non ritornare dal Consigliere Portalis, se « non colla risposta. »
- Momenti più duri, chi può immaginarli? Dovevo dare una risposta, e non si voleva differita. Mi posi dunque a riflettere, che una mia negativa comprometteva la Santa Sede, i Vescovi della

⁽¹⁾ In questa lettera il consigliere Portalis è tutto nel dimostrare, che col Concordato la rinconciliazione è fatta: ogni imposizione di clausole, che sappiano di penitenza cristiana, non solo riescono inutili, ma tornano a disonore per que' preti, i quali soli portarono ne' giorni della rivoluzione il peso della giornata e del calore, ed essi soli manten- 🗸 nero nelle popolazioni le reliquie della religione esulante e perseguitata. D'altra parte le leggi di onore, fortunatamente vigenti nella na zione, non acconsentono alcun atto di umiliazione: una cosa sola s'impone sopra tutte le altre: ed è la dimenticanza delle cose passate. Il perchè, la sola dichiarazione da richiedersi ai preti costituzionali, la quale sol una il governo può riconoscere, dev'essere espressa ne' seguenti termini: Aderisco al Concordato, e sono in comunicazione col mio vescovo nominato dal Primo Console e istituito dal Papa. - Si esagera poi a lungo il Portalis nel provare qualmente col tenore di cotesta formola, la sostanza delle pretensioni romane è implicita e salva; e sentenzia inoltre, che: la suffisance de cette déclaration est évidente. La quale evidenza infatti era così luminosa, che tutti i teologi della Legazione, e tutti i Cardinali incaricati di esaminarla, alla riserva del solo cardinal Borgia, dichiararono insufficiente quella dichiarazione, come vedremo in breve ora. Vedi la lettera nel Docum. X.

Francia, e tutto il Cattolicismo. Mi feci presente che le misure più severe, che prende la Chiesa nell'incominciamento e progresso dello scisma, devono restare moderate al momento, in cui si tratta di fargli fine; che nella riconciliazione di moltitudine, non si possono esiggere quelle rigorose ed eguali condizioni, che si esiggono nella riconciliazione di pochi; che, se per evitare un pubblico scandalo, per ottenere la publica pace, e per ovviare il pericolo del peggioramento nei censurati, possono questi restare assoluti, benchè inviti: finalmente riflettendo, che dalla mia decisione dipendeva o la conservazione o il rovescio totale della Religione e della Chiesa; e che altresì l'una e l'altra di queste cose produceva o la calma, o la tempesta publica: risolvetti di non oppormi alla decisa volontà del Governo, adattandomi alla formula espressa nella lettera del Consigliere Portalis di Lettera C; formula da esibirsi dai preti costituzionali per la di loro riconciliazione al proprio legittimo Vescovo, da cui in seguito si dirà a ciascun riconciliando, che provvedano alla propria coscienza, come V. E. rileva dal foglio di mia replica al sudetto Consigliere Portalis, segnato di Lettera D (1).

Io mi astengo dal raziocinare intorno a tal misura da me presa per il bene dell'unità e della pace, restringendomi ad accennare, che deve essere ponderata in tutte le parti nella massima saviezza. Neppure voglio entrare a calcolare l'immensità dei mali, che sarebbe derivata dal mio rifiuto. Non posso però dissimulare, che in questa occasione mi sono io personalmente caricato, non solamente per esimere dall'imbarazzo il Santo Padre, ma moltoppiù per il riflesso, che il mio giudizio ed il mio operato essendo riformabile, qualora la Santa Sede lo crederà tale, potrà allora venirne alla riforma; o se non potrà riformarlo, resterà nello stato di tolleranza, senza vedere compromessa la propria dignità, e senza esserne responsabile.

Il foglio, che sopra di lettera D (2), fu da me inviato per mezzo

⁽¹⁾ Vedilo qui sotto riferito in nota, e nel Docum. XI.

⁽²⁾ Per essere breve, do qui voltata in italiano questa lettera del Cardinale, è la seguente (8 giugno 1802):

[«] Ho ricevuto la vostra lettera in data di oggi. Vi ho fatto sopra quelle considerazioni, che ho pesato con tutta la saggezza di cui sono capace; ed ecco il partito, a cui mi appiglierò: ho speranza che il governo ne sarà soddisfatto. Dirò scrivendo a tutti i vescovi, che i preti costituzionali che hanno volontà di riconciliarsi colla Chiesa, fa-

dello stesso Monsig. Vescovo di Vannes al Consigliere Portalis (1). Esso Prelato di gran riputazione per la pietà, è pienamente nel mio sentimento; e stacciata, come suol dirsi, con il medesimo la materia, mi assicurò Egli pure, che questo era l'unico mezzo di evitare il rovescio della Religione, e di liberare i Vescovi dalle vessazioni.

Può l'E. V. ben supporre, che la mia risoluzione è stata guidata da rettitudine d'intenzione e dalla credenza di non ledere la mia coscienza. Se mai sfortunatamente mi fossi ingannato, supplico la benignità Pontificia a volere traquillizzare il mio spirito, ed a persuadersi, che non da altro scopo sono stato indotto a simil passo, che per il bene dell'unità, e della pubblica pace.

Portatasi da Mons. di Vannes al Consigliere Portalis la citata mia risposta di lettera D., mi fece scrivere nei termini, che l'E. V. rileva dal foglio di lettera E (2); ciò, che poi nella mattina del

ranno la seguente dichiarazione: Aderisco al Concordato, e sono nella comunione del mio vescovo nominato dal Primo Console e instituito dal Papa.

Il card. Legato nel leggere questo dispaccio deve aver dato ordine, che si togliesse il periodo qui riferito: evidentemente l'impressione di queste parole sarebbe stata in Roma per lui assai sfavorevole. Infatti mancano nelle tre copie, che si conservano tuttora nell'archivio Vaticano (Nunziatura di Francia, vol. 599; Francia Appendice Epoca Napoleonica, vol. I, Fascio C; vol. XIV). Le parti riferite di questo dispaccio importantissimo dal Theiner e dal d'Haussonville non sono nè intiere nè originali. Entrambi questi scrittori lo hanno avuto dagli archivii parigini.

(2) La lettera E del vescovo di Vannes annunziava al Caprara la gioia e la consolazione, che il Portalis aveva provato per la vittoria ottenuta compintamente. E questa arrecavagli tale soddisfazione, che aveva subito spedito corriere alla Malmaison a fine di renderne informato il Primo Console. — Ved. *Docum.* XII.

[«] Sottoscritta questa dichiarazione, i vescovi aggiungeranno, che provveggano alla loro coscienza. » — Ved. Docum. XI.

⁽¹⁾ Il lettore si accorgerà, che in questa frase il senso non scorre. Nelle tre copie di questa lettera del Caprara, che ho confrontate nell'archivio Vaticano, mancano le parole seguenti che sono riferite dal Theiner (I, 465) e dal d'Haussonville (I, 530) in francese: (Dopo la parola responsabile) « Mgr Sala, Mgr Mazio et l'abbé Rubbi ne partagèrent pas mon avis; ils n'approuvèrent ni la maxime, ni l'arrangement. Malgré cette opposition, je ne crus pas devoir changer de sentiment, et en présence des circostances impérieuses où nous nous trouvions, j'envoyai ma lettre au conseiller Portalis par monseigneur l'évêque de Vannes, le prélat... »

giovedi seguente, dopo che l'affare era già stato conosciuto dal Primo Console, mi fu confermato di voce dal mentovato Consigliere, insinuandomi, che senza dilazione io facessi dar corso alle lettere per i Vescovi.

Prima però che il Consigliere Portalis venisse da me, eravi stato Monsig. Vescovo di Vannes, il quale mi disse essere occorso un equivoco nella circolare combinata il giorno innanzi, quale io trasmetto con foglio di lettera F (1); e per mezzo di suo Biglietto segnato di lettera G dimandò, che riformata la lettera ai Vescovi, lo che si fece colla nuova di lettera H, che spedissi immediatamente a ciascun Vescovo col foglio di lettera I, il quale in sostanza altro non è che una copia di quanto vedesi nel foglio di lettera D, con cui risposi al Consigliere Portalis (2).

(Parole cancellate): Alli nove fogli qui compiegati dall'A fino all'I, aggiungo copia della lettera scritta a N. S. dal fu intruso di Avignone La Rovere, il cui originale conservasi presso di me, ed in seguito della quale esso intruso è stato assoluto e rispettivamente dispensato. Nel giorno del passato venerdì il Consigliere Portalis era andato espressamente a Malmaison, per convenire col Primo Console sulle nomine dei residuali vescovi. Ma siccome contemporaneamente giunse un corriere spedito dal generale Le Clerk, colla notizia della totale conquista dell'isola di S. Domingo, successa colla presa dello stesso Toussaint l'Ouverture, il travaglio che voleva farsi circa le nomine fu diffèrito; nè io a tutt'oggi conosco quando il medesimo sarà ultimato.

(2) Vedi (Docum. XIV-XVI).

⁽¹⁾ Questo allegato F contiene una lettera dello stesso vescovo di Vannes, assai significativa. Essa informa il Cardinale, del non essere intenzione del Portalis l'impedirgli la comunicazione a' vescovi di quella parte del decreto, che riguardava la prorogazione delle facoltà, da Pio VI concesse a' vescovi di Francia nel 1792. Dunque l'opposizione delle leggi francesi e del diritto delle genti a quei famosi brevi di Pio VI, tanto decantata dal Portalis il giorno innanzi, ora che il Caprara aveva disdetto la formola di riconciliazione che il Primo Console non voleva, era caduta come per un incanto nel solo spazio di ore ventiquattro. Eppure non quella formula, sì beue la proroga delle facoltà contenevasi ne' brevi di Pio VI. Si vede che la logica di quel Consigliere, incaricato de' culti per la repubblica francese, era uguale alla sua memoria!

IV.

Fin qui il Cardinale. Ora ricapitolando le cose descritte alquanto alla scucita in questa lunga lettera del Caprara, si scorge evidentemente il disegno tracciato e seguito di una vera macchinazione, montata a fine di ottenere dal card. Legato, quanto questi aveva dichiarato all'arcivescovo di Aix di non poter concedere in coscienza. La scena ha tre parti: vale il pregio di studiarle.

Nella sera de' sette giugno, il Primo Console rimprovera acerbamente al Cardinale il suo decreto de' 10 maggio; chiama sofisticherie le decisioni canoniche di Roma; ed affaccia l'intimazione minaccievole della partenza del Legato. Alla dimane, giorno 8 di giugno, il Pancemont arreca lettera del Portalis, con la quale si esigeva che il Legato ritirasse la sua circolare ai vescovi, cosa che il Caprara adempì. È la prima parte della macchinazione: far ritirare al Cardinale il suo Decreto.

La seconda parte più grave ancora, di fargli cioè accettare una nuova formula, è aperta dal Talleyrand, il quale si reca, verso la sera del medesimo giorno 8, dal card. Caprara, e gli rappresenta i grandi rumori sollevati di nuovo scisma, con minacce generali di uno sconvolgimento in tutta la Francia. Dormì affannoso il Cardinale in quella notte; e nella mattina del 9, sopraggiunto improvviso l'arcivescovo di Aix annunzia e fuoco e fiamma, qualora il Legato non eseguisca i voleri del Primo Console, col non esigere dai preti se non una formola, la quale non contenesse ritrattazione di nessuna sorte. E poco dopo, eccoti il vescovo di Vannes, che arreca la formola determinata: o il Cardinale l'accetta, e subito; o gli immensi mali, che sovrastano alla religione, saranno imputati a lui. Era troppo! il vecchio Caprara perde il lume; e, non ostante la disapprovazione di tutti i teologi della Legazione, cede e capitola.

La terza parte si apre e si termina colla gioia del Portalis, significata al card. Legato per lettera recatagli dal vescovo di Vannes!

Il non vedere, e il non ammettere in tutto questo andirivieni di uomini e di lettere una soperchieria preparata e condotta a bello studio, è cosa impossibile.

Il che è tanto vero, si era così sicuri di ottenere dal vecchio rappresentante pontificio quanto si voleva da lui, che nel giorno stesso, nella cui sera il Caprara fu chiamato dal Primo Console, già il Prefetto di polizia spediva a tutti i prefetti delle province della repubblica una lettera, con la quale comandava di badare a ciò, che non si esigesse da' preti nessuna dichiarazione contraria ai principii della chiesa gallicana (1). E ciò per ordine del Primo Console, il quale appunto in quel medesimo giorno 7, prima certamente di abboccarsi col Cardinale, ne aveva dato l'ordine preciso al Chaptal, ministro per le cose interne (2); e nello stesso giorno aveva fatto scrivere per il

⁽¹⁾ Lettre du ministre de la police générale, concernant la déclaration des prêtres. — Paris, le 18 prairial an X de la République (7 giugno 1802).

^{«...}Je vous recomande de veiller attentivement à ce qu' on n'exige des pretrês aucune déclaration contraire aux principes de liberté de l'église gallicane, et au serment qui lie le citoyen à l'Etat.

[«] Vous devez porter une égale attention à ce qu'aucun des partis qui ont divisé l'église, n'exige aucune espèce de rétractation. Je vous ai déjà fait connaître la volonté du gouvernement à cet égard; on ne peut, sans la méconnaître, demander aux prêtres, ni serment, ni formule, autre que la déclaration qu'ils adhèrent au concordat...» (Archiv. Vatic., Francia Appendice Epoca Napoleonica, vol. I, Fascio C).

^{(2) «} Je vous prie, citoyen Ministre d'écrire une circulaire à tous les préfets, pour leur faire connaître qu' on ne doit exiger aucune rétractation ni des évêques constitutionnels, ni des autres. Le passé est passé, et les évêques et les préfets ne doivent exiger des prêtres d'autre déclaration que celle qu' ils adhèrent aux lois organiques, qu' ils sont dans la communion de l'évêque nommé par le Premier Consul et institué par le Pape. » (Correspondance, VII, n. 6122).

Si notino le seguenti falsità, qui accumulate dal Theiner in poche

vescovo di Nancy una lettera insolentissima sul medesimo argomento.

Facevagli dire essere egli sopramaniera scontento delle ritrattazioni, che il vescovo esige; i preti costituzionali non aver a fare nessuna ritrattazione, essere questa contraria alla politica ed alla carità. Alla politica, perchè costituzione civile ed articoli organici fioriscono da identici principii, i quali danno al sovrano il diritto di ingerirsi nelle materie ecclesiastiche: il disdire la prima significa dare a Roma pretesto di esigere lo stesso per i secondi. Alla carità, con ciò sia che quelle cose, le quali non sono di diritto divino e di necessità stretta per la salute delle anime, non si debbano comandare, allorchè arrecano disturbi.

Soggiunge quindi queste testuali parole: « Enfin il sait parfaitement que les évêques qui ont confessé et exercé sans l'institution du Saint-Siége, n'ont pas fait eux-mêmes la rétractation; et que le Gouvernement, regardant un homme qui se rétracte comme un homme déshonoré, n'eût certes pas confié l'administration d'un diocèse à un homme qui se fût rétracté... (1) ».

Informandosi a cotesti principii, i quali se uscivano dalla penna di un Bonaparte non furono mai quelli che insegnò Gesù Cristo, il consigliere Portalis mandava nel giorno seguente, 8 giugno, una lettera enciclica a tutti i vescovi della Repubblica, colla quale ammaestravali de' loro doveri pastorali. Esortavali ad estinguere ogni reliquia dello scisma che aveva diviso il clero; e come vincolo di concordia ordinava

linee: 1) Fa dare questo ordine, dopo l'udienza del Cardinale; 2) la circolare, la fa dirigere dal Portalis; 3) a tutti i vescovi e prelati; 4) invece delle parole « aux lois organiques », adopera « au Concordat », cosa molto diversa! 5) fa andare nella mattina degli 8 il Portalis in casa del Caprara, e proporre quegli e negare questi la nuova formula per i preti...: cose tutte, che non si sa d'onde il Theiner le abbia cavate (Histoire des deux Concordats, I, 457).

⁽¹⁾ Correspondance, VII, n. 6121.

che intimassero a' loro preti, per la costoro riconciliazione, non già la formola voluta dal Papa, ma quella comandata dal Primo Console. « Il giorno di Pasqua, scriveva egli, è stato il trionfo della religione, non quello di un partito; nessun partito deve quindi trionfare, nè quello de' fuorusciti nè quello de' costituzionali. » Parole, che erano evidentemente smentite dal fatto della nuova formola: poichè l'uso di questa dava vittoria a' preti giuratori!

Dava quindi varie disposizioni, alcune delle quali furono reputate a Roma gravissime. Ogni vescovo scelga per uno de' suoi gran vicari, un prete costituzionale; nella distribuzione delle parrocchie e de' canonicati, i preti costituzionali entrino per la terza parte, e gli ortodossi per la quarta: le eccezioni a questo provvedimento debbono essere significate al Primo Console. I preti rimpatriati, prima della loro nomina sieno messi in prova per un anno; il governo considerandoli come sospetti, per il loro pertinace rifiuto di sottomettersi alle leggi, non permette che sieno preferiti a quelli che hanno dato il primo esempio della fedeltà.

Li ammonisce poi intorno alla pratica del divorzio, il quale è permesso dalla legge; i parroci ed i vescovi si devono acconciare a queste nuove disposizioni, se non col benedire i divorziati, almeno col tacere. Si trattino bene i preti ammogliati, i quali « ne doivent point être écartés par des mesures flétrissantes. »

Richiama una attenzione speciale sulle cappelle private, perchè il loro uso è dannoso alle parrocchie, e perchè l'esperienza le ha additate siecome combriccole avversanti il governo. Per la facoltà di averne, si ricorra al governo, « à qui seul il appartient de permettre ou de ne pas permettre ces sortes d'établissements. » In quanto alla dottrina e alla morale, e alla maniera di ammaestrare il popolo, porge buoni consigli: si lascino le questioni oziose e sottili, e si stia alla semplicità e schiettezza del vangelo. Però, da buon settario

giansenista, esorta il clero a risalire alle prime origini del cristianesimo, ed a modellare su quei tempi la disciplina ecclesiastica, per quanto venga acconsentito da' tempi nuovi. In breve, disimpegnino i loro doveri sacerdotali, conformandosi sopratutto alle massime e regole consacrate nel prezioso deposito delle libertà gallicane.

Infine soggiunge: « L'abuso delle minacce spirituali per temporali cagioni va prevenuto; perchè, secondo l'espressione del giudizioso abbate de Fleury, le censure ecclesiastiche non sono reputate siccome pene, se non da quelli che ne hanno paura: gli uomini potenti le tengono in non cale impunitamente (1). »

Tale si era il tenore di questa famosa enciclica, che destò tanta ammirazione ne' vescovi di Francia. Ma ogni maraviglia cesserà, o meglio crescerà di molto, quando si sappia che il Portalis, nel farla, obbedì al Primo Console; che il Primo Console ne ricevette l'idea, il senso e quasi le parole da Carlo Maurizio Talleyrand; e che il Talleyrand scriveva cotali cose,

^{(1) « ...} Vous ne devez ni pouvez exiger aucune rétractation de la part des prêtres constitutionnels, pas plus que les évêques constitutionnels ne pourraient exiger de nouvelles déclarations des autres prêtres. La seule chose à exiger est la déclaration: qu'ils adhèrent au Concordat, et qu'ils sont dans la Communion de l'Evêque nommé par le Premier Consul et institué par le Pape...

[«] L' intention du Premier Consul est que pour réaliser un système d'impartialité équitable, vous choisissiez un de vos grands Vicaires parmi les écclésiastiques du second ordre qui ont appartenu à ce qu'on appelait le Clergé Constitutionnel, et que les ecclésiastiques de la même classe soient appelés dans une proportion du tiers au quart à remplir les fonctions de curés, de chanoines et de desservants. Quand les circonstances locales ne permettront pas que cette proportion soit exactement gardée, vous voudrez bien me mettre à portée, citoyen Evêque, de justifier auprès du Premier Consul les exceptions que vous aurez jugées indispensables... » Le conseiller d' Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes... Au citoyen Evêque. Paris le 19 Prairial an X de la République (8 giugno 1802). Archiv. Vatic., Francia Appendice Epoca Napoleonica, vol. XIV).

quando appunto stava chiedendo a Roma la sua secolarizzazione e facoltà di pigliare moglie; e che infine il Primo Console e il card. Legato scrivevano, che il già vescovo Talleyrand si era adoperato assai a favore della religione! Farsi una idea di tanta impudenza, è veramente difficile (1)!

Forse di tutte le battaglie, nelle quali il diritto della Chiesa, che s'impersonava nella persona di un cardinale rappresentante del Sommo Pontefice, nel far fronte all'astuzia e alla violenza, le quali nella persona del Portalis e del Bonaparte mascheravano i rappresentanti della rivoluzione, ossia della guerra alla Chiesa cattolica; di tutte queste battaglie, quella in cui il Legato del Papa toccò maggiore sconfitta, fu l'opera della riz conciliazione dei preti scismatici, accaduta nella maniera che abbiamo veduto. Veramente è cosa inaudita, che un governo, il quale si diceva protettore della religione (senza però professare religione alcuna), esigesse che a sacerdoti della Chiesa cattolica non si applicassero quelle leggi, cui la Chiesa cattolica ha sempre imposto a pubblici prevaricatori. Il perchè, difficilmente si può esprimere il sentimento di disgusto, onde fu amareggiata l'anima del S. Padre Pio VII e del card. Consalvi, quando loro ne fu giunta la notizia.

« Due gravi disgusti, scriveva il Consalvi a' rappresentanti pontificii in tutte le corti di Europa, e di imbarazzo tale da non saper come uscirne, ci recano le lettere di Francia giunte oggi... Consiste il secondo nell'affare della riconciliazione degli ecclesiastici costituzionali del second'ordine. » E dopo aver loro descritto come la cosa fosse andata, e riferito la formola

⁽¹⁾ La relazione del Talleyrand al Primo Console, consegnata verso gli ultimi di febbraio 1802, ha per titolo: Observations de Talleyrand sur le rapport de Portalis (Docum. Concord., V. n. 1164). — E il Primo Console scriveva al Portalis, a' 3 giugno: « Je vous prie, Citoyen Conseiller d'Etat, de me faire remettre demain la circulaire que vous devez écrire aux évêques, et dont je rous ai envoyé le canevas (Correspondance, VII, n. 6112). »

dal card. Legato approvata per forza, esclama: « Una formola di tal natura sarà qui ora presa in esame; ma oh! Dio, qual prognostico farne? Come si farà a condannare l'operato dal Legato, o ad approvarlo? Lascio immaginare a V. E., in quale mortale angoscia si trovi N. S., e noi tutti. Bisogna chinare il capo ai giudizi di Dio, che ci visita ogni giorno con nuove e sì terribili tribolazioni. Io assicuro V. E., che la natura ormai più non regge a tali scosse (1). »

Contuttociò il P. Theiner non si perita di asserire, che il card. Caprara fu altamente lodato a Roma! E, falsando addirittura una lettera del Consalvi, gli fa scrivere alla volta del Caprara le seguenti espressioni: che « S. Santità è contentissima della formola, aggiustata dal card. Legato, e che ha visto colla massima soddisfazione, qualmente essa formola contiene quanto si richiede indispensabilmente allo scopo che s'intende... (2) »

Il Theiner ha preso qui un abbaglio incredibile: egli cita una lettera del Consalvi, nella quale questi dice sì veramente che il Papa è contento della formola combinata dal Legato; ma la formola a cui si riferisce, è appunto quella che fu sfatata dal governo, e acremente biasimata dal Bonaparte e dal suo consigliere incaricato de' culti! Quando il Consalvi scriveva quella lettera lodatrice dell'opera del Caprara, ossia a' 23 di giugno, le lettere del Legato, le quali arrecavano l'amara notizia dell'imposizione dell'altra formola, non erano ancora arrivate a Roma! Inquanto poi alla corruzione del testo fatta dal Theiner di questa medesima lettera, basta a confrontare

⁽¹⁾ Archivio Vaticano, Cifre a' Nunzii, Principi, vol. 276; 3 luglio 1802. Ved. la lettera intiera nel Docum. XVII.

^{(2) «} Heureusement, à Rome, on avait bien compris la gravité de cette affaire, et le cardinal-légat, au lieu d'être désapprouvé, comme il le craignait, fut hautement loué pour l'avoir conduite à un terme si heureux (Theiner, Histoire des deux Concordats, I, 466). »

la versione francese che ne ha fatto egli, od altri, coll'originale che sottopongo in nota (1):

Ma questa parte della riconciliazione del clero di second'ordine, siccome quella in cui veramente trasparisce lo spirito del Primo Console e de'suoi consiglieri, più chiaramente

(1) Lettera del card. Consalvi al card. Caprara, 23 giugno 1802.

TESTO AUTENTIOC:

« Dal dispaccio di V. E. n. 128 Sua Santità avendo rilevata e la formola combinata da V. E. per la riconciliazione degli ecclesiastici di secondo ordine, e le traccie da lei tenute per portarla alla pratica, è stata, contenta e di quella e di queste. Ha la Santità Sua veduto colla maggior soddisfazione, che la formola contiene ciò che era indispensabile all'oggetto; e questo basta al S. Padre, il quale non cerca niun'altra cosa, fuori di quello che è puramente necessario. In conseguenza di che, la medesima Santità Sua approva la suddetta formula; e commenda la prudente e savia condotta, dall'E. V. usata in questo difficile affare con sì buon successo. » Archiv. Vatic., Nunziatura di Francia, vol. 599.

VERSIONE DEL THEINER:

« Sa Sainteté a vu avec beaucoup d'intérêt la dépêche de Votre Eminence, DU 13 DE CE MOIS, et y a trouvé jointe la formule arrangée par vous, pour la réconciliation du clergé constitutionnel du second ordre; de même elle est très - contente de la manière dont cette formule doit être mise en pratique. Sa Sainteté a vu avec la plus grande satisfaction, que cette formule contient ce qui est indispensablement requis pour obtenir ce but, et cela lui suffit, puisqu'elle ne veut que ce qui est de nécessité absolue. C'est pour ce motif que le Saint-Père approuve cette formule en louant aussi la sage conduite que Votre Eminence a tenue dans cette difficile affaire, avec un si bon succès. » (Theiner, Hist. des deux Conc., I, 466).

Come si scorge a occhio, le parole « du 13 de ce mois » sono una vera invenzione del Theiner. Nel testo genuino, il dispaccio, il cui contenuto è lodato dal Consalvi, ha il n. 128; e questo numero indica la lettera del Caprara de' 30 maggio, che abbiamo sopra arrecata. Il dispaccio du 13 de ce mois porta il n. 135; e non fu ricevuto a Roma se non al primo di luglio. Oltre la testimonianza formale del Consalvi, che dice tutto ciò nella cifra circa sopra riferita del 1 luglio, si sa che il corriere ordinario non poteva portare a Roma al 23 giugno lettere da Parigi scritte a' 13 dello stesso mese. In dieci giorni si poteva fare il viaggio da Parigi a Roma, solamente con corrieri straordinarii.

antiromano che altrove, il Theiner si adopera con un'arte mal dissimulata a nascondere il vero e a scusare l'opera del Bonaparte, rilevando l'impossibilità di fare altrimenti. Egli imprima tesse quasi una certa apologia de' preti costituzionali, col mostrarne il numero, la potenza, e i non pochi meriti verso la religione. E dà ad intendere, che « l'abbandonare un tal clero, disingannato e rinvenuto oramai de' suoi passati errori (il che era falso, come si è visto), lo escluderlo dalla nuova ricostituzione della Chiesa e della gerarchia, o lasciarlo disonorare dalle censure e dalle severità della disciplina ecclesiastica, sarebbe considerato siccome una offesa ed un'ingiuria per la stessa nazione. » Osservazioni tutte errate: chè non si trattava allora di escludere il clero costituzionale, ma di obbligarlo a disdire i suoi errori. Questo era il punto vero della questione, e dal Primo Console non voluto in nessuna maniera: che poi la confessione del proprio errore sia un disonorare un sacerdote, è massima novissima nella penna non dirò di un religioso, ma di uno scrittore semplicemente cristiano.

Si fa quindi a descrivere, qualmente non appena fu conosciuta da' preti costituzionali la formola di riconciliazione proposta loro dal card. Legato, e subito, scrive il P. Theiner, « risonò un grido di sgomento in tutte le diocesi della Francia. » Del che spaventato, il Primo Console si studiò di dissipare la nuova tempesta che stava per ingombrare l'orizzonte (1).

Il voler dare per motivo del non volere nessuna ritrattazione di scisma, il grido di sgomento che risuonò in tutte le diocesi della Francia, sarebbe un motivo plausibile che scuserebbe in un certo senso il Primo Console dell'aver fatto quello che fece. Ma un cotal grido si fece sentire in una sola

^{(1) «} Un cri d'alarme se fit entendre aussitôt dans tous les diocèses de France. Bonaparte, à peine informé de ce qui se passait au sujet des constitutionnels, s'empressa de conjurer la tempête (I, 455-56). »

diocesi, quella di Nancy! Di tutte le altre diocesi della Francia il P. Theiner non ci fa sentire nessuna lamentanza! C'è quindi assai ragione di credere, che un cotal grido non sia se non un grido retorico.

In quella vece una voce, mossa quasi da tutte le province della Francia, fu rivolta al card. Legato: ed era la voce di sacerdoti numerosi, di vescovi, o di vicarii generali, che chiedevano al rappresentante del Papa, se potevano tuta conscientia dare cura di anime a que' preti, i quali, scismatici pubblici una volta, non avevano fatto altra abiura del loro errore, all'infuori della sottoscrizione della formola loro acconsentita dal governo. Nell'archivio Vaticano si conservano più di venti lettere originali, scritte in questo senso da' seguenti paesi: Clermont, Sedan, Pamiers, Toulouse, Ambre, Mende, Coblentz, Vendée, Périgueux, Rouen, Besançon, Angoulème, Bordeaux, Bourges, Agen (Lot et Garonne et Normandie), Landes, Dijon, ecc. (1)!

v.

Ma a Roma veramente il giudizio, portato sull'opera del cardinal Legato, fu ben diverso da quello che declama il P. Theiner. E quanto dispiacere vi producesse nell'animo del S. Padre la notizia che vi giunse verso i primi di luglio, si può dedurre dal malinconico dispaccio, che il card. Consalvi spediva a tutti i Nunzii subito dopo:

« L'amaro dolore, così il ministro di Pio VII, provato da N. S. per l'affare della formola di riconciliazione degli ecclesiastici del second'ordine, che proposta dal governo il Sig. Card. Legato ha creduto di dover adottare, a riparo degli estremi mali, dai quali era minacciata la religione, e la Chiesa, (e che forma ora il soggetto degli esami, che qui se ne fanno), è stato accresciuto con l'altro colpo

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Francia Appendice..., vol. I, Fascio A.

della circolare diretta a' vescovi dal Sig. Portalis, che per la moltiplicità e natura degli oggetti che contiene, e per le dottrine che vi s' insegnano, non può non farsi rimarcare al maggior segno.

- « Un terzo oggetto di immenso dolore è pure la condotta di molti de' vescovi già costituzionali, che non potendo negare il decreto di assoluzione dalle censure, dato dal Card. Legato, ora danno una mentita a M. Bernier circa l'averlo essi accettato. E dicono anzi di averlo foulé aux pieds.
- « Come farà N. S. a poter permettere, che questi seguitino ad esser pastori, perseverando così nell'errore, e dando tanto scandalo? Questo è il suo cruccio di giorno e di notte, per le terribili conseguenze, che da ogni partito, che si prenda, ne ridondano (1). »
- Il S. Padre diede ad esaminare a quattro teologi la formola riconciliativa de' preti, che il Legato ebbe approvata, sebbene sforzatamente. E non contento ancora del giudizio de' teologi, la presentò allo studio di una congregazione di cardinali, affinchè dessero il loro parere e sulla sufficienza della formola e sulla maniera di portarvi rimedio. Lo studio e l' esame degli uni e degli altri si fecero ne' mesi di luglio-settembre di questo anno 1802. Quale ne fosse l'esito, ci è indicato dalla seguente

Relazione al S. Padre del voto di quattro teologi e di alcuni cardinali, intorno alla formola di sommissione de' preti costituzionali, usata e permessa dal Card. Legato.

Dopo aver descritta e narrata la parte storica, come è stato detto, e dopo riferite le due formole, delle quali la prima del Card. Legato fu esclusa dal governo, e la seconda dallo stesso governo comandata, l'autore della relazione così prosegue (2):

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Cifre ai Nunzii, Principi, vol. 276, 10 luglio 1802.

⁽²⁾ È bene, che si abbiano sott'occhio le due formole. Quella del Legato, ossia l'ordinata dal S. Padre diceva:

[«] Je me soumets entièrement aux jugements portés par le S. Siége sur les affaires ecclésiastiques de France, et je proteste une vraie et sincère obéissance au Souverain Pontife et à mon évêque légitime. »

L'imperata dal Primo Console era la seguente:

[«] J'adhère au Concordat, et je suis dans la communion de mon évêque

« Diede in seguito il Card. Legato contezza dell' accaduto, sforzandosi nei suoi Dispacci di giustificare il suo operato, e di dimostrare la sufficienza dell'annessa dichiarazione. Questa notizia penetrò del più grande dolore l'animo della S. V. Quindi pensando al riparo. credè di dover prendere nella più seria riflessione tutto l'affare. Ordinò pertanto a quattro Teologi, cioè a Monsig.^r Arcivescovo di Sida ora Cardinale Caselli, a Mons. Bertazzoli arcivescovo di Edessa, a Monsig.r Patriarca di Gerusalemme ora Cardinal Di Pietro, e al P. Fontana Barnabita Consultore del S. Offizio, di stendere ciascuno sulla materia un voto. Nel disimpegnare questi l'addossata loro incumbenza, convennero tutti nel dichiarare insufficiente la formola ammessa dal Cardinale Legato, Ed in seguito, assegnando i mezzi onde riparare il disordine nato da questa debolezza del Legato, Mons. Caselli suggeri una Lettera al Primo Console, per prevenirlo che la S. V. non può tacere, ed un Breve al Legato di disapprovazione del suo operato, e di esortazione a riparare il mal fatto; qual Breve si possa, se sarà necessario, pubblicare in appresso colle stampe. Monsig. Bertazzoli, di adoperare, o presso il Primo Console o presso chi si crederà opportuno, dei mezzi di mansuetudine e di dolcezza, che possano convertire i traviati; e quando questi si rendano inutili, dichiarare pubblicamente insufficiente la suddetta formola. Monsig. Pi Pietro e il P. Fontana due Brevi, uno al Primo Console e l'altro al Cardinale Legato, per disapprovare la condotta del Legato, e far sentire che la S. V. non può sulla medesima tacere.

« Questi quattro voti insieme coll'altre carte relative all'affare volle eziandio la S. V. che si comunicassero ad alcuni SS^{ri} Cardinali, che si degnò consultare; ed avendo i medesimi dopo la più seria deliberazione manifestato i loro sentimenti, io ne umilio alla S. V. il risultato.

nommé par le Premier Consul et institué par le Pape. » — Alla quale fu aggiunto dal Caprara : « Les évêques leur ajouteront de pourvoir à leur conscience. »

Crederei di non errare nell'asserire, che uno de' motivi impellenti il Bonaparte a non ammettere la formola romana, fu il non avervi letto il suo nome! Il motivo è psicologo, anzichè storico; ma lo reputo vero.

QUESITO Iº

- « Se per la riconciliazione alla Chiesa degli ecclesiastici intrusi di secondo ordine, debba aversi per sufficiente la dichiarazione ammessa dal Cardinal Legato.
- « I SS.ri Cardinali, interpellati dalla S. V., rispondono comunemente, che la formola ammessa dal Sig. Card. Legato, è insufficiente per la riconciliazione degli Ecclesiastici intrusi di secondo ordine. Si deve eccettuare il Sig. Card. Borgia, il quale crede la sudd. formola tollerabile, si perchè reputa, che non costi, che i Costituzionali siano Eretici o Scismatici, come anche perchè crede che la medesima indichi una communione indiretta colla S. Sede.

Quesito IIº

- « Stante l'insufficienza della dichiarazione approvata dall' Emo Legato per la riconciliazione alla Chiesa de' preti intrusi, qual partito dovrà prendersi?
- «11 Sig. Cardinale Decano (Albani), e quasi tutti gli altri SS.ri Cardinali convengono nel progetto di scrivere due Brevi di disapprovazione, uno al Cardinale Legato, l'altro al Primo Console. Sono però un poco divisi sulla forma dei medesimi, e sopra varie altre circostanze. Il Sig. Cardinale Decano vuole, che il Breve diretto al Cardinale Legato sia in termini forti, e che gli s'ingiunga che consulat conscientiae suae, e che al contrario umile sia il Breve da scriversi al Primo Console, e che si faccia forza nel medesimo sulla tranquillità pubblica, la quale può, e deve temer molto dai falsi Cattolici; da quelli cioè, che chiamandosi tali, non vogliono fare ciò che da loro esige la Chiesa. Il Sig. Card. Caraffa aggiunge: 1.º che s'ingiunga al Legato, di non dipartirsi mai più in avvenire dalle istruzioni che gli saranno date; 2.º che colla riforma dei costumi si procuri di placare lo sdegno di Dio, e con ferventi preghiere si procuri di ottenere dall' Altissimo la grazia necessaria a rischiarare le menti, e ad ammollire i cuori di quelli, da cui dipende l'esito o infelice o fortunato delle premure della Santità Vostra.
- « Il Sig. Cardinale Carandini vuole che l'oggetto de' Brevi sia, oltre la disapprovazione dell'operato del Cardinal Legato, l'indurre gli Ecclesiastici di secondo ordine a fare una dichiarazione, con cui protestino, che adoperando la formola, di cui si parla, hanno inteso

di rinunziare alla Costituzione Civile del Clero, e di aderire al giudizio della Chiesa, e della S. Sede sulla medesima. In caso che questi Brevi non producano il loro effetto, vuole che si renda pubblica la disapprovazione della S.tà V.

- « Questa medesima pubblica disapprovazione, nel caso che i Brevi da scriversi non producano l'effetto bramato, consigliano i SS.ri Cardinali Roverella e De Lorenzana. Il Sig. Cardinale Della Somaglia trova plausibile la modula dei due Brevi, che suggerisce nel voto Monsignor Caselli; e come necessario a togliere lo scandalo, il richiamo del Cardinal Legato, credendo sufficiente a prevenir qualunque rottura col governo francese il mandare in Francia un'altra Persona, rivestita di un carattere di nuova apparenza.
- « Il Sig. Cardinal Consalvi suggerisce di scrivere due Brevi, uno esortatorio al Primo Console, l'altro di riprensione al Card. Legato, per avere permessa la si mal concepita protesta de' Ministri del secondo ordine, con una seria intimazione perchè procuri, nel modo che gli verrà indicato, di riparare il mal fatto. Vuole, che si usi nell'apprestare questo riparo, la maggior benignità possibile; e perciò propone di contentarsi di una particolare dichiarazione da rendersi in seguito pubblica (di cui anche presenta una modula) da farsi dai suddetti Ministri del secondo ordine, in cui siano salvi ed intatti questi due articoli: 1º di recedere e di riparare la civile costituzione del Clero; 2º di sottomettersi con sincera ubbidienza alla Sede Apostolica.
- « Il Card. Di Pietro crede, che ai Brevi minutati secondo la modula suggerita nel suo voto, e in quello del P. Fontana, si debbano aggiungere due memorie, una al Cardinal Legato, l'altra al Consiglier Portalis; l'oggetto delle quali debba essere il dimostrare l'irregolarità dell'operato del Card. Legato, e delle pretensioni del Governo, ed il ribattere le ragioni, che il Cardinale e Consigliere suddetto recano nelle respettive loro memorie.
- « Ho detto, che quasi tutti i SS. ri Cardinali convenivano nel progetto dei due Brevi. Non è però in questo numero il Sig. Cardinal Borgia, il quale credendo tollerabile la suddetta formola adoperata, non vuole, che si scriva in disapprovazione della medesima. Suggerisce invece di scrivere una istruzione ai Vescovi della Francia, relativa all'assoluzione dalle Censure, in cui sono incorsi gl'Intrusi; di richiamare chi (a di lui sentimento) tanto male assiste il Cardinal Legato nell'agire e nello scrivere; e di ammonire seriamente il med. cardinale delle tante prevaricazioni finora commesse.

« Il Sig. Card. Antonelli suggerisce, come Egli dice, un colpo d'autorità. Vuole adunque, che si uniscano insieme tutti i disordini che rattualmente opprimono la religione in Francia, e che si aspetti a parlarne, allorchè saranno spirati i sei mesi determinati ai nuovi Vescovi per domandare alla S. V. le Bolle. A quell'epoca prendendosi occasione della disobbedienza di quelli, che non avranno domandato le Bolle suddette, propone, che si scrivano un Breve al Primo Console, un altro ai Vescovi già Costituzionali nominati alla nuova Circoscrizione, che si mostrano refrattarii, ed una Enciclica a tutti i Vescovi ed Arcivescovi della Francia per disapprovare tutti gli accennati disordini, e fra questi la riconciliazione de' Preti Costituzionali coll'insufficiente Formola di cui si questiona. Crede, che il primo ad essere spedito debba essere il Breve per il Primo Console, e che si potrà sospendere per qualche tempo la pubblicazione delle altre due carte, per aspettare se questo produce il suo effetto.

« Quando poi questo si renda inutile, vuole che si mandino, ovunque si potrà, le copie stampate dell'altro Breve, o dell'Enciclica, procurando di farle penetrare in Francia.

«È da osservarsi, che il Sig. Cardinal Decano (Card. Albani), benchè sia del sentimento di sopra indicato, pure aggiunge di non dissentire dal sentimento di unire questo alle altre rappresentanze da farsi al Primo Console, purchè sia questa una discreta dilazione che non ritardi di molto la troppo necessaria disapprovazione della condotta del Legato (1). »

VI.

Il card. Consalvi, scrivendo in nome del Papa, aveva significato delicatamente ed in maniera indiretta al Caprara la disapprovazione, che in Roma erasi fatta dell'operato da lui in questa faccenda. Il Caprara da parte sua insisteva per sapere chiaramente il giudizio del Papa e de' cardinali, e lamentavasi del silenzio serbato nelle lettere del Consalvi su cosa che gli premeva assai, mentre intanto rispondeva alle osservazioni fattegli da Roma, difendendo l'opera sua, come meglio si potesse (2). Ma con sua lettera de' 29 ottobre, il

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Francia Appendice Epoca Napoleonica, vol. I, Fascio C.

⁽²⁾ Ved. lettera del Caprara al Consalvi, 4 agosto 1802 (Docum. XVIII).

Consalvi gli manifestò « senza ambiguità, che nè il S. Padre nè alcuni dei signori Cardinali componenti la congregazione sugli affari di Francia, avevano trovata ammissibile la formola in questione (1). »

A propria difesa il card. Legato spedì allora a Roma, per mezzo del Canova, che vi ritornava da Parigi, una memoria nella quale esponeva le ragioni che lo avevano consigliato; pregando il Consalvi di farla conoscere al S. Padre ed ai Cardinali della congregazione per le cose francesi. Così al Caprara, come all'autore di quella memoria sembrava di aver compiuto, almeno indirettamente, quanto si esige dalle leggi canoniche circa la ritrattazione pubblica di pubblici errori, coll'aver imposto ai preti riconciliandi la clausola di provvedere alla propria coscienza. La qual cosa, scrive il Caprara, gli attirò rimproveri dal Primo Console, il quale « arrivò persino a dirmi, che per permettere l'aggiunta di provvedere alla propria coscienza nella formola di riconciliazione, non ci voleva che uno stordito come il Portalis, il quale non ebbe tanta capacità da distinguere il peso e la forza dell'aggiunta predetta (2). »

Ma anche un tale scritto fu giudicato inefficace. « Benchè steso con riflessione, così il card. Di Pietro informandone il Consalvi, non basta a mio sentimento a dimostrare la sufficienza della formola proposta, principalmente perchè, ad onta degli sforzi del di lui autore, non si potrà mai dimostrare, che nella medesima si contenga una condanna degli errori de'costituzionali vera, chiara, non equivoca, e tale finalmente quale la Chiesa ha sempre ricercato ed è obbligata di ricercare dagli eretici e scismatici, che si vogliono riconciliare con lei (3). »

⁽¹⁾ Consalvi a Caprara, 29 novembre 1802. Ved. lettera intiera nel Docum. XI.

⁽²⁾ Lett. cit.

⁽³⁾ Di Pietro a Consalvi, dicembre 1802. Archiv. Vatic. Francia Appendice..., vol. I, Fascio C.

CAPITOLO TERZO

La riconciliazione colla Chiesa dell'antico Vescovo di Autun Carlo di Talleyrand Perigord.

SOMMARIO:

- I. Tratti storici della sua vita: educazione, sacerdozio e vescovado senza vocazione. Sua apostasia; sue geste infami; è ammonito da Pio VI nei suoi celebri brevi contro la costituzione del clero e i giuratori di essa.
- II. Suoi maneggi a fine di ottenere da Roma l'essere ridotto a vita secolare. Primo breve a ciò, inviato da Roma, ma non accolto nè presentatogli.
- III. Il Primo Console s'interpone, e chiede per lui altro breve, con una nota, nella quale intendeva di provare la licenza del matrimonio per il Talleyrand, con esempi storici. Questi sono trovati essere falsi. Si concede al Talleyrand la riduzione alla comunione laica, con un breve pontificio.
- IV. Il Talleyrand si ammoglia sacrilegamente, intendendo d'ingannare la pubblica opinione. Il card. Consalvi si adopera a fine di fargli dare la mentita.

T.

Non si può chiudere la narrazione della riconciliazione del clero costituzionale, tralasciando quella del già vescovo di Autun, poi costituzionale, poi convenzionale, poi emigrato, ed ora ministro delle relazioni estere del governo consolare della Repubblica. Il quale ebbe l'ordine di rivolgersi in questo anno 1802 al card. Consalvi e a Pio VII a fine di ottenere assoluzione, secolarizzazione, facoltà di ammogliarsi. Prima di esporre la condotta e l'esito di cotali domande, è bene che diamo qualche contezza storica dell'uomo, per vedere i meriti che ne dovevano suffragare la riuscita.

Questo celebre Abbé malgré lui, dopo essere stato educato nel seminario di S. Sulpizio e poi alla Sorbona, fu creato-

vescovo di Autun a'30 di settembre del 1788, essendo indegno, a cagione della sua vita più che galante e della sua filosofia addirittura volteriana, di occupare una carica così alta e così santa. Eletto dal baliagio della sua diocesi a far parte dell'assemblea dei notabili, nel luglio di quest'anno perorò dalla tribuna per la uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi agl'impieghi della nazione. Nel 1789 (12 ottobre) propone l'incameramento o la vendita de'beni del clero a sollievo dell'erario nazionale, e l'alienazione, allo stesso scopo, delle argenterie delle chiese. Nel gennaio del 1790 fa dare la cittadinanza agli ebrei; e nel luglio propone e fa passare la costituzione civile del clero. A'preti della sua diocesi, che di quest'atto gli porsero lamentanza, rispose invitandoli a seguire l'esempio del loro pastore, « non vi essendo nel giuramento della costituzione civile nulla che debba inquietare la più timorosa coscienza. » Ed intanto a'14 di luglio, adunatisi nel campo di Marte i deputati di tutti gli ordini civili e militari e religiosi con il re alla testa, a fine di commemorare la presa della Bastiglia e giurare la difesa della costituzione, il vescovo Talleyrand celebrava pontificalmente la messa sull'altare della patria. Nel gennaio del 1791 prestò il giuramento civico, e nel febbraio consacrò i nuovi vescovi costituzionali, quindi, rinunziando al vescovado, entrò nella vita secolaresca.

Era costui un essere veramente singolare! Con maniere che risentivano l'aristocratico sibarita, con un ingegno pieno di accorgimenti, Paride ed Ulisse nel medesimo tempo, egli celava un'anima spaventosamente malvagia: compiva gli atti più sacrileghi con tale una riposatezza di pensiero, che non si incontrò neppure nel cinico di Ferney. Dal 1791 al 1800 passò la vita tra gli amorazzi e i giuochi di danaro, guizzando come un'anguilla in mezzo al fango, al sangue, ed a' pericoli di quegli anni: ambasciatore a Londra nel 1792, condannato all'ostracismo nell'anno seguente, espulso dall' Inghilterra rifuggì negli Stati Uniti nel 1794. Per intrighi della signora

di Stael, famosa figlia del famoso Necker, rimpatriò nell'anno seguente: nel 1797 dirigeva gli affari come ministro per l'estero, e caduto d'impiego nel 1799 vi fu rimesso dopo il 18 brumaio dal Bonaparte, il cui astro già sorto egli salutò ed accompagnò fino all'apogeo.

La notizia delle sue geste sacrileghe commosse assai il vecchio pontefice Pio VI, il quale nella celebre Bolla « Charitas » de'13 aprile 1791, denunziando al mondo cristiano i pochissimi vescovi spergiuri, che si erano prestati alla consecrazione di vescovi scismatici eletti dalla Costituente, menzionò appositamente il Talleyrand in questi termini: Tra quelli che si lasciarono vincere dall'altrui malizia e frode, figura in capo di lista Carlo vescovo di Autun, acerrimo fautore della Costituzione. Questi già macchiato del delitto di spergiuro, e reo di tradimento, per avere di propria autorità e dinanzi a laici abbandonato la sua Chiesa e il suo clero, nel giorno 24 febbraio, assistito da due altri vescovi, ebbe l'ardire d'imporre le mani sacrileghe, in Parigi, nella Chiesa de' preti dell' Oratorio, senza facoltà dell' Ordinario, senza mandato della Sede Apostolica... violando e calpestando tutte le leggi...

Quindi, insieme con gli altri due che lo avevano assistito, il S. Padre Pio VI dichiarò sospeso da ogni esercizio dell'Ordine episcopale il sacrilego consacratore, Carlo vescovo di Autun (1).

^{(1) «} Hos inter aliorum malitia et fraude devictos primus extitit Carolus episcopus augustodunensis, constitutionis fautor acerrimus... Illa die (24 febr.) Lutetiae Parisiorum Augustadunensis episcopus, iam periurii crimine infectus, et reus defectionis ob dimissam auctoritate propria et coram laicis Ecclesiam... ausus est in ecclesia presbyterorum Oratorii, irrequisito ordinario, sacrilegas manus imponere... sine ullo Apostolicae Sedis mandato... cunctisque praeterea legibus neglectis, violatis, pessumdatis... Declaramus... suspensum esse ab omni exercitio episcopalis ordinis Carolum episcopum augustadunensem... Si fiet unquam ut Nostrae paternae monitiones... in irritum sint recasurae... sibi certo persuadeant se per Nos anathemati subiectum iri, Nosque illos anathemate perculsos denunciaturos Ecclesiae universae, tamquam schismaticos, a communione ecclesiae Nostraque segregatos.» Bullarii romani continuatio, VIII, 13, 17, 18.

Non però gastigavalo di pena maggiore, ma lo avvisava che, qualora egli aresse ricevuto invano la paterna ammonizione pontificia, sarebbe colpito di anatema, e così colpito di anatema verrebbe proclamato dinanzi a tutta la Chiesa siccome scismatico e segregato dalla comunione della Chiesa e della Santa Sede (1).

Colla sua lettera apostolica de'19 marzo 1792, scritta in italiano al clero di Francia, Pio VI si asteneva ancora « dal fulminare la sentenza di scomunica... ammonendo i sacrileghi consecratori de'vescovi intrusi (nominando pel primo) Carlo Maurizio vescovo di Autun... con perentoria monizione, con cui assegnamo sessanta giorni da correre dal dì della data di queste lettere per la seconda, ed altri sessanta giorni immediati per la terza ammonizione (2). »

Passati i quattro mesi interposti dal Papa per il loro ravvedimento, non mi consta che nessuno de'tre vescovi consecratori minacciati abbia dato segno alcuno di resipiscenza: del pari non trovo nessun documento, col quale apparisca, che il Papa abbia poi fulminato di fatto quella scomunica. Nel breve dei 13 giugno 1792, col quale ampliava le facoltà concesse all'episcopato di Francia a cagione de' tempi scellerati in cui vivevano, il Papa riserva a sè la facoltà di assolvere i vescovi e gli arcivescovi o consecratori od intrusi: ma di scomunica mominale non si parla più. Questa dunque non credo che sia stata mai scagliata formalmente a tenore della fatta minaccia.

⁽¹⁾ Ibid., p. 176. Nella pagina seguente ripete: « Questi, tutti così ammoniti, se a Noi non costerà che dentro lo spazio stabilito... abbiano soddisfatto ciascuno al suo debito colla dovuta ammenda alla Chiesa, allora... non ci affligeremo per modo... che cioè non fulminiamo contro di loro la sentenza di scomunica. »

⁽²⁾ Ibid.

II.

Tale si era l'uomo e tale il già vescovo, il quale nel febbraio di quest'anno 1802 si adoperò col card. Legato a fine di ottenere dal Vicario di Gesù Cristo e il perdono delle sue colpe, e la sua riconciliazione con la Chiesa, e la propria restituzione alla vita secolare in tal guisa, che gli fosse lecito di legittimare dinanzi alla legge civile e dinanzi alla Chiesa, da lui ripudiata, la sua unione con una donna, con la quale conviveva da cinque anni sacrilegamente, disonestamente, e adulterinamente (1).

Per riuscire nel suo intento, egli si maneggiò imprima presso il card. Caprara con grande accortezza, manifestandoglisi pentito delle gravissime colpe commesse, e pronto a rientrare nel seno della S. Madre Chiesa. Il Caprara, sollecitato strettamente dalle insistenze del Talleyrand e dalle raccomandazioni dello stesso Primo Console, prese la cosa a petto, e nel febbraio del 1802 ne scrisse a Roma partecipando le intenzioni dell'antico vescovo, ed il colui pentimento, ed insieme mettendo in rilievo l'importanza del personaggio e la sua influenza, che veramente era grande allora, presso il Primo Console. Lo stesso Talleyrand scriveva una letterina al cardinal Consalvi, raccomandando questo affare alla discrezione di lui a titolo di amicizia che gli professava, ed incaricandolo di presentare al S. Padre la supplica che gl'inviava scritta in latino per la sua riconciliazione (2).

⁽¹⁾ Vedi più innanzi.

⁽²⁾ La lettera del Caprara è de' 7 febbraio; di questa come della lettera e della supplica del Talleyrand al Consalvi non s'è rinvenuto il testo. Il Consalvi rispondeva al Caprara (3 marzo 1802) dicendogli: « Vostra Emza ed il ministro (Talleyrand) possono assicurarsi, che io metterò in questo affare tutto quello impegno e zelo di cui sono capace, perchè la cosa sia nel più gran secreto trattata con la maggior solleci-

Quale fosse il tenore di questa supplica del Talleyrand, ci è appalesato dalla nota seguente, che il Di Pietro, incaricato dell'esame di quella faccenda, spediva al Consalvi verso gli ultimi di febbraio:

- « Non pare, diceva il Di Pietro, che si possa esser contenti della supplica, che viene presentata a S. S.tà da Carlo Maurizio Talleyrand. Non vi è in essa alcuna espressione, dalla quale senza equivoco risulti che egli detesta le massime eretiche, scismatiche della costituzione civile del clero, alle quali à egli aderito colla presentazione del civico giuramento. La confessione che egli fa de erroribus gravissimis a se commissis nelle passate vicende della Francia, de' quali errori domanda perdono al S. Padre, non denota bastantemente la suddetta detestazione delle massime suddette, potendosi comodamente riferire alla condotta sommamente biasimevole, che à egli in detta epoca tenuta.
- « Neppure si può riguardare come una detestazione delle malvagie massime suddette, la protesta e dichiarazione ch' egli fa: se religioni catholicae apostolicae romanae firmiter adhaerere, ac Sedi Apostolicae filiali prorsus obsequio et obedientia plene subiectum esse; giacchè questa contiene una protesta o dichiarazione generale, tutto al più analoga a quella, che si legge nella professione di fede di Pio IV: Sanctam catholicam et apostolicam Romanam Ecclesiam omnium Ecclesiarum matrem et magistram agnosco: Romano Pontifici B. Petri apostolorum Principis successori ac Iesu Christi Vicario veram obedientiam spondeo ac iuro.
- « In secondo luogo, dagli intrusi il S. Padre à esatto che espressamente professino obedientiam et submissionem Romano Pontifici; e dichiarino iudiciis Sedis Apostolicae super ecclesiasticis Galliarum negotiis emanatis sincero et obsequenti animo adhaerere ac plene subiectos esse. Ora il supplicante non è intruso; ma circa l'adesione alle perverse massime si è certamente più segnalato degli intrusi medesimi, essendo stato dichiarato dalla S. Mem. di Pio VI, nel breve Charitas, come Constitutionis fautor acerrimus, e come quello che schismati culmen imposuit.

tudine possibile, e perchè abbia il miglior successo. Io farò ogni sforzo per provare al ministro, che non sono indegno dei riguardi di amicizia, de' quali ha dimostrato a Vostra Emza di onorarmi (*Docum. Concord.*, V, n. 1136). »

« Par dunque, che dal ricorrente debba esigersi almeno la medesima dichiarazione o protesta. Si è detto « almeno », avendo la Chiesa costantemente usato maggior rigore con gli autori o capi dello scisma, quale appunto è stato l'oratore, che non i semplici fautori.

« Nella lettera confidenziale che scrive Caprara a V. Emza, riferisce avergli detto il ricorrente, che data aveva legalmente e materialmente la sua dimissione. Se in questi ultimi tempi à il ricorrente data nelle debite forme la dimissione della sua Chiesa, niente si trova a ridire; ma qualora alludesse a quella data nel principio dello scisma, l'espressione sarebbe molto riprensibile... (1). »

E riferisce il biasimo di riprovazione datogli da Pio VI, appunto per quella defezione della sua Chiesa, come abbiamo veduto più sopra.

Tenendo ragione di tali osservazioni giuste quanto delicate, il card. Antonelli compose un breve di riconciliazione pel già vescovo Talleyrand, e la S. Penitenzieria una lettera originale, con la quale si proscioglieva l'antico giuratore della costituzione civile, di questo e di altri peccati, ed insieme gli si assegnavano le dovute penitenze (2).

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Francia Appendice Epoca Napoleonica, vol. I, Fascio B.

⁽²⁾ La prima composizione del breve sembra lavoro del Di Pietro, conforme ce ne chiarisce il seguente biglietto che a lui mandava il P. Caselli da S. Marcello, 2 marzo 1802: « Al corto mio intendimento sembra, che il breve stia benissimo, poichè la delicatezza dell'affare non permette y di estendersi di più. Il Card. Legato potrà in iscritto o in voce supplire a quelle esortazioni, che per giuste ragioni si crede doversi omettere. Intanto per la felice estensione sinceramente mi congratulo seco lei. »

D'altra parte il card. Antonelli, il card. Consalvi e Mgr Spina vi fecero alcune modificazioni, secondo la seguente letterina che l'Antonelli rivolgeva al Consalvi a' 13 di marzo:

[«] Spedisce il Card. Antonelli la minuta del breve e la lettera originale della S. Penitenzieria per M^r de Talleyrand. L'uno e l'altra sono stati emendati appuntino, secondo le giustissime riflessioni di Vostra Emza e di Mgr Spina.

[«] Ma mi è venuto anche un altro pensiero, che se sarà ardimentoso, potrà perdonarmelo per la buona volontà, per cui l'ho eseguito. Ho steso una breve istruzione per il sig. Card. Legato, la quale potrà esser messa

Nel detto breve, il S. Padre esprimeva la contentezza del buon pastore, che vede tornare all'ovile la pecora smarrita; dichiara le disposizioni del Talleyrand, manifestategli nella costui supplica, ossia le gravissime colpe passate e il presente pentimento, e si esclama: « O sanctum profecto ac beatum pudorem, numquam satis praedicandum! »

Quindi lo avvisa delle facoltà trasmesse dal Papa al suo Legato a latere, di assolverlo cioè da tutte le censure ond' era obbligato, di restituirlo all'unità della Chiesa, serbate le dovute condizioni, e, rimessolo alla comunione laica, di dargli licenza d'indossare vesti secolari e di attendere agli ufficii della repubblica. Lo esorta infine a rifare colla parola e colle opere il danno, già da lui arrecato alla Chiesa.

Procedendosi nel foro interno, ossia nel tribunale della penitenza, il Talleyrand doveva insieme con l'assoluzione sacramentale ricevere l'assoluzione dalle censure « ed individualmente dalla scomunica », e quindi sentirsi intimare le dovute penitenze.

Se poi non ricorreva se non al foro esterno, doveva sottoscrivere « iuratam declarationem sese Romanae Catholicae Ecclesiae tanquam obsequentissimum filium subiectum esse, eiusque iudicio adhaerere, abdicatis erroribus quibus quomodocumque huc usque adhaesit. » Quindi verrebbe assolto « dalle censure ed indi-

in cifra o lasciata in piano, come a lei piacerà. Ho inteso così di risparmiarle qualche fatiga, tra le tante che dee subire; e ho inteso ancora di prevenire l'obiezione, che faceva ier sera Mgr Spina tra le assoluzioni che si danno pel solo foro esterno, e le altre pel foro della coscienza; e finalmente ho inteso d'istruire il sig. Card. Legato, e abilitarlo in qualunque maniera a contentare il ministro Talleyrand suddetto.»

Infine pochi giorni dopo, il Di Pietro scriveva la seguente lepida noticina: « Insomma vuole (il Consalvi) che tutto (nel breve) si lasci come sta nella minuta di Antonelli, eccetto i piccoli cambiamenti... Absit di mandarlo noi a sottoscrivere a Marotti; si deve mandare Herculi, il quale chiamerà Marotti, e gli farà dare il giuramento de secreto servando (Archiv. Vatic., l. c.). »

vidualmente dalla scomunica, avvalendosi delle orazioni o preci che sono prescritte nel rituale romano, facendogli ad un tempo bene intendere, che con tale assoluzione l'oratore restituitur communioni et unitati fidelium, et sanctis Ecclesiae sacramentis», lasciandolo in libertà, quando Iddio gli toccherà il cuore, di ricorrere ad un confessore per ricevere nel sagramento della penitenza l'assoluzione.

Così dunque, seguendo questa seconda via del foro esterno, l'ex-vescovo scismatico Talleyrand veniva restituito alla comunione della Chiesa; ma rientrava nella comunità de' fedeli siccome un membro putrido, ossia conservava nell' anima le immense colpe che la macchiarono.

Se non che tutto questo corredo di norme tanto paterne, quanto sapientissime, tracciate dalla mano del card. Antonelli, andò a vuoto. Perchè il Caprara, dopo letto il breve, non si sentì l'animo di darlo al Talleyrand: infatti, in quelle forme in cui era scritto, avrebbe destato il riso di quel profondamente pervertito, e degli altri che gli stavano attorno (1).

III.

Questo affare della riconciliazione dormì dal marzo al seguente giugno di quest' anno 1802, per cagione de' gravi avvenimenti religiosi e politici, ne' quali furono occupati il Primo Console, il Talleyrand, ed il card. Legato. Ma appena terminata la faccenda del Concordato, il Primo Console stesso se ne occupò di proposito, inviando a Roma nientemeno che un corriere straordinario, che giunse in questa città a' 9 di giu-

⁽¹⁾ In una nota storica, che si conserva nell'Archiv. Vatic., insieme con altri documenti relativi a questa materia, trovo la seguente notizia: « Non fu dal Card. Legato neppur presentato questo breve al ministro (Talleyrand), avendo il Legato avuta contezza dagli amici del medesimo, che lo avrebbe sicuramente disgustato. »

gno. Tanto sappiamo dalla seguente cifra, che il Consalvi spediva a'Nunzii nel seguente giorno, 10 dello stesso mese:

« Ieri giunse un Capo di Battaglione, spedito come straordinario dal P. Console a N. S. con una sua lettera. Annunzia la evacuazione di Ancona. Dice qualche parola in giustificazione della necessità, in cui ha creduto di essere, di nominare alcuni Costituzionali. Ma l'oggetto principale della lettera è un nuovo affare doloroso per N. S. Prende il Primo Console un personale interesse, che M. Talleyrand sia autorizzato a prender moglie. In una nota, che annette, cita varii esempii di vari secoli di simili dispense, e porta le ragioni di pubblico bene della Religione, e dice infine che tale affare gli è a cuore personalmente. E inoltre nelle espressioni del Breve di riconciliazione e piena secolarizzazione, chiede che si usino forme accettabili nelle circostanze attuali in Francia, che vuol dire che non si parli di perdono, di pentimento, di delitti commessi, di resipiscenze, le quali frasi sempre in addietro usate in simili cose, ora assolutamente non si vogliono più sentire.

« V. E. vede in qual nuovo terribile incastro va a ritrovarsi il S. P., se il dovere venisse a costringerlo a disgustare non solamente il Console, ma il Ministro, che bisogna confessare essere stato, ed essere il solo che colà ha assistito il Console e sostenuti gli affari della Religione per quanto ha potuto, la qual cosa è conosciuta in Parigi (1). Ed è anche certo, che tutto il buono che si è fatto in Lione per la Repubblica Italiana, tutto si deve dopo il Console a lui, come tutti i Vescovi che colà furono, ne fanno fede. Sicchè l'irritare un tal uomo, egli è vero che può essere alla Religione di danno grande. Si prenderà in esame la materia, e si riscontreranno gli esempii, i quali si dubita che in parte non sieno di Vescovi ma di Preti, e che nemmeno siano adducibili, essendo stati in caso di persone Regie; e di più si riflette qui alla circostanza di fare una si gran grazia a chi ha avuto sì grandi torti con la Chiesa. Sua Santità fa fare delle orazioni, per ottenere lume e assistenza dal Signore in questi continui amari frangenti.

⁽¹⁾ Queste parole del Consalvi sono assai notabili. Da quanto però si è visto nel corso delle trattative pel Concordato, è mestieri dare a questa notizia un senso del tutto diplomatico; non potendo ammettere un valore storico. Ciò vuol dire, che i Nunzii dovevano pensare e forse parlare alle Corti, nel senso indicato. Ved. vol. I, p. 170-171.

« Invio a V. E. la traduzione francese anche della Bolla di ratifica del Concordato, acciocchè si degni di procurare di farla inserire per mezzi indiretti in cotesta Gazzetta, mentre è una pezza interessantissima, e che nei fogli di Francia è stata mal tradotta: ed interessa che sia conosciuta nel suo vero e fedele tenore. Spero che sarà riuscito all'E. V. di fare inserire l'allocuzione; e desidero di sapere cosa ne abbia detto il publico.

« P. S. Quanto le ho indicato con questa cifra su M. Talleyrand, dovrà esser da lei tenuto sotto il più alto segreto, dovendo servire a sola di lei notizia (1). »

Quanto dice il Consalvi intorno all'essere stato solo il Talleyrand, nell'aver assistito il Primo Console e sostenuto gli affari della religione, sarà vero in un qualche senso; inquanto cioè il Talleyrand, uomo moderato e pacifico, avrà trattenuto l'impetuoso Bonaparte dall'esorbitare nelle sue pretensioni. Ma è cosa provata, essere stato l'antico vescovo augustodunense colui, che diede al Primo Console il mal consiglio della creazione degli articoli organici; è certo inoltre, ch'egli fu l'autore e il primo suggeritore del non doversi esigere dagli antichi costituzionali nessuna ritrattazione di errori. La qual cosa, oltre la prova del fatto, era motivata in lui dall'identità di circostanze, nelle quali collocavalo la sua condizione di vescovo giuratore, aggravata di quella di consacratore illegittimo.

Ma egli si trovava nella condizione di vescovo concubinario, il che non saprei se si avverò di altri vescovi costituzionali. E d'altra parte, la sua frequenza alla corte del nuovo governo per cagione dell'alta carica che disimpegnava con innegabile valentia, lo costringeva, dopo la conclusione del Concordato massimamente, a dare alla sua vita pubblica di ministro del governo, ed alla privata di uomo di onore, un'apparenza di persona ammogliata legittimamente, almeno secondo le leggi dello Stato. Egli però pretese di legittimare

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Cifre a' Nunzii, Principi, vol. 276.

la sua vita maritale eziandio dinanzi alla Chiesa: il perchè, raccomandatosi strettamente al Primo Console, questi vi prese tutto quell' interesse, che abbiamo visto dalla lettera citata del Consalvi (1).

Una raccomandazione del Primo Console, in quelle circostanze, più che un suggerimento o l'espressione di un desiderio era un impero. Al quale tuttavia essendosi sottratta la coscienza, se non l'estrema potenza del Papa, il Talleyrand, che nella mente feconda aveva lacciuoli a gran dovizia, supplì con l'inganno alla negazione delle sue richieste, come vedremo.

Intanto trattandosi, dice la nota storica già citata, di una istanza straordinaria, prima di tutto si ordinò a Monsignor Marini, archivista del Vaticano, di verificare gli esempi addotti dalla nota che accompagnava la lettera del Primo Console; e al Di Pietro di stendere una relazione sull'istanza medesima.

Il Marini provò in uno scritto assai erudito, che di tutti quegli esempi di dispense arrecati nella nota del Primo Console, neppure uno era vero, inquanto si riferiva a vescovi (2).

⁽¹⁾ Il Primo Console terminava la sua lettera a Pio VII (24 maggio 1802) dicendo: « J'envoie à Votre Sainteté une note qui m'est remise, relative à une domande d'un bref de sécularisation pour le citoyen Talleyrand. Cette demande m'est particulièrement agréable (Correspondance. VII, n. 6099). » La nota è riferita in parte dal Theiner (I, 444), e intiera dal Lecestre, Lettres inédites de Napoléon I, vol. I, p. 36. Vedila nell'Appendice (Docum. XX).

⁽²⁾ Gli esempi citati erano i seguenti:

[—] Le Card. Pamphili, fut sécularisé et mourut laique — Fatto cardinale da Innocenzo X suo zio (21 gennaio 1647), fu sciolto del giuramento, e sposò Olimpia Aldobrandini nipote di Clemente VIII; ma « non era legato da impedimento alcuno di ordine sacro. »

[—] César Borgia, archerêque de Valence, duc de Valence, épousa une princesse de la maison d'Albret, et mourut laique. — Da giovane il famoso Cesare, tanto caro al Machiavelli, ebbe dal P. Alessandro VI l'amministrazione di alcune diocesi e la dignità cardinalizia. Ne fu sciolto nel concistoro del 1498: ma non era nè prete, nè vescovo. Apparteneva all'ordine de' diaconi, ed ottenne la dispensa di quest'ordine, per contrar matrimonio.

E il Di Pietro da parte sua dimostrò in una lunga sapientissima dissertazione, qualmente una tale facoltà non abbia riscontro nella storia di tutta la Chiesa. Il celibato essere stato istituito fino dalle prime origini della Chiesa, non su documenti scritti ma sull'esempio degli Apostoli. La stessa Chiesa Orientale, sebbene per la mollezza de'suoi ecclesiastici permetta la continuazione del matrimonio a ministri che lo avessero contratto precedentemente alla loro ordinazione, si è però mantenuta uniforme alla Chiesa latina nel negare la licenza di prender moglie dopo essere stati ordinati, e nel negare altresì ai vescovi non meno la facoltà di prenderla, ma pur anco il permesso di ritenere quella che prima avessero.»

[—] Ferdinando di Gonzaga, cardinale, divenuto di Mantova: non aveva ordine sacro. Fu liberato del giuramento cardinalizio nel concistoro dei 16 novembre 1615.

[—] Maurizio di Savoia, dispensato dal cardinalato (23 aprile 1643) « non era costituito in verun ordine sacro, ma soltanto aveva gli ordini minori. »

[—] De'quattro cardinali Borboni, che furono scardinalati, « nessuno tornò allo stato laicale, e nessuno contrasse matrimonio. »

[—] Di Casimiro, da monaco fatto re di Polonia (1040) e sciolto dei voti monastici da Benedetto IX, si dichiara: 1º) Non è questa se non una tradizione popolare (Mabillon, Ann. Bened. IV, 1. 58, n. 4); 2º) è certo che non fu mai vescovo.

[—] Di Casimiro, figlio a Sigismondo III, è certo non esser stato mai vescovo. Fu gesuita per soli 6 anni, e fu dispensato de' voti semplici nel 1649; e del 1º grado di affinità, per potere sposare la vedova regina sua cognata.

[—] Il card. Arrigo, Arcivescovo di Lisbona, successe nel trono al nepote Sebastiano nel 1578. A istanza de' grandi del regno, sebbene di 66 anni, chiese a Gregorio XIII la facoltà di ammogliarsi, ma gli fu negata.

[—] Il card. Nicola Francesco di Lorena, fratello di Carlo IV, contrasse matrimonio con Claudia sua cugina nel 1634. Ebbe la necessaria dispensa dalla S. Sede; ma non aveva mai ricevuto nessun ordine sacro, non che quello di vescovo.

Pertanto da tutta la esposta narrazione di fatti, risulta non aver mai la Sede apostolica accordato dispensa, affinchè persona insignita del carattere vescovile potesse contrarre legittimo matrimonio (Estratto dal lavoro del Marini, Archiv. Vatic., Francia Appendice..., vol. I, fascio B).

Fermo così essendo l'uso della Chiesa in tale disciplina, modellata sull'esempio degli Apostoli, così prosegue:

« Onde quante volte per ottenere il ristabilimento della cattolica religione in un qualche dominio, la Sede Apostolica ha creduto di usare sull'oggetto una straordinaria condiscendenza, si è sempre limitata alla convalidazione di matrimonii già nullamente contratti dai preti, diaconi e suddiaconi, non mai si è prestata alla convalidazione di quelli (matrimonii) attentati dai Vescori. Questa fu precisamente la condotta tenuta da Giulio III, nella sua bolla delli 8 marzo 1554, che incomincia Dudum cum carissima, e colla quale dando al card. Reginaldo Polo potestatem Ecclesiae Romanae reuniendae, gli concedette fra le altre facoltà quella di rivalidare i matrimonii contratti di fatto dai chierici secolari, cioè preti, diaconi, e suddiaconi con alcune opportunissime cautele. »

Viene quindi alle seguenti conclusioni:

Dagli schiarimenti contenuti negli annessi fogli si rileva, essere affatto insussistenti gli addotti esempii di pretesa dispensa per contrarre legittimo matrimonio concessa dalla S. Sede a persone insignite del carattere vescovile.

Il celibato dei sagri ministri è venuto a noi sino dagli Apostoli; e riguardo ai soggetti, ordinati vescovi, è stato prescritto ed osservato nella Chiesa tanto Occidentale quanto Orientale, benchè in questa sia stato permesso di ritenere la moglie ai semplici sacerdoti, che l'avevano innanzi alla loro ordinazione.

Quando in alcuni casi straordinarii hanno creduto i Sommi Pontefici di estendere l'apostolica indulgenza di Santa Chiesa ad abilitare a legittimo matrimonio persone legate da ordine sacro, si sono sempre astenuti dallo ampliarla a persone insignite del vescovile carattere.

Nè a concedere una tale dispensa a chi dianzi era stato ordinato vescovo, si è mai indotta la Sede Apostolica neppure in quei casi, nei quali si trattava di provvedere alla tranquillità di un regno col procurare la successione della fa-

Da tutto ciò chiaramente si deduce, non dovere per nessun patto S. Santità concedere una tal dispensa in favore di Carlo Maurizio Talleyrand, antico vescovo scismatico di Augustoduno (1).

Fu tenuta quindi, verso i 20 di giugno, per ordine del Papa una congregazione particolare, composta de'cardinali Antonelli, Spina, Consalvi, e de'monsignori Bertazzoli teologo del Papa, e Di Pietro segretario. Nella quale si decise d'inviare al Primo Console le ragioni in iscritto, in forza delle quali il S. Padre non poteva acconsentire ad una richiesta di quella fatta. E « finalmente si convenne, che dal S. Padre si scrivesse un nuovo Breve al suddetto Talleyrand (2) », secondo il quale egli veniva restituito alla semplice comunione laica, dandosi al card. Legato amplissime facoltà « ut te Nobiscum et cum Ecclesia reconciliet, quemadmodum a te postulatum est (3). »

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Francia Appendice, vol. I, fascio B. Nella posizione Talleyrand, collocata in questo volume, i due lavori sopra citati hanno le indicazioni seguenti: Di Pietro: Fogli di riflessioni tendenti a far conoscere non potersi dal S. Padre annuire a simile istanza, segnati lettera E. — Mgr Marini: Fogli di schiarimenti diretti a far conoscere l'insussistenza, per il dirisato oggetto, degli esempii qua trasmessi nell'accennata nota di Parigi, segnati lettera F. — Tutti questi scritti furono spediti al Card. Legato a Parigi, il 30 giugno 1802.

⁽²⁾ Nota storica citata (Archiv. Vatic., loc. c.).

⁽³⁾ Nella posizione citata (Archiv. Vatic., Francia Appendicc..., vol. I, Fascio B) si trovano due copie del breve composto per il Talleyrand. Quella che è riferita dal Theiner a p. 198 (Pièces justificatives) è appunto la copia che non fu consegnata. Invece delle parole da noi citate, vi si leggono le seguenti: « plenitudine potestatis nostrae te absolvimus ab omni vinculo excommunicationis, quo adhuc quocumque modo obstrictus fueris... » Vedasi il breve nell'appendice (Docum. XXI).

Il seguente lepido biglietto del Card. Consalvi a Mons. Di Pietro dà a comprendere le varie mani, che furono adoperate alla composizione del detto Breve.

Intanto il Consalvi fino da' 15 giugno avvisava per cifra i vari Nunzii della soluzione di questo affare, scrivendo loro:

« Si manda la risposta negativa all' istanza di M. Talleyrand, appoggiata dal Primo Console, rapporto al pigliar moglie, non essendosi trovato nessun esempio vero nella Chiesa; e riducendolo alla comunione laica, e ciò (nella maniera più delicata, e con le frasi più dolci possibili salvando le massime), giacchè pur troppo al giorno d'oggi non si vuol dire nè sentirsi dire che si ha errato. » — E a' 19 dello stesso mese:

« Le più impegnate ricerche, per vedere se veramente sussiste alcun esempio di dispensa data ad un vescovo consacrato di prender moglie, hanno dimostrato l'insussistenza del supposto. Quindi si è nella necessità di non poter contentare chi ciò desidera, nè chi ha approvata la dimanda. Questa combinazione è disgraziata, per non potersi certamente non prevedere, che il dispiacere che ciò arrecherà, sarà di danno; ma dall'altro canto N. S. non vede esser possibile di fare altrimenti, benchè ciò gli sia molto sensibile. »

IV.

Insieme con la spedizione del Breve al Talleyrand, Pio VII inviava una sua lettera al Primo Console, nella quale gli esprimeva le ragioni del rifiuto ch'era costretto à fare alla domanda

Consalvi a Di Pietro, 24 giugno 1802:

[«] Ne sutor ultra crepidas. lo ho riflettuto, che non è mio mestiere il fare un breve e specialmente un breve come questo. Dunque appena mi alzo dal letto, per non più prolungare questo affare, le scrivo queste righe e le rimando il breve da lei già schizzato, unendovi quello di Mgr Bertazzoli e dell' Emo Spina, pregandola a porre subito mano all'opera, a formare il breve nel senso che fu convenuto ieri sera. La prego di tutta quella sollecitudine che può, tralasciando tutt'altro, e la prego ancora di avere dinanzi agli occhi la negativa che gli si dà circa la moglie, l'interesse che ci prende il Primo Console, e la fatale disgrazia che certe frasi non se le vogliono assolutamente sentir dire.

[«] Subito che Ella mi avrà inviato il suo lavoro, lo passerò a Marotti. Resto... » — Su questo breve, e su ciò che ne riguarda le conseguenze, vedi L. Bastide, Viereligieuse et politique de Talleyrand, p. 237; Mémoires du Prince du Talleyrand, I, 284; Artaud, Storia di Pio VII (ediz. cit.) I, 262-63.

appoggiata da lui a favore del suo ministro delle relazioni estere (1): sono appunto le ragioni esposte sopra.

Non si era però senza un qualche timore in Roma, intorno al come sarebbero accettate dal Bonaparte e dal Talleyrand le sofisticherie romane, conforme essi chiamavano le ragioni fortissime della teologia e della storia ecclesiastica. « Circa la risposta di Talleyrand, così il Consalvi scriveva a' Nunzii, non è ancor giunta; ma si crede che sarà di disgusto, mentre scrive il card. Legato che pretende (il Talleyrand) che anche senza esempio, il suo caso sia tale, che possa e debba essere il primo, e così pensa anche il Primo Console (2). »

Ma poco appresso ebbe ricevuto lettere del card. Legato, nelle quali questi dicevagli che tanto il Primo Console come il Talleyrand erano soddisfatti delle facoltà concesse e delle garbate maniere, onde queste erano state scritte (3).

Se non che la soddisfazione, arrecata al Papa per una tale notizia, fu di poca durata. Infatti il Primo Console aveva, per decreto governativo pubblicato nel giornale officiale di Parigi ed inserito nel bollettino delle leggi, dato esecuzione a modo suo al breve pontificio (4).

⁽¹⁾ Si trova in francese nel Theiner, I, 447.

⁽²⁾ Archiv. Vatic., Cifra a' Nunzii, 24 luglio 1802, Principi, vol. 276.

⁽³⁾ A' 4 di agosto il Consalvi soggiungeva a' Nunzii: « L'affare del sig. Talleyrand ha avuto un esito felice. Ha avuto corso il Breve, con eni è stato autorizzato il Card. Legato a riconciliarlo alla Chiesa, con tradurlo alla comunione laica. Non si è fatta più altra parola sopra la negata concessione di ammogliarsi, onde giova sperare che non si pensi a far nuove istanze su di ciò, nè che egli ne abbia concepito dell'umore (Ibid.). »

⁽⁴⁾ A' 3 fruttidoro anno X (21 agosto 1802), il Primo Console scriveva al cittadino Abrial, ministro per la giustizia: « J'ai l'honneur de vous adresser, Citoyen Ministre, une expédition de l'arrêté portant que le bref du Pape qui rend à la vie séculière et laique le citoyen Charles-Maurice Talleyrand, aura son plein et entier effet. Je vous invite à vouloir bien le faire insérer au Bulletin des lois, quoiqu'il ne porte pas cette disposition.

La qual cosa era dal card. Consalvi annunziata a' rappresentanti pontificii nelle varie corti, ne' termini che seguono:

« Ella avrà veduto nei fogli francesi il decreto consolare, in cui si dice che con un Breve del S. Padre il ministro Talleyrand è stato reso alla vita secolare laica. Questa espressione, che io mi contenterò di chiamare inesatta, e che devo credere che siasi usurpata per voler dire ridotto alla comunione laica, ha fornito una occasione incredibile di scandalo al pubblico, avendone tutti inferito che sia stato, direm così, spretato e disvescovato, e abilitato a prender moglie. Sarebbe necessarissimo di formare un articolo di gazzetta con la data di Parigi, e farlo inserire con naturalezza in codesti fogli forastieri, dicendo che l'essersi ridotto il Sig. Talleyrand alla vita secolare laica altro non è, secondo il Breve, se non che essere ridotto alla comunione laica, rimanendo privo dell'esercizio dei suoi ordini sacerdotali e pontificali: fermo però restando il voto di castità, e partecipando soltando dei Sacramenti come i laici che sono tornati in comunione con la Chiesa (1).»

Par ordre du Premier Consul (Correspondance, VIII, n. 6261). » — La decisione consolare era la seguente:

Acte du Gouvernement.

Arrêté du 2 fructidor, an X (20 agosto 1802).

Les Consuls de la République : vu le bref du Pape Pie VII donné à S. Pierre de Rome le 29 juin 1802 :

Sur le rapport du Conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes:

Le Conseil d'État entendu:

Arrêtent:

Le bref du Pape Pie VII donné à S. Pierre de Rome, le 29 juin 1802, par lequ'el le citoyen Charles-Maurice de Talleyrand, ministre des relations extérieures de France, est rendu à la vie séculière et laique, aura son plein et entier effet.

Le Premier Consul, BONAPARTE Le secrétaire d'État, H.-B. MARET

(Mémoires du Prince de Talleyrand, I, 284).

(1) Cifra a' Nunzii, 11 settembre 1802 (Archiv. Vatic., vol. cit.). E l'accorto uomo, considerando la delicatezza della cosa, scrisse egli stesso il tenore della nota che doveva essere inserita nella gazzetta. È la seguente, inviata in cifra:

Per mezzo di un breve pontificio, dal Card. Legato è stato riconciliato

Se non che, dopo la pubblicazione e legalizzazione di un breve del S. Padre, cosa del tutto straordinaria nella repubblica francese, il cardinal Consalvi intuì di presente dove andava a parare la novità di un tal fatto, e si rese subito ragione della contentezza significata da Parigi per quel breve di secolarizzazione. Il Talleyrand intendeva di farsi un mantello di quel breve papale, a fine di procedere con tal veste a contrarre legittimamente, o meglio a darlo ad intendere a tutta l'Europa, il matrimonio con una donna non sua per soprassello, al qual fine veramente erano state dirette tutte le istanze e tutte le macchinazioni che abbiamo veduto.

La lettera seguente, scritta in cifra a tutti i Nunzii, ci appalesa tutte queste cose:

« Benchè non ufficialmente, si ha però la notizia, che sia già seguito, o almeno sul punto di seguire il matrimonio del Signor di Talleyrand con mad. Grand (1). Il S. P. nel gemerne nel suo cuore,

alla Chiesa il cittadino Talleyrand, ministro delle relazioni estere, con essere ridotto alla comunione dei laici, fermo rimanendo il voto, da cui rimase legato dopo la sua ordinazione. (Ibid.).

⁽¹⁾ Era costei una creola, ossia nata nelle Indie da un parente europeo. Secondo la signora di Remusat, egli la conobbe a Parigi nel 1797 essendo ministro degli esteri, quando essa gli chiese il passaporto per l'Inghilterra, dove doveva ritrovare il suo marito che abitava colà. Era una donna bellissima, ma sciocca, e battagliera un pò al modo della Xantippe del filosofo Socrate. Presa in casa dal Talleyrand, essa vi faceva gli onori.

Ma incontrò naturalmente, che le mogli degli ambasciatori si ricusarono a ricevere gli onori della casa del ministro, da una donna di quella fatta. La cosa giunse agli oreccchi del Primo Console, il quale intimò al Talleyrand di spedirla fuori di casa. Ma la Grand, saputolo, corse dalla Giuseppina, e la pregò con lacrime di ottenerle un abboccamento col Primo Console. Ricevuta da costui, se gli buttò ginocchioni e gli chiese piangendo di rivocare quel bando che la colpiva. Egli vi acconsentì col patto tuttavia, che il Talleyrand la sposasse, e che essa ne portasse il nome: tutto doveva decidersi nello spazio di 24 ore. Si dice, che lo facesse per « fétrir il ministro degli esteri! »

Il Talleyrand acconsentì, si appartò nel paesello di Montmorency, dove trovò un prete che lo benedisse sposo!

vuol pur lusingarsi, che non si abbia il coraggio di celebrarlo in faccia la Chiesa dopo celebrato innanzi alla Municipalità, facendosi dare dal Parroco la benedizione nuziale. Il S. P. vede tutta la tela di questo amaro affare, e comprende oggi vieppiù come nel monitore si inserì (1) quel Decreto contenente una espressione tanto lontana da quella del Breve di S. Santità, che lo riduce solamente alla comunione dei laici, e lo priva dell'esercizio degli ordini, permettendogli di vestire da secolare, e servire negli impieghi secolareschi; ma non mai gli accordò di prender moglie, il che anzi gli fu detto anche nella lettera a lui scritta, (non meno che in quella scritta dal Papa al P. Console stesso), che assolutamente gli si ricusava.

« Il S. P. ha procurato, per toglier lo scandalo, che in Italia tutte le Gazzette inserissero un articolo in data di Parigi, con naturalezza, da cui si rilevasse la verità della cosa, cioè in che veramente consiste il Breve; e ci si è riuscito. Desidera il S. P. che lo stesso si faccia nel miglior modo possibile in codeste Gazzette, secondo la piccola formola che io già le trasmisi; onde ora più che mai raccomando alla di lei attenzione e diligenza, di farlo eseguire (senza però comparire direttamente), se mai non fosse ancora eseguito, rendendosi

Il signor Grand, il quale minacciava di far rumore su quel matrimonio, pare che ricevesse delle grandi somme di denaro.

Dopo un tal pateracchio, il Talleyrand divenne la favola di tutti, e nell' interiore fu infelicissimo, pieno di pentimenti e di disgusti. Sembrava che avesse paura di trovarsi riposatamente presente a se stesso. Tutta la giornata la passava in udienze e in circoli, e la sera a giocare; e non pigliava il sonno, se non quando la fatica lo costringeva a chiudere gli occhi! — Mémoires de Madame de Rémusat, II, 174-181.

Secondo il Pasquier, quel matrimonio nascondeva un gran secreto; si fu un certo signor de Mouville, che aggiustò la cosa col parroco del paesello di Epinay nella valle di Montmorency: quel signore nel 1815 fu fatto pari di Francia (Mémoires, I, 250-251). Il Thiébault serive, che la signora Grand conosceva tal secreto, da fare andare il Talleyrand sul palco; laonde essa gli intimò: Si vous ne m'épousez pas, je vous fais raccourcir d'un pied (Mémoires, V, 335). In questi ragguagli convengono sottosopra: Bastide, op. cit., p. 239; Michaud, Histoire politique et privée..., 30, segg.; H. L. Bulwer, Historical Characters... Talleyrand, p. 137 segg., 341 segg.; questo autore dice che il Talleyrand condusse seco dall'America la signora Grand; Cf. Lady Blennehasset, Madame de Stael et son temps, II, 340.

⁽¹⁾ Nel margine: A tutti fuori che al Caprara.

troppo necessario. In Francia è il peggior male, non essendo ciò riuscibile, e se ne scrive al Signor Cardinale Legato, acciò almeno lo sparga con la voce, perchè tal falsa credenza riesce al S. P. veramente sensibilissima.

Al Card. Caprara:

« Da varie lettere di Francia si è saputo che è accaduto, o sta per accadere il matrimonio del Sig. Talleyrand, e quel che più duole al S. P. è, che si crede per tutta la Francia, come indicano le lettere suddette, che ciò è per sua dispensa. Dice Sua Santità che gli è impossibile di dar questo scandalo alla Chiesa, che abbia egli data una dispensa mai data in 18 secoli. Non arriva a intendere come, dopo essersene scritto sì chiaramente da lui al P. Console, e da me al Signor Talleyrand, si possa da questo fare un passo simile. Ma l'interesse del S. P. si limita almeno, che non si creda che ci è il suo consenso, e vuole anche lusingarsi che non siasi contratto in faccia alla Chiesa un tal matrimonio (1).

« Non posso non dire a V. E., che, avendo rilevato il Papa sì da Mgr Erskine, che dalle lettere scritte a varii dal Cav. Azara, e da altri, che tutti credono che ci sia il permesso della S. Sede, gli ha fatto specie che da V. Emza non siasi detto nemmeno a questi più confidenti una parola a disinganno di ciò, arguendone che V. E. ne ha tenuto molto più con altri un rigorosissimo silenzio, il quale non smentendo in niun modo la voce publica, l'autorizza. Ciò duole molto a Sua Santità, che desidera che V. E., nei modi che le sono possibili, faccia trapelare, che non ci è stato il permesso della S. Sede; il che si crede dal Papa necessario a reprimere lo scandalo, che dopo tutto se ne concepisce. Non avendo V. E. scritta mai una riga di tal matrimonio, di cui parlano tutte le lettere, la cosa è giunta al S. Padre tanto più improvvisa, e inaspettata. »

Come si scorge da questa lettera in cifra del Consalvi, lo scandalo del matrimonio di un vescovo, chè anche ridotto alla convivenza laica il Talleyrand era sempre vescovo, e di un matrimonio contratto dinauzi alla Chiesa da un personaggio già celebre in tutta Europa, lo scandalo dico era immenso. Nè, dall'altra parte, poteva il Papa opporvi il rimedio radicale,

⁽¹⁾ Vedi nota superiore.

pubblicando cioè il breve stesso di secolarizzazione concesso e mandato al Talleyrand; perchè questi nel chiederlo aveva raccomandato un alto secreto, e di un tal secreto aveva ottenuto da Roma parola, e la parola di Roma si osserva sicuramente, anche quando è impegnata a fine di favorire un indegno che ne abusa con detrimento di Roma stessa. Tale era appunto il caso del Talleyrand.

« Non crede Nostro Signore, così sfogavasi il Consalvi informando i Nunzii, non crede di pubblicare il Breve, perchè sarebbe un irritarlo all'eccesso con danno della religione, essendoglisi data parola di non pubblicarlo, quando egli lo chiese, facendo conoscere allora che ciò esigeva un certo suo decoro in Francia, sebbene il Breve fosse moderatissimo, appunto avendogli un tal riguardo giacchè gli si negava la moglie.

« Debbo prevenirla, che siccome il Breve corrisponde al memoriale che fece (il Talleyrand), in cui non faceva istanza di pigliar moglie ma solo di essere riconciliato alla Chiesa, e di potere ritenere gl'impieghi secolareschi, non più esercitando gli ordini; così il Breve non parla di moglie nè in bene nè in male, come suol dirsi; e questo basta per dimostrare che non può farlo, perchè non esiste la concessione (1).

« Ma contemporaneamente al Breve, fu a lui trasmessa una lettera ed una al Primo Console, anche responsiva alla istanza trasmessa dal Primo Console al Papa con una sua lettera, in cui dimandava per esso Sig. Talleyrand la grazia anche della moglie; ed in ambedue le lettere (2) fu risposto negativamente a chiarissime note, ed adducendo i più forti argomenti con una nota in scritto che li conteneva. Del resto ora si capisce il perchè chiese allora, che il Breve non si pubblicasse.

« Ancora noi qui non sappiamo se il matrimonio lo abbia vera-

⁽¹⁾ Il testo della supplica del Talleyrand non l'ho potuto rinvenire intiero; va notato però, che nell'istanza presentata dal Bonaparte contenevasi appunto la richiesta della moglie. E se nel breve diretto al Talleyrand non si faceva motto di moglie, nè in senso negativo nè positivo, se ne faceva però allusione e parola nella lettera di risposta del Papa al Primo Console.

⁽²⁾ Della lettera al Talleyrand non ho rinvenuto nulla. Probabilmente dovett'essere scritta dal Consalvi.

mente contratto anche in faccia alla Chiesa. Si è scritto più volte fortemente su di ciò al Card. Legato; ma egli ha risposto una volta sola in cifra due righe, dicendo che con un poco di pazienza si conoscerà da tutti il vero, senza nostro danno. Ecco tutto (1). »

Ed insieme scriveva al card. Caprara, il quale non si era fatto per nulla vivo in una faccenda che pure tanto amareggiava il Papa, chiedendo notizie in questi termini:

« S. Santità è sommamente amareggiata dell'affare del matrimonio del Sig. Talleyrand, di cui sono pieni tutti i pubblici fogli; e lo scandalo che se ne concepisce contro la S. Sede è generale ed urta sommamente la coscienza della Santità Sua. V. Emza ha risposto due sole righe nel suo foglio a colonna de' 3 ottobre, dicendo che col tempo si conoscerà il vero, senza nostro danno.

Il S. Padre vorrebbe, che V. E. dicesse precisamente se il matrimonio è seguito, e molto più se è seguito in faccia anche alla Chiesa, il che il S. Padre non può mai arrivare a supporre, essendo costà V. E. e dopo la sua lettera si chiara al Primo Console, e la mia al Sig. Talleyrand medesimo. V. E. è pregata a dare sfogo a questi desiderii espressamente ingiuntimi dalla Santità Sua (2). »

Che cosa rispondesse il card. Legato a questa lettera severissima del secretario di Stato di Pio VII, non saprei: come ho già osservato altre volte, mancano nell'archivio Vaticano la maggior parte delle lettere del card. Caprara. Il Talleyrand però si sposò veramente dinanzi all'autorità civile, e, per quanto sembra, riuscì a carpire eziandio la benedizione di un prete al suo pubblico pateracchio.

⁽¹⁾ Cifra a' Nunzii, 23 ottobre 1802 (Archiv. e vol. citati).

⁽²⁾ Cifra a Caprara, 23 ottobre 1802 (Ibid.). Al card. Casoni, che era Nunzio pontificio in Madrid, soggiungeva nella sua cifra de'15 novembre: « È dolorosissimo tutto ciò che Vostra Emza dice nella sua cifra de' 24 ottobre, sul non potersi costì smentire la falsa opinione della concessione della S. Sede sul matrimonio del sig. Talleyrand. Bisognerebbe pure che Vostra Emza, in termini decenti e savi lo dicesse ancora a quanti può, e vedesse anche di trovare un modo di farlo conoscere dal pubblico, essendo lo scandalo troppo grande (Ibid.). »

Ma di un tal uomo tanto basti per ora. Ne ho voluto qui discorrere alquanto alla ragguagliata, tra perchè l'argomento stesso e la celebrità del personaggio lo richiedevano, e perchè di lui ritornerà necessariamente il discorso, mentre nel congresso di Vienna lo vedremo imprima contrastare e poi mercanteggiare la restituzione alla S. Sede de'principati di Benevento e di Pontecorvo (1).

Il Bastide riferisce intorno a lui le seguenti parole, come dette da Napoleone a S. Elena: « Le triomphe de Talleyrand, est le triomphe de l'immoralité: un prêtre marié à la femme d'un autre, et qui a donné une forte somme d'argent à son mari pour qu'il permette à sa femme de rester avec lui; un homme qui a tont vendu, trahi tout le monde et tous les partis! J'ai défendu l'entrée de ma cour à sa femme, premièrement parce que sa réputation était décriée, et parce que j'ai découvert que quelques marchands génois lui avaient payé quatre cent mille francs dans l'espérance d'obtenir par l'entremise de son mari quelques faveurs commerciales. Elle était très belle femme, des Indes Orientales, mais sotte et de la plus grande ignorance (op. cit., p. 242). »

Intanto però il Bonaparte dimentica, che la grandezza del Talleyrand è dovuta a lui, e che prima di partire per l'Egitto ne aveva ricevuto la somma di 100 mila franchi (M.me de Rémusat, I, 109). Delle somme favolose, ricevute da lui dall' Inghilterra, dall'Austria, dal Papa, da Napoli... per conclusioni di pace, si trova l'elenco nel Bastide (p. 216): l'accusa sarà quindi esagerata, ma non priva di fondamento. Le seguenti espressioni sulla viltà dell'uomo, sono del Mirabeau: « C'est de la boue et de l'argent qu'il lui faut; pour de l'argent, il a vendu son honneur et son ami; pour de l'argent, il vendrait son âme, et il aurait raison, car il troquerait son fumier contre de l'or. » Vaulabelle, op. cit., II, 149, nota.

⁽¹⁾ La letteratura intorno a quest' uomo è addirittura immensa. Di lui si sono occupati abbastanza distesamente, oltre gli autori citati nella nota superiore: Bourrienne, Mémoires, (ediz. cit.) IV, 254, 282; V, 134; X, 371, 378; Roederer, Oeuvres, II, 314 segg.; Sainte Beuve, Noureaux Lundis, XII, 28 segg.; Louis Blanc, Histoire de dix ans, II, 91 segg.; Achille de Vaubabelle, Chute de l'empire, Histoire des deux restaurations, I, 217 segg.; Guizot, Mémoires, I, 37; Iager, Histoire de l'Église catholique en France, XIX, 122, 295, 328; Gosselin, Vie de M. Emery, I, 255 segg.; Las Cases, Mémorial de Saint-Héleine (1824), II, 73 segg., ecc. ecc. Se fosse esatto quanto riferisce il Las Cases (loc. cit.) pare che Bonaparte nel 1802 avesse idea di proporre il Talleyrand come Cardinale: in tutti i documenti dell'Archiv. Vatic. non ho rinvenuto traccia di una tal cosa.

PARTE SECONDA

CONGRESSO DI LIONE

CAPITOLO QUARTO

Il Congresso di Lione

(11 dicembre 1801-26 gennaio 1802).

SOMMARIO:

- I. Costituzione dettata dal generale Bonaparte alla repubblica Cisalpina nel 1797. Deliberazioni per il cambiamento di essa, passate tra il Primo Console, Talleyrand, e Melzi.
- II. Congresso di Lione: atteggiamento prudente del Papa dinanzi a quella assemblea; in prudenza del card. Legato.
- III. Memorie sul congresso scritte da Mgr. Gazola, vescovo di Cervia, che vi assistè come uno de'deputati del clero cisalpino. Prima dell'arrivo del Primo Console. Grande parlata del vescovo a favore della religione.
- IV. Arringa stringata, colla quale il Gazola in nome del popolo sovrano chiede che la religione cattolica sia dichiarata religione dello Stato. Grande dibattimento col presidente Aldini.
- V. Dopo l'arriro del Primo Console. Questi vuole, che la religione cattolica sia dichiarata religione della Repubblica.
- VI. Quesiti proposti dal Primo Console al Comitato ecclesiastico sullo stato delle chiese e sulle relazioni ecclesiastico-politiche della repubblica cisalpina (15 gennaio 1802). Risposta del vescovo di Cervia. Il Primo Console detta le leggi organiche per la repubblica.
- VII. Aggiunta alle memorie del vescovo di Cervia. Il perchè di quelle leggi organiche.
- VIII. Continuazione delle memorie del Gazola: leggi organiche votate.

IX. Elezione del Bonaparte a presidente della repubblica cisalpina!

X. Nota del vescovo di Cervia; sua vita anteriore: nemico a'Francesi e a' frammassoni. Colloquio col Primo Console; aneddoti.

I.

Nel luglio del 1797 Napoleone Bonaparte riposava le gloriose membra nella villa e campagna di Mombello, vicino a Vercelli. Da' primi di gennaio al mezzo di aprile aveva con rapide vittorie sterminato gli austriaci dalle terre lombardovenete, ed aperto le prime trattative di pace in Leoben. Ora, spartendo gli ozii tra le amorevolezze della sua madre e delle sorelle e i plausi de' suoi ammiratori, volse la mente ad assestare le cose dell'Italia, creando una nuova repubblica nel milanese, cui volle dare il nome di Repubblica Cisalpina, componendola de' territorii di Bergamo, Brescia, Crema... antiche appartenenze della repubblica veneta, e di quelli di Mantova, Modena, Massa e Carrara: alle quali città, pochi mesi innanzi aveva congiunto le legazioni di Bologna, Ferrara e Ravenna, rapinate al Papa e alla Chiesa colla famosa ladreria del trattato di Tolentino (19 febbraio 1797).

Quindi diede ordine a un comitato di uomini scelti di raffazzonare, dentro lo spazio di un mese, la costituzione e le leggi organiche della nuova repubblica (1): de' quali lo studio affrettato diede la *Costituzione cisalpina*, che fu una copia più o meno brutta della costituzione francese del 1790.

Quella nuova legislazione, al cui stampo dovevano modellarsi improvvisamente i popoli dell'Italia settentrionale, come

^{(1) «} Je fais rediger ici, par quatre comités différents, toutes les lois militaires, civiles, financières et administratives qui doivent accompagner la Constitution... J'espère que le bien inestimable de la liberté donnera à ce peuple une énergie nouvelle, et le mettra dans le cas d'aider puissamment la République française dans les guerres futures que nous pourrions avoir (Correspondance (8 mai 1797), III, n. 1780). » Con queste parole, solite sempre a dirsi da' conquistatori, il Bonaparte intendeva di dichiarare l'alta Italia preda francese, e niente altro.

se fossero altrettanti fantocci di cera, cagionò innumerabili guasti in tutti gli ordini della cittadinanza; generò grande confusione in ogni ordine di cose; mise sottosopra quanto era stato stabilito dall'opera di lunghi secoli; e non fruttò utile alcuno se non ai mestatori, i quali nel torbido ascendono dal fondo a galleggiare nell'alto (1). Se non che al Bonaparte, e molto meno ai cinque tiranni del direttorio della Senna, del bene dell'Italia premeva poco o nulla: all'Italia davano paroloni, onde si trastullavano o meglio s'impinguavano ebrei e patriotti, mentre le carpivano milioni di monete sonanti, di ori e di argenti, di capi d'arte d'inestimabile valore!

La corte romana vide subito il veleno, che in quella costituzione si nascondeva. Tra i vari studi che se ne fecero allora, credo che valga il pregio di citare qui una relazione, la quale in breve dichiarava di che tenore si fosse quella legislazione, che era stata scompicciata in un mese a fine di governare i popoli italiani in fatto di religione e di morale.

Esame della Costituzione Cisalpina.

La Costituzione Cisalpina in varii Articoli combina con la notissima Dichiarazione dei diritti dell'uomo, fatta dalla prima Assemblea nazionale, contro la qual dichiarazione ha già pronunziato il suo supremo giudizio il defonto Sommo Pontefice d'immortal memoria in due suoi brevi, in quello cioè dei 10 Marzo 1791 e in quello dei 13 Aprile di detto Anno, ma specialmente nel primo. Si anderà adunque facendo qualche riflessione sopra alcuni degli Articoli contenuti nella Costituzione Cisalpina, seguendo qualora sia possibile le traccie del prelodato Breve.

Nella dichiarazione dei diritti e dei doveri dell'uomo e del Cittadino, che si premette alla menzionata Costituzione Cisalpina, si dà la seguente nozione della Libertà nell'Art. II: La libertà consiste in poter far ciò che non nuoce ai diritti altrui. In confor-

^{(1) «} La costituzione cisalpina, magro rimpasto della francese del- l'anno III, era per nulla adatta all'indole ed ai bisogni dei popoli lombardi. » Cusani, Storia di Milano, V, 139.

mità di una tal massima, nell'Articolo 354 generalmente si stabilisce che: A nessuno può essere impedito di dire, scrivere, stampare i suoi pensieri, nè vi si aggiunge alcuna limitazione circa gli oggetti relativi alla Religione.

Or circa queste due massime, prese unitamente in considerazione, ecco come si esprime il prelodato Pontefice nel menzionato Breve: « Eo consilio decernitur, in iure positum esse, ut homo in societate

- « constitutus omnimoda gaudeat libertate, ut turbari scilicet circa
- « Religionem non debeat, in eiusque arbitrio sit de ipsius Religionis
- « argumento, quidquid velit, opinari, loqui, scribere, ac typis etiam
- « evulgare. Quae sane monstra ab illa hominum inter se aequali-« tate, naturaeque libertate derivari ac emanare declaravit. »

Nell'accennata dichiarazione dei diritti, e dei doveri dell'uomo, e del cittadino nell'articolo 17 si stabilisce, che: La sovranità risiede essenzialmente 'nella universalità dei cittadini. Ove poi s' incomincia a riportare la costituzione della Repubblica Cisalplna, sotto il n. 2 si stabilisce che La universalità del Cittadini della Repubblica Cisalpina è il sovrano. Su di questa seconda asserzione considerata da sè, ossia isolatamente non si troverebbe a ridire, giacchè in linea di fatto può esser vero verissimo, che l'universalità dei cittadini di un luogo sia il sovrano. Ma non si può tollerar detta asserzione, se si prende in considerazione come ogni ragion vuole, unitamente all'altra massima poc'anzi riferita, che la sovranità risiede essenzialmente nella Universalità dei Cittadini. La parola essenzialmente appalesa più che a sufficienza la pravità di una tal massima, e va direttamente a distruggere qualsivoglia forma di governo o Monarchico o Aristocratico. La cosa parla da sè e perciò non è duopo diffondervisi.

Nella summenzionata dichiarazione, allorchè si riportano i doveri dell'uomo, e del cittadino, nell'Art. II si stabilisce che: Tutti i doveri dell'uomo e del Cittadino derivano da questi due principii scolpiti dalla natura in tutti i cuori: Non fate agli altri ciò che non vorreste fatto a Voi; fate costantemente agli altri il bene, che vorreste riceverne.

Notinsi attentamente quelle parole tutti i doveri; notisi inoltre, che nell'accennato articolo si enunziarono tutti i doveri non solo del cittadino, ma anche dell' Uomo. Dunque non ha l'uomo in virtù dell'articolo suddetto verun dovere verso Dio. Dunque non ha verun dovere verro se stesso. L'empietà salta agli occhi di chicchessia; empietà che si rende vieppiù manifesta e palpabile, giacchè in tutta

la Costituzione Cisalpina non vi è una minima parola con la quale, o si eccitino o si ricordino ai sudditi della Repubblica Cisalpina i doveri verso Dio e verso se stessi; quello poi che reca maggior ammirazione si è, che sotto il titolo 10, concernente l'istruzione pubblica, si suggeriscono varie avvertenze per l'istruzione della gioventù, ma si usa nello stesso tempo una troppo affettata diligenza, per non dir neppure una parola dell'istruzione della gioventù nei rudimenti della Religione Cattolica. Si prescrive, è vero, nell'articolo 294, che i Governi siano istruiti sui loro doveri per mezzo di un Catechismo, ma questo Catechismo qual'è? È il Catechismo Civico.

Nell'articolo 353 si stabilisce quanto segue: La legge non riconosce alcuna obbligazione contraria ai diritti dell'uomo in società. La legge determina gli effetti dei voti religiosi già fatti. Non s'indica in quest'articolo quali sieno le obbligazioni contrarie ai diritti dell'uomo in società, che la legge non riconosce; è peraltro facilissimo congetturare, che vogliano sott' intendere i voti Religiosi, i quali dai Filosofi, o sia dai Libertini dei nostri giorni si vogliono far passare come contrari ai diritti dell'uomo in Società, giacchè dai medesimi s'insegna che nuocono alla popolazione, e che sono direttamente contrari alla pubblica felicità. Sia per altro come si vuole, certa cosa è che non può in verun conto tollerarsi quel tratto del surriferito articolo, in cui si dice: « La legge determina gli effetti de'Voti Religiosi già fatti. » Se questa massima prende piede, si sentiranno quanto prima nelle provincie, ove sarà di nuovo pubblicata questa Costituzione, sciolti dalla podestà laicale, dai voti solenni già fatti, tutti quei Religiosi i quali malcontenti dello stato religioso, che hanno professato, avran piacere di vivere nel secolo, e anche di unirsi in figura e forma di matrimonio con qualche donna.

Nell'Art. 354 leggesi quanto segue: A nessuno può essere impedito di dire, scrivere, stampare i suoi pensieri. Gli scritti non possono essere sottomessi ad alcuna censura prima della loro pubblicazione. Nessuno può essere responsabile di quanto ha scritto, o pubblicato, se non nei casi preveduti dalla legge.

È stata questa massima già di sopra riportata per un altro intento, per far conoscere cioè fin dove si estende la libertà, che viene accordata dalla Costituzione Cisalpina. La massima suddetta peraltro esige, che sia presa in considerazione anche da per se stessa, giacchè prout iacet ossia in obvio verborum sensu può essere la ca-

gione delle più funeste, e lagrimevoli conseguenze. L'articolo adunque 354, nei termini con i quali è concepito, è lesivo dell'autorità della Chiesa, la quale ha fatto varie provvide leggi, per porre qualche freno alla libertà della stampa, come apparisce dal V Concilio di Laterano, celebrato sotto Leone X, Sess. X. Il qual concilio vietò, che si stampassero libri di qualunque argomento trattassero o sagro o profano, se non fossero stati prima approvati dall'autorità ecclesiastica. Ed in seguito il Concilio di Trento, Sess. IV, in Decreto De Editione et usu sacrorum librorum », vietò espressamente la stampa di libri che trattano de rebus sacris, nisi primum examinati, prabatique fuerint ab Ordinario. Nulli liceat imprimere vel imprimi facere quosvis libros de rebus sacris, sine nomine auctoris, neque illos in futurum vendere, aut etiam apud se retinere, nisi primum examinati probatique fuerint ab Ordinario, sub poena anathematis, et pecuniae in canone Concilii novissimi Lateranensis apposita.

Inoltre la libertà suddetta può essere oltremodo nociva non solo alla Religione, ma anche al Principato secolare. Nè può tale effrenata libertà rimaner giustificata, in vista della modificazione o correttivo che tosto si soggiunge « di esser cioè responsabile di quanto ha scritto pubblicato nei casi previsti dalla legge.» Giacchè in primo luogo, quali sono i casi preveduti dalla legge, nei quali sarà uno responsabile di quanto ha scritto e pubblicato? Nella Costituzione Cisalpina certamente non si accenna neppur uno di questi casi, nei quali l'Autore sia responsabile di quanto ha scritto e pubblicato. Inoltre come si rimedierà ai danni spirituali gravissimi, che potranno derivare ai Fedeli dall'accennata libertà, se questi danni s'ignorano e in realtà ignorar devonsi, poichè consistono primariamente e principalmente nella persuasione? Questa riflessione se in ogni tempo ha avuto gran forza, molto maggiore deve averla presentemente, attesa l'arte sopraffina della quale si valgono gli empi autori, per insinuare nell'animo di chi legge l'incredulità, il libertinaggio. Una cert'aria di semplicità e di franchezza, lenocinio di espressioni, uno zelo affettato dell'umana felicità, obiezioni esposte con forza, e confutate con debolezza, dubbii su la religione seminati a proposito, declamazioni patetiche contro del sacerdozio, formano in sostanza il tessuto degli empi volumi, i quali da molti avidamente si leggono, o per amore di novità, o per darsi aria di bello spirito. In leggendoli beono incautamente il veleno, e non han finito di leggere, che han già finito di essere e timorati e cristiani. Tal sorta di libri venivano una volta solamente di là dai monti; ma in oggi in seno dell'Italia stessa e si scrivono e si stampano e trovano nel centro della Cattolica Chiesa avidità nel leggerli, mania di spargerli e pubblicarli, fanatismo a proteggerli e difenderli.

Non è tutto ciò una pura immaginazione. Iddio volesse, che la nostra Italia, che la età nostra non fosse anche troppo lagrimevolmente feconda di somiglianti esempi. Or persuaso che sia l'uomo, e imbevuto di perverse massime per la lettura che ha fatta di qualche perverso libro, (lo che sarà facilissimo ad accadere in sequela dell'articolo, in cui viene decretata la libertà della stampa) qual prò che risponder debba l'Autore di quanto ha scritto, e pubblicato nei casi preveduti dalla legge? Con la modificazione adunque o correttivo che si soggiunge alla libertà della stampa, accordata nel trascritto articolo, o non si previene il male che può derivare dalla lettura di libri malvagi, ma si procura soltanto di dare ad esso riparo, quando di già è seguito; o al più si procura di prevenirlo, ma in una maniera molto debole ed insufficiente all'intento.

Nell'articolo 355 si dispone che: A niuno può essere impedito l'esercitare, conformandosi alle leggi, il culto che ha scelto. Il po-5 tere esecutivo... impedisce l'esercizio delle loro funzioni a quei ministri di qualunque culto, che hanno demeritata la confidenza del governo. Niuno può esser forzato a contribuire alle spese di qualunque culto.

Con il tratto riportato in primo luogo, si ammette la tolleranza di qualunque culto anche pubblico. Ora, e chi non comprende quanto una tal massima sia opposta a quei sodissimi riflessi della religione cattolica contro la tolleranza di qualunque culto anche pubblico, nei luoghi particolarmente, nei quali la sola religione cattolica è la religione dominante?

Con il tratto riportato in 2º luogo (per lasciar da parte tutte le altre sode riflessioni, che subito si appresentano), il potere esecutivo si tiene aperta la strada per impedire ai ministri della religione cattolica l'esercizio delle loro funzioni. Per impedire l'esercizio sudetto, basta che i ministri di qualunque culto abbiano demeritata la confidenza del governo. Or chi non vede quanto facil cosa sia il trovare o fingere un pretesto per dire, che i ministri del culto cattolico hanno demeritato la confidenza del governo, onde il potere esecutivo sia autorizzato ad impedirgli l'esercizio delle loro funzioni?

Si sa benissimo, che la religione cattolica non piace agli autori, promulgatori, fautori della Costituzione Subalpina. Si sa di più, che abborriscono sommamente e detestano la religione suddetta e tutti quegli che la professano. Quindi niente più facile ad accadere, che si trovi un qualche mendicato pretesto per asserire, che i ministri del culto cattolico hanno demeritata la confidenza del governo, e ciò per ottenere l'intento che il potere esecutivo gl'impedisce l'esercizio delle loro funzioni.

Circa il tratto riportato in terzo luogo, è evidente il torto, che si fa ai ministri della religione cattolica, di esser cioè mantenuta dai fedeli in mancanza di rendite fisse.

Nell'articolo 373 si dice che: La Costituzione adotta negli atti pubblici l'èra francese, che comincia ai 22 settembre 1792, epoca della fondazione di quella repubblica.

Merita di essere ben rimarcata l'espressione « negli atti pubblici. » Negli atti pubblici adunque vuole abolita l'èra cristiana. Una si stravagante maniera di pensare e di agire non ad altro è diretta, se non a far si che vengano a confondersi i mesi, le settimane, le domeniche e i giorni secondo il calendario ecclesiastico, e con ciò rimangano confuse e col tempo obliterate le feste e le solennità di nostra santa religione, le vigilie, l'astinenza quaresimale, ecc. Che questo in verità sia l'intento degli autori e fautori della presente Costituzione, si deduce dall'osservare la mutazione, che hanno indotta nei giorni, nelle settimane, mesi ecc., come ognuno sa benissimo.

Sono questi non già tutti gli articoli contenuti nella Costituzione Subalpina, che meritino riprensione, censura teologica; ma sono bensì i principali, quegli cioè dei quali può dirsi essere la sorgente di alcuni altri errori nella medesima contenuti. Or gli accennati articoli della Costituzione Cisalpina, non possono non detestarsi dal Capo della Chiesa, se non vuol vedere interamente perduta la religione cattolica nei luoghi ove si pubblica, e ove ne vuole che si giuri obbedienza alla medesima (1).

Fin qui la relazione sulla Costituzione cisalpina, le cui tendenze verso l'emancipazione da ogni morale e da ogni legge religiosa, sono esposte in maniera chiara ed elementare.

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., *Italia Appendice Epoca Napoleonica*, vol. IX, Fascio G. Questo lavoro, di notabile importanza come ognun vede, dev'essere stato composto verso il 1802, quando cioè le nuove circostanze ebbero chiamato lo studio e l'attenzione della S. Sede verso la nuova repubblica milanese.

Ma la repubblica cisalpina, come le altre repubbliche figliate dalla francese che si diceva loro madre, si squagliò nel giugno del 1799 dinanzi alle schiere austro-russe capitanate dal Souvarof. L'Austria allora ricuperò la Lombardia, e potè ammirare le rovine vandaliche, onde giacobini e patriotti italo-galli avevano segnato le loro orme, non ancora cancellate, massimamente nelle chiese e ne' monasteri, comecchè l'arte e l'antichità rendessero venerabili que'monumenti. Ma la fatale battaglia di Marengo, combattuta dal Bonaparte reduce fortunato dall' Egitto, e vinta nelle campagne piemontesi a' 14 giugno 1800, distrusse con un colpo maestro le conquiste austriache, e ridiede una tal quale nuova vita alla repubblica cisalpina. In Milano, ov'era entrato vittorioso a' 16 di giugno, il Bonaparte già Primo Console le diede un assetto provvisorio. Non facendo più conto dell'abborracciata costituzione del 1797, creò una consulta di cinquanta cittadini per la parte legislativa; ad una commissione straordinaria di nove membri confidò il potere esecutivo; e le impose a presidente il francese Petiet. Quindi nel seguente anno, 24 settembre 1801, per ordine suo tutti i poteri furono ridotti ad un triumvirato, nominato da lui nelle persone del marchese Visconti, e degli avvocatí Ruga e Sommariva.

In questo tempo il Primo Console, che meditava già di cingere al suo capo la corona de' re lombardi o meglio quella di Carlomagno, pensò alla maniera onde dare esecuzione al suo disegno. La cosa non era facile per motivi interni alla stessa cosa pubblica, allora sommamente scompigliata nella Lombardia (1); e d'altra parte bisognava salvare le apparenze di-

⁽¹⁾ All'avvocato Aldini, inviato a Parigi (13 giugno 1801) a fine di far rivocare il decreto, con cui la madre repubblica comandava alla figlia l'allestimento di un escreito cisalpino regolare (Correspondance, VII, n. 5590) il Bonaparte disse: « Di tante cose che feci in mia vita, niuna mi si presentò così ardua quanto il creare una costituzione adatta al vostro paese. » Intanto però questo paese doveva, per il mantenimento dell'eser-

nanzi all'Italia e dinanzi alle potenze, colle quali si andavano già dibattendo le trattative della pace europea, che si conchiuse in Amiens a' 25 di marzo 1802.

Ma il Bonaparte in fatto di scaltrezza e di raggiri, non era secondo a nessun conquistatore antico e moderno. Laonde il suo giuoco in questa faccenda dovea essere quel medesimo, che fu usato in antico dal Console Marcello co'Siracusani, e consisteva nel farsi pregare ad accettar la conquista del loro paese. Aiutatore e consigliere nella preparazione del colpo gli fu il Talleyrand, al quale si aggiunse in breve il conte Melzi, fatto chiamare a posta a Parigi in nome del Primo Console da Saragozza, dove il patrizio milanese erasi ritirato in casa di sua sorella contessa di Palafox per non essere spettatore dello sconquasso della sua patria (1).

Tra il Talleyrand e il Melzi si discussero propriamente i prossimi destini della Cisalpina. Discordi ne' mezzi, entrambi concordavano nel fine: il primo propose una confederazione degli Stati lombardi e limitrofi, l'altro affacciò idee unitarie. Ma entrambi convenivano, che siccome capo della Cisalpina, o confederata o unita in repubblica, l'uomo indicato era il Primo Console della Repubblica francese: e ciò era appunto

cito gallo, spendere ogni anno la somma di 72 milioni di franchi; nell'agosto del 1801 erano assegnati al Murat, per convenzione provvisoria, 2,750,000 franchi al mese per il mantenimento di quell'esercito: « La Cisalpine, d'après un abonnement nouvellement conclu, doit verser par mois, dans la caisse de l'armée, 2,750,000 francs (Correspondance, VII, n. 5740) »; dal Petiet, ministro francese governatore della repubblica, nomo che dal Thiers viene reputato homme sage, e dal Cicognara fu detto « ladro di tre cotte » (Memorie, I, 191), erano stati alienati « diversi cospicui latifondi per lenocinio di una sua bella » (così il Cicognara, nell'Archiv. renct., 1871, I, 240); al Massena, nel partirsi da Milano, il municipio fu costretto a sborsare 300,000 lire, e così via (Cusani, VI, 6, 70). Intanto le gravezze pubbliche s' imponevano coll' enorme pondo di 180 milioni! Vedi più innanzi la rimostranza del popolo cisalpino, letta al Primo Console in Lione, a' 14 genuaio del 1802.

⁽¹⁾ V. CANTÙ, Cronistoria, I, 255.

quanto voleva e quanto, probabilissimamente, il Bonaparte aveva in anticipato stabilito col Talleyrand suo ministro degli esteri (1).

Il Bonaparte era massimamente uomo d'ordine (2), e calcolatore soprammaniera. Quindi per venire al termine de' suoi lontani divisamenti, egli volle imprima assestata seriamente la repubblica milanese nella parte amministrativa e politica; ed in secondo luogo intendeva di darle un assetto religioso tale, che assicurasse a' popoli il patrimonio delle sue avite credenze, ed insieme porgesse al Capo della cristianità come una solenne malleveria della conservazione e tutela dell'antica religione. Per la prima di queste cose chiamò nella città di Lione a solenne assemblea i maggiorenti di tutta la repubblica cisalpina, come per consultarli ed avere il loro parere intorno alla forma con cui si dovessero governare, il che accadde verso il decembre del 1801. E per la seconda, divisò di fare col Papa per la cisalpina un Concordato religioso, siccome aveva proposto e stava allora compiendo per la repubblica francese. Dell'uno e dell'altra ci dobbiamo necessariamente occupare.

II.

Una circolare della Consulta legislativa (1.2 novembre 1801) convocava per gli 11 del mese di decembre un'assemblea straordinaria de' maggiorenti di tutti gli ordini della Cisal-

^{,(1)} Cusani, VI, 71 segg.; G. Melzi, Francesco Melzi d'Eril duca di Lodi, Memorie-documenti, I, 265-273.

⁽²⁾ In una udienza diceva all'Aldini, e questi riferiva al Pancaldi ministro per gl'interni della Cisalpina: « A Milano le cose vanno male; non si commettono che bestialità; si ruba a precipizio, e non faceste che sciocchezze. » E insistendo sul pessimo andamento della cosa pubblica, per essersi sostituito agli onesti la canaglia, esclamò: « Questa genia, nata in bassa condizione, si è fitta in testa di straricchire nei posti che occupò; ma andrò laggiù e punirò severamente i ladri (cit. dal Cusani, VI, 70). »

pina, la quale dovevasi riunire nella città di Lione in Francia. Lo scopo era di concorrere coi lumi e coi pareri di tutti ad aiutare il Primo Console nell'opera di fissare le basi e le leggi organiche della nuova costituzione da darsi in maniera definitiva ai popoli cisalpini. E così verso il mezzo del detto mese trovavansi adunati in Lione magistrati, professori, vescovi, preti, artisti: ossia tutto il fiore degli uomini della Lombardia, nel numero di 452 (1).

Per quanto sappia, non consta che per ciò che riguardasse l'invio di tanto clero a pigliar parte di quella novissima dieta, il Papa fosse consultato direttamente, e fosse direttamente invitato ad inviare un qualche suo rappresentante. E la faccenda era assai delicata, perchè tra i convocati figuravano i vescovi delle legazioni di Bologna, di Ferrara, e di Ravenna; ed inoltre il vescovado d'Imola, conservatosi dal Papa, era governato da un suo vicario. Per tanto una partecipazione del Papa nell'invio de' deputati di quelle città avrebbe dato un'apparenza di approvazione al trattato di Tolentino; cosa che Pio VII e il card. Consalvi evitarono con ogni studio, riguardando essi quel trattato siccome nullo in se stesso, per essere stato imposto dalla forza armata, e poi annullato dagli stessi francesi, che ne ruppero il patto coll'invasione del territorio e della città di Roma.

⁽¹⁾ Questo numero di 452 è dato dal Melzi, Memorie-documenti, I, 283, il quale a pag. 542 riferisce i nomi di tutti i convocati; Theiner, II, 8; Boulay de la Meurthe, Docum. Concord., V, 18, n. 1; Odorici, Storie Bresciane, X, 142; Thiers, Hist. du Cons. et de l'Emp. (1851), I, 695; Malamani, Memorie del conte Leopoldo Cicognara, I, 215.

Ne danno solamente 450: Botta, Storia d'Italia (1789-1814) (Italia 1834). pag. 451; Cantù, Cronistoria, I, 246.

I convocati erano veramente 452, ma all'appello nominale, fatto all'arrivo del Primo Console, non risposero se non 450 (Thiers, vol. c., p. 696). Infatti all'appello mancarono tre: il Visconti e l'Arauco, morti a Lione; e il Coddè di Mantova, morto in viaggio (Cusani, VI, 78-79): dunque i presenti al congresso non poterono essere se non 449.

A ogni modo due cose sono certe in questa materia; vale a dire, che sì veramente il Primo Console avrebbe desiderato la partecipazione officiale del Papa a quel congresso, coll'inviarvi un qualche suo rappresentante. Ma nessuna apertura diplomatica fu fatta in maniera diretta. Ed in secondo luogo, il card. Dugnani, il quale amministrava la chiesa di Cesena in nome del Papa che si era conservato quel vescovado, non andò a Lione nè come rappresentante del Papa, nè come vicario del già card. Chiaramonte vescovo d'Imola (1).

I vescovi deputati significarono naturalmente al Pontefice la loro andata a Lione, e ne ottennero in risposta parole di esortazione e di zelo per il bene delle loro chiese. Ma a disturbare le intenzioni della corte di Roma in questa delicata materia, occorse l'opera dello stesso card. Caprara, il quale colla sua importuna e soverchia premura di andare ai versi del Primo Console, fu causa di dispiaceri non piccoli per la S. Sede, anche in cose come questa che non riguardavano le sue attribuzioni di Legato.

Come andasse la faccenda, ci è narrato dal Consalvi, in un suo dispaccio diretto a' Nunzii a' 23 gennaio 1802, il quale è di non piccola importanza e ci porge i seguenti ragguagli.

Cifra Consalvi a' Nunzii, 23 Gennaio 1802.

Confidentissimamente, e solo per sua istruzione, se l'uso e le circostanze lo esigeranno, comunico a V. E. quanto siegue. Una grande amarezza ha provato N. S. per una svista commessa a Parigi. Convien sapere, che il Vicario di N. S. in Imola (il qual Vescovado ha ritenuto) essendo stato invitato da Milano, per andare come gli altri al Congresso di Lione, o mandarvi un Deputato, ed avendo egli su di ciò scritto a N. S., questi che non voleva in conto alcuno avere alcuna parte a ciò che colà si facesse, prese il partito di farmi rispondere al detto Vicario una lettera assai breve ed osten-

⁽¹⁾ Grande sbaglio si legge nelle Memoric-documenti del Melzi: « L'istesso pontefice inviava rappresentante il cardinale Dugnani (I, 284). » Queste parole errate sono ivi riferite, siccome parole del Verri (Ibid.).

sibile, in cui si diceva che essendo giunta al S. P. la lettera al 1º di decembre, ed essendo il Congresso intimato agli 11, Sua Santità vedendo essere fuori di tempo, credeva inutile di occuparsi dell'affare.

Questa risposta inviata dal Vicario al Governo di Milano persuase, e tutto andò benissimo. Intanto se ne diede di qui notizia contemporanea al Card. Legato, perchè se mai gliene parlassero, si regolasse sullo stesso tenore; e se non gliene parlassero, non ne facesse parola. Egli rispose che ancora non gliene avevano parlato; e che se lo facessero in seguito, avrebbe esattamente eseguite le istruzioni. Quand' eccó che, con la lettera da lui scritta ai 2 Gennaro e qui ricevuta jeri l'altro, si sente con dolore infinito, che in una udienza datagli dal P. Console, questo sul fine gli parlò della mancanza della rappresentanza della Chiesa d'Imola al Congresso di Lione, non essendovi andato il Vicario di N. S.; al che avendo il Card. Legato risposto come si era da me scritto al Vicario, il P. Console si tacque e finì l'udienza.

E per vero dire, qualunque segno di dispiacere potesse avere il Card. Legato scorto in tal silenzio, sempre era da rimanerne soddisfatto, per quanto la natura della cosa portava, non potendosi pretendere che egli dicesse: ha fatto bene; e non essendo poco di esserne usciti senza che o facesse querela, o anche dicesse espressamente di scrivere a Roma, che si destinasse qualcuno, essendoci ancora un certo tempo. Subito che il P. Console aveva avuto il riguardo e la delicatezza di nulla dire, pareva che la cosa fosse andata in fondo non male. Ma il Card. Legato scrive che tornato a casa, e pensando fra sè che gli pareva di non essere in ciò stato felice (sono le sue parole) si risolvè a far sapere al P. Console il rincrescimento che ne provava, e a chiedergli il permesso di autorizzare in nome di N. S. il Card. Bellisomi a colà rappresentarlo; al che il P. Console avendo assai applaudito, egli scrisse subito subito al Card. predetto, autorizzandolo a ciò; e, quel che è più, disse nella lettera di averne avuto l'espresso comando da N. S., ben conoscendo forse che le sue facoltà di Legato non si estendevano a ciò, che non aveva a che fare con le cose ecclesiastiche di Francia.

Egli trasmette la copia di questa lettera, ed implora di tutto questo l'approvazione pontificia. Io non so dire abbastanza quanto questo fatto abbia trafitto il Papa, che vede la difficoltà, e dirò anche l'impossibilità di *le désavouer*, e vede insieme le conseguenze che seco porta. Lascio andare la difficoltà minore, (che pure è gran-

dissima), qual'è quella di non essere del nostro interesse lo screditare in Parigi stesso, non che altrove, il Legato, sopra di un simile arbitrio che si è preso. Dico solamente, come si può andare incontro ad un irritamento terribilissimo del P. Console, col procedere a manifestargli tale disapprovazione, anche in privato? E che sarebbe poi, facendola in modo che la conoscesse il pubblico coi cattivi effetti procedenti da una tal rappresentanza del Papa in Lione (benchè come Vescovo d'Imola)? Una pronta disapprovazione a nulla gioverebbe. Questi ed altri riflessi che tralascio, dimostrano la difficoltà, e forse la impossibilità di far nulla in contrario.

Dall'altro canto, quali conseguenze seco non porta una tal rappresentanza in Lione? Senza parlare di cose ecclesiastiche (questo è da credersi, che i Vescovi colà non si presteranno a cose che offendessero gli interessi della Religione, nè lo permetterà lo stesso P. Console) io parlo delle viste temporali, cioè della approvazione della Costituzione Cisalpina, e della comprensione nel territorio Cisalpino delle Legazioni, per cui ecco che si pretenderà d'inferirne, che il Papa presente abbia con ciò fatto un atto positivo, analogo al trattato di Tolentino, dopo tanto studio e fatiche fatte finora per astenersene, e dopo il coraggio mio, ed il rischio di avere su di ciò parlato lealmente e francamente allo stesso P. Console, e dettogli alla sua presenza in si delicato tasto, che il Papa non intendeva di stare a quel trattato, rotto almeno dai stessi Francesi, e che mai farebbe atto, o direbbe parola, che ne portasse l'approvazione, anzi si condurrebbe sempre nel contrario senso, sperando anche nella di lui magnanimità etc.

Nell'imbarazzo e nel dolore, in cui si trova il Papa in questo momento, mi ordina però di informarne V. E. in gran segretezza, perchè possa tale notizia servirle di lume, onde con prudenza regolarsi nei casi che si dessero, per evitare ogni danno che ne venisse alla S. Sede dalla opione che ci fosse stata veramente l'autorizzazione di qui, sebbene la sua gran bontà non inferirebbe forse di reclamare (1).

Nello stesso tenore fu scritto al card. Legato, rimproverandogli soavemente, ma chiaramente il passo imprudentissimo da lui mosso senza necessità e senza autorizzazione. In quanto

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Cifre a' Nunzii, Principi, vol. 276.

a dar pubblicità alla disapprovazione dell'operato dal card. Caprara, « si aspetterà, soggiungeva il Consalvi, di sapere l'esito del congresso; ed il tempo darà lumi e consiglio per la maniera di rimediare nel modo che sarà possibile » (1). In seguito poi, la cosa fu lasciata cadere (2).

III.

Trattenuto a Parigi per il grande affare della pace di Amiens e per la pubblicazione non lontana del Concordato, il Primo Console inviò a Lione i due ministri Talleyrand e Marescalchi a fine di avviare il congresso, e dare un'apparenza di discussione a ciò che già era stato determinato dallo stesso Primo Console, prima ch'egli di persona venisse a cogliere il frutto già maturo della presidenza della repubblica italiana. Infatti a'3 di settembre 1801 fa presentare due disegni di costituzione, per essere riveduti secretamente da Melzi, Marescalchi, Aldini, e Serbelloni; a'20 dello stesso mese modifica il numero de'corpi elettorali della repubblica, che dovevano essere tre: de' possidenti, de' dotti, e de' commercianti; a'29 si attribuisce le prime nomine a tutti gli impieghi, e fa inviare il disegno della costituzione a Milano, affinchè sia approvata dalla consulta di governo; a'14 di ottobre ha da Milano ogni approvazione, e fa egli stesso la minuta del decreto, con cui il presidente della Cisalpina, Petiet, doveva convocare i notabili a Lione; ed infine a'31 dello stesso mese annunzia al governo cisalpino, ch'egli farà bensì le nomine dei

⁽¹⁾ Consalvi a Caprara, 27 gennaio 1802 (Docum. Concord., V, n. 1122).

⁽²⁾ Il Bonaparte però, o chi lo serviva, diede a credere o fiuse, che veramente il card. Bellisomi rappresentasse il Papa nel congresso di Lione. Infatti il Moniteur de' 12 gennaio annunziava: « Le card. Bellinzona (sic), envoyé du Pape à la Consulta, et député à la même Consulta comme évêque de Césène, a diné hier (12 gennaio, corrispondenza da Lione) avec le P. Consul. » E a' 2 di febbraio riferiva, che « le P. Consul, avant de quitter Lyon, a fait reconnaître par le Préfet du palais, au card. Bellisomi, que le Pape avait envoyé au congrès de Lyon, une tabatière sur laquelle se trouve son portrait... »

nuovi impieghi governativi, ma che per ciò è necessaria la sua presenza nel mezzo delle persone, che potranno convenire a Lione (1).

Per conseguenza di tutte queste cose, la discussione politica nel congresso non fu se non di apparenza. Invece il congresso riuscì di qualche vantaggio per il lato religioso della costituzione: e ciò fu dovuto alla presenza e all' efficacia del clero, che colà operò colla voce e coll'esempio.

Di quanto colà fu trattato relativamente a questa parte, si conservano nell'archivio Vaticano, due documenti di prim'ordine. Sono le memorie che ne scrissero Mgr. Gazola, vescovo di Cervia, poi cardinale; e un tal Benedetto Conventi, provicario capitolare di Bologna. Premetto qui solo alcune notizie storiche di quest'ultimo, lasciando l'intiero documento all'appendice. Stimo però conveniente di riferire intiera la memoria del vescovo di Cervia, tra perchè il Gazola ebbe gran parte nelle discussioni religiose, e perchè mettendoci in mediis rebus, nelle quali egli fu attore senza paura, ce ne presenta le scene e i personaggi nel loro colorito naturale. Le citazioni che farò delle memorie di Benedetto Conventi, saranno indicate con MC.

MEMORIE SUL CONGRESSO DI LIONE
TENUTO IN GENNARO 1802 DAI DEPUTATI CISALPINI

Memorie dell' Ordine tenuto nel Congresso Cisalpino di Lione. (Dell'abb. Benedetto Conventi)

« A dì 28 di decembre del 1801 essendo già arrivati a Lione tutti i deputati Cisalpini, per la Consulta straordinaria nominati nella nota stampata del Ministro Marescalchi, giunse da Parigi Monsieur Talleyrand Ministro delle relazioni estere, che fissò la sua dimora all'Hôtel d'Europe.

⁽¹⁾ Correspondence, VII, nn. 5728, 5758, 5771, 5807, 5846, 5853. Cf. Cusani, VI, 71.

« Nel giorno 29 detto, radunatisi i Cisalpini (senza precedente invito) presso il Ministro Marescalchi furono condotti al detto Hôtel, e presentati al Ministro Talleyrand divisi in cinque truppe dette sezioni secondo gli antichi governi, ai quali appartenevano i Paesi Cisalpini prima della rivoluzione. La prima Sezione era di ex-Austriaci: La seconda di ex-Pontificii: La terza di ex-Veneti: La quarta di ex-Estensi: La quinta di ex-Piemontesi con alcuni Valtellinesi. Tutti furono presentati ad uno ad uno, previo l'appello nominale fatto da Marescalchi al predetto Ministro.

« Nel giorno 30 cominciarono a darsi pranzi di formalità dal Ministro suddetto (1). Ma il primo pranzo cominciò con un successo ben tristo, perchè sul bel principio l'Arcivescovo Filippo Visconti di Milano, appena mangiata la minestra, fu sorpreso da un fierissimo colpo di apoplessia, e spirò quasi al momento sulle braccia dello stesso Ministro che gli sedeva accanto (2).

⁽¹⁾ Ossia dal Talleyrand. Antonio Zanolini, deputato al parlamento, scrive invece che Serbelloni e Marescalchi banchettavano a tutto spiano. « imbandendo pranzi quotidiani di trenta e più convitati. » Antonio Aldini ed i suoi tempi (1864-1867), I, 195. — V. le Memorie del Conventi, intiere, nell'appendice (Docum. XXII).

⁽²⁾ Passava gli ottant'anni; e si mosse a valicare le Alpi nel tempo rigido del verno, a fine di arrecare alla religione il bene che potesse maggiore, conforme egli stesso scrivevane al S. Padre, a' 21 novembre di quell'anno (Docum. Concord., dall'Archiv. Vatic., V. n. 1090). Mgr De Gregorio, pro-Nunzio in Firenze, scriveva (16 gennaio 1802) al Consalvi, dicendo che « ad un colpo simile il Talleyrand non potè resistere, e si ritirò lasciando i suoi commensali a tavola. Nel giorno appresso, si trovò cartello sopra la porta della casa da lui abitata: c'est un aris du ciel... (Archiv. Vatic., Nunziatura di Firenze). » Invece il Gaprara scriveva al Consalvi (10 genn. 1802): « la morte spaventò tutti in modo che si alzarono da tavola, e lasciato solo M. Talleyrand, ciascuno ritirossi alle proprie case (Docum. Concord., IV. n. 1071). »

Il P. Theiner fa morire l'arcivescovo di Milano « le matin de ce même jour », ossia a'26 di gennaio 1802 (*Histoire des deux Concordats*, II, 9). Questo scrittore, nelle poche pagine in eni discorre del congresso di Lione, è addirittura pieno di inesattezze di fatto e di giudizii errati.

« Ne' primi quattro giorni dell'anno (1802), il cadavere del suddetto Arcivescovo fu esposto in cassa nella casa di sua abitazione, dove in tre altari si celebrarono molte messe dai sacerdoti Cisalpini, che vi accorsero spontaneamente.

« Nel giorno 5 di genuaro, essendo stato trasportato di notte e privatamente nell'Oratorio interno del Collegio, già dei Gesuiti, destinato alle sedute del Congresso, vi fu celebrata la gran messa di requiem dall'Emo card. Bellisomi coll'assistenza di nove vescovi, quattro de' quali fecero le assoluzioni secondo il rito Romano, e monsignore Bonsignori, Teologo della Cattedrale di Milano, vi recitò l'orazione funebre. Il dottor Parisi, Parroco di Bologna, fu il Cerimoniere a questa funzione. »

Così il Conventi in questo principio delle sue memorie. Ed ora lasceremo parlare il vescovo di Cervia, il quale a mano a mano che descrive e racconta quanto vide e fece, presenterà a noi eziandio il ritratto di un uomo imperterrito, che si rende anche a'nostri giorni assai commendevole non dirò per eleganza di scrittore, ma, che monta più assai, per fortezza di carattere. Sono le seguenti:

MEMORIE STORICHE SUL CONGRESSO DI LIONE

TENUTOSI IL GENNAIO DEL 1802, RELATIVAMENTE AGLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE CIVILE, CHE PROPONEVA IL PRIMO CONSOLE ALLA REPUBBLICA CISALPINA PER LA SUA ACCETTAZIONE, E RISGUARDANTI LA RELIGIONE CATTOLICA, APOSTOLICA, ROMANA, LE LEGGI ORGANICHE, E LI STABILIMENTI ECCLESIASTICI, CHE AL CLERO IVI RADUNATO SI PROPONEVANO DALLO STESSO PRIMO CONSOLE PER LA LORO ACCETTAZIONE E OSSERVANZA.

Stese e di propria mano scritte da me Fr. Bonaventura (Gazola) vescovo di Cervia, mentre era in Lione sul finire del dicembre 1801, e principio del 1802, e colà chiamato dal Primo

Console Bonaparte, con particolare suo invito, mentre io risiedeva in Roma presso la Santità Sua, e con suo permesso per non dir comando a quella volta messomi in viaggio, il dì 3 dicembre 1801, e a Lione giuntovi il dì di San Stefano martire, per essermi fermato più giorni nelle principali città; sentendo che Bonaparte non vi era ancora arrivato.

FR. BONAVENTURA (1).

PRIMA DELL'ARRIVO DEL PRIMO CONSOLE

Voto del vescovo di Cervia: la religione dev'essere la base della costituzione cisalpina.

Gennaro (1802).

Dopo l'arrivo del Ministro degli affari esteri, d'ordine suo per lettera comunicata alla Consulta di Lione, incominciarono le assemblee.

La prima fu la lettura della Constituzione Cisalpina, mandata dal Primo Console Bona Parte (2) dopo la battaglia di Marengo alla Consulta provvisoria di Milano e da questa già approvata (3). Fu letta in ciascheduna sessione; giacchè la Consulta Cisalpina di Lione era divisa in varie sessioni: v. g. gli ex-Papalini ne formavano una; gli ex-Milanesi un'altra ecc. Fu letta questa costituzione,

⁽¹⁾ Nell'archivio Vaticano si conservano due esemplari di queste memorie. Sul frontispizio dell'originale leggesi questa nota. « L'Emo Gazola, in quel tempo vescovo di Cervia, raccolse queste memorie, scrivendole di sua mano; e me ne fece poi dono, unitamente alla copia netta. » Chi ricevette questo dono, probabilmente è il Bertazzoli: le parole qui soprascritte sono di sua mano. Tuttavia, nel dosso di questo foglio, nella piegatura interiore si legge: All'Ill.mo Sigr Mongr Giuseppe Sala, Segretario della Cap. Dom. (cappella domestica?) (Archiv. Vatic., Italia Appendice..., vol. XX).

Gli antecedenti della vita del vescovo di Cervia sono descritti da lui medesimo in una sua nota, aggiunta in fine di queste Memorie.

⁽²⁾ È caratteristica la maniera, con cui il Gazola scrive il nome di Napoleone: o con un B seguito da Parte, o separando Parte da Buona. È certo, che nè il Bonaparte nè i giacobini francesi o patriotti andavano a sangue al vescovo di Cervia.

⁽³⁾ Vedi il detto sopra al n. III. Questa costituzione è posteriore di un anno alla battaglia di Marengo.

affinchè ognuno ne dasse poi in iscritto il suo sentimento, sottoscritto col proprio nome. Così disse alla nostra Sezione ex-papalina il Presidente della medesima Avv. dott. Aldini (1) di Bologna, prevenendo però li Notabili Cisalpini, che questa costituzione era già stata approvata ed accettata dalla Consulta straordinaria di Milano, eretta dal detto Primo Console dopo la Battaglia di Marengo; e dopo la quale, come dopo avere parlato ai Parrochi e clero Milanese, in favore della religione Cattolica Apostolica, Romana, dichiarando che la voleva dominante etc. e in vigore, com'era nel 1796, inviò alla prelodata Consulta la costituzione sudetta, senza in essa far mai parola, nè di Dio, nè di questa Religione, ma solo del culto cattolico nell'articolo 98, dove si dice potersi esso solo esercitare pubblicamente, lasciando però ad ogni cittadino il potere esercitare liberamente il suo culto. Ogn' uno nello spazio brevissimo di un giorno o due, diede il richiesto suo sentimento. Quel del Vescovo di Cervia è questo e porta per titolo:

Rimostranza Cattolica del Vescovo di Cervia sulla costituzione civile, proposta alla Consulta straordinaria della Repubblica Cisalpina radunata in Lione, per la sua accettazione, previe le riflessioni di ogn' uno e sentimeuto sugli articoli che la compongono; e a ricevere le riflessioni e sentimento de' Notabili, fu nominata dagli stessi Notabili una Deputazione — Lione 6 Geno 1802.

Alla Cisalpina Consulta radunata in Lione per l'accettazione della nuova Costituzione Civile ecc. ecc.

Sentimento del Vescovo di Cervia, Fr. Bonaventura Gazola:

- « Un Governo, uno Stato, un Regno, una Nazione, una Repub-« blica, un Popolo che per base fondamentale del Codice delle sue « leggi civili e politiche non abbia la Religione de' suoi Padri, che
- « professa, in cui è nato ed educato, e a cui è sinceramente at-« taccato, non è mai stato, non è, nè sarà mai pacifico, nè dure-

ou to the

⁽¹⁾ Antonio Aldini, avvocato bolognese, ebbe nella sua vita pubblica una doppia caratteristica: arrersione al Papa, suo sovrano legittimo, e servitù al Bonaparte, ingiusto conquistatore dell'Italia. Questa servitù reselo però padrone di danari parecchi; chè siccome secretario di Stato del regno italico sfruttavasi l'annuo stipendio di 120 mila franchi, con lire 100 m. di Milano per ispese di segretario, e lire 200 m. ricevute in principio a titolo di spese straordinarie. Egli era gran settario, amico de'piaceri, del denaro, e gran fautore di ribellioni, dopo il tramonto dell'astro napoleonico.

« vole, nè florido, nè felice; e gl'individui che lo compongono, non « l'ameranno giammai sinceramente, nè vi saranno mai attaccati di « cuore e di genio, mancandogli la base e la fonte della loro fe- « licità. La Religion, vi dirò anch'io, Cittadini, con un dotto Fran- « cese (Etrennes religieuses pour l'an de grâce mil huit cent un) est « pour un Citoyen le plus grand des biens. Così le storie sacre e « profane a prova di fatto ci contestano questa incontrastabile « verità.

« Non avendo pertanto la detta costituzione per base la Religione « cattolica, apostolica e romana, la sua dottrina, morale e disci- « plina, io non posso, nè debbo ammettere ed accettare questa Co- « stituzione, che jeri il Presidente alla nostra Sessione ci fece leg- « gere, affinchè ogn'uno dei Notabili Cisalpini che la compongono « vi facessero le loro sagge e mature riflessioni, e manifestassero in « iscritto ancora liberamente li loro sentimenti; essendo questa la « voluntà dell'Eroe guerriero del secolo e del Pacificatore dell'Europa, « Bona Parte, Generale P.º Console del Governo Francese.

« Eccovi, Cittadini, la ragione, per cui io in coscienza nè posso, » nè debbo ammetterla, approvarla, accettarla; e del mio sentimento « sarà qualunque buon Cattolico, che l'ama, che la desidera di cuore « e la vuole salva, e dominante nell'attuale Governo.

« E a questa Costituzione, (è dovere) di voler per base fonda-« mentale la Religione Cattolica Apostolica, Romana, che tranne « pochissimi di altro culto e sono li soli Ebrei, noi tutti quanti qui « siamo l'abbiamo professata, nel santo battesimo e ci gloriamo « santamente di professarla, come l'ànno professata e si gloriano « santamente di professarla gli altri nostri Cattolici cisalpini, ri-« masti nel Cisalpino suolo e Republica, e de' quali noi vescovi e « con noi li Parrochi qua radunati portiamo, rapporto alla Reli-« gione, la loro decisa e costante volontà: ne abbiam noi e l'ànno « anch'essi il diritto, come noi di volerla salva, pura e intatta quale « ce l'ànno conservata, e a noi tramandata li nostri Padri. E non « solo perchè siamo la Dio mercè cattolici apostolici e Romani, ma « ancora per le replicate promesse fatte al Cattolico Popolo Cisalpino « dal Primo Console Bona Parte, per le quali promesse, molto più « pel cattolicismo che noi professiamo, abbiamo il dovere e il diritto « di professare publicamente questa santa religione, di attenerci « alla sua divina dottrina, morale e disciplina ecclesiastica, e di « esercitare publicamente il suo divino cattolico culto, senza che « alcuno ce lo contrasti, impedisca o derida; come li nostri Padri

« ànno sempre professata questa santa Religione per tanti e tanti « secoli pacificamente, ed esercitato publicamente il suo divino culto.»

« Mancando pertanto alla Costituzione propostaci la sua base fon« damentale, che per noi cattolici è la nostra santa religione cattolica
« apostolica romana, e chi non vede, che proponendocela perchè l'ac« cettiamo, dobbiam rispondere, che accettar non la possiamo, quale
« ce la proponete, senza mai nominar Dio e del suo unigenito figliuolo
« la Religione? Dove trovate voi società su questa terra, il cui co« dice non abbia cominciato da Dio o da una qualunque siasi Re« ligione? dacchè l'uomo vive sulla terra, non l'ho ancora veduto
« nè letto.

« E chi non sa, e a chi di noi e a tutto il mondo non è noto, « avere il non mai abbastanza encomiato Primo Console, tutte le « volte che in Italia e tra noi vittorioso ci è comparso, promessoci « e assicurati tutti e singoli gl'individui cattolici cisalpini, clero e « Popolo, che la Religione de' nostri Padri sarebbe lor rimasta salva; « che non soffrirebbe nel nuovo politico Governo Repubblicano verun « cangiamento; che il di lei culto sarebbesi da noi come prima publi- « camente e liberamente esercitato? E di tanto per di lui espresso « comando il clero del primo e secondo ordine ne ànno assicurati « li popoli alla loro cura spirituale soggetti.

« Promessa ella è questa da lui solennemente ratificata, e sot« scritta di proprio pugno relativamente a noi delle tre provincie
« di Bologna, Ferrara e Romagna nel trattato di Tolentino. E il
« Generale Berthier, dietro le istruzioni del Primo Console, dopo la
« battaglia di Marengo ha di bel nuovo solennemente promesso al
« Popolo Cisalpino, che la Republique Cisalpine sera organisée sur
« les bases fixes de la Religion. In seguela di ciò l'amministrazione
« provvisoria di Milano si è detta autorizzata a publicare, che il
« libero esercizio della Religione Cattolica sarà conservato nel me« desimo Stato, che era nel 1796, all'epoca della prima conquista
« d'Italia. Qui vi è tra Notabili più d'uno, che ha seco questo pro« clama.

« Ora questa promessa si solenne e si reiterata, fattaci dal « Primo Console fondatore della Cisalpina Repubblica, non può avere, « nè avrà mai il suo pieno e vero effetto, qual'ora la Costituzione « nostra che ci si vuol dare, non abbia per base e fondamento la « nostra santa Religione Cattolica, Apostolica, Romana: come non « la praticherem mai liberamente secondo la sua divina dottrina, « qual' ora sopra basi fisse della medesima non venga formata la

« civile nostra costituzione, ossia il codice delle civili future nostre « leggi.

« L'accadutoci fin'ora in materia di nostra santa Religione e « del cattolico suo culto, quasi vicini a veder mancarci quella e to« glierci affatto questo, dacchè è mai derivato? Appunto da ciò, che
« tutte le costituzioni, che ci sono state date, non anno mai avuta
« questa base, nè verun articolo che le assicurasse la protezione e
« l'onoranza del Governo. Per la qual cosa, a ciò riflettendo il pre« lodato Primo Console rinnovò l' ultima volta che fu in Milano
« questa promessa al Popolo Cisalpino.

« L'articolo 98 della propostaci Costituzione, che è il solo che e parli in termini permissivi anzichè assoluti e precettivi del catatolico culto, non forma nè può formare la base della Costituzione e civile per una nazione, chè è tutta cattolica, che ha sempre avuta e la sola e la dominante Religione Cattolica, Apostolica, Romana, e e nel cui seno e cattolicismo è nata la Republica Cisalpina, e la e si vuole organizzare con un nuovo codice di leggi.

« Tant' è! Questo articolo: Ogni cittadino può esercitare libera-« mente il suo culto, ma il solo Cattolico è il solo che può eserci-« tarsi publicamente, senz'altri (articoli) che assicurino ai Cattolici « Cisalpini la lor Religione e in quanto ai suoi dommi e in quanto « alla sua dottrina, alla sua morale e disciplina, e impediscano qua-« lunque innovazione, o cangiamento in essa, non è bastevole ad « acquietare le coscienze dei Cattolici, e a salvarci, quale l'abbiamo « sempre professata pura e immacolata, la nostra santa Religione « Cattolica, Apostolica, Romana. E tanto più, quantocchè accordando « quest'articolo la libertà ad ogn' uno di esercitare liberamente il « proprio particolare culto, oltre l'essere il disprezzo di tutti li culti, « è un pretesto che si prende, per disfarsene di quello che una na-« zione professa ed ha sempre solo professato. Ciò è sì chiaro, che « non abbisogna di prova. E chi la desiderasse, volga il pensiero « su quel che si è fatto e ordinato fin'ora contro la Religion dei « nostri Padri, e l'avrà incontrastabile (1).

⁽¹⁾ Gli eccessi, i guasti, le empie e oscene pazzie de' patriotti cisalpini furono simili a quelle de' giacobini in Francia, e degli altri patriotti in Roma, Napoli, e altra Italia. Basti questo solo saggio: nel circolo democratico, aperto nella chiesa della Rosa, de' Domenicani, furoreggiavano i Porro, Sacco, Ranza, Pellegata, Sangiorgio. In una tornata salì in bigoncia la figlia di questo demagogo Sangiorgio; ed accesa di inverceondo

« Non avendo per tanto, torniamolo a dire, la propostasi Costi-« tuzione per base la Religione Cattolica, Apostolica, Romana; e quanto le si spetta per diritto divino, ed ecclesiastico e ancora « civile non essendo salvo in questa costituzione: non posso nè debbo « accettarla, nè acconsentire in coscienza, che la si dia al cattolico « popolo Cisalpino. Non posso nè debbo accettarla, nè acconsentire « che la si dia ai miei confratelli cittadini, come Vescovo cattolico: « chè m' incombe per espresso comando divino conservare intatto, « puro, immacolato il deposito della fede di Gesù Cristo nel mio « gregge e nella mia chiesa, a regger la quale mi ha posto lo Spi-« rito Santo. Non posso nè debbo accettarla etc., anche conside-« ratomi come semplice cattolico cittadino, e membro di questa Re-« publica: perchè conosco evidentemente, che non avendo per base « la indicata Costituzione la nostra santa Religione, non può feli-« citare, nè feliciterà mai la Republica, nè li suoi cittadini; nè « pacifico potrà mai essere o sarà il di lei civile politico governo; « e il popolo Cisalpino mai sarà attaccato a questo governo, ma « sempre desidererà l'antico.

« Verità ella è questa che conosciutasi e rilevata dai fatti stessi, « che alla Republica di Genova sono accaduti, dacchè si è voluto « far cangiamenti dai rivoluzionari alla Religione dei suoi Padri, « ha Ella voluto per base della sua Costituzione la Religione sudetta e la sua libertà, siccome sempre aveale promesso il Generale Primo Console Bonaparte. E verità ugualmente conosciuta, e « rilevata (e qual' è mai, Dio immortale! quel popolo colto e religioso, che non l'abbia conosciuta e rilevata?) dall'Elvetico corpo « legislativo, il quale nella nuova ultima loro Costituzione decretò « anche un particolare articolo che qui sotto riferirò, il quale formasse la base della loro Costituzione. Il quale articolo si desidera « e si vuole dal cattolico popolo Cisalpino tra li molti che si desi« derano espressi nella nuova nostra Costituzione, onde poter dire

odio, innominabile in una donna, promise la sua mano e il suo corpo a chi gli avesse portata la testa del Papa! L'infame proposta fu accolta da plausi, ma veramente i plausi furono accompagnati da fischi. Forse la cosa sarebbe finita male, quando un lepido vecchio gridò ridendo: « Sei troppo brutta perchè alcuno ti voglia per moglie. » Il riso ammollì le gare, e l'energumena Sangiorgio ne stette colla peggiore ferita, di cui possa essere colpita una donna (Cusani, V, 203). Cf. Baldassari, Pio VI (I, 265 segg.).

« e lasciar nelle storie inserito a lode della Cattolica nazione Cisal« pina, che noi ora qui rappresentiamo, vale a dire: che ha voluto
« che nella sua Costituzione vi si esponga e vi si esprima per sua
« base la professata sua Religione Cattolica, Apostolica, Romana,
« non che la sua Cattolica Apostolica, Romana dottrina espressa nei
« sacrosanti ecumenici Concili, e rinovata da chiesa santa, specifi« cata e spiegata nell'ultimo concilio di Trento, tanto rapporto al
« domma, che alla morale ed ecclesiastica disciplina. Concilio che
« noi tutti abbiamo accettato ed ammesso, e da cui senza le apo« stoliche facoltà non ci possiamo allontanare neppure in cose di
« pura ecclesiastica disciplina.

« Eccovi l'articolo Elvetico, che mel riporta il già citato autore « dell'Etrennes Religieuses pour l'an de grâce mil huit cent un: « La « Religion des chrétiens, selon la profession catholique et reformée « (Noi cattolici alla parola riformata sostituiamo queste due: Apo-« stolica Romana) demeure intacte et libre pour chacun, ainsi que « leurs cultes et exercices religieux. Elle jouit de la protection du « gouvernement. » Protezione troppo necessaria, perchè non soffra « quegli urti e quel disprezzo, che dall'empietà e dai filosofi del se-« colo, atei ed increduli, ha sofferto anche tra noi finora. E voi vel « sapete, ottimi cittadini cattolici, e lo sa il Primo Console, e però « vuole, e questa sua volontà nessuno di noi la può ignorare, che « la nostra santa Religione Cattolica, Apostolica, Romana, sia la « base del civile politico nostro governo; e la nostra Republica « venga organizzata sopra basi fisse della predetta nostra santa « Religione.

« Cittadini ornatissimi, vi dirò anch' io, e vel ripeterò spesso, quello « che in simile circostanza disse l'Elvetico Messaggio al Consiglio « legislativo, radunato per istendere e formare la nuova Elvetica « Costituzione e lo stabilimento dei Tribunali dei costumi cristiani « in ogni Parrocchia della loro Repubblica: (ogni) tribunale com- « posto di un curato, di un Ministro della Repubblica e di sei citta- « dini, li quali si avrebbon a unire ogni quindici giorni, la domenica « dopo il divino servizio. Il loro oggetto primario di lor competenza « sono gli atti Esteriori, che feriscono il rispetto dovuto al culto re- « ligioso; in secondo luogo, la mancanza ai doveri e diritti paterni.

« Un simile articolo o decreto quanto mai sarebbe necessario alla « nostra Costituzione civile! Lo vi si chiede con tutto il calore, e « voi di per voi stessi ne vedete l'importanza e il bene, che ne avver- « rebbe da un tale tribunale al pubblico e al privato. Se volete sapere

« quello che nel suo Messaggio al corpo legislativo, intento a formare
« la nuova Costituzione, denunziò la commissione esecutiva, dopo
« aver rilevata la strage, che la rigenerazione filosofica avea fatta
« nei pubblici costumi, affinchè sollecitasse il ristabilimento dei tri
« bunali dei costumi, lo vi dirò: « Citoyens Représentans, il est temps
« d'abandonner ces théories funestes, qui veulent mettre un mur de sé« paration entre Dieu et l'homme, entre la religion et la loi. Fortifiez
» celle-ci de toute la puissance de celle-là. » E non solamente questo
« saggio Elvetico Consiglio legislativo assicurò la libertà della co« scienza in cose della sua Religione alla Elvetica nazione; non solo
« le promise che non avrebbe ricevuto mai alcun urto; non solo, che
« dal Governo sarebbe stata protetta, ma di più onorata. Questo è
« ben voler salva la Religion de' loro Padri, libero e sicuro l'esercizio
« del suo culto, onorato e rispettato come questo, così la Religione
« stessa che lo determina, lo vuole e lo comanda.

« E qui non si fermò il corpo legislativo dell' Elvetica Repub» blica; nè credette di aver provveduto abbastanza agl'interessi
« della sua Religione con ciò che vi ho riferito. Volse il pensiero
« e le sue cure ancora sopra li ministri della sua Religione, e sopra
« gl'institutori della sua gioventù; e se ne formò un oggetto della
« sua attenzione. Ammaestrato questo Elvetico corpo legislativo dai
« mali, che sono venuti gravissimi alla nazion Elvetica persegui« tando li ministri del loro culto religioso; e che la Religione non
« può esistere senza ministri, e questi senza un decente decoroso
« mantenimento, li ànno assicurati, che saranno indennizzati dei
« danni, che in passato ànno sofferto, e avranno in avvenire onde
« vivere decorosamente; e si è occupato tutto anche in questo im« portantissimo affare con tutto il calore e l'impegno, come nell'altro,
« che risguarda gl'istitutori della loro gioventù.

« Cose tutte son queste, che mancano alla propostaci Costituzione, « e che li Cattolici Cisalpini desiderano e pregano caldamente la « rispettabile adunanza ad inserirle nella medesima, come la pregano « caldamente a voler togliere, ora che è il tempo veramente oppor- « tuno, l' empia massima invalsa nei tempi rivoluzionari, inventata « e predicata dai sedicenti filosofi del secol nostro, per poter agli « occhi del volgo ignorante rapire impunemente le ecclesiastiche « proprietà: cioè di tenere ed insegnare, che le proprietà dei beni « sì mobili che immobili della Chiesa, Vescovati, Capitoli, Seminari « e de' corpi religiosi ecc. ecc., non sieno, nè sieno mai state vere pro- « prietà loro, ma della nazione, a cui solo appartengono. Errore di

« Lutero, Marsiglio e di altri innovatori e sedicenti riformatori della « Chiesa, condannato dalla Santa Sede e anatematizzato dalla stessa « Madre Chiesa, di cui noi tutti, la Dio mercè, siamo, eccettuati « pochi Ebrei, figli suoi carissimi e sudditi amatissimi; e senza ri- « cusar pace, unità, comunione con lei, e con il suo capo visibile, non

possiamo disubbidirle, e violare li suoi comandi, e le sue leggi.

« Notabile quest' empia ereticale massima, che la filosofia sedicente « regeneratrice dell' uman genere ha sparsa, dettata, predicata e posta « per base delle sue rapine alla Chiesa e ai suoi Ministri: coll' andar del tempo, se non la distruggete presto, neppur le vostre sostanze, « le proprietà vostre, li vostri beni, che ora legittimamente e legal-« mente possedete quai veri e legittimi padroni de' medesimi, saranno « salvi nè vostri. Ma si diranno e si vorranno della Nazione, o da « questa vi si rapiranno. Difatti se li titoli di eredità, di donazione, « e di compera legalmente e canonicamente fatta, non hanno salvati « li beni e le proprietà della chiesa, titoli che soli di una cosa ci « rendono veri padroni e proprietari, non salveranno mai le vostre. « E quando mai la nazione intiera ha dati alla chiesa e agli eccle-« siastici, ai conventi, vescovati, capitoli, li beni tutti che ha dichia-« rati suoi? E dove il Principato ha dati alla Chiesa, ai capitoli, ai « vescovati, ai conventi beni e case: ov'è la clausola in tutte le « cose date, donate lasciate per testamento ai medesimi, la riserva « (cioè) di riprendersele a solo bell'agio?

« Ricordatevi, Cittadini, che siam tutti cattolici, e siam cattolici « prima di essere stati fatti e dichiarati Republicani, e che nel « seno del più puro e pretto cattolicismo è stata formata la Cisal-« pina Republica. Impegnatevi dunque perchè sia nella nostra « Republica, come lo era nel passato governo, salva la nostra santa « religione, sia difesa, sia sempre protetta dal nostro governo e da « governati nostri onorata; e non soffra mai più verun cangiamento « la Religione dei nostri padri, che è appunto la cattolica aposto-« lica, romana. E ciò avverrà senza meno, se la base della nuova « nostra Costituzione sarà questa nostra sacrosanta Religione, che « sola può salvarci eternamente; sarà la sua dottrina divina, sarà « la sua celeste morale, che sola può felicitare la nostra Republica « e rendere durevole e pacifico il republicano nostro Governo: la « qual dottrina e morale è di essa, che ci vieta di approvare legale « e canonica la vendita e la compera dei beni ecclesiastici, fatte « senza il beneplacito apostolico, o con lesione di contratto a danno « del terzo.

- « Nulla vi dico sugli onorarj fissati nella costituzione al Pre« sidente e ai consiglieri: perchè so, che altri su quest'articolo,
 « come sopra moltissimi altri, ve ne faranno parola. Ricordatevi però,
 « e spesso ricordatevelo, che la Republica Cisalpina non ha ora che
 « nella Costituzione il suo tesoro. L'erario publico e de' partico« lari cittadini ha un assoluto deficit (1). Quando la Republica
 « avrà pieno il suo erario col prodotto delle sue finanze; e li par« ticolari si saranno sollevati dalla miseria, in cui son caduti per
 « divenir ricchi e felici: allora si potrà allargar la mano.
- « Questo è quello che ho creduto mio dovere di esporvi, ricer-« cato del mio sentimento sulla propostaci costituzione, e come ve-« scovo cattolico, apostolico romano, e come cattolico e apostolico « cittadino. »

Aggiunta dello stesso vescovo di Cervia.

Se si avesse il sentimento e il voto degli altri ecclesiastici di primo e secondo ordine, qui si trascriverebbe; e ai medesimi farebbe onore presso chiunque lo leggesse. Tutti però, chi più, chi meno diffusamente anno battuta questa stessa via. Il Vescovo di Lodi, Monsignor Beretta, parlò molto sulla usurpazione dei beni ecclesiastici, sulle vendite e compere fatte da medesimi senza beneplacito della Santa Sede etc. Sull'articolo che riguarda le compere de' detti beni, usurpazioni etc. nessuno della sessione dei Papalini fece parola in tribuna, perchè l'Avv.º Aldini disse, che avrebbe la Republica fatto come la Francia anch'essa un concordato colla Santa Sede; e tanto più non si montò in tribuna per arringare contro quest'articolo, quando lo si lesse, in quanto che l'arcivescovo di Ravenna, giunto il lettore a quest'articolo, chiedette all'Avv.º Aldini Presidente così: «Già su di ciò mi avete detto, che farete un Concordato colla Santa Sede. Non è vero? » — E Aldini rispose: « Così è. » — « Non occorre altro », ripigliò l'arcivescovo. — In tal guisa essendo ciò, ogn'uno si credette dover tacere su detto articolo.

Questo voto come quelli degli altri ecclesiastici, Vicari generali e parroci delle tre Legazioni, fu consegnato a Monsignor Arcivescovo di Ravenna, affinchè alla nostra sezione degli ex-Papalini venisse riferito e comunicato, essendo (l'arcivescovo) uno degli eletti Deputati a ricevere e riferire questi voti e sentimenti.

^{(1) «} Quanto alle attività, risultò (1801) una mancanza annua di circa trenta milioni (Cusani, VI, 67). » Vedi quanto abbiamo detto sopra.

Anche le altre sezioni avevano fatte simili deputazioni a quest'oggetto. E qui è da avvertirsi, che tutta la consulta di Lione fu divisa in varie sezioni: ognuna delle quali avea la sua sala nel collegio degli ex-Gesuiti, avea il suo presidente, avea li suoi secretarii e redattore (1). La cabala massonica e patriotica era ben ordinata per riuscire in ciò, che già li principali ambiziosi e i religionari aveano stabilito anche prima, che li notabili si radunassero in assemblee particolari e generali; le quali assemblee non potevano essere, per li buoni ecclesiastici e per tutta la nazione Cisalpina e Italiana, più umilianti. Ma si sperava deluse le loro mire dalla Religione del Primo Console e dal cattolicismo spiegato nei suoi proclami.

IV.

A nome del popolo sovrano della Cisalpina, rappresentato dal clero nel congresso, il vescovo di Cervia esige che la religione <a transcriptione dello Stato.

Radunata la Sezione degli ex-Papalini li 8 Gennaio 1804 nella solita sala, come si radunaron le altre nelle loro rispettive sale del

⁽¹⁾ La prima sezione era dei Lombardi, presidente Melzi; la seconda degli ex-pontificii o Bolognesi e Romagnoli, presidente Aldini; la terza comprendeva i Modenesi, presidente Paradisi; la quarta i Veneti del di qua dell'Adige, presidente Bargnani; e la quinta dei Novaresi e Valtellinesi, presidente Bernardi.

Ogni sezione aveva eletto, a pluralità di voti, una commissione incaricata di ricevere, riferire, ed esaminare i voti e le sentenze de' deputati. La commissione eletta dalla sezione seconda, ossia degli ex-Stati pontificii, componevasi de' seguenti notabili, eletti in numero di cinque per ogni dipartimento:

Dipartimento del Reno: Luigi Valeriani, professore; Salina, avvocato; Vicini, avvocato; Bologna Sebastiano, possidente; Dalfiume Filippo, possidente.

Dipartimento del Rubicone: Felici, ex-ministro; Galeppini Tommaso; Mgr Codronchi, arcivescovo di Ravenna; Lovatelli Ippolito; Strocchi Dionigi.

Dipartimento del Basso Po: Cicognara Leopoldo; Costabili Contajini; Facci Giudice; Rangoni Giuseppe; Bentivoglio Carlo.

Cotesta commissione, dopo esaminati i voti de'deputati, formava le proposizioni, e le riferiva alla sezione; la quale le approvava o rigettava pluralità di voci.

detto Collegio, affine di comunicare a tutte le rispettive Sessioni i riflessi e li sentimenti e voti de'rispettivi Notabili sulla propostaci costituzione civile dal Primo Console, giunta la lettura de'sentimenti, riflessioni etc. sull'articolo 98, che riguardava il culto cattolico, sentendo Mgr Arcivescovo, che il Redattore Vicini di Bologna preteriva li voti e sentimenti de' Vescovi e Curati su tale articolo. e per fino quello, che si era stabilito nel Congresso particolare della nominata Deputazione, di levar via dal detto articolo il « può esercitarsi »; e a queste due parole sostituirvi questa « conserva »; e di aggiungere al « Cattolico » anche l' « Apostolico e Romano »: Si alzò in piedi, e disse al Presidente Avv.º Dott. Aldini, che quel che riferiva il Redattore Vicini, non era quello, che si era convenuto. — A ciò rispose il Presidente cosi: « Cittadino, se volete qualche cosa, andate in Tribuna. » — E vi andò difatti; e oltre il lagnarsi di vedersi così sfacciatamente mutar le carte e violare il convenuto, disse quelle ragioni teologiche e cattoliche, che potevano e dir si dovevano da un Vescovo, che vedeva malmenata la Religione cattolica, apostolica, romana e assolutamente dispreggiata dagli empi filosofi republicani patrioti e increduli. Ma a queste mostraron costoro di non volersi arrendere, anzi le disprezzarono e le derisero, forti a volere l'articolo 98 tal quale l'avea mandato Bona Parte, e accettato con il resto della Costituzione dalla Consulta Provisoria di Milano.

Ciò sentendo il Vescovo di Cervia, calato dalla Tribuna Mgr Arcivescovo, si rivolse al Presidente, e gli disse: « Domando anch'io, Presidente, la parola. » — Cui egli rispose: « Servitevi cittadino. » — Montò in tribuna (il vescovo di Cervia); e lasciati gli argomenti teologici, cattolici e politici già da lui espressi nel suo voto, così si fece a ragionare, pieno di zelo non men che di quel fuoco, che gli è proprio, e naturale:

« Il Popolo cattolico Cisalpino, rispondetemi Cittadini, è ancora > « si o no, Sovrano? »

A questa interrogazione, si ammutoli e s'imbruti la sezione, non sapendo ne potendo prevedere dove andasse a ferire e terminare. — Nessuno rispondendo alla interrogazione, ripigliò il Vescovo di Cervia il discorso in questi precisi termini:

« Bene. Il vostro silenzio mel dà ancora e mel dichiara Sovrano; « e la stessa Costituzione mel conferma tale ancora. Noi Vescovi

- « non siam già qua venuti per trattare gli affari politici, ma sibbene 🥕
- « quelli che riguardano la nostra santa Religione Cattolica Aposto-
- « lica Romana, la sua dottrina, la sua morale e la sua disciplina.

« Qui venuti siamo per sostenerla e difenderla, quando vi fosse uopo « col dare sangue e vita etc. Qua siam venuti a portarvi e mani« festarvi la volontà del Sovrano popolo cattolico Cisalpino, che noi « spiritualmente reggiamo; e dirvi quel che egli vuole in materia « di Religione. Questo popol dunque Sovrano vuole, che la Religione « Cattolica, Apostolica, Romana, la sua dottrina, la sua morale e « disciplina ecclesiastica, il di lei divino culto apostolico e romano; « in una parola questo Popolo vuole, che la Religion de'suoi Padri, « che è appunto la Cattolica Religione Apostolica, Romana, sia nella « Cisalpina la sola dominante Religione, e vengagli mantenuta ne' « suoi diritti. Vuole professarla e praticarla e liberamente, come la « professava e praticava prima della rivoluzione. Vuole, che questa « sacrosanta Religione sia protetta e onorata come prima, anche dal « republicano governo.

« Non si oppone questo Popolo alla tolleranza degli Ebrei, che « sono li soli Cisalpini che abbian culto diverso dal nostro cattolico. « Abbian pure le loro scuole, le loro Sinagoghe e i loro Ghetti, come « li aveano prima sotto il Papa.

« Vuole, che la civile costituzione abbia per base la religione « cattolica apostolica romana, e che sopra basi fisse di questa santa « Religione sia organizzata la Republica Cisalpina: che è appunto « quello che il Generale Primo Console Bona Parte gli ha promesso « le pur tante volte, e ratificatagli costantemente questa promessa « coi publici proclami del governo, e con nostre lettere circolari d'or- « dine e suo e del Governo. Vuole, che la sua dottrina e morale « siagli predicata dai ministri dell'altare liberamente e publicamente, « e vuole in pieno vigore la disciplina ecclesiastica e quanto c'in- « segna e ci prescrive e comanda Chiesa santa nel sacrosanto ecu- « menico Concilio di Trento congregata.

« Cittadini ecclesiastici del P.º e secondo Ordine, Cardinale Bel« lisomi, Arcivescovo di Ravenna, Vicarj Generali, Curati, tutti
« quanti siete qui congregati e che qua siete venuti a portare la
« parola de'rispettivi popoli che reggete spiritualmente, e a mani« festare la decisa loro voluntà in materia di religione: alzatevi in
« piedi, e dite alla Sessione qual sia la volontà del Popolo, che cosa
« vuole e pretende in materia della nostra sacrosanta Religione? »
Qui si alzarono tutti in piedi, e confermarono quanto già avea detto
il Vescovo di Cervia.

Avuta Egli questa contestazione pubblica della precisa volontà del popolo circa la nostra sacrosanta Religione; ripigliò e fini così

il detto Vescovo di Cervia il suo arringo in favor della Religione Cattolica, Apostolica, Romana:

« Il Popolo dunque Cisalpino Cattolico è il Sovrano della nostra « Republica; Popolo, che si può dire il solo ed è, tranne pochis- « simi Ebrei, che compone questa Republica Cisalpina. Questo « popolo vuole che la nostra santa Religione Cattolica, Apostolica, « Romana, sia la dominante; e sopra basi fisse di questa Religione, « della sua dottrina, morale e disciplina, sia organnizzata la detta « nostra Republica, abbia il primo luogo la Religione Cattolica, « Apostolica Romana nella propostaci Costituzione, aggiungendo alle « parole « culto cattolico », anche « l'apostolico e Romano ». Rispet- « tate adunque, o Cittadini, la volontà del Popolo Sovrano, e ubbe- « ditegli. »

Qui fini l'arringo del Vescovo di Cervia.

Calato egli dalla Tribuna, prese la parola anche il Canonico Zoilo di Rimini, deputato come suo Vicario, dal Vescovo di quella città; e parlò egli pure e arringò in favore della Religione, esigendo espresso e unito al «culto cattolico» queste due parole « apostolico, Romano»; cosa che assolutamente non volevano li notabili ex-Papalini.

Calato dalla Tribuna il detto Sig. Canonico, la montò il Redattore Vicini di Bologna, e disse: «che il patto sociale dell'uomo era il primo che avesse ad osservarsi tra lui e il Dio della Natura; e > che nella Costituzione civile non si dovea cercar altro. » A queste bestemmie ed errori ne disse e ne pronunziò degli altri senza ordine, raziocinio e criterio. Solo la sua empietà fece comparsa nel suo discorso.

Domandò la parola dopo il cittadino Vicini anche il Vescovo di Comacchio, e disse che si poteva benissimo conciliar tutto. E che bastava esprimere la Religione colla parola « cattolica »; mentre la Religione l'abbiamo nel cuore e nella mente, e qui la dobbiam conservare: « A me pare (conchiuse), che sia sufficientemente espresso l'articolo 98: colla sola parola Cattolico. » Ciò detto, calò il Vescovo di Comacchio; e nel calare, li notabili secolari gli batterono le mani palma a palma!

Nota (ossia altra aggiunta del Vescovo di Cervia)

Il Vescovo di Cervia, udito questo discorso del Vescovo di Comacchio, che lo conosceva diretto a favorire chi contrastava e ricusava il mettere per Religione dominante la sola cattolica, e alla parola cattolica unirvi anche le altre due Apostolica, Romana, giacchè tutti gli Eretici pretendono e si dicono Cattolici anch'essi; disse, rivoltatosi all'Arcivescovo di Ravenna: « Avete intese le bestialità del Cappuccino? Io il credeva un pò teologo; ma nol veggo neppur nelle espressioni Cattolico, giacchè di cuore e d'intelletto lo credo tale. » E l'Arcivescovo rispose al Vescovo di Cervia: « State buono; chè mi credeva di peggio. »

Per altro, ne'giorni susseguenti, discorrendo sulla contrarietà dei secolari notabili ex-papalini alla Religione cattolica nel volerla dominante etc., andava dicendo: «Questa sola deve essere la dominante, e deve essere la Cattolica Apostolica, Romana. » E alle risposte ai quesiti del P. Console fatti al Clero, mostrava di avere espresso anche l'apostolica e la romana cattolica religione.

Dopo il Vescovo di Comacchio, prese la parola il Vicario Generale di Sarsina, e arringò in favore della Religione, dicendo che in realtà non bastava l'articolo 98, tal quale veniva espresso nella Costituzione.

Ma forti gli ex-Papalini a non voler mutarlo, nè aggiungervi cosa alcuna; e il Presidente Aldini, che già avea spiegata contrarietà al clero del primo e second'ordine e alla Religione stessa, alla sua Cattolica apostolica Romana dottrina e a suoi ministri, propose di mandar all'ordine l'art. 98, tal quale stava espresso nella Costituzione.

Ciò sentendo il Vescovo di Cervia, e temendo che, mandato all'ordine, passasse e sarebbe stato approvato sicuramente, considerata l'approvazione in ragion de' voti, che erano numerosissimi relativamente agli opponenti al detto articolo, ch'erano li soli pochi ecclesiastici, domandò un'altra volta la parola, e montò in Tribuna. Premettendo al nuovo suo arringo in favor della Religione Cattolica, che non facesse specie a veruno il fuoco, con cui egli arringava in favor della Religione, perchè gli è naturale, ed è stato sempre così assuefatto, argumentando nelle cose di Religione; e che non attribuissero li Notabili questo suo calore a mancanza di rispetto all'assemblea: credette di dover ciò premettere, imperocchè il Presidente nel concedergli la parola gli disse: « Cittadino Vescovo, men fuoco. » Cui però rispose francamente il Vescovo di Cervia: « Trattandosi di sostenere e difendere la Religion di Cristo e li diritti della S. Madre Chicsa, non ho tanto fuoco che basti. »

Montato in tribuna, così si fece di nuovo a parlare: « Cittadini, « siete si o no cattolici? Volete dare a tutta l'Europa e alla po-

« sterità tutta una vergognosa memoria di voi e di questa sessione?
« Possibile, che non veggiate l'eterno obbrobrio che vi tirereste
« addosso, quando si dirà, o si leggerà nelle storie, che un'adunanza
« di cittadini cattolici, chiamati dal P. Console in Lione ad esami« nare la Costituzione civile, ossia il codice delle leggi che ànno a
« reggere la Republica Cisalpina, e che ora qui noi rappresentiamo,
« non ànno voluto per base della lor Costituzione e del lor governo
« la Religione cattolica, apostolica, romana, che ànno professata
« nel S. Battesimo e professano; nè essere organizzata sopra basi
« fisse di questa santa religione la sua Republica; e nemmeno
« aggiungervi all'articolo 98 queste due sole parole « apostolico,
« romano », per cui il vero cattolico si distingue da qualunque altro
« culto de' settarj, cristiani sì, ma non mai cattolici, apostolici romani?
« Ma giacchè voi non volete rispettare la volontà del Popolo,

« Ma giacche voi non volete rispettare la volonta del Popolo, « manifestatavi dal clero del primo e secondo ordine, e a voce e in « iscritto; io propongo, che sia rimesso quest'articolo, e tutti li pro- « cessi verbali su d'esso, al Primo Console. Il quale, persuadetevene, « vuole per base della Costituzione la Religione cattolica, apostolica « romana; e vuole organizzata la nostra Republica sopra basi fisse « di questa Religione. »

Qui interruppe il presidente Aldini il discorso al Vescovo di Cervia così: « Che volete riportare al P. Console li processi verbali « e la decisione di questo articolo, se debba o no lasciarsi così, se « egli ha data questa Costituzione? » — Ma, rispose subito il Vescovo di Cervia dalla Tribuna al presidente Aldini: « E perchè voi altri « fate tante mutazioni agli altri articoli? Solo non se n'ha a fare « veruna all'articolo 98, che riguarda la nostra santa Religione? « Si rimetta almeno l'articolo, e li sentimenti del Clero, e le sue « petizioni, che sono del Popolo, al Primo Console. »

Il Presidente però non si attenne alla proposta del Vescovo; ma volle mandare all'ordine l'articolo, tal quale era nella Costituzione, e lo si disse, appena mandatovelo, passato già dalla sessione.

E come passato? Ecco il modo che si teneva nel mandare all'ordine le cose, che si proponevano: — Chi le approva, diceva il Presidente, si alzi in piedi. — E chi non si alzava in piedi, alzava la mano o il cappello. Indi il Secretario Belmonti usciva dal tavolino, quando dal suo posto non scorgeva tutti li Notabili, e contava quelli ch'erano in piedi. E il più delle volte, appena contati alcuni, quando l'affare premeva loro, diceva: è passato, approvato. Altra volta si dava per approvato, allo sbattere delle mani di alcuni. Così si aggiornavano

e si approvavano gli articoli della Costituzione, e le riflessioni che vi si facevano (1).

Nella seconda assemblea, radunata con lettera del Ministro degli affari esteri, si propose dal Presidente ai Notabili di pensare a nominare li soggetti per la Consulta di Stato pel corpo legislativo etc. etc. E dispensò alcune schede per notarvi li soggetti, che si giudicavano li più atti per le cariche e uffici principali e impieghi della Republica. S' indicò ancora il numero dei soggetti per i dipartimenti; e mancando a questi qualch'uno, si dessero in libertà dei Notabili di proporne altri degli altri dipartimenti. Segnati li nominati nella scheda, si consegnarono piegati al Presidente, che uniti insieme fece sigillare il piego per portarlo al Ministro sudetto Talleyrand. Così finì questa sessione.

V.

DOPO L'ARRIVO DEL PRIMO CONSOLE

Parlata del Primo Console al clero: vuole che la religione della Cisalpina sia la cattolica apostolica romana.

Arrivato Bonaparte (2), furono avvisati li Notabili tutti dalli rispettivi loro Presidenti, a ritrovarsi tutti nella gran sala della

⁽¹⁾ Praticando il metodo di votazione qui descritto dal vescovo di Cervia, fu proposta alle voci la formola seguente, da esprimersi nell'art. 98: La religione cattolica esercita il suo culto pubblicamente. Sarà però libero ad ogni cittadino escreitarne privatamente qualunque altro. Passò con voti 37 contro 12. Vedi docum. MC.

^{(2) «} La sera delli 11 gennaro a ore 9 giunse da Parigi a Lione il gran Console Bonaparte, circondato da pressochè tutti li Cisalpini. » Così il Conventi (Ved. Docum. MC); Cf. MELZI, Memorie, I, 283. Partito da Parigi a'9 di gennaio, dopo il lento e trionfale viaggio di ore 60 arrivò a Lione il giorno 11 alle nove di sera (Correspondance, VII, n. 5916, 5917). Secondo un dispaccio del Cobenzl a Colleredo (9 gennaio 1802), « c' est ce matin que ce départ a eu licu, après avoir été différé d'un jour à l'autre » (Archiv. Vienna, nei Docum. Concord., IV, n. 1070). Infatti, calcolando le 60 ore di viaggio, dal suo arrivo a Lione alle 9 della sera dell'11, egli partì da Parigi il giorno 9 alle ore 9 del mattino. Dunque la sua partenza, da lui annunziata al fratello Giuseppe (7 gennaio) per la dimane a mezza notte (je pars demain, à minuit, pour Lyon. Corresp.,

Maison commune (1), ov'egli abitava con un treno da Monarcha, alle due e mezzo dopo mezzodi, per esser presentati da loro al Primo Console; e ciò accade alli (12) gennaro 1802 corrente (2).

Entrati sezione per sezione li Notabili nella sala, dov'egli riceveva e dava udienza (3); e a lui avvicinatisi specialmente li Vescovi e il Card. Bellisomi e il clero della nostra Sezione, ch'entrò dopo la prima degli Ex-austriaci; rivoltatosi egli a noi, così ci si fece a parlare:

« State certi, che la Religion Cattolica Apostolica Romana dovrà « essere e sarà la Religione della Republica Cisalpina; ed avrà « luogo nel primo articolo della Costituzione. » — Qui li Vescovi e il Clero ringraziarono Bona Parte; e gli diedero lodi e benedizioni.

Al caffè poi degli Italiani e prima dell'udienza, ma assai più dopo la medesima, sentiti gli elogi ai Vescovi e al ceto ecclesiastico, e a loro acri rimproveri, che non dissero di male contro Bona Parte, e contro i Preti? Bona Parte, B. F. etc. Impostore etc., che era venuto a Lione per fare il Missionario etc., li Preti che l'avevano vinta etc. etc. E tante bestemmie contro Bona Parte e i Preti dissero li riscaldati Notabili, Republicani, e Massoni, filosofi etc. republicani, che scandalizzarono tutti i buoni Lionesi. Bona Parte non ne fece caso; perchè li temeva, e di loro si abbisognava nella esecuzione delle sue empie idee e massime di distruggere col tempo e il trono e l'altare: dimenticatosi, che vi è Dio ehe veglia alla loro conservazione.

n. 5916) fu sbagliata di nove ore. Tuttavia il Theiner (II, 8) lo fa arrivare a Lione le 13 janvier 1802! Ha probabilmente copiato il Wouters, il quale nella Histoire chronologique de la Rép. et de l'emp., assegna il « 12 janvier (22 nivose) » pel giorno, in cui il Primo Console quitte Paris et prend la route de Lyon, dove lo fa arrivare a' 13 (p. 325). A. Thiers lo fa partire da Parigi « le 8 janvier (18 nivose). » Consult. et Emp. (1851), I, 688.

⁽¹⁾ Ossia il palazzo di città, o del governo.

^{(2) «} I deputati ricevettero un viglietto, che servisse di contrasegno per entrare nel palazzo del governo, indi a ore quattro e mezzo andarono a far visita in corpo al Primo Console (MC). »

⁽³⁾ Nota dello stesso vescovo di Cervia: Alli Notabili secolari (Notabili, così chiamavansi gl'invitati al Congresso di Lione dal Primo Console) fece sapere Bona Parte: che li voleva all'udienza con abito nero, e codino: e li venuti già a Lione erano tutti vestiti alla Cisalpina, tosati alla Brutta! bisognò che alcuni, impotenti a farselo a proprie spese, ricorressero ai Preti che v'intervenivano in sottana, per avere un abito nero.

E il vescovo di Comacchio, credendo di dir molto e secondare il discorso del Primo Console aggiunse: «State certo, che la nostra santa « Religione favorisce la libertà: » — E Bonaparte replicò con qualche calore: « Ma non quella che spoglia le altrui proprietà e favo- « risce il libertinaggio, e se la prende con la Religione e co' suoi « Ministri eccetera eccetera. »

Dopo ciò si rivolse ai Notabili secolari e disse loro: « Come vo-« lete, che i Preti amino questo governo, se voi li strapazzate con-« tinuamente, e lor portate via tutto? Bisogna rispettar la Religione « e li Ministri; e questi il Governo. »

E poi conchiuse: « che il Governo ha di bisogno della Religione « e dei Ministri per l'influenza, che ha quella sul Governo, e questi « sui popoli, che li devono rendere affezionati al medesimo, e tanto « più ora con impegno, quanto chè gli antichi nostri Sovrani ci « aveano rinunziato. »

Questo discorso che fece agli Ex-Papalini, lo fece ancora alle altre Sezioni. Dimandò conto del Card. Mattei, del Vescovo di Bertinoro, e degli altri Vescovi che non erano intervenuti.

E gli fu risposto come conveniva e in lor favore dai vescovi e curati e vicarj rispettivi.

Si ebbe il giorno susseguente dal Ministro Marescalchi altro invito di presentarsi all'indomani prima di mezzogiorno al detto P. Console, ma separatamente: v. gr. gli Ecclesiastici tutti da per sè; li Militari da per sè; etc. etc.

Ci recassimo dunque Noi ecclesiastici all'ora prefissa al Palazzo Publico; e, poco dopo giuntivi, fossimo introdotti da lui all'udienza, presente Murat, il Ministro degli affari esteri, Marescalchi, il Prefetto du Palais, e credo anche Aldini. Qui replicò, che la Religione Cattolica Apostolica Romana dovea essere la Religione dello Stato. Si discorse dei Capitoli, delle Catedrali e delle Collegiate, delle Monache e dei frati; e dai Vescovi si tentò di far rivivere tutti, mostrando la necessità e l'importanza di avere li detti Capitoli e Collegiate; nonchè la esistenza dei Religiosi, di cui ne han sempre li Vescovi colla Chiesa conosciuta la necessità e l'utilità. Ma ora che il numero de' preti è divenuto sì scarso, maggiormente ne anno di bisogno. Le monache ancora per la educazione cristiana e civile delle fanciulle. Si mostrò al Primo Console, che alla Religione era di necessità l'avere degli asili, com'erano le Religioni claustrali, sì per gli uomini che per le femmine, onde potersi osservare da chi volevasi li consigli evangelici.

Ma Bona Parte si mostrò pe' frati e monache renitente a rimettere i loro soppressi conventi; al più quelli ch'erano rimasti coi loro Religiosi e Monache, finche vivono. E poi soggiunse: «Li frati sono li sbirretti del Papa! Mi guardo avanti dai Cappuccini, e dietro le spalle ho li Recolletti, che mi danno una schioppettata. » E qui l'Arcivescovo di Ravenna rivoltatosi al Vescovo di Cervia: «Sta a lei, come regolare, a difendere la causa dei frati. » Ed egli in ristretto fece vedere il bene anche temporale, che avean fatto li monachi e li frati. Non solo nello scientifico, e nel morale, ma anche nell'economico: le paludi asciuttate, li terreni incolti renduti fertilissimi, molte arti inventate, molti luoghi pii eretti, soccorsi prestati ai regni e alle provincie ne'loro più pressanti bisogni ecc. ecc.

Inteso tutto ciò, e le premure de' Vescovi di riavere i loro Capitoli le loro Collegiate, li loro Seminari, li frati e le monache, ci fece sperare molto di ciò, che chiedevamo ed anco la indennizzazione dei beni venduti ai Capitoli e Seminarj, e Vescovati con altri beni ecclesiastici, rimasti in Cisalpina invenduti.

Come l'ora si faceva tardi, pose fine a questa udienza col dire, che noi facessimo una deputazione di ecclesiastici di sei, o nove persone, presidente però il Cardinale Bellisomi; le quali riferissero a lui li nostri sentimenti e petizioni; e a noi le sue risposte e determinazioni. Indi voltatosi a Marescalchi, dissegli: « Assegnate loro una sala, acciò faccian questa deputazione. E stasera si presenterà a me dopo le 10 (1). »

Cittadino Primo Console.

La commissione de' Notabili tradirebbe se stessa e la Patria, se in faccia al Primo Console della Repubblica francese guardasse un reo silenzio sulle spaventose miserie della Cisalpina. Nel volgere di dicciotto mesi enorme è stato il carico delle imposizioni, barbaro non rare volte il modo di eseguirlo. Lo scutato salito a cento denari, le anticipazioni percette di mesi sei, i prestiti forzati, le tasse sul commercio, le azioni le imposte indirette montano a CENTO OT-



⁽¹⁾ Nell'arrivo del Primo Console a Lione, i Notabili Cisalpini gli presentarono il seguente indirizzo, che qui va riferito. È un monumento, che fa sangue: tanto mostra al vivo le rovine accumulate nella ricchissima Lombardia da quella mano di pubblici ladroni, che si diedero il nome di patriotti! È il seguente, e fu esteso dall'avvocato Salina.

Rimostranza a nome della commissione delli così detti Notabili della Cisalpina fatta al Primo Console B. Parte, appena giunto a Lione. 14 gennaio 1802 alle ore 12.

VI.

Quesiti proposti dal Primo Console al Comitato ecclesiastico, sullo stato delle chiese e sulle relazioni ecclesiastico-politiche della Repubblica Cisalpina (15 gennaio 1802).

Ci adunassimo nella sala assegnataci, e per schede si elessero tre Vescovi, tre Vicari Generali e tre curati, e si procurò di prenderne da tutti li dipartimenti. Li Vescovi eletti furono l'Arcivescovo di Ravenna, il Vescovo di Lodi e quello di Cremona. Li Vicari Generali: l'Avvo Conventi di Bologna, il Vicario di Brescia Ab. Canonico Caprioli, l'altro Vicario non mi sovviene, come non mi sovvengono li tre Curati (1).

TANTA MILIONI DI LIRE MILANESI. Saranno DUCENTO ED ASSAI PIÙ, se si calcolano i residui prezzi di B(eni) N(azionali) e le infinite requisizioni non compensate. Qual peso enorme per uno Stato già afflitto per antecedenti contribuzioni, avvolto indi fra gli orrori a un tempo stesso d'inondazioni, di epizoozia, di carestia, di guerra! Alli sei maggiori Estimati d'ogni dipartimento si diede l'immediato soddisfacimento dell'arretrato seudato. Piombano azioni forzate ogni giorno su i più ereduti facoltosi. Contro degli uni e degli altri, che esausti di denaro offrono mobili e eampi, si usa la forza armata. Il momento stesso, in cui Notabili Cisalpini passano per rostro invito le Alpi nevose, invadon soldati le loro case, avvolgendone i figli e le spose in disperazione ed in pianto!

Comune è poi l'angustia per la somministrazione degli alloggi militari, e l'affanno per le non pagate pensioni, ad onta delle apposite tasse, agl' individui delle corporazioni soppresse, il fremito finalmente generale all' aspetto d'infiniti impiegati senza patria, senza talenti, senza morale.

Si cancelli la dura legge che perenote i sei maggiori Estimati. Si porti fine a tante insopportabili tasse ed azioni. Non si adoperi la mano militare a turbare li asili domestici e violare la proprietà.

Voi, Primo Console, giusto qual siete, ristorate sollecito i nostri mali. Fedeli interpreti dei comuni voti, ve lo chieggono i Notabili della Cisalpina, a cui siecome ad opera vostra, voi stesso dovete un fiorente stato preparare.

(1) Nel giorno 15 i deputati del clero, usciti dall'udienza del Primo Console, si adunarono per ordine di lui in una sala del Palazzo; e presidente il card. Bellisomi, elessero un comitato di nove nella maniera detta. Gli eletti furono: Presidente, il card. Bellisomi, vescovo di Cesena. Vescovi: Codronchi, arcivescovo di Ravenna; Offredi, vescovo di

Presentatisi questi a Bona Parte all'ora fissatagli, furono accolti con tutta mai la benevolenza e affabilità, e li fece mettere a tavolino, dettando egli le seguenti ricerche e discussioni, da comunicarsi al clero per averne e le risposte e il sentimento (1).

STATO DI CIASCUNA DIOCESI

- 1º Far conoscere a quanto ammontavano le rendite di ciascun Vescovo, avanti la Rivoluzione; e quanti beni restano a ciascuno, li quali non siano venduti, appartenenti ad essi.
- 2º Quante entrate godevano le fabbriche delle chiese, e quante loro ne restano.
 - 3º Quante Parrocchie vi siano in ciascuna Diocesi.
- 4º Quale era il maximum, ed il minimum delle entrate, che loro erano addette.
 - 5º Quanti conventi di mendicanti esistono attualmente.
- 6° Quante abbazie vi erano. Che rendite aveano. E quante vi restano invendute.
- 7º Quanti conventi vi erano di Religiose. Quanti ve ne sono ancora. Quanti beni loro restano.

Le discussioni che può avere l'autorità spirituale colla temporale si riducono a ciò che segue:

Domanda — Quale autorità nominerà li Vescovi?

Risposta — Li vescovi non saranno riconosciuti, avanti l'istituzione della S. Sede.

- D. Quale autorità nominerà li Curati?
- R. Li Vescovi, dopo aver ottenuta l'approvazione del Governo.
- D. Se un prete manca alla disciplina ecclesiastica, quale sarà l'autorità che potrà aver il Vescovo per punirlo?
 - R. Il Vescovo lo interdirà dalle sue funzioni; e s'egli non

Crema; Beretta, vescovo di Lodi. Vicarii: Oppizzoni, arciprete metropolitano di Milano; Caprioli, vicario generale di Brescia; Conventi, provicario capitolare di Bologna. Parrochi: Nava parroco di Milano; Carena, parroco di Faenza. Secretario, Conventi; sottosecretario, dottor Gozzi, parroco di Faenza, (Ved. MC).

⁽¹⁾ Nella sera del 15 gennaio, il comitato ecclesiastico fu ricevuto dal Primo Console, che lo trattenne, sempre ragionando degli affari ecclesiastici, dalle 10 all'una dopo mezzanotte. Gli articoli qui riferiti furono dettati dal Primo Console al Talleyrand: vedili nelle MC, come furono dettati in francese, al n. 9.

ubbidirà, il Vescovo reclamerà alla forza pubblica, che sarà tenuta prestargli soccorso.

- D. Se un prete nelle sue funzioni fa qualche cosa di contrario alla tranquillità dello Stato, quale rimedio l'autorità civile avrà per reprimere quest'abuso?
- R. Domandare al Vescovo, che lo interdica; e se il Vescovo non lo punisce, la parte pubblica ha il suo ricorso all'autorità civile ordinaria.
 - D. Come si faranno li matrimoni?
- R. Si faranno come per il passato avanti ai Curati, che non potranno essere sforzati di amministrare il sacramento del matrimonio a chi avesse fatto divorzio. All'incontro, un Curato non può rifutarsi alla amministrazione de'sacramenti a' cittadini, che non avranno alcuna eccezione, secondo le leggi della Chiesa. Se lo facesse, vi avrebbe luogo il ricorso al Vescovo dalla parte dell'autorità civile; e nel caso che il Vescovo rifutasse d'accordare al detto cittadino li sacramenti, vi sarebbe luogo allora ai tribunali di appello, che sarebbono obbligati di giudicare secondo le leggi ecclesiastiche, e non secondo le leggi civili.

Li Preti, o ecclesiastici non saranno tenuti ad alcuna funzione militare. Quando un Prete sarà condannato ad una pena infamante, non potrà essere eseguita, se preventivamente non sarà data al Vescovo la sentenza del giudicato, che prima a lui infliggerà la pena canonica.

Bisogna regolare il giuramento, che li Vescovi ed altri ecclesiastici devono prestare al Papa, ed all'autorità civile sovrana.

Risposta del vescovo di Cervia ai quesiti del Primo Console.

Comunicate queste ricerche e discussioni al Clero in Lione, radunato dalla ecclesiastica deputazione, si accinsero a rispondere ai quesiti, e a dire il suo sentimento sulle discussioni. Se si avessero quelle degli altri, qui si riferirebbero, come si sarebbero riferiti i loro voti, e sentimenti sulla Costituzione già indicata (1). Ma non avendo che li fogli del Vescovo di Cervia, di questo solo si trascrivono. Il tempo prefisso a rispondere fu di due giorni.

Il Vescovo di Cervia premise al suo foglio, relativamente alle sette domande, che non avendo maneggiata Egli dacchè è vescovo l'entrata della sua mensa, ma il suo mastro di casa, e il suo eco-

⁽¹⁾ Vedi nell'appendice, MC.

nomo, non poteva dare una giusta nota dello stato attivo e passivo della detta sua mensa: non ostante, risponde, che prima della rivoluzione la sua entrata, come che l'avea affidata il suo antecessore Monsignor Donati, passava li quattro mila scudi.

Tutti li beni, che avea prima la Mensa di Cervia, li ha ancora, toltone due vigne, un podere di 13 tornature, alcune pezze di prato, e alcune altre tornature di terreno.

Le fabbriche delle chiese di sua diocesi non hanno entrata fissa: la Cattedrale è a carico della mensa, la quale passa ai Canonici anche la prebenda, come sono a suo carico tutti gli ufficiali.

Le Parrocchie sono undici.

Il loro maximum et minimum delle entrate rispettive non lo sa; ma, presa una per l'altra, a duecento scudi il minimum non arriva, e forse neppure il maximum.

Un solo convento dei Minori Osservanti di S. Francesco esiste in Cervia presentemente; vi era un altro de'PP. Agostiniani, ma questo è stato soppresso dalla centrale dell'Emilia, prima che la Romagna fosse unita alla Cisalpina.

Abbazie nessuna; porzione della Entrata dei Monaci e Abbazia di classe di Ravenna, detta la tenuta della Ragazzina, esiste ancora invenduta: il restante è venduto.

Nessun convento di monache vi era avanti la rivoluzione; vi erano monache e frati, che in diocesi aveano vistose entrate. Alcuni beni però delle medesime Abbazie, fraterie, monache, sono rimasti ancora invenduti.

Alle discussioni, che può avere l'autorità spirituale colla temporale, proposte dal Primo Console al Clero per sentirne, e sulle dimande e risposte relativamente ad esse dettate e comunicate dal Primo Console al Clero, il Vescovo di Cervia così ha risposto.

« Sulle discussioni, che può avere l'autorità temporale nell'attuale Governo, non può nè deve il Vescovo di Cervia interloquire. Solo la S. Sede può interloquire, e determinare e decidere li punti proposti; alle cui determinazioni, e decisioni si acquieterà sempre lo scrivente Vescovo di Cervia, e vi sarà pienamente sommesso; come è sempre stato, è e sarà sempre sommesso all'autorità civile e temporale, e alle sue leggi civili e temporali, e a tutto ciò che è di suo oggetto e pertinenza, e non contrario alle leggi di Dio e della Chiesa.

A regolare il giuramento, che li Vescovi nostri successori e clero dovranno fare in appresso al Papa, spetta pure alla Santa Sede il

regolarlo, e fissarne la formola. Noi Vescovi qua presenti l'abbiamo già fatto, come la Santa Sede ce l'ha richiesto, nè lo possiam ritrattare. Il giuramento poi di fedeltà alla civile autorità sovrana, si presterà con quella formola, che il Primo Console ci ha detto avere determinata e approvata il Regnante Sommo Pontefice Pio settimo per la Francia.

Il P.º Console discorrendo su questo giuramento, e rispondendogli li Vescovi come doveano, disse, che ci avrebbe mostrata questa formola e il Breve, o Bolla del Concordato fatto dal Papa con la Francia, non ostante che fosse ancora segreto, perchè fra poco sarebbesi pubblicato.

Il Primo Console cambia le sue disposizioni di animo verso il clero; e invece del già conceduto, detta le leggi organiche per la repubblica cisalpina.

Le risposte dei vescovi sulle ricerche del P.º Console, e li sentimenti loro sulle discussioni surriferite, furono consegnati al Signor Card. Bellisomi, come presidente della nostra deputazione ecclesiastica, acciò le riferisse al detto P.º Console. Infatti si portaron dalla deputazione ecclesiastica al P.º Console; e lo trovarono tutto mutato da quello che si era dato nella altre udienze a conoscere con noi; anzi pieno di collera negò di aver detto quello che detto aveaci prima, diede dell'impostore a M.º Oppizzoni, il quale però ci rispose assai bene e con coraggio. E ricusati li foglj sudetti, che non avea tempo di leggerli etc., diede altri quesiti, a' quali voleva in poche parole e per l'indomani la risposta.

Eccoli: 21 Gennaio 1802.

- 1º Quanta era l'entrata del Vescovato, avanti la rivoluzione? Quanto è stato venduto dalla nazione, e quanto in conseguenza manca per la congrua, fissata a 20000 franchi?
- 2º Quanti sono i canonici della Cattedrale, quanto prendevano prima, quanto loro resta, ed in conseguenza quanto manca loro per il mantenimento di 16 canonici, comprese le dignità?
- 3º Le entrate del Seminario, prima e dopo la rivoluzione. Quanti alunni comunemente si alimentavano? Quanto mancherebbe al loro sostentamento, supposto che pagassero qualche piccola porzione di dozena?
- 4º Quanto, prima e dopo la rivoluzione, possedeva la fabbrica della Chiesa, e quanto manca per supplire alle spese?
 - 5° Se in alcuna Parrocchia manca al Paroco la congrua?

A tutte queste dimande fu risposto nel più succinto modo, che si potè, dai Vescovi e con quella precisione, che si poteva dare, lontani dalle rispettive diocesi: salvo sempre ogni errore nell'indicare le entrate, che aveano prima della rivoluzione, ed ànno presentemente, indicando il venduto e il rimasto vendibile (1).

Ma neppur questo ristretto lo contentò, e chiedette un maggiore ristretto e più conciso in questi termini.

Vescovato di Cervia v. g. Rendita libera — Lire Mi-	
lanesi	20720
Il Capitolo della Cattedrale ed altri servienti la me-	
desima	2373
Pel Seminario (non esiste; ma (essendo) necessario un	
numero di dodici alunni); si ricerca un'entrata di »	4200
Per la fabbrica della Cattedrale, cera ed apparati »	2520

A questo ristretto si rispose colla detta somma; prevenendo però, che il preciso non si poteva dare, per le ragioni addotte; ma si ricavava dall'ultimo affitto, terminato nell'1800.

Questo ristretto, con tutte le altre carte presentate al P.º Console, furon poi consegnate al Card. Bellisomi; e per quanto s'insistette presso il P.º Console, a voler sanzionare anche l'esposto rispettivo ristretto, non vi fu modo; e lasciò l'esame e la sanzione alla futura Commissione, che si farà in Milano sulle rendite e beni ecclesiastici.

VII.

Aggiunta alle memorie del vescovo di Cervia.

Siccome Mgr. Gazola non apparteneva al comitato ecclesiastico, che trattava col Primo Console, perciò tralascia qui qualche cosa di grande importanza, che va supplito con le memorie del Conventi, il quale era segretario di quel comitato. Da questo sappiamo, che nel giorno 21 di gennaio, il

⁽¹⁾ Qui assai probabilmente il vescovo di Cervia si sbaglia: gli articoli ora riferiti appartengono a quelli che furon dettati dal Primo Console al Talleyrand. Le risposte a tutti questi articoli, combinati dal comitato ecclesiastico in casa del Bellisomi, sono ben diversi. Li riferisco nel numero seguente.

cardinal Bellisomi con tutta la commissione, di cui era presidente, presentò al Primo Console il lavoro composto ne'due giorni precedenti, nel quale figuravano ridotte ad articoli le cose combinate con lo stesso Primo Console. Il qual lavoro essendo poi rigettato da lui, è necessario che qui sia riferito: col che vedrassi quanto costava poco a quell'uomo il disdire le cose da lui stesso convenute!

Le cose convenute tra lui ed il comitato, sono le seguenti, così esposte dal secretario dello stesso comitato ecclesiastico:

Riflessioni e petizioni, presentate al primo Console dal comitato Ecclesiastico, lì 19 Gennaro (1802), colle risposte date dal medesimo a ciaschedun articolo.

Riflessioni e Petizioni umiliate al Primo Console di Francia dal comitato Ecclesiastico Cisalpino.

Si presenta al Primo Console di Francia il comitato ecclesiastico, pieno di fiducia che vorrà accordare alcuni riflessi fatti sui punti dettati, come pure alcune petizioni analoghe al venerato suo decreto, emanato all'incontro del vittorioso suo ritorno in Italia: il tutto ricavato dalle rispettose memorie delle diocesi Cisalpine.

Intorno al primo punto, circa la nomina dei Vescovi, si rimette il Comitato a quello che sarà concordato colla Santa Sede.

Risposta: Approvato.

Circa il secondo, si supplica il primo Console a voler sostituire la seguente rioposta: — I Parrochi e tutti i sacerdoti in cura d'anime, e gli amministratori di Parrocchie verranno eletti ed istituiti dai Vescovi, come prima della rivoluzione.

Risposta: Approvato, ma si dovrà aggiugnere « con aggradimento del Governo. »

Nella risposta al 3º si desidererebbe, che fra le pene canoniche avesse luogo anche la sospensione de' redditi beneficiali, onde sostentare l'interinale sostituto.

Risposta: Approvato.

Quanto al 5°, avendo per base della Costituzione Cisalpina la Religione Cattolica Apostolica Romana, sarebbe necessario invece delle parole « a chi avesse fatto divorzio », sostituire « a chi avesse impedimenti canonici ».

Risposta: Approvato.

Dove poi, dice, che il parroco non può negare l'amministrazione de sacramenti, si dica in singolare l'amministrazione di detto sacramento; e così pure ove si dice « i sagramenti », si esprima il sagramento del matrimonio.

Risposta: Approvato.

Rapporto all'appello si desidera, che questo venga limitato al solo matrimonio, e che le appellazioni succedano secondo le forme canoniche.

Risposta: Rigettato. Ma fu però moderato in parte l'articolo proposto.

Quanto all'ultimo paragrafo si brama, che venga sostituita invece della parola « prete » quella di « ecclesiastico »; e così in ogni altro luogo; e dove dice « pena infamante » si aggiunge « ed afflittiva. »

Risposta: Approvato.

Ove in detto paragrafo si legge: « Se preventivamente non sarà data al Vescovo la conoscenza del giudicato », si amerebbe che venisse espresso « se non sarà presentato al Vescovo il processo avanti il giudizio. »

Risposta: Rigettato.

Finalmente dove si dice « infligerà la pena della degradazione », si gradirebbe si sostituisse « potrà infliggere le pene canoniche. »

Risposta: Approvato.

PETIZIONE

A trionfo della Cattolica, Apostolica, Romana Chiesa, a gloria della gran Nazione, a felicità de' cittadini si accettano con applauso e giubilo le promesse del Primo Console, che sia il primo articolo della Costituzione Cisalpina ne' seguenti termini: « La Religione Cattolica Apostolica Romana, è la Religione della Repubblica Cisalpina, che sola avrà il suo culto pubblico; e non potrà occupare le prime magistrature chi non la professa. »

Risposta del primo Console: « Il primo articolo della Costituzione sarà: « La religione Cattolica Apostolica Romana è la Religione dello Stato, e sarà la sola esercitata pubblicamente nel territorio della Repubblica. »

Quanto alle diocesi, si amerebbe che ritornassero tutte ai loro confini, che avevano avanti la rivoluzione, senza permetterne alterazione.

Risposta: Se non vi è stata fatta alcuna mutazione, si lascieranno tutte le diocesi come sono al presente; all'incontro, se già

fossero state fatte delle mutazioni, si ricorrerà al Papa per sistemar tutto in dette diocesi.

Si domanda rispettosamente, che sia libero ai Vescovi, Parrochi e Sacerdoti deputati dai Vescovi e Superiori Ecclesiastici, insegnare pubblicamente la morale evangelica.

Risposta: Approvato.

- Che vengano rimossi i Parrochi mancanti di Canonica istituzione.

Risposta: Tutti quelli, che non hanno la Canonica istituzione, e che non ne sono indegni, la carità obbligherà li Vescovi a loro accordarla.

--- Che i Vescovi assenti possano al più presto ritornare alle loro sedi, e che i Parrochi destituiti possano godere degli effetti dell'amnistia.

Risposta: Quanto ai Vescovi non vi è alcuna difficoltà; e se mai ve ne fosse, si potrà andare intesi col Papa per appianare tutto. Quanto poi ai Curati, dovrà farsi il caso per ciascuno di essi in particolare.

— Che in ogni città della Cisalpina vi sia un tribunale per la revisione delle stampe, che debba essere per metà composto di ecclesiastici nominati dal Vescovo.

Risposta: Si sostituisca il seguente articolo: Tous les libelles qui tendroient à avilir la religion et ses ministres, doivent être poursuivis par les parties publiques.

— Che possano i Vescovi impedire, che ne' pubblici insegnamenti, anche de' Licei, si spargano dottrine contrarie alla Religione Cattolica ed al buon costume.

Risposta: Rigettato.

— Che in tutta la Cisalpina siano rimessi ne' loro diritti i Capitoli delle Cattedrali delle Collegiate insigni, e di quelle che hanno a sè unita cura d'anime, colle loro rendite o con provvedimenti equivalenti; e che le dignità, Canonici e Beneficiati di ciaschedun Capitolo, debbano essere eletti da chi e nel modo che si teneva avanti la rivoluzione.

Risposta: Vi sarà un Vescovo, la cattedrale col Capitolo, il seminario, la fabbrica; e se vi saranno beni a sufficienza, anche qualche capitolo insigne, dove già fosse prima, ed anche altri Capitoli, se si potrà, ma specialmente in campagna. Ciò in ciascheduna diocesi della Cisalpina.

Nel rimanente l'articolo è approvato.

— Che vengano restituite ai Vescovi, ai Capitoli e ai Parrochi e corpi ecclesiastici le canoniche, e locali, che loro fossero stati o in tutto o in parte levati, od occupati, e così pure gli archivi, e le carte appartenenti ai loro offici.

Risposta: Approvato quanto alle canoniche e locali non venduti. Per tutto il rimanente approvato.

— Che siano rimessi i seminari, e che ai medesimi siano restituiti i locali, e gli stabili invenduti ed i provvedimenti, ove fossero necessari, e che siano immediatamente sotto la sola direzione del Vescovo.

Risposta: Approvato per un seminario solo in ciascuna diocesi.

— Che sia libera ai Vescovi la ordinazione de' chierici.

Risposta: Se ne ordineranno quanti saranno necessari per amministrare i sagramenti, e per occupare li benefici e le cappellanie.

— Siccome i Vescovi dovranno tal volta far uso de'mezzi loro competenti, per contenere il clero ne' propri doveri, si domanda, che debbano essere conservate e rimesse le cancellerie ed i ministri vescovili necessari, onde poter formare gli atti, ed anche qualche conveniente luogo di custodia per l'oggetto suddetto.

Risposta: Il luogo di custodia sarà il seminario od un convento come ritiro. Nel rimanente è approvato.

— Senza parlare delle seguite alienazioni de' beni della Chiesa, si chiede, che non se ne facciano almeno delle ulteriori, e molto meno che si venga ad altre apprensioni di tali beni posseduti o da corpi o da individui del clero, e che si assicurino con efficaci mezzi le pensioni accordate agli individui dei corpi soppressi.

Risposta: Approvato.

Il Primo Console inoltre promise d'informarsi dell'epoca della vendita di beni, per annullare le vendite fatte dopo la partenza dei deputati Cisalpini per Lione, trattandosi però de'beni de'Vescovi e delle cattedrali.

— Che si conservino almeno i conventi e monasteri tanto di uomini che di donne, i quali ancora esistono, colla continuata loro sussistenza; e che alle monache già soppresse si accordino gratis gli antichi locali e chiese annesse, ove vi siano; e in caso diverso, se ne assegnino altri opportuni con facoltà di chiudersi ivi in clausura con abito uniforme, sostentandosi loro vita durante colla stabilita pensione.

Risposta: Approvato.

— Che vengano soddisfatte le messe ed i legati pii, fatti da testatori a loro suffragio.

Risposta: Approvato; e colle messe e legati potranno provvedersi i Capitoli.

— Che siano rimesse le confraternite del SS.^{mo} Sagramento, coll'entrata che avevano prima della rivoluzione, dove o in tutto o in parte fossero state tolte.

Risposta: Approvato; e li beni ch' erano delle confraternite, si applichino ai Capitoli ed alle fabbriche delle cattedrali.

— Che il Vescovo sia in ogni diocesi posto alla direzione di Conservatorii, opere di carità, cumuli di misericordia, ospedali, e di ogni altro luogo pio.

Risposta: Il Vescovo sarà sempre il Presidente del consiglio amministrativo di dette opere.

— Che non sia mai precluso ai Vescovi l'adito di communicare col Sommo Pontefice, onde potergli sempre dimandare l'approvazione di tuttociò che potesse eccedere la facoltà episcopale.

Risposta: Approvato per le materie spirituali.

Fin qui il Conventi, nelle sue memorie.

Delle cose contenute in queste riflessioni, il Primo Console chiese un ristretto, come si è visto accennato dallo stesso vescovo di Cervia. E fu ordinato dallo stesso Primo Console, nella sera de' 20 gennaio, che questo ristretto nello spazio di 14 ore fosse composto da' rappresentanti di tutte le diocesi. Fatto il lavoro, e consegnato da' varii gruppi al card. Bellisomi nella mattina del 21, nello stesso giorno fu presentato al Console dal comitato ecclesiastico.

Si fu allora, scrive il Conventi, che il comitato « dovette lungamente dibattersi co' presidenti secolari delle sezioni sopra nominate, che si opposero vivamente agli articoli già combinati ed approvati dallo stesso gran Console, come (si è visto). E di qui nacque, che avendo il Console in varie cose acconsentito alle loro istigazioni, ed essendosi cogli ecclesiastici disdetto, furono poi stese le leggi organiche del clero, senza varie cose già (dal Primo Console) fissate, e con altre non

poco da quelle variate (1). Anzi convenne molto e lungamente combattere per ottenere, che almeno vi fossero quelle, che ora vi si leggono (2). »

Ed ora è da udire il vescovo di Cervia:

Continuano le memorie del vescovo di Cervia. Leggi organiche pel clero cisalpino.

Rivolse poi (il Primo Console) le sue cure e pensieri alla formazione di leggi, da lui dette organiche; e a certi stabilimenti ecclesiastici, che voleva si dovessero conservar nella Cisalpina. E queste leggi o stabilimenti furono formati dallo stesso Primo Console, dalla Deputazione ecclesiastica, e da alcuni Notabili secolari, tra quali l'avvocato Aldini. Per altro gli ecclesiastici della deputazione, come tutti gli altri ecclesiastici, hanno sempre protestato di non poter essi sottomettersi alle dette leggi e stabilimenti, nè accettarli, nè prestarvi il loro consentimento, prima che ai medesimi l'abbia prestato la S. Sede, che sola può far leggi ecclesiastiche, e mutare la disciplina della Chiesa in vigore e accettata da noi tutti ed espressa nel concilio di Trento.

Il Primo Console non contradisse mai a queste proteste; ma sempre disse, che la intenderebbe Egli col S. Padre; e che noi alla Santità Sua inviassimo lettera su quest'oggetto e affare.

Le leggi e gli stabilimenti sono li seguenti.

TITOLO I.

Nomine ecclesiastiche.

- Art. 1. Li vescovi della Repubblica Cisalpina sono nominati dal Governo ed instituiti dalla S. Sede, colla quale comunicano liberamente per gli affari spirituali.
- Arr. 2. I Parochi sono eletti ed instituiti dal Vescovo coll'aggradimento del Governo. Dal Vescovo sono deputati li Coadiutori delle parrocchie vacanti, giusta il bisogno delle diocesi.

⁽¹⁾ Eppure il-P. Theiner è stato così ardimentoso da scrivere, che gli articoli organici del clero cisalpino, dettati dal Bonaparte, furono un « arrangement préalable, pris de commun accord avec la députation du clergé cisalpin (II, 15)! »

⁽²⁾ Memorie (MC), Archiv. Vatic. Vedi sopra i nomi de' presidenti già riferiti.

È libero al Vescovo di ordinare a titolo di benefizi, cappellanie e legati, solamente quel numero di cherici, che sono necessari alla spirituale assistenza de' popoli.

TITOLO II.

Stabilimenti ecclesiastici.

- Art. 1. I limiti delle diocesi non sono soggetti ad innovazione; e dove ne fossero seguite, si tratti di ordinamento colla Santa Sede.
- Art. 2. Ogni diocesi ha il suo Capitolo, o metropolitano o cattedrale, colla corrispondente dotazione.
- Art. 3. È conservato ai Vescovi, Capitoli e parrochi il possesso delle canoniche e locali invenduti, che fossero stati o in tutto o in parte presi ed occupati. Si rendono ai medesimi gli archivi e le carte spettanti agli attuali loro possedimenti e rispettivi uffizi.
- Art. 4. Ogni cattedçale ha un fondo, sotto il titolo di fabbrica, per le spese di riparazione e del culto nella medesima.
- Art. 5. Ogni diocesi ha il suo seminario vescovile, con una dotazione correspettiva, per l'educazione del clero affidato all'autorità del Vescovo, secondo le forme canoniche.
- Art. 6 I beni e le dotazioni dei vescovi, dei capitoli, del seminario, e delle fabbriche, sono fissati da una tabella entro tre mesi.
- Art. 7. Li conservatorii, ospitali, instituti di carità, ed altre pie fondazioni sono sotto la direzione di un consiglio amministrativo di publica beneficenza, di cui il Vescovo è necessariamente il presidente, quando sono stati instituiti dai Vescovi; e quando non fossero di tale instituzione, il Vescovo sarà sempre un membro dell'amministrazione.
- Art. 8 Non ha più luogo la vendita, ed occupazione de'beni, che saranno assegnati dalla legge a dote dei Vescovi, Capitoli, seminarj, e fabriche; e li beni, attualmente posseduti da questi corpi e dai parrochi, saranno invendibili. Si assicura intanto con mezzi efficaci il regolare pagamento delle pensioni, accordate agl'individui dei corpi soppressi.

TITOLO III.

Stabilimenti disciplinari.

Art. 1 — Sono conservate le cancellerie vescovili coi rispettivi archivi, ed esercitano i loro uffizi i ministri necessarj a formare gli atti relativi al loro istituto ed alla disciplina.

- Art. 2 Può il Vescovo ordinare all'ecclesiastico delinquente un ritiro di penitenza nei seminarj, o in qualche convento; se il reato è rilevante, lo interdica dalle funzioni del suo ministero, ed anche lo sospenda dalla percezione de'redditi beneficiarj, onde stipendiare l'interinale sostituto, e fare adempiere li pesi annessi al beneficio; qualora al Vescovo ricusi di obbedire, il Vescovo implora il braccio secolare.
- Art. 3 Se un ecclesiastico perturba la pubblica tranquillità nell'esercizio delle sue funzioni, è richiesto il Vescovo, perchè lo interdica; e se il Vescovo non si presta, si ha ricorso alla civile autorità ordinaria.
- Art. 4 Quando il reato dell'ecclesiastico porta una pena infamante ed afflittiva, si da notizia del giudicato al Vescovo, che può premettere all'esecuzione della sentenza, quanto in simili casi è prescritto dalle leggi canoniche.
 - Art. 5 Il clero è dispensato da qualunque servizio militare.
- Art. 6 Tutto ciò che tende a deprimere pubblicamente li buoni costumi ed avvilire il culto ed i suoi ministri, è proibito.
- Art. 7 Il parroco non può esser obbligato da alcuna autorità ad amministrare il sagramento del matrimonio a chiunque è vincolato da impedimento canonico.

IX.

Elezione del Presidente della Repubblica Italiana.

Fu adunata, mentre si formavano queste leggi e questi stabilimenti, altra adunanza delle sezioni; adunanza però generale di tutte assieme, nella chiesa de' PP. Ex-Gesuiti, ridotta ad anfiteatro avente molti gradini coperti di marocchino verde con suo appoggio di noce; e tutto ciò, fatto a spesa della Cisalpina, alla somma dicevasi di 14 in 15 milla scudi.

Quest'adunanza, per ordine del Primo Console manifestatosi per lettera dal Ministro degli affari esteri Telleyrand, non avea altro oggetto, che di nominare trenta soggetti, cui venisse commessa la facoltà di nominare trenta persone tra i Notabili le più probe, le quali avessero dagli stessi Notabili le facoltà di eleggere e nominare il Presidente e li soggetti per le prime cariche, secondo prescrive la Costituzione. La nomina delle trenta persone segui con contentamento universale della Consulta, e accadde sopra soggetti, creduti comunemente li più probi tra republicani, e li meno fanatici.

Adempirono la loro commissione e nominarono alle cariche di Presidente etc. quei soggetti, che furon da loro creduti li più atti e capaci. Quali fossero però non si seppero. Solo s'intese, che non piacquero al Primo Console; quindi fu loro intimato di riunirsi un'altra volta al solito sito, ed eleggerne altri (1).

Si unirono difatti (2) e come intesero che il Primo Console Bona Parte voleva, o dovea essere il Presidente della Cisalpina; così vennero a questa elezione, facendo uso del considerando republicano per averne l'approvazione dalla generale Assemblea; cui fu così manifestata in altra adunanza, tenutasi il giorno dopo che ebbero fissato per Presidente della detta Republica Bona Parte (3):

« Considerando, Cittadini, disse il Ministro Marescalchi, e Presi-« dente della generale Assemblea, che la nostra Republica non ha « soggetti per ora (atti) ad occupare il Presidentato della mede-« sima; che non ha forza di difendersi da sè dai vicini e potenti

Questa commissione de' trenta, adunatasi a' 21 del mese, elesse il conte Melzi a presidente, e presentò al Primo Console la dupla degli eletti a ministri ed a legislatori (Ved. MC al n. 22, e 23). Se non che, il Melzi non avendo accettato la carica di presidente della Repubblica, si dovette procedere ad un'altra elezione.

Da quanto è qui raccontato da testimoni presenti, si scorge quanto si debba gittare di acqua intorno agli entusiasmi pronti e spontanei, coi quali il Thiers ci descrive accaduta la elezione del Primo Console a presidente della repubblica italiana (I, 698, ed. cit.). Il Thiers è stato copiato dal Theiner (II, 10). Veridico invece C. Cantù (Cronistoria I, 257, n. 19) conta la cosa ben diversamente. E meglio ancora e più particolareggiatamente se ne discorre nell'Archivio Veneto (1871 I, 237 segg.); ivi dalle Memorie del Cicognara, malamente e con grande confusione e incertezza pubblicate dal Malamani (I, 220 segg.), si ricava che 12, sopra trenta elettori del futuro presidente della repubblica, furono costantemente avversi alla nomina del Bonaparte.

⁽¹⁾ Nel giorno 20 gennaro fu tenuta la prima consulta generale, ossia di tutti i convenuti. Il Primo Console elesse a presidente il Marescalchi; e questi a suoi secretari gli avvocati Aldini e Strighelli, a fine di eleggere dodici deputati, i quali formassero, eleggendo a pluralità di voti, una commissione di trenta Notabili: i quali alla loro volta illuminassero il Primo Console nella scelta delle persone per il governo. (L'trenta scelti vedili nelle MC al n. 21).

⁽²⁾ A' 24 di gennaio, nella solita chiesa de' gesuiti, acconciata ad anfiteatro.

⁽³⁾ A' 25 del detto mese, in cui fu adunata la seconda consulta generale.

- « nemici; che non ha niuno, che la faccia riconoscere dalle altre
- « potenze; che vari sono ancora e molti li pareri, eccetera...: cre-
- « dono li trenta eletti a far la scelta del Presidente eccetera... dover
- « nominare per Presidente della nostra Repubblica il Primo Con-
- « sole Bona Parte; Cosa ve ne pare? Che ne dite? »

Gli ecclesiastici certamente concorsero volentieri ad approvare questa nomina ed elezione, e alcuni altri; ma non li Patrioti e gli ambiziosi di un tal posto. Tant' è vero questo, che alcuni di costoro dissero anche a voce intelligibile: « Questi preti c. f. non solo gli danno un voto col alzarsi in piedi, ma di più colla voce e col cappello alzato in aria. »

Terminata così questa generale Assemblea, fu riferito tutto al Primo Console, che si degnò di accettare anche questa carica onorevolissima, che lo costituiva capo e sovrano della Repubblica Ci. salpina.

Intanto si preparava la Costituzione, come si era voluta corretta in vari articoli. E per primo articolo della medesima si pose la Religione Cattolica, Apostolica, Romana; e la si dichiarò la Religione dello Stato. Ma vi fu, chi così non la voleva, non ostante che, a così esporre detto articolo fosse convenuto col clero il Primo Console; e questi per non contradire all'avvocato Aldini, X e a qualchedun altro, avea permesso qualche cangiamento (1).

Fortunatamente vi fu chi avvisò il Signor Canonico Zoilo di Rimini, Vicario a Lione del Vescovo di quella città, di questo nuovo cangiamento. Avuto egli questo avviso, si portò da Monsig. Arcivescovo di Ravenna; e gl'indicò, che il primo articolo della Costituzione risguardante la Religione era mutato. Non se ne voleva persuadere l'arcivescovo e a ragione: imperocchè fu esso stabilito con consenso dello stesso Bona Parte. Dio però, che voleva benedire lo zelo e la costanza del clero radunato in Lione in sostenere la Religione Cattolica Apostolica e Romana, fè sì che il Primo Console scrives se un biglietto all'arcidiacono sudetto, invitandolo a recarsi da lui la sera stessa. Vi si recò difatti, e con destrezza procurò di avere in mano la Costituzione. Dando egli un'occhiata al primo articolo, lo trovò in realtà mutato. Allora si rivoltò al Primo

⁽¹⁾ Queste osservazioni del vescovo di Cervia, intorno agli Aldini e socii, che erano i pianeti giranti intorno al Bonaparte, sono degne di molta ponderazione dinanzi alla storia. Cotestoro erano patriotti, ciò era dire irreligiosi, settarii, nemici della patria, ma amici del loro bene stare.

Console, che traduceva dal francese la sua allocuzione da recitarsi da lui in generale assemblea, e dissegli: « Primo Console, non è « questo l'articolo che abbiam convenuto doversi porre nella Costi- « tuzione. Io per me protesterò contro; e sentirete gli altri Ve- « scovi. »

Si voleva dall'avvocato Aldini sostenere, la mutazione non essere cosa essenziale; ma l'arcivescovo sostenne forte, che come si era convenuto, così dovea restar trascritto. E il ministro degli affari esteri (Talleyrand) vi convenne, e disse al Primo Console e all'Avv. Aldini, che l'arcivescovo e il clero avean ragione e diritto di volerlo così.

Allora il Primo Console disse: « Se l'Arcivescovo sarà dopo di me l'oratore, allora si porrà l'articolo che risguarda la Religione, come vuole lui. » — L'Arcivescovo si scusò col dire che non avea coraggio, che non avea voce e petto, eccetera. Ma Bonaparte non cedette a questi motivi; e insistette perchè l'Arcivescovo parlasse al clero, lette in assemblea generale le leggi organiche, e gli stabilimenti ecclesiastici già riferiti. Cedette alle istanze di Bona Parte l'Arcivescovo, e accettò questa commissione.

Accettata che l'ebbe, si alzò in piedi dal tavolino Bona Parte, e disse all'Avv. Aldini: « Si rimetta l'articolo primo della Costituzione com' era prima, e come vuole l'arcivescovo e il clero. » E così fu (1).

Fu di poi intimata l'ultima assemblea generale, cui sarebbe intervenuto il Primo Console in qualità di Presidente della Repubblica Cisalpina, e si sarebbe letta la nuova costituzione e tutti li soggetti nominati alle diverse cariche e impieghi della Repubblica.

Radunata alli 25 di Gennaro l'ultima assemblea generale, comparve il Primo Console, e prese posto al luogo destinato pel novello Presidente di questa Repubblica, accompagnato dai due ministri degli affari interni Chaptal e degli affari esterni Telleyrand, dal generale Murat, dal prefetto del Palazzo, dagli aiutanti di campo, dal generale Iordan, e Cervoni, e da altri francesi.

⁽¹⁾ La scaltrezza bonapartesca. coadiuvata dalla fredda astuzia de l Talleyrand, qui si scorge mirabilmente. Premeva oltremodo al Bonaparte ✓ una parlata in pubblico dell'arcivescovo di Ravenna, in conferma naturalmente e quasi in modo di sanzione di quanto erasi detto ed operato da lui nel congresso! Il Codronchi però, sebbene nelle sue parole non oltrepassasse per nulla il decoro e la verità, si accorse poscia del passo arrischiato, in cui erasi lasciato andare, e n'ebbe pentimento.

In faccia a Bona Parte, sul coretto della Chiesa ben addobbato di damasco, eravi Madama Bona Parte. Al di sotto del Presidente, da un lato eravi Marescalchi co' suoi secretari, dall'altra parte eravi Aldini co' suoi secretari. Bona Parte lesse la sua allocuzione, che tendeva a unire gli animi, a far dimenticare li mali sofferti nella rivoluzione, e le reciproche offese; a far vedere il bisogno che ha il Governo della Religione e de' suoi ministri; e a indur questi a rendere li popoli che ne reggono, affezionati al nuovo governo, eccetera (1).

Di poi si passò alla lettura della nuova Costituzione così: « Costituzione della Repubblica Cisal... Ita... » E qui Bona Parte disse dall'assemblea: « Volete Italiana, o Cisalpina? » E alcuni risposero battendo le mani: « Italiana, Italiana » eccetera.

Allora il lettore della medesima ripigliò la lettura della Costituzione così: Costituzione della Repubblica Italiana. Letta la quale, si lessero le leggi organiche del clero e li stabilimenti.

Dopo la qual lettura, Mons. Arcivescovo si alzò in piedi, e lesse anche esso la sua allocuzione al clero, additandogli il rispetto, e la sommessione a chi ci governa temporalmente non propter vindictam, sed propter conscientiam; e fece un elogio al Primo Console.

Terminato egli di parlare, riprese la parola il Primo Console, e lodò l'arcivescovo e inculcò di rispettare la Religione o li suoi ministri.

Dopo l'arcivescovo vi fu altro oratore; ma come fu lungo, Bona Parte gli mandò a dire che finisse, e dispensò il quarto oratore dal dire e recitare la sua allocuzione.

E qui finiron gli atti del gran Congresso di Lione. Previa, dopo letta la Costituzione, anche la nomina del Vice-Presidente che il

⁽¹⁾ Il discorso del Primo Console fu da lui recitato in italiano; la traduzione francese è riferita nel vol. VII della Correspondance: nn. 5933. 5934. FEDERICO ODORICI mette in bocca al Bonaparte questa parlata: « Le elezioni dei magistrati le ho fatte io stesso. Quanto al supremo grado, niuno ho trovato tra di voi che l'abbia meritato, ed acconsento ai desideri vostri: io sosterrò la gran mole delle vostre faccende. Voi non avete nè leggi, nè abitudini nazionali; ma Dio vi salva, perchè avete popoli numerosi, fertili campi e l'esempio francese (Storie Bresciane, X, 141. » Pare incredibile come sul volgere del secolo XIX si possano mettere in capo a un Bonaparte i pensieri della propria testa, e scriverli come storia, rilevandone alcuni con carattere corsivo!

Primo Console fece cadere nella persona di Melzi, nomina ed elezione dipendente dal solo Presidente della Repubblica, previa (ancora) la lettura de' soggetti componenti la Consulta di Stato, il Corpo legislativo, eccetera, e quello de' Collegi elettorali de' dotti, cioè, dei Possidenti, e de' mercatanti.

\mathbf{X} .

Nota (del vescovo di Cervia).

Arrivato a Lione da Parigi, Bona Parte Primo Console della Repubblica francese volle, che alla sua tavola e seco lui ogni giorno vi fossero dodici persone de' più rispettabili Repubblicani, sì francesi, che Italiani; e tra essi, sempre un Vescovo della Cisalpina Republica (1).

Il Vescovo di Cervia, fu invitato dal prefato Primo Console con biglietto del ministro degli affari esteri, se non erro, cittadino Marescalchi; e fu la domenica avanti la publicazione della Costituzione italiana, toltogli all'atto della publicazione il nome che portava ancora di Cisalpina.

Fu l'ultimo il Vescovo di Cervia ad essere invitato alla tavola del Primo Console, perchè li Patriotti e li Massoni, li compratori de' beni ecclesiastici, li detentori de' medesimi si mobili, che immobili, li spogliatori e derubatori de' sacri arredi delle Chiese o Monasteri soppressi, l'aveano contro di detto Vescovo: primo, per aver mandati e imbarcati quanti, li Tedeschi, dei Patrioti e Massoni, aveano arrestati in Rimini, Pesaro, Fano e Sinigaglia, a Venezia, al comandante della marina nell'Adriatico, Cavaliere Quirini; appena giunti tutti in Cervia, con questa direzione: all'ordine di

⁽¹⁾ Il Zanolini, deputato e senatore del nuovo regno italiano, serive che « nella officiosità e riverenza al Primo Console prevalsero i vescovi ed i vicari, per la speranza di conservare il temporale (I, 197). »

Cotesto patriotta bolognese, se avesse qualche valore di storico e portasse nell'animo meno livore contro i Papi sovrani di Roma e di Bologna, avrebbe dovuto scrivere, che il Primo Console vinse tutti nello stimare e rispettare vescovi, clero, e religione cattolica nel congresso di Lione. E se non fece per la religione, ossia per la sicurezza politica della repubblica italiana, tutto quello che pensava di fare, la colpa principale è dovuta all'Aldini, ribelle bolognese, e perciò grande uomo e meritamente eelebrato come tale dallo Zanolini nel suo zibaldone, che ha per titolo: Antonio Aldini ed i suoi tempi.

Monsignor Vescovo di Cervia, Preside della Reggenza Imperiale. Secondo, per aver egli, fatto Preside della Reggenza Imperiale, a nome e autorità dell'Imperatore Francesco II, ripresi i beni tutti, venduti e non venduti dalla Centrale dell'Emilia, spettanti alla sua mensa vescovile; e autorizzati preti, frati, monache, Capitoli, Compagnie, a fare lo stesso, come fecero sollecitamente. Terzo, per avere con sua lettera stampata in Cesena, riveduta prima e approvata dall'Emo Card. Bellisomi (obbligando di più S. Eminenza, nel Congresso di Teologi, cui intervenne anche Monsig. Pietro Galeffi, in coscienza a renderla pubblica, come fece) dati per scomunicati tutti i venditori e compratori, ritenitori di beni mobili e immobili di Chiese, Monasteri etc.

Bugiardamente poi hanno accusato il Vescovo di Cervia presso i ministri Talleyrand e Marescalchi, come nemico dei Francesi e della Repubblica e unito ai briganti (1). Solo vera fu l'accusa contro detto Vescovo datagli presso i Ministri, e si disse anche presso il Primo Console Bona Parte, di avere sovvenuto Pesaro, e il Generale Poths comandante la Marina dell'Adriatico, mentre dal Generale Monnier, veniva assediato con 40 (?) mila uomini Pesaro, e questa città ne sosteneva l'assedio con l'armata tedesca e 10 mila Briganti, che Poths avea chiamati in aiuto della sua piccola armata, non avendo più, come sostenerla, dopo altri tre giorni, mancante di fieno, di vino e di pane.

Ricorse Poths per essere sussidiato al Vescovo di Cervia, prevenendolo che non sussidiato sollecitamente, era costretto ad aprire le porte della città a Monnier, e consegnargliela in suo potere etc.

Ricevuta per corriere straordinario questa tristissima notizia e dimanda del Generale Poths; prevedendo che, entrato Monnier in Pesaro con la numerosa sua truppa, avrebbe dato il sacco alla città; e quanti cittadini avrebbe uccisi e fatti prigionieri; e dopo Pesaro, Rimini, Cesena, e tutta la Romagna messa in armi all'arrivo della piccola truppa Austra-Angla-Russa, e in armi ritrovandola Monnier:

⁽¹⁾ È da notarsi, che i giacobini francesi e i patriotti italiani, allora come adesso, chiamavano col nome di briganti tutti gli uomini che presero le armi (1797-1799) a fine di cacciar dall'Italia giacobini e patrioti, che da veri briganti avevano invaso terre italiane, saccheggiato e rubato chiese e tesori italiani, e col fuoco e col ferro avevano rovinato e devastato ogni cosa italiana. Cotal rovescio nella significazione de'nomi, è veramente infame.

scrisse subito a tutti i Magistrati delle città e terre vicine, e fece conoscere il pericolo, in cui tutti della Romagna erano di vedersi senza difesa alcuna degli Austro-Galli-Russi, già partiti verso la Lombardia, prendendo la strada di Lugo, Ferrara, Modena etc.; quindi facessero ogni sforzo di sovvenir Pesaro, per quanto ogni un poteva di fieno, vino e grano. E il Vescovo di Cervia ne diede l'esempio per terra e per mare. Egli riuscì di provvedere Pesaro e renderlo atto a sostener valorosamente la difesa (e tanto valorosamente, che Monnier dovette abbandonare l'assedio, e prender cammino per Modena, tra Pesaro e Urbino, onde battersi con il Generale Otto, che lo attendeva per la via); a combattere contro Monnier con 8 mila uomini, ma sempre in ritirata, non avendo truppa a far fronte a quella di Monnier; come avvenne, e potè il Generale Otto unirsi, con si fatto ritiro, all'armata grossa Austra-Galla-Russa in Piacenza, eccetera.

A tutte queste accuse dei Patrioti e Massoni Romagnoli non fu prestata credenza; o se si ebbero, come erano, vere, pure credettero i ministri francesi e Itali, e per prudenza e per politica e giusti riflessi, a non farne parola nè col Vescovo stesso, nè con il Primo Console Bona Parte, che non le poteva ignorare. Quindi a pranzo più volte dai Ministri sì francesi, che italiani, vi fu invitato cogli altri Vescovi Cisalpini, e col Cardinale Bellisomi, unico Cardinale al Congresso di Lione.

Invitato dunque, con sorpresa e dispiacere de' suoi accusatori, Patrioti e Massoni, alla tavola del Primo Console; ricevuto da lui, e da tutta la Comitiva con tutto rispetto e famigliare accoglienza; e posto a sedere alla destra di Madama Giuseppina di lui moglie, in faccia alla quale sedeva il marito Bonaparte, tra il Ministro Marescalchi e il Milionario Banchista Regny di Lione, indi alla sinistra della Giuseppina il cittadino Caleppi di Bergamo, vicino al Vescovo di Cervia il Generale Murat, poi il Generale Berthier, eccetera.

A lungo Bona Parte tenne ragionamento col Prefato Banchista Regny; e finito ch'ebbe egli con questo Banchista, rivolse il discorso al Vescovo di Cervia; e così gli si fece a parlare: « Monseigneur, je suis bien content du Pape. Il se porte fort bien. » — E il Vescovo subito gli rispose così: « Io posso assicurarvi che il Papa, « meco di voi discorrendo, mi disse, che pregava Dio che vi conser« vasse a lungo in salute e in vita, sperando col mezzo vostro e per « voi di veder risorta la Religione Cattolica, dove già erasene ita. »

Mentre il Vescovo ne attendeva la risposta, Madama Giuseppina si rivolse al Vescovo: (e fu causa che Bona Parte non gli

dicesse qualche cosa sul detto asserto, ed era vero: perchè, non approvando egli (Mgr Gazola) essendo all'udienza un giorno del Santo Padre, il concordato col Direttorio francese, gli disse, quanto sopra) — « Mais pour son Epousée (sic), il ne prie pas, le Pape? » — Rispose il Vescovo: « Croyez-vous qu'il ne prie pas pour son Epousée? » — E Madama Giuseppina, soggiunsegli subito: « Il m'a envoyé un très riche chapelet. (Il Vescovo lo sapeva, che gliel' avea detto Turlonia: ed era dei più bei camei, del Museo Pio Clementino; e a portarglieli a nome di Sua Santità, Turlonia stesso li consegnò al Generale Murat). Et pourquoi vous ne venez pas à voir Paris? » — « Madame, je vous dirai une seule raison, et est de ne pas avoir argent pour faire cette voyage (sic). »

Madama non era ancora legittima sovrana (1), e però non le disse, come dir dovea. Sentita la ragione, per cui non poteva attenersi al gentile suo avviso, soggiunse la Giuseppina: Penserò io alle spese di questo viaggio.

Bona Parte, dopo questo breve colloquio della Giuseppina col Vescovo di Cervia, riprese la parola, e gli disse: « Croyez-vous, Monseigneur, que Marescalchi croie en Dieu, et qu'il soit chrétien?»—
« Je vous répondrai: il sera une heure, qu'il ma demandé, si il étoit dimanche. » Allora Marescalchi, rivoltatosi verso il Vescovo, gli disse: « Monsignore, badate bene a quel che dite, perchè voi ora mi accusate presso il Primo Console. »— « No, cittadino Ministro, quando a quell'ora (ed erano forse anche le due della notte, quando si andò in quella Domenica a pranzo) stando col cittadino Melzi in gabinetto soli in lunghi discorsi, mi chiedeste se era festa, io credetti, che ciò mi chiedeste per santificar almeno quel poco, che di festa ancor rimaneva. » Si fece una risata.

Finito di pranzare, si andò alla sala del caffè. Al camino vi si portò la Giuseppina, e attorno di essa i ministri e tutti li commensali. Il Vescovo di Cervia col Primo Console restarono fuori del Circolo e lontani dal fuoco. Prendendo il caffè, ebbe campo il Prelato di parlare con libertà al Primo Console sulle cose sue, sui

⁽¹⁾ Noti il lettore queste parole, qui non buttate a caso dal vescovo di Cervia. Sono importantissime, siccome quelle che ci significano l'opinione, che allora avevasi nella Corte Romana intorno all'unione del Bonaparte colla Giuseppina: dalla S. Sede quell'unione, che non era reputata sacramento, non era reputata valida. E sì che a Roma dovevasi conoscere l'estensione delle facoltà concesse da Pio VI a' vescovi di Francia, sulla celebrazione delle nozze alla repubblicana!

tisogni della sua diocesi, città di Cervia, saline e salinarii; e lo senti molto volentieri. E lo pregò di un suo passaporto per ritornarsene a Roma, da quella città partito per Lione al di lui invito con permesso della Santità Sua. Gliel promise, e vel trovò a Milano di ritorno da Lione.

Marescalchi, veggendo il Vescovo di Cervia parlare così francamente col Primo Console, disse alla comitiva: « O guardate, come il Vescovo di Cervia tratta bene li suoi affari! » — Il Vescovo gli rispose: « Che vi credete, cittadino, che li minchioni vengano in questo luogo? » Si fece una risata.

E il Primo Console prese per mano il Vescovo di Cervia, e più lontano lo ritirò dalla comitiva. E gli chiedette, cosa voleva e desiderava il Conte Gregorio Chiaramonti fratello del Papa, avendogli portata una di lui lettera, raccomandata al generale Murat da Monsignor Caleppi. Risposegli il Vescovo: « Un ordine vostro, onde sia quieta e sicura la sua persona e dimora in Bologna; giacchè in tempo, che i Francesi se la battevano con li Tedeschi, fu posto in prigione. » — E allora gli chiedette se erano stati i Francesi. » — Egli (il vescovo) gli rispose, che nol sapeva. — Bien, Bien, soggiunse Bonaparte. — Gli domandò conto del Cardinale Mattei, e mostrò dispiacere, che non fosse venuto; e più spiacere, sentendo, che i Ferraresi lo aveano scacciato dopo la battaglia di Marengo; locchè mostrò d'ignorarlo. E finì ogni discorso; e con la Giuseppina, presasela Bonaparte sotto il braccio, discese le scale, montò in legno con essa e partirono a diporto (1).

⁽¹⁾ Fin qui le memorie del vescovo di Cervia. Come si scorge, non mancano d'interesse storico, e per la originalità del dettato e per la tempera dell'uomo, tutto di un pezzo. Egli si partiva subito da Lione alla volta di Roma, a fine di recare al Papa le vive notizie di quanto aveva visto ed operato in quella famosa andata, che fece l'Italia in Francia per farvi testimonianza della sua eterna servità.

Il Bonaparte ripigliava la volta di Parigi, nel giorno 28 di gennaio alle ore 7 della mattina. E chi avesse voglia di seguirlo nel viaggio, dando carriera alla fantasia, legga la seguente ipotiposi, che ne fa il P. Theiner: « Ce fut une grande journée pour le héros de Marengo. On eût dit Charlemagne, assisté des évêques, des grands vassaux de l'empire, des nobles et des généraux, rédigeant des lois pour l'Eglise et pour l'Etat, aux comices de Worms, de Mayence et d'Aix-la-Chapelle (II, 10). »

PARTE TERZA

CONCORDATO CON LA REPUBBLICA ITALIANA

CAPITOLO QUINTO

Prime trattative e primi disegni di concordato

SOMMARIO:

- I. Il Primo Console con corrière speciale intavola le trattative per un Corcordato tra la Repubblica italiana e la S. Sede. Prime negative del Papa.
- II. Ragioni onde il Papa non poteva acconsentire alle richieste del Presidente della repubblica italiana. Lettera di Pio VII e risposta del Primo Console.
- III. Decreti antiecclesiastici del Melzi, 23 giugno 1802, non fatti nè pubblicati senza il Presidente Bonaparte. Questi con minacce vuole il Concordato e ne invia un primo disegno. Sgomento e provvidenze della S. Sede.
- IV. Si risponde da Roma con l'invio di un altro schema di concordato. Intervento nella faccenda di Mgr Bernier, vescovo di Orléans.
- V. Il disegno romano s'incrocia per via con un secondo disegno inviato da Parigi, alla cui composizione avevano lavorato in un congresso il Caprara, il Bernier, il Marescalchi.

I.

Ritornato a Parigi, il Primo Console si affrettava di far sapere a Pio VII (2 febbraio 1802), che nella grande consulta e ne' decreti di Lione la religione cattolica era stata proclamata religione della Repubblica italiana; ch' egli era stato

contento della deputazione del clero ivi convenuto. Chiedeva poscia i poteri necessari per il card. Caprara a fine di aggiustare le faccende religiose, che ancora rimanevano a comporre relativamente ai beni ecclesiastici ed ai limiti delle nuove diocesi della Repubblica. Quindi con finissima precauzione preoccupando una sfavorevole risposta, soggiungeva: « Mi rimane di conoscere col ritorno del mio aiutante di campo, qualmente Vostra Santità sia soddisfatta di tutte le provvidenze, che si sono prese per l'accomodamento degli affari ecclesiastici d'Italia (1). »

Inoltre presentava alcune nomine di vescovi, e di cardinali: chiedeva per Mgr Codronchi, arcivescovo di Ravenna, il trasloco alla sede di Bologna con il cappello di cardinale; e per Mgr Oppizzoni, arciprete di Milano, la sede di Ravenna, oltre la traslazione del card. Caprara nella chiesa di Milano, già proposta poco tempo dopo la morte dell'arciv. Visconti.

Di queste notizie, della elezione del Primo Console a presidente della Repubblica italiana, delle leggi organiche votate nel congresso di Lione, e della lettera de' vescovi colà convenuti diretta al Papa, il S. Padre fece parte ad alcuni Cardinali consiglieri e confidenti. Delle quali cose tutte il card. Antonelli scrivendo al Consalvi dicevagli: « sono tutte pezze che fanno arricciare i capelli. » Ed intorno alla costituzione della nuova repubblica discorrendo, dichiarava senz' altro quella costituzione inammissibile dal S. Padre, e soggiungeva:

« Doversi rigettare da S. Santità, e ciò per lo spirituale, e pel temporale. Il titolo 2° e 3°, che concerne gli ecclesiastici, è pessimo

⁽¹⁾ Questa lettera, insieme con un'altra al re di Napoli, era consegnata al capitano Lebrun, suo ufficiale di campo, con ordine di rimetterla in proprie mani. Il biglietto a esso Lebrun, col quale gl'indicava l'itinerario da seguire nell'andata e ritorno, può essere citato come uno de' mille capi d'arte del genere, onde le lettere di quel portentoso uomo forniscono veri modelli (Correspondance, V. n. 5940, 5941).

si per quel che dice, si per quel che tace. E Mgr arciv. di Ravenna ha avuto il coraggio di arringare in pubblica assemblea, commendando questa costituzione? I vescovi non hanno ribrezzo di presentarla al Papa, acciocchè vi dia la sua apostolica benedizione? Il Primo Console pretende, che il sig. card. Caprara vi dia l'ultima mano in nome di Sua Ș.tà, per fissare i limiti delle diocesi e per terminare ogni differenza. Va Emza ben vede in quale imbarazzo si vuol mettere l'ottimo Nostro Papa, obbligandolo con un tratto di penna a sacrificare i diritti spirituali della Chiesa, e i temporali del suo Stato.

« Passo alle nomine. Quella del sig. card. Caprara alla chiesa di Milano, transeat; sebbene la Chiesa di Milano non era di nomina dell'Imperatore. La nomina di Mgr Codronchi al cardinalato si può facilmente differire. — Le altre due nomine alla Chiesa di Ravenna e di Bologna, se si ammettono, saranno un sigillo autentico del trattato di Tolentino (1). »

Il S. Padre giudicò dunque le cose della Repubblica italiana, degne di ponderata riflessione; il perchè volle udire i pareri di alcuni cardinali (2), che adunò in congregazione particolare a' 26 di febbraio (3); e quindi si decise a rispondere alla lettera del Primo Console, e ad istruire il card. Legato della condotta ch'egli doveva seguire in questo importante affare (4).

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Italia Appendice..., vol. XX.

⁽²⁾ La congregazione fu tenuta verso gli ultimi di febbraio 1802. Si componeva degli Emi Albani, Antonelli, Gerdil, Gius. Doria, Carandini, Consalvi. Fu imposto il solito rigoroso secreto del S. Uffizio, con proibizione di « prevalersi di alcun' opera altrui. » (Archiv. Vatican., Ibid.).

⁽³⁾ Dopo udita la elezione del Bonaparte a Presidente della Repubblica italiana, il card. Consalvi ne fu sgomentato. Ed a' 6 di febbraio ne scriveva in cifra a' Nunzii in questi termini:

[«] Può immaginare V. E. se la nuova, che qui si è sparsa, della elezione del Primo Console in presidente perpetuo della Repubblica italica, abbia sorpreso. Che credere ora del ricupero delle Legazioni? Che della confermazione della Repubblica suddetta? Il tempo potrà solo determinare fissamente queste idee. » (Archiv. Vatic., Cifre a' Nunzii, Principi, vol. 276).

⁽⁴⁾ Vi si discussero, riguardo alla Repubblica italiana i seguenti capi: «... 2. Quali cose non ammissibili dalla S. Sede contengansi nelle

Nella sua lunghissima lettera di risposta (7 marzo 1802), il Pontefice Pio VII tributava al Primo Console lodi e felicitazioni per il bene operato dall'opera sua nel congresso di Lione; ma insieme gli dichiarava apertamente non essere pieno il suo gaudio per quella parte di bene mancante tuttavia, che però sperava dalla magnanimità e religione di esso Primo Console, di veder supplita e compiuta in avvenire. Ma il contenuto e la maniera di questa lettera pontificia sono espressi chiaramente nella seguente circolare, che il card. Consalvi spediva a' Nunzii, a fine di tenerli ragguagliati di cotali avvenimenti secreti (1).

Cifra ai Nunzii 20 marzo 1802.

Eccomi a ragguagliare in breve l'E. V. del tenore delle risoluzioni, prese da N. S. in seguito d'una segretissima Congregazione di Sig. Cardinali, che si è tenuta relativamente agli affari della Repubblica Italica, con farle conoscere a Parigi per mezzo dell'aiutante di campo Lebrun, che parte dimani. Prego però V. E. a tenere tali cose segretissime, servendosene solo per lume nei casi che le si possono dare; mentre ben vede quanto sia rischioso l'aggiungere, di faccia al P. Console, qualche cagione di mal umore, per la pubblicazione del tenore delle nostre risposte, per un sopra più alla impressione che possa fargli il tenore stesso delle medesime, che V. E.

leggi organiche sul clero, trasmesse dai vescovi della Cisalpina; ed in quai termini convengasi sia risposto dal S. Padre alla lettera di tali vescovi.

^{3.} Se si giudichi necessario il farsi carico dei due articoli contenuti nella costituzione, e risguardanti l'uno l'alienazione dei beni ecclesiastici, e l'altro la libertà di tutti i culti.

^{4.} In quai termini convenga, che S. S.tà replichi a ciascun capo della lettera confidenziale del Primo Console, e qual partito sembri espediente di usare intorno alle nomine già da lui fatte.

^{5.} Del cardinale Caprara ad arcivescovo di Milano — di mons. Codronchi ad arcivescovo di Bologna — di mons. Opizzoni ad arcivescovo di Ravenna — e del suddetto Mgr Codronchi al cardinalato (Archiv. Vatic., Italia Appendice..., vol. XX).»

⁽¹⁾ La lettera del Papa è riferita intiera dal Theiner (II, 249); e dal Boulay de la Meurthe (Docum. Concord. V, n. 1139).

può bene imaginare essersi procurato di vestire della più onesta e delicata forma.

Alla petizione adunque risguardante le leggi organiche sul clero, e anche la costituzione di ciò che risguarda la Religione, si è fatto conoscere la soddisfazione di N. S. per la solenne dichiarazione, che la Religione Cattolica è la Religione dello Stato; ed anche per gli altri vantaggi, che risultano alla Chiesa in conformità della situazione in cui si trovavano ridotte. Non si è lasciato però di rilevare quali cose restano ancora da implorare, a compimento dell'opera; quali, da chi, e dove, che si modifichino. Così con dolcezza, ma insieme con aperta significazione si è procurato di far conoscere, che così si è soddisfatti sì delle cose asserite ed omesse, che di varie cose che vi si trovano stabilite.

Alla nomina del Card. Caprara per la chiesa di Milano, non si è fatto difficoltà nelle debite forme. A quella per la Chiesa di Bologna e Ravenna non si è fatta difficoltà sopra i soggetti, ma bensi 🗲 sulle nomine stesse, dicendo delicatamente ma apertamente, che nella speranza di ottenere dalla magnanimità del P. Console la restituzione delle Legazioni (1), Sua Santità si lusinga di non essere obbligata a fare atti, che possano in qualche modo pregiudicare agli interessi della Santa Sede. E quanto alla nomina di Mgr Codronchi al cardinalato, si è risposto che se intende di farsi come P. Console di Francia a tenore del Concordato, non ci è difficoltà, e si realizzerà alla occasione della promozione delle Corti; se poi s'intende diversamente, si è detto che N. S., per soddisfare un desiderio del P. Console, non avrà difficoltà di farlo (dopo vacati i Cappelli necessari alle Corti); ma che conviene ritirare la nomina, che al Preside della Repubblica Italica non compete. Mi astengo dal dettaglio delle altre proposte e risposte, che meno possono interessare il generale degli affari.

Quanto alle risposte ai Vescovi, in se stesse delicatissime, per evitare non meno lo scoglio che si urti il P. Console (quasi che si

⁽¹⁾ Accennando a questa lettera del Papa, lo scaltrissimo dissimulatore, ch'era il Bonaparte, nella sua risposta de' 24 maggio non fa motto di questa richiesta, mossagli francamente da Pio VII. Gli dice però: « Ce n'est pas comme Premier Consul de la République française que j'avais nommé monseigneur Codronchi, mais comme président de la République italienne; c'était dans la même qualité, que j'avais nommé aux différents évêchés (Correspondance, V, 6099). »

eccitino i Vescovi a non conformarsi alle massime e ordinazioni del Governo) che le regole della Chiesa non permettono (potendo tutto al più N. S. soffrire alcune cose, ma non sanzionarle), si è tenuto anco di questo lo stesso linguaggio, che ho accennato essersi tenuto nello scrivere a Parigi, usando tutta la cautela e delicatezza e saviezza possibile (1).

Creda però V. E., che si è continuamente nelle più grandi angustie di spirito, e che incontrando come suol dirsi ad ogni passo un sasso, anzi per lo più un monte insalibile, il minor male che ne ridonda è una angosciosa continua contenzione dello spirito, che logora la vita, mentre si vede sempre l'assai maggior rischio della rovina, che da un'alterazione di buona armonia può ridondare alla causa della Religione, non che dello Stato; alterazione assai rischiosa con chi crede anzi di dovere essere lodato e ringraziato per quel bene che fa, e che essendo solo a farlo a traverso anche d'infiniti ostacoli, ha ben'anche un diritto di così credere. E qui ripeterò, che chi vorrà rettamente giudicare del Concordato, quando si conoscerà, dovrà arguire qual difficoltà ci sia stata in farlo, quando tanta ne prova di pubblicarlo, quello stesso che pare che abbia tutta la fama (2).

II.

Il Consalvi poi avvisava in cifra (10 marzo 1802) il cardinal Caprara « non essere possibile al S. Padre il dimostrare una piena soddisfazione delle leggi organiche sul clero (italiano),

⁽¹⁾ I vescovi, convocati a Lione, avevano (17 gennaio 1802) inviato al Papa una lettera, sottoscritta da tutti, colla quale lo informavano sommariamente del come erano andate le cose; e gli chiedevano « tutte quelle facoltà che vedrà esserci necessarie. » Il S. P. rispondeva a tutti, nella persona del card. Bellisomi, lodando il bene operatosi in quel congresso, e sperando un gaudio pieno per quello che il Primo Console farà in avvenire. In quanto alle facoltà da essi richieste, li avvisa che non saranno per mancare « ne' casi che possano occorrere (Docum. Concord. VI, n. 1116-1144). »

⁽²⁾ Archiv. Vatic., Cifre ai Nunzii, Principi, vol. 276. Il Concordato, a cui qui accenna il Consalvi, è quello con la Repubblica francese. Della repubblica italiana, scriveva agli stessi Nunzii (6 marzo 1802): « Non si lascia però di capire, che si ha veramente la vista di voler fare un Concordato anche per la Repubblica italiana: un atto pubblico non potrà un giorno scansarsi (Ibid.). »

e della costituzione della repubblica italiana, rapporto alle cose ecclesiastiche; » e tra le cose omesse e quelle decretate trovare « motivi insuperabili, che impediscono N. S. dall'approvare, che è differente dal tollerare... » E in sedici altri fogli cifrati (18, 19 marzo) d'istruzioni particolari, lo premuniva di non lasciarsi indurre in nessuna maniera a intavolar trattive per un Concordato italiano, accampando la ragione fondamentale della nessuna necessità di un tal concordato, non essendo mai in Italia venuta meno la religione. Incaricavalo poi di insistere appo il Primo Console per la correzione di quelli articoli, che « tacitamente sembrano escludere la ordinazione a titolo di patrimonio sacro, l'esistenza delle collegiate, la restituzione delle canoniche ed episcopii, la giurisdizione de' vescovi sulla stampa de' libri in materia di religione, la immunità personale e locale, la conservazione dell'esistenza de'regolari dell'uno e dell'altro sesso...

« N. S., soggiungevagli, è in somma angustia; e riguarda in sostanza queste leggi organiche come un nuovo concilio di Trento, che va a fissarsi in Italia per la disciplina ecclesiastica. È spaventata S. S. non meno dalla natura intrinseca di queste leggi, che dalla stessa origine, cioè dall'arrogarsi la potestà laica il diritto di fare e regolare con esse le cose della Chiesa. » Osserva, che « nemmeno nel Concordato colla Francia si è fatto così, giacchè in esso è il Papa che parla... Quindi il Papa non crede di potere in coscienza acconsentire ad approvare in conto alcuno tali leggi, e tutto al più può tacitamente tollerare... (1). »

Per verità erano assai spinose e delicatissime cotali incombenze, per essere trattate dal card. Caprara presso il Primo Console. Tuttavia il vecchio Legato vi si adoperò con zelo, con accorgimento, e con molta industria. Già verso i 10 di questo mese di marzo, abboccatosi col Primo Console in casa di Luciano Bonaparte, questi gli aveva fatto intendere di aver

⁽¹⁾ Docum. Concord., V, n. 1138, e 1237 not. 3.

diritto di nomina a' vescovadi lombardi, essendo sottentrato ai diritti che aveva Giuseppe II in conformità del concordato (del 1784) (1). » E che come presidente della repubblica italiana « si riguardava in diritto di nominare al cardinalato. »

In quella occasione il Caprara gli toccò con molta accortezza il tasto assai delicato della restituzione delle Legazioni, mettendo in campo la estrema miseria, in cui trovavasi il S. Padre, per le rovine passate e le presenti spese, alle quali le poche rendite dello Stato pontificio non gli permettevano di far fronte. — « Ha inteso tutto pazientemente, riferisce il Caprara, e mi ha soggiunto, che di mano in mano, come suol dirsi, gli avrebbe fornito di tanto in tanto un miglione... Ha detto, che quando V. Emza venne qui, parlando seco sulle Legazioni, Ella destramente scansò di rispondere apertamente sulla sua espressione relativa al trattato di Tolentino; ma questo era riconosciuto dalle corti, e che volerlo impugnare, perchè esso abbia lasciato il Papa in pace con quel possiede senza avere voluto da lui condizioni, gli faceva pena. Ha detto queste ultime cose con un'aria d'impazienza. »

A coteste parole gravissime, dette con impazienza dal Bonaparte, il card. Caprara rispose, che non intendeva di entrare in discussione intorno ad un tale argomento; e fece bene, perchè quella materia non poteva destare nell'autore di quel trattato altra memoria se non quella di un commesso ladrocinio e sacrilegio. — Tuttavia avendo il Caprara, con un giro veramente squisito di diplomazia, osservato che la repubblica italiana, ampliando per altre parti (forse intendeva quelle di Piemonte) le sue possessioni, le tornerebbe proficuo di restituire al Papa le tre Legazioni, a fine di diminuire le gelosie delle altre potenze.

⁽¹⁾ Ved. RINIERI, Della rovina di una monarchia, p. 63, 65, 528. Con quel Concordato però (che non fu tale, ma un semplice modus vivendi) i vescovi nominati avevano obbligo della visita a Roma, che il Bonaparte non volle ammettere.

« Mi rispose, soggiunge il Cardinale, della miglior buona grazia: La terra non è stata fabbricata in un giorno, o, come egli disse, la chiesa di S. Pietro; concludendo: il Papa deve fidarsi di me. E fece capire non voler egli per ora far sospettare, che voglia diminuire la potenza di quella repubblica, che lo ha eletto a presidente (1). »

Intanto però, quando ebbe ricevuto le nuove istruzioni del Consalvi, si adoperò il Caprara come potè meglio a fine di far giungere al Primo Console e la lettera del Papa e il contenuto di quanto il Consalvi avevagli raccomandato. Non potendo allora, per trovarsi tutti nelle grandi occupazioni del Concordato francese, avere udienza dal Primo Console, gli diresse una nota, nella quale insomma significava brevemente e assai bene quanto il Papa diceva nella sua lettera (2).

⁽¹⁾ Caprara a Consalvi, cifra del 13 maggio 1802 (Docum. Concord., V, n. 1180).

⁽²⁾ È la seguente, e fu data verso i primi di aprile: « Nell'atto che alla Santità di N. S. furono fatte conoscere e la costituzione e le leggi così dette organiche, stabilite nella dieta di Lione, non potè non esultare nel vedere, che la base della costituzione posava su di un articolo, degno veramente del Presidente scelto al governo della Repubblica italiana. Per quanto nella lettura dell'una e delle altre abbia ritrovate cose di suo disgusto e rammarico, e come opposte alla base medesima della Costituzione, come si è la tolleranza de' culti, ed alla costante disciplina della Chiesa universale, ed ai canoni stessi del S. Concilio di Trento, come sono nella massima parte gli articoli delle leggi organiche sul clero, non si è ciò non ostante smarrito, poichè persuaso che gli oggetti in questione sono certamente per inavvertenza usciti di sott'occhio alla saviezza e religione del Presidente. Cogniti essendo pertanto al S. Padre i sentimenti del medesimo, il quale non altro ha voluto con tali stabilimenti, che provvedere all'assoluto bene della religione e della C hiesa in tutta l'estensione della Repubblica, si tiene per certo che presi in matura considerazione gli oggetti, sia della Costituzione sia delle ment oyateleggi, e trovatili, come lo sono, non conducenti allo scopo propostosi, esso Presidente, spontaneamente e generosamente, in vista del bene, si degnerà correggere ciò che merita correzione, togliere quel che è lesivo della disciplina ecclesiastica, e finalmente aggiungere quel che in ordine a questa fosse ommesso (Docum. Concord., V, n. 1237, nota 3). »

Indugiò due mesi il Bonaparte a rispondere alla lettera di Pio VII. Quindi in una lettera de' 24 maggio si contentava di far sapere al S. Padre aver egli ricevuto la sua, relativa alla Repubblica italiana: dicevagli non come Primo Console aver egli chiesto le nomine a'vescovadi, ma siccome presidente della repubblica italiana. In quanto alla restituzione delle Legazioni, egli non fiatò una sillaba (1).

III.

Da quanto gli fu significato e per lettera direttagli dal S. Padre e per altri indizii indiretti, potè il Primo Console intendere, che a Roma non si voleva sentir parlare di concordato religioso con la repubblica italiana. Ma nuove circostanze, delle quali non è giudizio temerario attribuire a lui o la causa o almeno una certa connivenza, ne fecero nascere la necessità, anche per la parte della Santa Sede, avendone già egli grande desiderio, divenuto poi una specie di smania, come chiamavala il card. Caprara.

Quelle circostanze furono alcuni decreti in materia ecclesiastica, assai lesivi dell'autorità, dell'indipendenza, e dei diritti della Chiesa nella nuova repubblica italiana; i quali decreti erano stati pubblicati con grande solennità dal vice-presidente Melzi d'Eril, duca di Lovi. Quest'uomo, cui l'esperienza delle leggi giuseppine avrebbe dovuto rendere accorto del poco frutto, che leggi cosiffatte avevano portato nel regno lombardo-veneto, non appena fu insediato nella sua nuova dignità, che subito mise mano a ritentare l'opera di Giuseppe II. Egli, come buona parte degli avvocati della Lombardia, era

^{(1) «} J'ai reçu les brefs de Votre Sainteté, dont un relatif à la République italienne. Ce n'est pas comme Premier Consul de la République française que j'avais nommé monseigneur Codronchi, mais comme président de la République italienne... (Correspondance, VII, n. 6099). »

stato formato alle dottrine del Tamburini, famoso abbate giansenista, bevute alla costui scuola nell'università di Pavia; le quali dottrine, che erano un buon terreno, sul quale le massime filosofiche germogliarono ed arrecarono il frutto maturato della rivoluzione francese, ossia dell'incredulità e del libertinaggio intellettuale, formarono di lui un incredulo se non un empio (1).

Egli dunque a' 23 di giugno 1802 pubblicava il seguente decreto:

Il Vice-Presidente della Repubblica Italiana decreta:

I. Il ministero per il Culto è diviso in tre Sezioni.

III. La prima Sezione ha per oggetto le massime, l'istruzione sacra, e de' Seminarj, la disciplina, e polizia del clero e di qualunque altra corporazione ecclesiastica.

IV. La seconda le materie beneficiarie, gli Istituti di pubblica beneficenza.

V. La terza le rendite delle pie fondazioni, e di cui i beni applicati per dotazione del culto.

MELZI

Il consigliere segretario di Stato Guicciardi

E in virtù di cotale disposizione governativa, pubblicava altro decreto in 27 articoli, co' quali la nuova repubblica si arrogava il governo di tutta la disciplina ecclesiastica, det-

⁽¹⁾ Monsignor Codronchi, arcivescovo di Ravenna, che aveva trattato familiarmente col Bonaparte e col Melzi a Lione, parlò di entrambi col nuovo Nunzio di Vienna Mgr Severoli, che incontrò in Milano, in maniera poco favorevole. « Crede l'arcivescovo, così il Nunzio riferivane al Consalvi (febbraio 1802), che il Bonaparte pensi al rovesciamento di tutto il sistema politico dell' Europa. L'arcivescovo risguarda il vice-presidente Melzi come un vero incredulo, da cui nulla vi è a sperare, e tutto si ha a temere. Lo dicono scolare di Voltaire (Archiv. Vatic., Docum. Concord., V, n. 1125). » Ved. Cusani, VI, 128; Melzi, Memorie-documenti, I, 311; Cantù, Cronistoria, I, 255; Botta, Storia d'Italia, (ediz. cit.), pag. 459.

tava norme per chiese e per seminarii, per l'insegnamento e per le dottrine, ed assoggettava al repubblicano sindacato ogni scritto che venisse da Roma (1).

Cotali decreti, oltre al far cadere le speranze di ristaurazione religiosa, già concepite nella dieta lionese, gittarono lo

- 1. Il ministro per il Culto è incaricato degli affari ecclesiastici, della disciplina, e polizia del Clero, delle Corporazioni dirette all'esercizio di Religione, degli istituti pii, e degli stabilimenti di pubblica beneficenza.
- 2. Conosce delle massime, e de' diritti spettanti alla podestà civile ne' suoi essenziali rapporti col ministero ecclesiastico, onde si conservi quella reciproca armonia, che molto può contribuire alla sicurezza ed alla prosperità della nazione. La Costituzione protegge la religione cattolica, apostolica romana, che è dichiarata religione dello Stato, ed essa nell'esercizio de' sacri suoi doveri cospira al pubblico bene.
- 3. Invigila sulle dottrine che s'insegnano, o si spargono in materia di religione, ed ha cura perchè questa parte attiva dell'istruzione ecclesiastica ne' seminarj corrisponda adeguatamente ai veri principj di religione, e della morale ordinata a consolidare il sistema dello Stato.
- 4. Conosce delle pratiche pubbliche, ed esteriori della religione, e pone riparo agli abusi, per cui esse più volte sogliono degenerare ne' pregiudizi della superstizione.
- 5. Tutte le bolle, canoni, brevi, rescritti, e carte di Roma, dei vescovi e delle loro curie ecclesiastiche devono essere presentate alla placitazione, prima della esterna loro esecuzione nello Stato. Il ministro le esamina, e prima della placitazione, osserva se in esse si contengono articoli, che sieno in qualche opposizione coi diritti della sovranità, e colle legittime costumanze canoniche delle diocesi.
- 6. Riconosce la convenienza di estendere, concentrare, e limitare i confini delle diocesi, e delle parrochie, e dove occorre:
- 10. S'informa delle regole essenziali di qualunque stabilimento e corporazione ecclesiastica, che dirige al servizio spirituale del popolo, ed alla pubblica utilità. Delega per l'assistenza ai capitoli de' regolari, ed approva i loro atti capitolari.
- 11. La conservazione della disciplina interessa le sue ispezioni; epperò determina i casi, ne' quali la potestà civile deve prestare il braccio forte ai voscovi, per richiamare all'ordine le persone ecclesiastiche coll'uso dei mezzi opportuni, qualora siano insufficienti al fine suddetto le ammonizioni, le esortazioni, le pene spirituali riservate ai vescovi.

⁽¹⁾ Eccone i principali articoli:

scompiglio ne' migliori vescovi della repubblica, e diedero a temere il ritorno del regno di Giuseppe II. De' ricorsi fatti a Roma, per averne regola e conforto, basti riferire quanto scrivevane al card. Consalvi il vescovo di Cremona, Mgr Omobono, a' 3 di luglio 1803, il quale così annunziavagli l'apparizione de' nuovi decreti:

« In conseguenza delle leggi organiche sul culto, proclamate solennemente nei Comizj di Lione, e approvate dalla S. Sede con breve 20 marzo del 1802 (1), le Chiese cattoliche di questa Repubblica Italiana erano nella più dolce lusinga di veder ripristinata l'augusta nostra religione, secondo i principj inalterabilmente stabiliti dal Supremo Autore della medesima; ma il qui compiegato editto distrugge tutte le belle speranze, che si erano nel proposito concepite.

« In un affare di tanta importanza non ho voluto ommettere di consultare la congregazione de' miei teologi. Dopo il più maturo esame, essi hanno concordemente qualificato detto editto, lesivo dei diritti inalienabili dell' episcopato. (Acchiude il voto de'teologi).

« In tale situazione dolorosa altro non mi resta, che rivolgermi alla prima cattedra, al centro dell'unità, al Padre e Maestro di tutti i fedeli, implorando dalla di Lei autorevole assistenza una valida difesa ai diritti dell'episcopato, e una sicura direzione, onde procedere ne' casi difficili, che potrebbero da tali promesse emergere, qual figlio irremovibilmente attaccato alla S. Sede, subordinato alla medesima, i di cui oracoli faranno sempre per me la norma e i precetti della mia condotta.

« Dopo queste sincere proteste della mia insuperabile sommessione, ho l'onore (2)... »

Contemporaneamente si può dire alla pubblicazione di cotali decreti in Milano, e quasi all'improvviso, il Primo Console dichiarava al card. Legato in Parigi, e faceva conoscere al Santo Padre, ch'egli era deciso a volere un concordato, il quale regolasse le relazioni religiose tra la repubblica italiana

⁽¹⁾ Un tal breve mi è ignoto.

⁽²⁾ Archiv. Vatic., Italia Appendice..., vol. XIX. Erano inchiusi i decreti milanesi, e la condanna fattane da' teologi del vescovo.

e la Santa Sede; chiedeva a ciò per plenipotenziario del Papa lo stesso card. Caprara, e presentava senz'altro un disegno di concordato già fatto comporre da lui, avendone già concertato e discusso antecedentemente gli articoli con la Consulta di Milano.

Per siffatta maniera noi ci troviamo dinanzi alla quinta insidia, che l'aquila grifagna tendeva alla colomba, volteggiando alla larga prima di calare con volo più o meno violento sopra l'inerme preda e ghermirla rapacemente. Dico, fuori d'immagine, che il Melzi non aveva di propria autorità emanato que'decreti, non avendo egli a ciò nè potenza nè audacia sufficiente: il Bonaparte li aveva comandati o permessi, a fine d'intimorire Roma e spingerla ad un Concordato da cui Roma abborriva.

Infatti, proprio nel mese di giugno, tra il Primo Console e la Consulta milanese si concertava il tenore del concordato da concludersi con la Santa Sede. E verso la fine del mese seguente, lo stesso Bonaparte se per un verso temperava le grandi cupidigie de'nuovi Marcelli milanesi, i quali pensavano di risarcire l'erario, sparnazzato in pazzie e regali giacobineschi, con lo spogliamento o la riduzione de'vescovadi e delle chiese; per un altro verso li addottrinava in fatto di scaltrimento, in cui quelli non erano a petto di lui se non scolari novelli.

Essi volevano, che la diminuzione delle sedi vescovili fosse lasciata al loro arbitrio. Ma il Primo Console oppose loro, essere cosa contraria alla religione il sopprimere vescovadi senza il concorso del Papa; bensì con l'assentimento di lui potersene sopprimere quanti se ne vuole. Essi brigavano d'impedire a'vescovi l'andata a Roma; ed il Primo Console li avvisava di altri mezzi, che riuscirebbero allo stesso scopo, senza incontrare l'urto col Papa. Circa i beni ecclesiastici, salvati tuttavia dal naufragio ossia dal latrocinio comune, la Consulta li voleva dichiarare intangibili, a fine di togliere al Papa ogni

ingerenza sopra di loro. Il Bonaparte invece ne li dissuadeva, a fine di avere facilità di alienarli: per lui il frammettervi l'autorità del Papa non era se non un mezzo di riuscirvi con più sicurezza e con istrepito minore. Intorno agli ordini regolari, erano di accordo le due repubbliche madre e figlia: conservare a pena que'monasteri superstiti, e che fossero oc-- cupati all'istruzione e alla beneficenza pubblica. Infine il 20verno milanese desiderava un qualche inciso, che confermasse alla Repubblica le tre Legazioni: il Bonaparte disse bastare il trattato di Tolentino; tornar quindi inutile il far ripetere al Papa la rinunzia a quelle province. Chè d'altra parte il Papa a ciò non consentirebbe mai: quando dunque riconosca la Repubblica italiana, con ciò stesso ne acconsente la possessione di fatto e di diritto. Il perchè, è necessario sbrigare il negozio di ogni impaccio: imperocchè, osservava egli stesso, « negoziare non è far tutto quello che si vuole. Il giorno della signatura del concordato sarà per la repubblica un giorno fausto e un trionfo novello. » Cotali sensi il Bonaparte faceva esprimere alla Consulta repubblicana milanese, a' dì 27 luglio 1802 (1).

Giunse inaspettata a Roma, come fu osservato, la notizia del richiedere che faceva il Primo Console un tal concordato, con le seguele accennate. Fu un vero sgomento: si tenne quindi una congregazione particolare di cardinali, a'25 di luglio, per decidere e riferire al Santo Padre intorno alla cosa e alla risposta da farsi all'affrettato ed imperioso governatore delle due repubbliche (2). Che cosa vi si fosse deciso, ci viene in-

⁽¹⁾ Tutto ciò fu cavato dagli archivi di Stato di Milano, e si trova nella Correspondance, VII, n. 6212. Il P. Theiner nelle poche linee, in cui ne parla, falsa addirittura il tenore di questa corrispondenza; egli, coll'annerire le tinte a carico de' Milanesi, illumina di gloria religiosa il Primo Console, che pure la sapeva più lunga di tutti (Histoire des deux Concordats, II, 28).

⁽²⁾ Con questo biglietto il Consalvi faceva avvisare i Cardinali Albani, Antonelli, Roverella, Litta, 24 luglio 1802. « Con istraordinaria

dicato dal seguente dispaccio, che il Consalvi pochi giorni dopo spediva a' Nunzii.

Consalvi ai Nunzii, cifra 31 agosto 1802.

Una nuova tempesta si è caricata a gran rischio di Roma dalla parte della Francia. Il Card. Legato è stato chiamato dal P. Console a sottoscrivere un Concordato con la Repubblica Italiana sugli affari di religione. Non avendone egli i poteri, questo stesso ha eccitato gran malcontento, e gli si è detto di farli venire immediatamente da Roma.

Esaminatosi qui l'affare, si è creduto da N. S. di non prestarsi per tre ragioni. Prima, per la preesistenza, al Concordato da farsi, degli articoli organici di Lione, e di quelli recentemente usciti in Milano. Sebbene di tali articoli non si parli nel proposto Concordato, pure preesistendo essi, e continuando ancora a sussistere, il mondo crederebbe che N. S. non li disapprovasse ed anzi li ammettesse, subito che alla occasione di un Concordato, in cui si ha ragione sempre degli interessi reciproci, non ne ottenesse la revoca e cambiamento. In tanto si è potuto fare il Concordato di Francia, in quanto che gli articoli organici colà emanati non preesistevano, ed essendo usciti dopo, per poter pubblicare il Concordato, si è dovuto dire al Mondo da N. S. ignaris nobis, acciò non si credessero nemmeno contemporanei. La seconda ragione è, perchè manca per la Repubblica Italiana la causa finale di tal Concordato, giacchè per la Repubblica Francese si fece per il ristabilimento della religione

sorpresa, il S. Padre ha ricevuto da Parigi l'istanza di bramarsi stabilita senza il minimo ritardo una convenzione tra la S. Sede ed il governo della Repubblica Italica; ed ha insieme ricevuto il progetto di simile convenzione, per cui dal Primo Console si vorrebbe deputato in Plenipotenziario di Sua Santità il Sig. Card. Caprara, affinchè come tale potesse in nome pontificio trattare la faccenda e sottoscrivere la mentovata convenzione.

[«] Conoscendo però la S. S. di quale importanza sia un simile affare, desidera che il medesimo sia esaminato da una particolar congregazione composta di cinque Cardinali, notati di contro, per indi prender quelle determinazioni che giudicherà più convenienti.

[«] A seconda pertanto della volontà del S. Padre, dovrà simile congregazione adunarsi, alle ore 24 in punto della prossima domenica, 25 del corrente mese, nelle camere del Card. Pro Vicario (Roverella). » Archivio Vatic., Italia Appendice..., vol. XIX.

che si era sbandita; ma nell'Italia ha seguitato a sussistere anche nelle rivoluzioni. Il cambiamento politico non esige un Concordato religioso, potendosi provvedere ai bisogni di qualche provincia particolare con Brevi, Decreti, o altro, senza fare un Concordato; il che porterebbe di farne altri con la Ligure, e con altri Stati dove siano accaduti dei cambiamenti. La terza ragione è stata la inamissibilità intrinseca dei stessi articoli proposti, i quali tutto al più possono essere tolerati da N. S., quando è nell'impotenza di rimediarvi; ma non possono essere da lui autorizzati, e sottoscritti.

Si è dunque risposto negativamente; ma non si lascia di prevedere l'urto grandissimo che ciò produrrà, per la somma efficacia con cui la cosa si vuole; e quindi è da doverne temere le più amare conseguenze.

In genere parlando, può dirsi con verità, che il quadro della situazione attuale della S. Sede non può essere dipinto a più oscuri colori. E quelli, che la servono da 40 o 50 anni, assicurano che mai l'hanno vista in situazione più critica, considerando da quante parti, e in quali sostanziali materie si trovi ora essa attaccata, senza apparenza alcuna di poterne uscire (1).

Con queste ultime parole, il Consalvi dava un cenno delle traversie che provenivano alla S. Sede per una parte dalle tarlate monarchie cattoliche, e per l'altra dall'opera della rivoluzione, rovinatrice profonda e sorda della Chiesa cattolica per mezzo del Bonaparte, che ne era allora dissimulatamente il braccio e il genio latente. Infatti la Spagna mandava le ultime fiammate di energia col pretendere dal Papa la successione al governo di tutti i benefizii ecclesiastici, e la separazione da Roma degli ordini regolari, ossia la costoro distruzione. Napoli continuava nelle antiche pretese, negate per lo spazio di cinquant'anni, dal Tanucci a Giovanni Acton, di far approvare di diritto le rapine ecclesiastiche che quel governo si godeva di fatto. Dell'altra Italia, Piemonte, Genova, Toscana, Parma, Modena, Piacenza non è a dire nulla, stando per seguire le tracce della repubblica italiana imprima,

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Cifre a' Nunzii, Principi, 276.

e poscia per essere ingoiate dalla Repubblica madre, divenuta impero.

Della Germania cattolica era appunto in questo tempo sgomentata sopramaniera la Sede Apostolica di Roma. Gli elettori renani dell'antico Palatinato già stavano compiendo l'opera della secolarizzazione de'beni ecclesiastici. L'Austria, ossia l'impero che si andava morendo, spargeva più che mai e sosteneva le dottrine giuseppine, e stava per pubblicare nella stessa Venezia il codice delle leggi di Giuseppe II!

Solo a contrastare alla cospirazione di tanti potenti si può dire essere stato Pio VII. Lo sforzo del Consalvi, come si manifesta dalla sua corrispondenza di questi anni, ha a dirittura dell' incredibile: lettere, avvisi, preghiere, minacce, consulte, tutto quanto la ragione e il diritto potevano suggerire fu adoperato per fare aprire gli occhi alla Spagna, all'Italia, all'Austria, alla Baviera, agli altri Stati elettorali. Ma ogni cosa fu opera perduta: la rivoluzione, ossia l'emancipazione dalla Chiesa e dal cristianesimo, che per nuova evoluzione incarnavasi nel Bonaparte, occupava le menti di tutte le corti cattoliche, e per parecchio tempo le abbarbagliò. Ma la tempesta stava per iscatenarsi su i capi di tutti!

Eppure è mestieri confessare, che, per quanto ho potuto scorgere dalle lettere e dalle azioni di questi quattro primi anni del secolo XIX, la corte romana, non escluso l'argutissimo Consalvi, non intese il gioco del Bonaparte per il tempo di tutto il consolato e per il primo anno dell'impero napoleonico. Credette sì veramente e da senno, che il Bonaparte procedesse verso Roma con rispetto e con affezione. E sentiremo non già il card. Caprara, ma lo stesso Consalvi a dire e a ripetere, che il solo uomo che volesse il bene della religione tra i cinquecento e più legislatori della repubblica italiana, era il Primo Console. Per verità questi vinse tutti siccome in potenza così in iscaltrezza; ma in fatto di tenerezza per la religione non c'era tra le due parti altra differenza se non quella che passa tra il chiaro e l'oscuro.

IV.

Tornando alle trattative di concordato, aperte per una parte e respinte dall'altra come si è visto, il Primo Console alle prime aperture fatte per suo ordine si aspettava una negativa dalla parte di Roma. Ed una tal negativa egli se l'ebbe dallo stesso Pio VII a parole chiarissime. Infatti, rispondendo alla lettera scrittagli dal Primo Console a'4 di agosto, il S. Padre così gli parlava intorno al Concordato propostogli: « ... Un Concordato della natura di quello, di cui sono state proposte le basi da Parigi, darebbe ai fedeli della Repubblica Italiana una scossa terribile e dolorosa, e spargerebbe in quella contrada, che ha sì gran bisogno di riposo e di calma, una fermentazione religiosa deplorabile. E Noi possiamo assicurarvi che il Papa, che nella qualità di Sommo Pontefice e di Primate d'Italia firmasse un tale Concordato, perderebbe l'opinione e la fiducia, e si gitterebbe ancora in un abisso di amarezze e di imbarazzi, giacchè gli sarebbe impossibile di ricusarsi a fare la stessa cosa con tutte le altre Potenze Cattoliche (1). »

Capì il Bonaparte. E quindi badò a due cose: in prima a far credere a Roma, ch'egli era il protettore della religione contro i consultori di Milano che l'osteggiavano; ed in secondo luogo a rilevare i vantaggi di un concordato per la religione medesima (2). Di questa maniera, era impossibile che Roma non venisse a capitolazione.

⁽¹⁾ Pio VII al Primo Console, 28 settembre 1802. La lettera intiera lunghissima è riferita dal Theiner, (II, 252).

⁽²⁾ A' 14 agosto, così il Consalvi informava i Nunzii: «... Oltre l'interesse particolare che prende a ciò il Primo Console, si dà la combinazione che egli sostiene una vivissima guerra da Milano per tal progetto di Concordato, come vantaggiosissimo (dicono essi) alla S. Sede; onde al Primo Console riuscirà più sensibile, che qui siasi ricusato. Questo affare si prevede poter riuscire molto doloroso (Archiv. e l. cc.). »

« Il Signore Iddio, scriveva il Consalvi, ha fatto che il no detto di qui, non ha prodotto urto, benchè abbia fatto gran dispiacere. Il Primo Console ha detto, che egli rimetteva questo affare al card. Legato per trattarne col ministro italico (1): che se riusciva di conciliar le cose, egli avrebbe continuato ad essere il protettore di Roma, anche per gli affari di religione nella Repubblica Italiana; ma che se non riusciva, il Papa si avvedrebbe fra un anno, che gli affari della religione ritornerebbero in Italia in assai men buona condizione che in Francia (2). »

Lo stesso Primo Console, a' 4 di agosto, aveva scritto a Pio VII: « ... Il me parait convenable, pour l'intérêt de la religion, qua Votre Sainteté donne au cardinal-légat les pouvoirs nécessaires pour conclure et signer. J'ai pris en considération les observations du cardinal, et je lui ai fait remettre un projet très avantageux au Saint-Siége, mais sur lequel on fait beaucoup d'objections à Milan; il me parait donc important de finir promptement (Correspondance, VII, 6231). »

A sollecitare e stimolare meglio la faccenda, il Primo Console oltre il Marescalchi mise attorno al card. Legato lo stesso Bernier, che aveva avuta tanta parte nella stipulazione del Concordato Francese. Questi si adoperò con la solita facondia a voce presso il Caprara, e con lettere (3) e memorie al card. Con-

⁽¹⁾ Conte Ferdinando Marescalchi, bolognese; il quale nell'armistizio di Bologna (1796) servì male il suo sovrano Pio VI; e passò al servizio de' francesi. Ora era ministro degli esteri della repubblica italiana, e dimorava in Parigi presso Bonaparte. Il Theiner, nonostante meriti storici cosiffatti, non si perita di denominar Marescalchi « homme généreux, dévoué à l'Église (II, 43)! »

⁽²⁾ Cifra a' Nunzii, 11 settembre 1802 (Archiv. e l. cc.).

⁽³⁾ Come saggio, valga il seguente brano della lettera de' 24 settembre 1802: «... Les événements pressent, toute délibération prolongée devient nuisible. On se lasse ici, on s'impatiente des refus et des retards. L'anarchie religieuse s'accroit de jour en jour dans le République Italienne. Bientôt ce pays n'aura plus rien à vous reprocher. Le torrent dévastateur se grossit à vue d'oeil. Encore quelques jours et personne

salvi, mettendo in campo i soliti motivi della volontà del Primo Console, de' grandi danni provenienti dal resistere a quella onnipotenza, e de' vantaggi di un concordato rimediatore e preservatore. E soggiungeva, che il mezzo migliore per l'assecuzione di cotali vantaggi, era quello di un concordato, e da usarsi di preferenza alla via di brevi o rescritti pontificii (1), che già il Primo Console aveva finto di accettare (2).

ne pourra calculer jusqu'où les ravages s'étendront. Le Concordat est la seule digue...» Della lettera intiera si conservano, con l'originale, varie copie a mano e stampate, come anche delle memorie inviate, ne' volumi XIX e XX dell'Archiv. Vatic., Italia Appendice Epoca Napoleonica.

- (1) Con la lettera de' 24 settembre inviava una lunga memoria, di cui ecco il titolo ed il principio:
- « Mémoire sur le projet de Concordat entre Sa Sainteté et la République italienne.
- « Le projet de Concordat, que l'on adresse à Sa Sainteté, pour la République Italienne, doit, sous tous les rapports, mériter son approbation. Il ne renferme aucun principe que l'Eglise ne puisse reconnaître, il sauve du naufrage commun une partie considérable des biens ecclésiastiques, il assure les revenus des évêques, ceux des curés, des chapitres, des seminaires et autres établissements; il garantit leur existence, leurs droits et leur durée; il les arrache à l'incertitude cruelle qui les agite; il leur adoucit le présent, et leur offre pour l'avenir une prospective plus attrayante. En un mot, il redonne à la religion dans la République Italienne, ce crédit, cette influence, ce caractère de respect et de vénération, dont elle a besoin pour le salut et le bonheur des peuples.

«En vain dira-t-on qu'il n'y a pas pour la République Italienne les mêmes raisons pour établir un Concordat, que pour la République Française; que la religion existe encore dans la première, tandis qu'elle était méconnue dans la seconde. Cette raison ne peut être alléguée. Elle supposerait que l'on acquiert des droits aux bienfaits par l'excès du mal, et que Sa Sainteté ne doit accorder tout qu'à ceux qui ont tout méconnu. Un pareil motif porterait au mal un gouvernement irreligieux, loin de l'en détourner; il pourrait dire avec une apparence de vérité: detruisons la religion, puisque nous n'obtiendrons l'accomplissement de nos voeux. que quand il sera vrai de dire qu'elle n'existe plus... (Ibid.). »

La via de' brevi la dice malsicura, perchè per quella via non contrae obbligazione se non la sola S. Sede.

(2) Rispondendo alla lettera del Papa de' 28 settembre, il Primo Console gli riscriveva: « Le bien de la religion me fait paraître instant

Da lettere del card. Caprara e da quelle del vescovo di Orléans si conobbe in Roma, che il concordato volevasi dal Primo Console assolutamente; anzi se ne era inviato da Parigi un secondo disegno, non però accettabile in nessuna maniera (1). Perciò trovossi il S. Padre in un momento di grande incertezza. « La situazione delle cose, scriveva il Consalvi, relativamente alla religione, è assolutamente da far spavento. E chi è dentro agli affari e vede il fondo, ha di che sentirsi trafiggere fino ad divisionem animae et spiritus. È terribile la posizione del Santo Padre, se accorda e se non accorda le richieste. Si assicuri che sono due cimenti, dei quali non si vede il fondo; e di essi è forse più profondo quello del non accordare, secondo che dimostrano gli indizii che di fuori si ricevono.

« Veramente la tempesta non è stata mai per la Chiesa più burrascosa, e ci è un bisogno estremo che Iddio ci-aiuti. Io ne ho l'anima trafitta all'eccesso, e quasi ho perduto tutto il coraggio (2). »

Visto dunque il partito fermato dal Primo Console di voler a ogni costo un concordato tra la nuova repubblica italica e la Santa Sede; e non avendo giudicato accettabili un primo schema nè un secondo trasmessi da Parigi, il card. Secretario di Stato indisse una congregazione de' 12 cardinali deputati

qu'on fixe l'organisation religieuse de la République italienne, soit par un concordat, soit par des brefs (Correspondance, VIII, n. 6371). » Che queste ultime parole fossero una finzione, si scorge dalle istanze del Bernier presso il Consalvi, e sopratutto dalle sollecitudini furiose, fatte da lui stesso a voce presso il card. Caprara, come vedremo più innanzi.

^{(1) «} Da Parigi ci si fa sapere, che si vuole onninamente un Concordato con la Repubblica Italiana, ciò che N. S. voleva onninamente evitare. E si vuole in sostanza quel Concordato che ci fu inviato, mentre sebbene ora ci sia trasmesso un altro foglio che si chiama emendato, in sostanza però le variazioni sono di poco momento, e non toccano i principali punti (Consalvi in Cifra a' Nunzii, 16 ottobre 1852, Archiv. e l. cc.). »

⁽²⁾ Cifra a' Nunzii, 23 ottobre 1802 (Ibid.).

a ciò, da tenersi per il 16 di novembre. E li avvisava, che:
« non potendosi ammettere il progetto ne' termini qua trasmessi da Parigi, ha creduto la Santità di Nostro Signore
espediente di ordinare la formazione qui di un nuovo progetto in termini convenienti..., e questo venga sottoposto all'esame della congregazione. »

Terminato il lavoro a'27 di novembre, il S. Padre ne annunziava le decisioni al Primo Console, con una sua del primo decembre. Nella quale avvisavalo de' poteri conferiti al cardinal Caprara, per abilitarlo a trattare il concordato italiano; gli diceva essere stato spedito al detto Cardinale un disegno di convenzione composto a Roma, i cui termini non potere essere oltrepassati dalla Santa Sede. Ed aggiungeva queste parole testuali, che quanto furono specchio de' sentimenti dell'anima candida di Pio VII, altrettanto rimasero dai non lontani avvenimenti smentite.

« Ben voi conoscete, scriveva Pio VII, la Nostra maniera di pensare. Pieni di una vera e costante fiducia in Voi, abbandoniamo nelle vostre mani i temporali interessi della Sede Apostolica, e ci prendiamo cura di assicurare quelli spirituali della Chiesa. Noi non avremo mai a pentirci d'aver preso con voi questo partito (1). »

Il Consalvi da parte sua informava di ogni cosa il card. Legato; e lo rendeva avvisato di un punto preliminare, ed assai importante in questa faccenda, scrivendogli (1 decembre 1802): « ... Non può il Santo Padre fare un Concordato con la Repubblica italiana, finchè esistano quelle leggi, contro le quali ha reclamato già ne'fogli precedenti, e che sono in opposizione con le massime della religione e con le leggi della Chiesa.

« La loro abolizione è perciò indispensabilmente necessaria, almeno contemporaneamente al Concordato. »

Non essendo poi giudicati accettabili gli articoli del 1º e 2º

⁽¹⁾ Tutta la lettera trovasi nel Theiner, (II, 261).

disegno venuto da Parigi, gli s'invia da Roma un nuovo schema in 21 articoli con un proemio (1). E soggiungeva: qualora « questi siano accettati nella sostanza e ne' termini, il Legato ha facoltà di sottoscrivere. » Nel caso contrario, deve « informare la Santità Sua, la quale in sì grave materia vorrebbe prendere da se medesima in esame i cambiamenti proposti. »

IV.

Ora il corriere, che portava a Parigi tutto il corredo del lavoro romano, s'incrociava per via con il corriere, che appunto da Parigi spedito dal card. Legato arrecava a Roma per una parte domande, alle quali si soddisfaceva con le lettere contenute nel lavoro romano, e per l'altra apportava materia per nuovi tormenti e nuovi tormentati. In breve, il Caprara annunziava: 1º non aver egli potuto evitare conferenze col Bernier e col Marescalchi intorno al concordato italico, voluto con ismania dal Primo Console; 2º dopo aver egli dichiarato le ragioni venutegli da Roma, e quelli le ragioni venute da Milano, essersi dal Primo Console pensato a temperare i decreti milanesi del 23 giugno passato; e quindi da'negoziatori essersi composto un terzo disegno di concordato, che si spediva a Roma, chiedendo al Santo Padre facoltà di trattare e

⁽¹⁾ Il proemio era espresso in questi termini: Il governo della Repubblica Italiana, volendo che con l'autorità del supremo Capo della Chiesa sia fissato uno stabile regolamento di ciò, che spetta alle cose ecclesiastiche, abolite tutte le leggi, decreti, e ordinazioni emanate finora dalla Repubblica sopra oggetti, che risgnardano la Religione e la disciplina ecclesiastica, è convenuto con la Santità di Pio VII ne' seguenti articoli. (Archiv. Vatic., Italia Appendice..., vol. XX).

Non preme di tener conto degli altri articoli, perchè non furono oggetto di grande contrasto. Il punto arduo a superare stava in questo proemio; vedremo, che questo in un terzo disegno francese divenne il secondo articolo, ed in un quarto, che fu il definitivo, occupò il posto dell'articolo ventunesimo.

di sottoscrivere per il card. Caprara. Le quali cose tutte, insieme con i documenti annessi, il card. Legato spediva ed annunziava nella lettera seguente, con la quale si chiusero le trattative dell'anno 1802. È la seguente:

Caprara a Consalvi, Parigi 25 novembre 1802.

Con mia a Colonna dei 18 Agosto (1), spedita per corriere straordinario diretto a Napoli, ragguagliai V. E. di ciò che il Primo Console aveva manifestato, in ordine alla nota convenzione colla Repubblica Italiana.

Le riferii pure con altra dei cinque corrente (2), che esso Primo Console mi aveva fatto intendere, che circa gli articoli della medesima convenzione, dovevo intendermela prima col vescovo di Orléans, e quindi venire a lingua simultaneamente con Marescalchi.

Tanto l'uno quanto l'altro cominciarono ad insistere meco, dicendomi che il Primo Console voleva assolutamente, o che si conchiudesse, o che io dichiarassi decisivamente rotta la convenzione da lui proposta (su di che, come le accennai colla citata, mi parlò il medesimo durante il pranzo in tuono deciso, e senza darmi campo X d'interloquire). Onde io mi trovai in necessità di loro manifestare, quali erano i sentimenti di nostro Signore, in ordine a simile convenzione; ed anzi, per convincerli delle sode ragioni, che la Santa Sede aveva di desiderare, che si prescindesse da ogni concordato, e che si procurasse di provedere all'occorrente per altre vie, inerendo alle stesse insinuazioni di V. E., messi sotto i loro occhi le carte ostensibili da lei trasmessemi, incominciando da quelle che io ricevei nel passato mese di marzo, relative alle leggi organiche fatte in Lione, e proseguendo colle consecutive, sia sul progetto della convenzione stesa dal Primo Console, sia sul decreto di attribuzioni al ministro per il Culto, ultimamente publicato in Milano.

La lettura di esse carte, per parte di Monsignor Bernier produsse quei tre fogli di riflessioni, che io spedii a V. E. colla più volte citata dei 5 andante; e la vista di esse riflessioni partori il foglio di Marescalchi, che pure le inviai insieme coi tre mentovati fogli (3).

⁽¹⁾ Non si è trovata.

⁽²⁾ Manca del pari.

⁽³⁾ Di questi documenti non ho rinvenuta traccia, se si eccettua la memoria del Bernier, di cui sopra ho dato notizia.

Non era difficile, come V. E. avrà rilevato, di combattere i ragionamenti contenuti nei quattro fogli nominati. Difficile fu però di declinare dal venire a lingua sugli articoli del Concordato, perchè il Primo Console così voleva; ed ogni volta che vedeva o Mons. Bernier, o Marescalchi, dimandava se il Concordato fosse stato conchiuso.

Posto dunque in un bivio indeclinabile, o di ricusare ogni trattativa (cosa che per tutti i riflessi non conveniva), o d'intraprenderla per riferire tutto a nostro Signore, ed attenderne la sua decisione, dichiarai, che se così il Primo Console voleva, io mi sarei prestato ad un congresso da tenersi; ma premessi, che le due lettere ultimamente scritte da Nostro Signore al Primo Console (1), e le carte, che loro avevo comunicate, chiaramente davano a conoscere, che era assolutamente impossibile di potersi combinare nella nota convenzione: sia per la preesistenza delle leggi organiche di Lione, e per le attribuzioni al ministro per il Culto; sia per la natura, ed espressioni di varj articoli del proposto Concordato.

Si venne dunque nelli scorsi giorni a congresso, ed io nell'apertura del medesimo ripetei le stesse cose; ed insistei, che prima di procedere all'esame degli articoli della convenzione, si esaminassero le due nominate leggi preesistenti, ed a ciascuno degli articoli delle medesime, opposi le osservazioni, che V. E. mi aveva trasmesse (2).

Per dire tutto in poco, non mi si negò, che, rispetto alle attribuzioni per il ministro del culto in Milano, si era sommamente ecceduto: ma nel tempo stesso mi si fece sentire, essere un dimandare l'impossibile, che il decreto fosse rivocato. Tanto più, che da Milano si è rappresentato qui, che le attribuzioni, date al ministro per il culto, non erano cosa nuova; che esistevano fino dal tempo di Maria Teresa; ed anzi hanno qua trasmesso le carte, che da me stesso sono state lette (3).

⁽¹⁾ Del 7 marzo e del 28 settembre, sopra accennate, e riferite intiere dal Theiner (II, 249 segg.).

⁽²⁾ Vedile nel Docum. XXII, (Lettera F).

⁽³⁾ Quanto qui il card. Caprara dice di cotali attribuzioni, trovasi stampato in un opuscolo anonimo, che aveva per titolo: Teofilo a Callisto. Milano 1802. Anno I. Presso Federico Agnelli.

Forse l'autore era lo stesso ministro de' culti della Repubblica, cittadino Bovara, che per 20 anni aveva insegnato diritto canonico nell'università di Pavia. Il P. Fontana, che poi fu cardinale, presentava al card. Consalvi (23 agosto 1803) alcune considerazioni intorno al contenuto di quell'opuscolo, che si possono ridurre alle seguenti:

Altrettanto fummi detto, in ordine alle leggi organiche di Lione. Ma finalmente a forza di disputare da una parte e dall'altra, fui assicurato, che sarebbesi preso un temperamento, che ponesse freno si agli attributi del ministro per il culto, si alle leggi organiche di Lione. Il temperamento progettato, e quale, secondo le promesse, sarà posto in esecuzione, se avrà luogo il Concordato. V. E. lo vede dai due qui uniti fogli di lettura A e B (1).

Fatto ciò, si procedette all'esame di ciascuno articolo del Concordato; ed io ad ognuno di essi opposi quanto da V. E. mi era stato comandato, e che tanto Monsig. Bernier, quanto Marescalchi avevano sotto gli occhi (2).

Il libretto è inteso a giustificare gli attributi, arrogatisi dal governo repubblicano, nel governare le materie ecclesiastiche, secondo i regolamenti « già introdotti nella Lombardia dal cessato governo austriaco, in esecuzione di certe secrete istruzioni, date dall'imperatrice Maria Teresa a quella giunta ecclesiastica. » Si osserva:

1º Furono introdotti clandestinamente negli ultimi anni di Maria Teresa, ed apertamente e con clamore da Giuseppe II. Erano una infrazione delle convenzioni, passate già fra Benedetto XIV e il governo austriaco della Lombardia.

²⁰ Non avevano forza bilaterale. Ciò essere tanto vero, che Giuseppe II invocò ed ottenne un modus vivendi con Pio VI nel 1784.

3º Quei regolamenti gittarono lo scompiglio nel popolo e nel clero, i quali veneravano gli statuti della Chiesa di Milano, composti da S. Carlo Borromeo secondo lo spirito di antichità apostolica e le leggi del concilio ecumenico di Trento. Il perchè, il governo austriaco introdusse le innovazioni, come si fa di una merce oberata: Nelle istruzioni secrete dell'Imperatrice Maria Teresa per la Giunta economale di Milano dell'anno 1768. si raccomandava un secreto geloso, ed una cauta applicazione!

4º La Chiesa reclamò contro tali innovazioni, che poi esorbitarono con Giuseppe II. E gli arcivescovi Pozzobonelli, e Visconti alzarono voce di protesta, ed il popolo se ne sdegnò. Protestò il Papa VI, ed è conosciuto lo scambio di lettere tra il Garampi, nunzio in Vienna, ed il principe di Kannitz su tal negozio.

5° Pio VI le condannò, rinnovando il breve dogmatico Super validitate, col quale si sfolgoravano le massime regaliste, per esemp. questa: Pontifices nihil posse in aliena dioccesi, praeterquam extraordinario casu.

6º Confrontando poi insomma le istruzioni austriache con i decreti melziani, si dimostra essere questi informati di uno spirito anche peggiore dei primi. — Cf. Rinieri, Della rovina di una monarchia..., p. 63, 65, 528.

(1) Ved. Documenti, XXIII, XXIV.

(2) Queste osservazioni si trovano nel Docum. XXII.

Sarebbe troppo lungo il riferire a V. E. quel che hinc inde fu detto, e segnatamente per parte mia, sulla mutazione di ciò, che riguarda il quadro dei Vescovati, citato nell'articolo di progetto del Concordato, che io trasmessi a V. E.

Esso articolo, com'ella osserverà dal foglio di lettera C (1) (che contiene il nuovo Progetto del Concordato) è onninamente cambiato; ed io perciò mi limitai a dire, che essendo questo un oggetto totalmente nuovo, nè dovevo, nè potevo interloquirci. Vidi ocularmente le carte della Consulta di Milano, fatte presentare al Primo Console col progetto di sopprimere dieci Vescovati, con un ammasso di motivi per persuadere della convenienza e necessità di devenire alla soppressione, con altrettanti per mostrare, che ciò poteva farsi indipendentemente dall'autorità ecclesiastica, e con infiniti altri ritrovati, che fanno pena (2).

Non ostante le indicate mie dichiarazioni ed altre simili, ambidue i nominati e destinati a trattare continuarono a sostenere l'immaginata novità. E non sapendo darmi torto, si limitarono a dirmi che il Primo Console, il quale contro il sentimento di tutti i componenti il Governo di Milano, voleva il Concordato, potesse sperarsi, che invece della soppressione di dieci Vescovati, si contentasse di cinque; e quindi senza che io annuissi, o negassi, perchè dissi sempre: « giacchè così si vuole, io riferirò tutto alla Santità di Nostro Signore », fu esteso l'articolo II nei termini, che V. E. vedrà.

Varie altre variazioni ed aggiunte furono fatte, come avrà luogo di rilevare dal foglio citato di lettera C (3); cui unisco anche altro foglio di lettera D che sono le osservazioni, state fatte da Monsignor Bernier coll'idea di persuadere, che gli articoli del Concordato non debbono ammettere difficoltà per parte della S. Sede.

È inutile, che io dica a V. E. quanto mi studiassi per persuaderli ad indurre il Primo Console a contentarsi di qualunque altro espediente e via, fuori di quella del Concordato. Ma essi sempre mi ripeterono: « Il Primo Console lo vuole, e questo è l'unico mezzo « per comporre gli affari di Religione ed ecclesiastici nella Repub-

- « blica Italiana; dove, in caso diverso, si vedrà succedere cose molto
- « peggiori di quelle accadute in Francia. »

⁽¹⁾ Docum. XXV.

⁽²⁾ Cotali motivi certamente non poterono essere legittimati con l'autorità di Maria Teresa, nè di Giuseppe II; ma con quella sola dei consultori della Consulta milanese, e del loro vice-presidente Melzi.

⁽³⁾ Vedilo nel Docum. XXV.

Nostro Signore nella sua saviezza peserà questo nuovo progetto e deciderà. Io per me, non posso non confessare, che in seguito delle cognizioni, che ho su tutto questo intero affare, vedo indispensabile di venire ad un Concordato colla Repubblica Italiana; e che il non farlo, produrrà certamente degli effetti i più funesti, sotto qualunque aspetto voglia o possa prendersi la cosa. Il Governo di Milano non lo vorrebbe; e non lo vorrebbe appunto, per avere le mani libere. Il Primo Console, all'opposto, non ascolta ragioni in contrario, per parte di chi si è studiato di farlo declinare da tale idea. Le conseguenze dunque, che ne possono risultare, non sfuggono certamente nè alla saviezza di Nostro Signore, nè alla penetrazione di V. E.

Qualora pertanto, come desidero, per il bene della pace, della religione, e della Chiesa, nella Repubblica Italiana, Nostro Signore condiscenda al Concordato, degnisi V. E. farmi munire di quelle facoltà, che giudicherà opportune per la segnatura e conclusione del medesimo: cosa, di cui sinceramente il Primo Console è in vera smania...

Ho veduto e pesato nel suo intiero, quanto Ella mi accenna sopra i sentimenti che manifesta il... (sic). Ne sono afflitto, e se il Primo Console per un effetto di mal'umore ci lascia colà in balia della volontà di quelli, succederanno contro la religione cose lacrimevoli (1).

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Nunziatura di Francia, vol. 589; Italia Appendice..., vol. XIX, XX. Probabilmente si accenna, con queste ultime parole del Caprara, a quanto l'arcivescovo di Ravenna, Mgr Codronchi, disse al Severoli, e questi riferì al Consalvi intorno i sentimenti del vice-presidente Melzi. Vedi il capitolo sul Congresso di Lione.

CAPITOLO SESTO

La conclusione delle trattative per il Concordato tra la S. Sede e la Repubblica italiana

SOMMARIO:

- I. Contestazioni tra il card. Legato e il Marescalchi: convengono in un quarto disegno di concordato, che è spedito a Roma siccome un ultimatum.
- II. Esaminato in Roma questo quarto disegno, se ne esigono alcune modificazioni. E si compone un secondo schema romano, che si spedisce al Caprara con istruzioni speciali.
- III. Congresso tenuto da' negoziatori a' 29 di agosto 1803, e nuovo schema in cui convengono. Il Primo Console sconfessa l'operato del suo negoziatore; ed egli stesso detta il tenore di due articoli più controversi: imbarazzo del card. Caprara.
- IV. Composto un quinto disegno di convenzione, è sottoscritto da' negoziatori a' 16 di settembre 1803.
- V. Esame fattone in Roma dalla congregazione de' Cardinali.
- VI. Scambio delle ratificazioni a' 16 di novembre, e 2 di decembre 1803.

I.

Col nuovo anno 1803, o che le grandi occupazioni del Primo Console lo trattenessero, o perchè carteggiasse con il vicepresidente della Consulta milanese per brighe e contestazioni sorte in Milano tra alcuni consultori e il Murat (1), o

⁽¹⁾ Voglio dire della pretesa congiura di Giulio Ceroni, democratico veronese, poeta discepolo del Cesarotti. Il quale verso la fine del 1805 compose alcuni versi sciolti, col titolo: All'amico suo Cicognara. In quella poesia egli declamava poeticamente contro la serva Italia! Murat esagerò la cosa; ne scrisse al Bonaparte, questi andò in furia. Nel marzo-aprile 1803, il Cicognara, e il Teulié, che in lettere private avevano lodato i versi e il Ceroni autore, furono condannati all'esilio! Ved. Cusani, VI, 109 segg.; Cantù, Cronistoria, I, 263 segg.; Botta, Storia d'Italia (ediz. cit.), p. 453; Archivio Veneto, I, 259; Malamani, Memorie del conte Leopoldo Cicognara:

per checche altro si fosse, sul concordato italico non ci furono novità, salvo le solite conferenze tra il Caprara e il Marescalchi, le quali approdarono a poco.

Tuttavia a'22 di gennaio il card. Consalvi scrivendone confidenzialmente al Severoli, nunzio in Vienna, gli ritesseva « i dolorosi riscontri, che si hanno da Parigi del niente buon esito dell'immenso travaglio, qui fatto e colà trasmesso, sopra i due affari dei vescovadi del Piemonte (1), e del Concordato ita-

questo autore tra coloro che brigarono in quel losco affare comprende « il general Lecchi, birbone matricolato, uno de' capisaldi dell' anarchia in Italia (I, 233) »; ZANOLÍNI, Antonio Aldini e i suoi tempi, I, 325; Correspondance de Napoléon I, VIII, n. 6622. Questa lettera al Melzi, tutta intorno alla faccenda Ceroni, è citata dal Theiner come riferentesi al concordato (II, 40)!

(1) L'affare della contestazione per i vescovadi e beni ecclesiastici del Piemonte, è così narrata dal Consalvi nella sua cifra a'Nunzii, 19 febbraio 1803 (quando scriveva la lettera citata, si era nel forte delle trattative):

« Un corriere straordinario ha recato le risposte di Parigi le più ferme e decisive sull'affare della riduzione de' vescovadi del Piemonte. Ella sa, che in principio il Primo Console da 17 voleva ridurli a 4. A forza di resistenze fatte da qui, si indusse a conservarne non 4 ma 6. Ora per effetto delle nuove resistenze del S. Padre, si è indotto a ridurli a 8: ma non è più sperabile di farlo avanzare di una linea. Se si cede, ci possiamo consolare di aver guadagnato 4 sul numero, che egli aveva stabilito in principio.

«Oltre tutte le ragioni, che egli adduce non meno politiche e di Stato, che toccanti anche il regime ecclesiastico, pretendendo secondo i principii consueti, che ciò non toccando il dogma e non essendo nemmeno soppressioni, ma unioni, ci ha tutta la parte anche l'autorità del sovrano del luogo (avendo su di ciò trasmessa una memoria gagliardissima).

« Finisce in sostanza con questo dilemma: « o il Papa accetta tal ri-« duzione, ed io non faccio pubblicare in Piemonte le leggi organiche, e « così resteranno alla Chiesa tutti i beni fondi dei vescovadi, eapitoli, « fabbriche, seminari; o il Papa non l'accorda, ed io le faccio pubblicare « subito, e così le chiese del Piemonte saranno ridotte al salario, come « tutte le altre della Francia. »

« Il Papa può dunque ora riguardar l'affare sotto il punto di vista: se per allontanare il gravissimo danno che risulta dal ridurre ai salariati la chiesa e i suoi ministri, gli convenga di compiacere il goliano. La resistenza di Nostro Signore urta sommamente il Primo Console, non avvezzo a contradizioni de'più potenti principi di Europa, che tutti piegano. I principii, coi quali si cammina, sono troppo diversi nelle due parti contendenti; e in tal caso Ella ben capisce, che non vi è argomento che convinca.

« Si fa sentire di là, che si procederà da sè a cose fortissime su tali oggetti, e dalle quali ridonderà alla religione immenso danno. La disposizione è, che fatalmente è vero che colà fra i potenti uno solo è quello che vuole la religione, benchè disgraziatamente la voglia a suo modo, ma pur la vuole, ed è il Primo Console: di tutti gli altri pur troppo colà niuno la vuole. Ed Ella imagini se profittano del di lui mal'umore per inasprirlo. Il card. Legato scrive lettere di sangue, per ottenere di andare al suo vescovado; e dice, che non può reggere più a battersi ogni giorno e in tal sorta di conflitto, che Ella può experto credere essere superiore ad ogni immaginazione. So, che colà si è malissimo contenti di tutti noi,

verno francese, diminuendo il numero dei vescovadi del Piemonte, dove a vero dire ce ne sono molti di recentissima erezione, e più piccolissimi, come a tutti è noto.»

A' 17 si tenne congresso di 12 cardinali in casa del Consalvi intorno a questa faccenda; ed a' 5 di marzo così lo stesso Consalvi ne informava il Nunzio di Vienna: « La Congregazione ha deciso di aderire... con due condizioni. Una è, che ci sia la volontaria dimissione de' vescovi di più del numero, che il Papa non vuol forzare, anzi nemmeno ufficiare nè ricercare. L'altra, che ne' vescovadi che si conservano si concentrino tutti i beni di vescovadi da sopprimersi, e così di capitali, fabbriche e seminarii. La difficoltà consiste nel trovar la causa da esprimersi nella bolla...

[«] Creda pure, Mgr mio, che per queste ed altre simili cose veramente si provano i veri dolores mortis, e gli effetti di quelle acque che intraverunt usque ad animam. (Archiv. Vatic., 1. cit.).»

Le condizioni furono poi accettate dal Primo Console. Rifletta però il lettore, che tutte le cedevolezze del Primo Console di questi anni in materia ecclesiastica, non furono se non precarie. Nel 1805, già imperatore, egli pretese di stendere a tutta l'Italia il concordato francese, con le leggi organiche, a fine di pareggiare tutti i paesi conquistati nelle condizioni religiose e politiche del suo grande impero... efimero.

per le resistenze continue che qui si fanno. (Eppure ci sono quelli che credono, che alla Francia si dica sempre di sì, non pensando che la prudenza esige, che dicendo di no non ne faremmo niente; e ciò che ci regge è la sola particolare amorevolezza del Primo Console alla persona di Nostro Signore, per cui ha tenerezza e stima (1). »

Qui è da notare di passata, che veramente la tenerezza e la stima del Primo Console verso Pio VII, era poca in parole e ne' fatti eziandio meno poca. Brevissimo nelle sue lettere al Papa, il Bonaparte si mostrava, in quel tempo, sì veramente rispettoso, ma non usava mai di quelle parole, con le quali tutti i fedeli cristiani significano affetto, o almeno riverenza, se non venerazione per l'augusto Capo della cristianità. In quanto poi ai fatti, la generosità del Primo Console verso il Papa si ridusse al regalo di un rocchetto di seta inviato dalla Giuseppina, ed a due brigantini armati, il S. Pietro e il S. Paolo, regalati e fatti condurre a Civitavecchia dal Bonaparte (2). Ma da questi piccoli doni e interessati, alle dona-

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Nunziatura di Vienna; Cifre a' Nunzii, Principi, vol. 276 A.

⁽²⁾ Sul dono de' due brick, il Consalvi dava ai Nunzii, 14 di agosto 1802, le seguenti interessanti notizie: « Pochi giorni sono, questo ministro di Francia (Cacault) partecipò una offerta del P. Console a N. S., di un corpo di cavalleria, uno d'infanteria, e uno di artiglieria leggiera a tutte spese della Francia, ad oggetto di opporsi alle incursioni e sbarchi dei Barbareschi, dai quali si rischia di avere per tutta Italia la peste, oltre gli altri danni che producono. È stato risposto ringraziando e dimostrando che tal misura a nulla gioverebbe, giacchè nella estate, in cui i Barbareschi si presentano, l'aria pestifera vieta alle truppe lo stare alla spiaggia, e si è dimostrato che non una forza di terra, ma di mare è a ciò necessaria: del che si è detto che N. S. si occupa.

[«] Ci è luogo a credere, che questa risposta non sarà mal presa, perchè otto giorni dopo tale offerta, si è ricevuta una nuova diversa; ed è, che il Primo Console fa un regalo al Papa di due brick, coi necessari attrezzi a tal uopo, da equipaggiarsi dal Papa, avendo probabilmente conosciuto da sè, che non era luogo a quella prima idea, di cui in questa seconda più non si parla. Si accetta questa seconda, e si ringrazia come

zioni di un Carlomagno, ed a quanto fece Pio VII per lui, quanto ci corre!

Ne' seguenti mesi vennero più volte a congresso il Caprara ed il Marescalchi; ma costretti com'erano, il primo dagli ordini di Roma, il secondo da quelli del Primo Console, non poterono venire ad una intesa. Il Caprara, nel darne conto alla sua Corte, scriveva (16 aprile 1803) di avere avuto « ...diversi abboccamenti con questo ministro Marescalchi incaricato dal primo Console di tale affare. Non abbiamo in molte sedute potuto, non dirò combinare, ma neppure avvicinarci, stante che ripeteva egli, che ciò che si chiedeva da Roma era inammissibile, ed io d'altronde sostenevo sempre che il Papa aderendo al Concordato, con gli articoli mandati da Roma già faceva sacrifizii e concessioni. »

Soggiungeva quindi al card. Consalvi: « Oggi non è stato possibile di avvicinarsi maggiormente di quello, ch' Ella vedrà dal qui unito progetto C, fatto in un congresso col Marescalchi. Il quale assolutamente ha voluto, che si usino quelle frasi, che V. E. vede, quali gustate dal Primo Console, aveva scritte in margine del progetto qui annesso con lettera B (1). »

è dovere per questa graziosa attenzione. Circa la prima offerta è meglio che Ella non ne parli, fuori del caso di essere interpellato (Archiv. Vatic., Cifre a' Nunzii, Principi, vol. 276). »

Del rocchetto così parla a' 28 di gennaio 1804:

[«] È giunto un uffiziale della guardia consolare, spedito dal Primo Console, recando a S. S.tà il rocchetto, che gli regala Madama Bonaparte, che lo commise in Bruxelles all'occasione del suo viaggio. Il detto rocchetto è bellissimo. N. S. ne farà uso per camice, giacchè Ella sa che il rocchetto che porta il Papa è differente; nè questo potrebbe a ciò adattarsi (*Ibid.*, vol. 276 A). »

⁽¹⁾ Il progetto (lettera C), voluto dal Marescalchi, è già il terzo francese; non si differenzia guari dal definitivo, che vedremo poscia. Quello di lettera B era un nuovo disegno, combinato e composto dal Caprara su quello inviato da Roma. Le note marginali di questo, dice il Caprara, riferiscono le frasi volute dal Primo Console. Ne citerò alcune nelle note seguenti.

La grande contesa fu agitata intorno al proemio del disegno romano sulla abolizione delle leggi, decreti... eccetera della Repubblica italiana: « non si è voluto assolutamente, così il card. Legato, ammettermi la cosa semplice..., ma unicamente colle espressioni, che si veggono nel citato progetto di lettera C, dicendomi: con tali espressioni tolleriamo l'articolo, ma senza di queste non lo vogliamo in modo alcuno (1). »

Grande contrasto ci fu in secondo luogo intorno a' regolari: gli articoli 10 e 11 del disegno francese li dichiaravano soppressi! « Più tosto, dice il Caprara, che porsi il sigillo alla soppressione nella dichiarazione che in essi articoli si legge, ho creduto minor male il proporre che di tale affare non se ne parli (2).

Seguono 22 articoli. Il primo dice: La religione cattolica apostolica Romana, continua ad essere la Religione della Repubblica Italiana. Ed il secondo: Le leggi, decreti, ed ordinazioni emanate finora dalla Repubblica Italiana sopra oggetti ecclesiastici o di religione, rimangono, per tutto quello che per essi si oppone alla costante disciplina della Chiesa, rivocate e abolite.

Nel margine di questo Progetto del Caprara erano scritte le seguenti modificazioni, gustate dal Primo Console, sebbene poi dovettero essere cambiate esse pure: Sa Sainteté et le Président de la République Italienne également animés du désir de mettre ordre dans la dite République à plusicurs objets de discipline écclésiastique, et d'y établir à cet égard un système régulier et uniforme, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. Premier: La religion catholique apostolique et romaine est la religion de la République Italienne — Art. 2: Toutes lois, ordonnances, décrets qui auraient été rendus jusqu' au moment actuel par les différentes autorités qui ont gouverné la République Italienne, sont rapportés en tout ce qui serait contraire aux présentes stipulations.

⁽¹⁾ È il seguente: Proemio. « La Santità di Nostro Signore Papa Pio VII ed il Presidente della Repubblica Italiana, animati da eguale desiderio, che in detta Repubblica sia fissato uno stabile regolamento di quanto spetta alle cose ecclesiastiche, sono convenuti ne' seguenti articoli. »

⁽²⁾ Art. 10 —: La République Italienne maintient les Ordres religieux qui servent à l'instruction publique et aux hópitaux. Les religieux appartenant à d'autres Ordres pourront rester dans des couvents soumis à leurs règles, et auront le droit de porter leurs habits jusqu' à ce qu'ils s'éteignent. — Art. 11 —: Il sera nécessairement conservé dans la R. P. un nombre suffisant de couvents de Religieuses. Chacun de ces couvents sera tenu de recevoir des pensionnaires, et restera soumis à la règle de son Ordre.

« Dissi, continua, che mi sono sfiatato sul punto Regolari! Ma quello è stato un nulla in confronto di ciò che ho detto, rispetto agli acquirenti di beni ecclesiastici; perchè non è stato possibile di fare intendere, che questa straordinaria indulgenza pontificia doveva fissarsi ad un'epoca. Impossibile bene è stato di ottenere una sillaba di più di quello che vede nel progetto lettera C (1). »

Con ciò chiede il Caprara facoltà di sottoscrivere un tale disegno. « Altrimenti, prosegue, prevedo pur troppo, che infelicemente verificherassi ciò, che molte volte mi ha detto il Primo Console: che se non si conviene nel Concordato, gli affari della religione e della Chiesa nella Repubblica Italiana (per il modo di pensare delle Autorità costituite sia in Milano sia ne' dipartimenti) si ridurranno in peggiore stato di quel che erano in Francia. »

Soggiunge in fine, che le trattative sono tenute nascoste alla legazione italiana, a cagione delle opposizioni da questa manifestate: la quale in una « memoria ha dichiarato esplicitamente, che non doveva condursi l'affare, senza prima sentirne il primo tribunale della Repubblica Italiana (2). »

⁽¹⁾ Art. 16 — : Attese le straordinarie vicende dei passati tempi, e gli effetti che ne sono derivati, e principalmente in vista della utilità che da questo Concordato ridonda alle cose concernenti la religione, ed anche per lo oggetto di provvedere alla tranquillità pubblica, Sua Santità dichiara che nè egli nè i romani pontefici suoi successori recheranno alcuna molestia a quelli, che hanno acquistato dei beni di Chiesa alienati; ed in conseguenza la proprietà degli stessi beni, le rendite, e i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso dei medesimi, e di quelli che hanno causa da loro.

⁽²⁾ Conchiude: « Nel dare il progetto, ho preso il mezzo termine di usare la lingua italiana, perchè la latina non conveniva a loro, e la francese non conveniva a me. » Archiv. Vatic., *Italia Appendice*, vol. XX.

II.

Con queste ultime parole il card. Legato annunziava, che il nuovo disegno spedito a Roma, ossia il quarto, doveva essere reputato siccome un *ultimatum*. E a Roma così fu inteso veramente (1).

Fu quindi indetta una congregazione de'dodici cardinali, deputati allo studio di questo concordato. La quale però, a fine di non destar sospetti per cagione del veder concorrere Cardinali in gran numero nella casa del segretario di Stato, non fu adunata; ma furono tutti invitati a trasmettere i loro pareri in iscritto a Monsignor Bertazzoli, secretario della congregazione (2).

Quasi all'unanimità gli Eminentissimi Cardinali sconsigliarono il Santo Padre dall' accettare intiero il nuovo schema francese di Concordato, cui il Caprara con sua lettera dei 16 aprile chiedeva come abbiamo veduto licenza e pregava di sottoscrivere di presente (3). Ma da' loro voti, esaminati

⁽¹⁾ Infatti, a' 4 di giugno, il Consalvi informava i Nunzii in questi termini:

[«] Torna a rivivere l'affare del Concordato con la Repubblica italiana, che fin qui erasi riuscito di tener sopito. Si sta esaminando il progetto, che è stato trasmesso da Parigi come un *Ultimatum*. E può V. E. immaginare, che si cammina per un sentiero pieno di triboli e spinc. Voglia il Cielo, che se ne possa uscire il meno male che si possa (Archiv. Vatic., *Cifre a' Nunzii, Principi*, vol. 276 A.»

⁽²⁾ I Cardinali componenti la congregazione destinata all'esame di questo Concordato, erano gli Emi: Albani, Antonelli, Carafa di Trajetto, Giuseppe Doria, Borgia, Roverella, Della Somaglia, Di Pietro, Caselli, Braschi, Carandini, Consalvi.

⁽³⁾ Per dare un' idea della maniera di pensare dei Cardinali, basti citare una parte del voto di uno di essi. Il card. Della Somaglia così esprimevasi nella sua al S. Padre:

Di casa, 5 giugno 1803.

[«] I timori del S. Cardinal Legato, espressi nel suo dispaccio dei 16 d'aprile, nel caso che non si ammetta da S. S. il progetto segnato

da una congregazione particolare di quattro cardinali, si dedusse che l'accomodamento era vicino; e non mancava se non l'ottenere la modificazione di pochi articoli (1). Quindi fu formato un altro disegno, che conteneva alcune variazioni sopra alcuni articoli dello schema francese; e di coteste variazioni il card. Consalvi così avvisava ed iscaltriva il card. Legato: « Le variazioni di alcuni articoli, nella redazione dei quali Sua Santità ha trovato un ostacolo nei sacri doveri del suo ministero a poter convenire, sono appoggiate dalle ragioni espresse nelle osservazioni marginali: V. E. ne vedrà a colpo d'occhio la necessità e l'importanza (2). »

Queste osservazioni marginali erano scritte a lato del disegno spedito da Roma; e versavano massimamente intorno

lett. C, quando anche fossero (di che ho motivo di dubitare) ben fondati, non dovrebbero a parer mio, influir nella risoluzione da prendersi. Se gli affari di S. Chiesa si avessero a trattare con le sole viste della comune politica, se gli effetti delle risoluzioni ecclesiastiche si ristringessero a un breve tempo, se fossero per un solo determinato popolo o nazione, vorrei ancor io esaminare il fondamento dei timori del Legato, e forse entrerei a parte dei medesimi; ma negli interessi della religione e della Chiesa non si verificano le condizioni indicate, e quindi parmi che questi medesimi interessi debbano riguardarsi sott'altro aspetto. »

Detto de' Concordati in genere, che riuscirono sempre fatali alle prerogative della S. Sede, come versanti solo intorno a materia beneficiaria
o di giurisdizione, venendo a questo soggiunge: « Comunque sia, ha creduto la S. Sede, pro bono pacis, di offrire il Concordato F (ossia, lo schema
romano): stiamo dunque fermi a quello stesso; e se viene ricusato, benchè
ridondante di grazie e di sacrifizi, si ringrazi la Divina Provvidenza
che, nell'altrui pertinacia, faccia nascere l'impedimento. »

Egli ammette qualche modificazione accidentalissima; « ma ben molto importa che non si adotti, come è steso, l'art. 20 del progetto C, di cui si esige la sottoscrizione ad verbum (Le leggi etc., sopra citato). »

- (1) Questa piccola congregazione componevasi de'Cardinali Antonelli, Di Pietro, Caselli, Consalvi e di Mgr Bertazzoli secretario. Fu tenuta ai 26 di giugno nella casa dell'Antonelli. Vedine il conclusum nel curiosissimo Docum. XXVI.
- (2) Consalvi a Caprara, 3 agosto 1803 (Archiv. Vatic., Italia Appendice..., vol. XX).

all'articolo, contrastatissimo per una parte e per l'altra, col quale si dichiaravano abolite le passate leggi della Consulta milanese in materia religiosa. Perchè questo punto sia bene inteso ed a vista d'occhio, come si esprime il Consalvi, pongo qui in confronto il diverso tenore de'due articoli:

ART. IIº FRANCESE

Le leggi, decreti ed ordinazioni emanate finora dalla Repubblica Italiana sopra oggetti ecclesiastici, o di religione, rimangono, per tutto quello che per esse si oppone alla costante disciplina della Chiesa, rivocate ed abolite.

ART. IIº ROMANO

Le leggi, decreti, e ordinazioni emanate dalla Repubblica Italiane sopra oggetti di religione o di disciplina della Chiesa, rimangono, per tutto quello che si oppone alla medesima religione o disciplina della Chiesa, revocate ed abolite.

Nelle osservazioni marginali, dichiarava il Consalvi non potersi ammettere la formula francese, per « due ragioni rilevantissime: La prima, perchè non si fa in essa menzione della revoca delle leggi, decreti, ed ordinazioni che si oppongono alla religione. » Che queste realmente si trovino da quella repubblica emanate, il S. Padre già lo ha dimostrato sino all'evidenza: e se nella circostanza di un Concordato non ne esigesse la rivocazione, verrebbe a legittimare l'esistenza di leggi opposte alla religione. Nè può il governo incontrarvi difficoltà: giacchè, dichiarata nel 1º articolo religione dello Stato la religione cattolica...: « qual difficoltà può esservi di abolire ciò che si oppone ad essa? »

Accenna quindi alle concessioni delle nomine a'vescovadi, fatte dal S. Padre al Presidente della repubblica, ed alla soppressione di una qualche sede vescovile in tempo di sede piena, per accondiscendere a'desiderii del Primo Console. Poi prosegue:

« Inoltre Sua Santità..., viene a condiscendere al generale sacrifizio di tutti i beni ecclesiastici alienati finora, senza restringerlo alla limitazione sino al gennaro 1802, come erasi proposto. Siccome un tal sacrifizio, a differenza del concordato colla Francia, non è fondato sulla estinzione di uno scisma (che nella Repubblica Italiana non esiste), nè sul ristabilimento della cattolica religione (che nella Repubblica Italiana non ha sofferto le vicende, che ha sofferte nella francese in occasione della rivoluzione): così non potendo tal sacrifizio aver altro fondamento, che la revoca delle leggi emanate nella repubblica italiana per ciò che si oppone alla religione e disciplina, quindi Sua Santità si trova nella necessità assoluta di esigere, che questa revoca sia vera e reale: ciò che non si verificherebbe ne'termini dell'articolo 11 spedito da Parigi. »

L'altra ragione si riferiva a' termini dell'articolo: leggi opposte alla costante disciplina della Chiesa. Cotali termini sono
evidentemente equivoci, e presteranno nell' incontro delle difficoltà pratiche occasioni a contese, potendo il governo cisalpino
pretendere come costante disciplina della Chiesa le leggi giuseppine e i decreti pistoiesi, insegnati nelle università lombarde.

Insieme col nuovo disegno romano, il card. Consalvi spediva al Caprara i due seguenti dispacci in cifra.

Consalvi a Caprara, 3 agosto 1803.

Inserto in questa cifra l'E. V. troverà un altro foglio pure in cifra, il quale però s'intende che possa da V. E. mostrarsi scifrato, se il caso porterà che vi si trovasse astretto. Mi spiego: Siccome dalle variazioni del progetto di Concordato che le trasmetto, con quello (lettera C) che mi trasmise l'E. V., alcune sono messe da S. Santità come indispensabili et sine quibus non; altre poi desidera, che siano adottate, e le crede utili, convenienti, e buone e decorose, ma non però tali da dover rompere non attenendovisi. Così siccome era necessario di additare a V. E. in foglio a parte sotto cifra quali sieno quelle, sulle quali in caso di assoluta negativa si rilascia, si è qui riflettuto, che volendosi costà che da tali variazioni V. E. in alcune dopo lunga discussione verrà a rilasciarsi, potrebbero da ciò desumere che come ha facoltà di farlo in alcune, così possa farlo per tutte.

Quindi si è creduto necessario di fornire V. E. di un documento, di cui possa farsi scudo, e produrlo a un caso estremo, e dire: « Ecco, io mostro le mie istruzioni scifrate, ed espongo tutto « con sincerità. Sulle tali e tali variazioni ho la facoltà di rila-« sciarmi, se non giungo ad ottenerle: ed ecco perchè in questo « cedo. Ma sulle tali e tali il cedere mi si vieta assolutamente e « mi manca la facoltà; e se non mi accordano queste, il Concordato « non ha luogo. »

Un tal documento dunque lo fornisco a V. E. con l'annesso foglio in cifra in cui io spiego in margine tal distinzione; e noto quale può V. E. rilasciare, quale no decisamente, secondo la decisione di S. Santità.

Le istruzioni, che ridotto alle strette il card. Caprara poteva mostrare e far leggere alla parte avversaria, secondo il tenore di questa lettera del Consalvi, sono le seguenti:

Istruzioni secrete al Sig. Card. Legato, 3 agosto 1803.

« Sua Santità mi ordina di scrivere a V. E. questo foglio di segreta istruzione, che deve servirle di norma nella trattazione dell' *Ultimatum* del Concordato con la Repubblica Italiana. In caso che occorra, V. E. è autorizzata a mostrarlo, acciò niun dubbio possa nascere sulla precisa volontà di Sua Beatitudine su tale oggetto. »

Erano quindi passati in rassegna i vari articoli alla spicciolata. Intorno al secondo, l'istruzione era del seguente tenore:

ARTICOLO II.

La variazione in questo articolo consiste nell'avere aggiunto, che i decreti devono rivocarsi anche in ciò che si oppone alla Religione; e nell'aver tolto la parola « costante » innanzi alla « disciplina ». Da questa variazione, la quale è essenzialissima per le ragioni addotte nell'osservazione in margine del progetto di concordato che contemporaneamente si trasmette, S. S. non permette in conto alcuno di recedere.

III.

Munito così di nuove istruzioni, ed espresse in maniera così ragguagliata, per parte sua il card. Caprara si adoperava strenuamente a Parigi col Marescalchi e con gli altri socii italiani, a fine di adempiere come meglio poteva le prescrizioni chiare ed aperte del S. Padre. Ma le difficoltà che incontrava a far accettare a' suoi contrastatori la piccola variazione dell'articolo secondo, commessagli strettamente da Roma, erano grandissime. « Le difficoltà, scriveva egli da Parigi (28 agosto 1803), che insorgono, non sono poche nè indifferenti; e le nuvole che oscurano il cielo sono molto spesse e procellose. Vedremo quale ne sarà il risultato. »

E il risultato per verità non poteva essere di difficile indovinazione: il card. Caprara, stanco di combattere, e pauroso
delle conseguenze fatali alla religione, secondo il solito bucinategli a grandi voci dal Primo Console, dal Marescalchi, dal
Bernier e dalla propria prudente paura, se non potè conseguire
la sottoscrizione semplice e pura del disegno venuto da Roma,
ottenne però in un nuovo disegno, composto da ambe le parti
contendenti, tali vantaggi da potersene dire abbastanza soddisfatto.

Intorno al successo questa negoziazione, a cui avevano mano Roma, Milano, Parigi, è mestieri udire lo stesso card. Caprara, il quale tre giorni dopo il lungo dibattimento e la conclusione dell'ultimo disegno da lui sottoscritto, ne riferiva a Roma colla lettera seguente, che va citata intiera:

Dispaccio del Sig. Card. Legato al Sig. Card. Segretario di Stato.

Parigi 2 Settembre 1803.

Con mia precedente dei 28 dello scorso Agosto, dissi a V. E., che rapporto al Concordato italiano, le difficoltà, che insorgevano non erano nè poche nè indifferenti, e che le nuvole che comparivano

erano spesse e procellose. Eccomi oggi ad annunziarle l'intero stato della cosa, e il risultato dei congressi, che per ordine del Primo Console, il quale aveva comunicato le sue ultime intenzioni al Ministro Marescalchi, sono stati tenuti sino al presente giorno.

Il Concordato Italiano, unicamente voluto dal Primo Console (e per quanto asserisce in ogni circostanza, immaginato per sostenere la Religione nella Repubblica Italiana, ove senza di esso Concordato, le cose vanno più oltre di quello che è avvenuto in Francia) è stato, ed è tuttora occasione di contrasti fra il capo della Repubblica ed i membri, ed oggetto insieme di critica e di censure le più sanguinose, anche per parte di alcuni, che non appartengono alla Repubblica Italiana, e che in scritto hanno preteso di far vedere al Primo Console l'inconvenienza, e il poco suo decoro nel prestarsi (soffra, che io usi li stessi termini) alle proposizioni di Soggetti, che col fatto dimostrano di essere se non suoi nemici almeno indisposti di animo contro di lui, perchè attaccati non alla sostanza delle cose, ma alle parole, le quali cambiano per solo spirito di contradizione e non perchè sostanzialmente meritino di esser cambiate.

Tali scritti non han lasciato di fare impressione all'animo del Primo Console, il quale annoiato anche dal ritardo delle risposte di Roma sul progetto ultimamente inviato, più volte si è espresso con diversi in queste parole: «Gran dire, che il Papa sia consi« gliato da persone, che non prevedono le conseguenze della loro durezza, che non conoscono nè le circostanze, nè i tempi, e che « finalmente non piegano se non minacciati, e quindi fanno perdere « il merito al Papa medesimo, quando si presta alle altrui istanze (1). » Con questi antecedenti, che io già infelicemente conoscevo, può V. E. bene immaginare, con quale animo ed aspettativa, io mi ac-

⁽¹⁾ Tutto questo preambulo è pieno di riflessioni, che reputo esagerate. In quest'anno 1803 non trovo documenti, che mostrino opposizione al concordato dalla parte della consulta milanese. Le opposizioni, o i ditterii provenienti da un Aldini, dovevano far poca impressione nella mente del Primo Console, che ne conosceva l'animo venale: e sapeva inoltre, che l'Aldini era nemico dichiarato di Melzi, e di Marescalchi, e che quest'ultimo valeva più di lui. L'Aldini apparteneva inoltre alla fazione che avversava la Francia; e durò in questi sentimenti, finchè Bonaparte, divenuto imperatore, accolse l'offerta della servitù di lui, pagandolo con fortissimo salario.

cinsi alla conferenza, che era stata fissata nel giorno di lunedi 29 Agosto.

Tanto il Primo Console quanto i da lui incaricati dell'affare del Concordato, conoscevano le carte comunicabili da V. E. trasmessemi in data dei 3 Agosto; ed io, per quanto conoscessi ciò che naturalmente si sarebbe opposto alle osservazioni e cambiamenti in esse carte tracciati mi facevo forte colle armi, colle quali ero munito da V. E. (1).

Si aperse dunque il Congresso nelle mie Camere, la mattina di lunedi 29 Agosto, cui intervenne il Ministro Marescalchi e Monsieur Jacobi, Capo della divisione degli affari Esteri della Repubblica Italiana (2).

Sarebbe paruto naturale, che siccome dal progetto antecedentemente concordato, non differivano le variazioni fatte costi, che su sei articoli, questi soli dovessero essere considerati, e, rese le ragioni hinc inde, vedere di trovare i mezzi da venire d'accordo. Ma no! Dovette passarsi in rivista ciascuno articolo (effetto come sopra accennai delle rappresentanze e critiche fatte in scritto sul progetto medesimo), e poco meno, che ad ogni espressione, tutto fu forza passare in rivista, e quasi direi mettere in bilancia.

La prima battaglia, che fu sostenuta da ambe le parti col massimo calore, fu il contenuto del secondo articolo. La revoca delle leggi non si voleva più nei termini concertati; e in quei venuti da Roma, assolutamente si escludeva (3). Adducevano per ragione, che supponendosi nell'articolo, da loro antecedentemente offerto, la revoca delle leggi etc. in quanto che si opponevano alla disciplina della Chiesa, non credevano vero un tal supposto, perchè gli oggetti delle leggi erano di pertinenza anche della Potestà Civile (4).

Molto ci volle per far deporre questa falsa idea, per sostenere la quale, erano muniti di riflessioni politiche, conformi alle massime che infelicemente corrono.

⁽¹⁾ Intendi le istruzioni del Consalvi, riferite sopra.

⁽²⁾ Quale si fosse questo Jacobi, non ho potuto rinvenire in nessun documento.

⁽³⁾ Vedi più sopra questo articolo con il parallelo romano.

⁽⁴⁾ È veramente notabile codesto cambiamento di parere dei deputati italiani: nell'agosto non concedevano più quanto avevano concesso due mesi prima! Dinanzi a un tale atteggiamento, avrebbe potuto il cardinal Caprara alzare la voce fortemente.

Maggiori difficoltà poi s'incontrarono contro l'articolo venuto da costi, in cui si parlava della revoca delle leggi, in quanto che erano contrarie anche alla Religione. Uno impugnava tale opposizione alla Religione, e tutti due convenivano nel sentimento, che simile espressione fosse troppo ingiuriosa, e non esigibile in un trattato, che devesi rendere pubblico, e che si spera perpetuo.

Io non detti quartiere a tali assertive, asserendo costantemente che dalle leggi emanate era attaccata anche la Religione, ciò che loro provai.

Nel bollore della questione, ebbi occasione di prevedere, che l'abolizione delle leggi etc., in quanto che si opponevano alla Religione e alla disciplina, ben lungi di produrre il sospirato effetto, avrebbe piutosto aperta la strada a nuove contese, perchè si sarebbe da loro sempre impugnato, che tale, o tal'altra legge, fosse opposta alla Religione, e disciplina, conseguentemente non rivocata ed abolita; e così l'articolo nulla avrebbe definito: Penetrato da questa riflessione, mi prestai all'esame di un nuovo articolo, esibito in questi termini: Le présent Concordat devant servir dès à présent et pour l'avenir, de base aux règlements relatifs à la Religion; tout ce qui est émané jusqu'à ce jour de la République Italienne sur la Religion et la Discipline Ecclésiastique, est aboli.

Accortomi subito della erroneità del predicato di « base » che si dava al Concordato, rapporto al regolamento della Religione e della disciplina, gli dimostrai, che la Religione ed il suo regolamento relativo al domma, non conosce altra base, se non la divina scrittura e la tradizione della Chiesa, e non già un atto umano; così anche, che la disciplina ha per base originaria l'autorità della Chiesa, e per prossima le leggi da essa emanate.

Ebbi la soddisfazione di vedere tutti colpiti, ma non affatto rimossi dalla determinazione di fare qualche uso della medesima parola base. Stabilito però di salvare la massima coerente ai sopra esposti principii, si convenne nei termini, che V. E. trova nell'Articolo II, da cui ella rileverà la forza dell'espressione tamquam basis (1).

⁽¹⁾ Art. II. — Cum praesens conventio ab hac die in posterum inservire debeat tamquam basis ad immutabilem constituendum ordinem rerum, quae ecclesiastica objecta respiciunt: leges omnes, decreta et ordinationes ab italica republica eiusque nomine hactenus emanatae, religionem et ecclesiasticam disciplinam spectantes, revocantur et abolentur.

Salvata così la massima intorno all'uso di tal parola, si venne alla revoca. Io non mi contentai, che si dicesse tuttociò, ma volli, che si esprimessero le « Leggi, Editti, e Ordinazioni. » Volli, che fossero rivocate non solo le riguardanti la disciplina, ma anche la Religione; e mi riusci ancora di farvi comprendere non solo le emanate dalla Repubblica, ma anche le promulgate a nome della Repubblica, a scanso di ogni equivoco. Ed in tal guisa fu compito il secondo importante articolo, come apparisce dalla qui unita copia (1).

È vero, che in quest'articolo non si aboliscono le leggi per tutto quello che si oppone alla Religione, o disciplina. Ma io trovai tale omissione più vantaggiosa alla Chiesa; si perchè in tal maniera abolendosi tutte, non rimaneva luogo a disputa, quali fossero contrarie alla Religione, o disciplina, come di sopra ho fatto riflettere; si perchè abolendosi tutte, restavano abolite non solo per la opposizione alla Religione e alla disciplina, ma anche per l'incompetenza della emanazione. E di questa revoca finalmente in tali termini, io dovevo essere contento, perchè l'articolo è pienamente concepito nei termini, coi quali venivano rivocate le leggi nel proemio del primo progetto di Concordato, trasmessomi da V. E.; e dall'altra parte non s'incontrava la disgustosa espressione, che ho di sopra accennata.

Dato fine in tal guisa al secondo articolo, e non trovatasi difticoltà sul terzo, si passò al quarto, di cui non volevasi ammettere l'ultimo periodo: ma quale, fra bene e male riuscì di poterlo lasciare intatto.

Sull'articolo V insorsero delle dispute accanite (2). Non si volle più sentire, che in esso si tornasse a citare l'articolo II; perchè, come essi dicevano, non si mostrasse di farne un trionfo! E di più accusando di non esatta la traduzione latina, in cui dicevasi: concedit privilegium, vollero, che l'articolo fosse ridotto senza il privilegium, al che fu sostituito « concedit ut nominare possit. »

L'articolo VI e VII passò senza difficoltà. Qualcuna però ne

⁽¹⁾ Non credo riferirla nei documenti, perchè fu poi modificata.

⁽²⁾ Art. V. — Attenta utilitate, quae ex hac conventione manat in ea, quae ad res Ecclesiae et religionis pertinent, Sanctitas Sua concedit, ut Praeses Reipublicae italicae nominare possit ad omnes archiepiscopatus et episcopatus eiusdem Reipublicae, et ecclesiasticis viris ab eodem Praeside nominatis, iis dotibus praeditis quas sacri canones requirunt, eadem Sanctitas Sua canonicam institutionem dabit iuxta formas constitutas.

incontrò l'articolo VIII, sulle parole « nè il Governo civile frapporrà veruno impedimento », come da essi riguardate ingiuriose; ed unicamente fu potuto conservare colla semplice parola: Absque ullo impedimento (1). Avverto di più, che (senza cambiamento nella seconda parte) fu questo articolo diviso in due.

Il IX, che ora diventa X, non sofferse cambiamento. Il consecutivo riusci di farlo adottare, all'incirca, nei termini del progetto ritornato di costì, coll'aggiunta cioè dell'*Insegnamento*. Dissi all'incirca, perchè unicamente fu tolto « sono raccomandati. »

L'articolo XI, ora XII, fu soggetto a vari contrasti. Ma finalmente si convenne, che, in luogo di parlare di diritto (parola, che insieme colle altre « Autorità, e Privilegio » non volevano in modo alcuno, che si usassero in tutto il Concordato) si prescindesse da tale espressione, alla quale si surrogò l'altra del « liberum erit » (2).

Nell'articolo XII ora XIII, fu preteso che non essendovi, al parere loro, tutta la chiarezza, vi si contenesse una qualche novità. Io potei facilmente disingannarli, citandoli la disposizione del Concilio di Trento. Onde diviso ciò, che in detto articolo andava unito, ed aggiuntovi poche parole del Concilio di Trento, potè farsi cessare la questione, e fu stabilito nel modo che V. E. vedrà (3).

Gli articoli XIII e XIV ora XIV e XV furono lasciati tali quali. Gran contrasto però insorse sull'articolo XV, ora XVI (4), sulla parola « senza l'Autorità della S. Sede. » Già dissi poc'anzi, che la parola « autorità » non voleva intendersi, e qui molto meno.

⁽¹⁾ Art. VIII. — Cuilibet episcopo liberum semper erit, super rebus omnibus spiritualibus atque negociis ecclesiasticis, absque ullo impedimento cum Sancta Sede communicare.

⁽²⁾ L'art. XII versa intorno alle Opere pie. Vi si diceva, che a governarle si nominerà una congregazione composta di ecclesiastici e di secolari in numero eguale, i primi da eleggersi dai vescovi, i secondi dal governo. Praeses congregationis semper erit Episcopus; cui liberum erit visitare ea loca, quae legitime a laicis administrabuntur.

⁽³⁾ Art. XIII. I vescovi conferiranno le parrocchie, quelle di libera collazione, con previo il concorso, ai giudicati migliori; quelle di padronato ecclesiastico, agli approvati dopo concorso, e presentati dai padroni ecclesiastici; quelle di padronato laicale, ai presentati che dopo esame sieno giudicati idonei. In tutte le dette presentazioni, si abbia ragione del gradimento del governo.

⁽⁴⁾ Art. XVI. — Nulla suppressio fundationum ecclesiasticarum quarumcumque absque Apostolicae Sedis auctoritatis interventu fiat.

Il contrasto arrivò al punto di fare sciogliere la conferenza e separarsi. Vi fu chi propose di sostituire « Absque Apostolicae Sedis auctoritatis interventu. » Io mi ci opposi con tutta la forza, e dissi quanto seppi; ma più tosto, che vedere sciolta la trattiva, mi prestai ad ammetterlo, purchè soggetto alla ratifica di Nostro Signore.

L'articolo XVI, ora XVII, non poteva per parte loro incontrare opposizione. Validissima però l'incontrò il susseguente, già XVII, sulla inalienabilità dei Beni Ecclesiastici (1).

Questo articolo nei termini venuti da Roma, fu onninamente rigettato. E V. E. potrà facilmente immaginare i motivi. Io dall'altra parte non doveva, nè ero autorizzato ad ammettere il loro. Il dibattimento fu lunghissimo. ed arrivò al punto, che si sciolse la conferenza, avendo dovuto soffrire anche il rimprovero: che per tenere dietro a quel che non si ha, nè si avrà mai, si abbandoni ciò che è sostanziale che è la Religione; aggiungendomisi di più che: sapendosi ciò da chi conviene, non può prevedersi quel che avverrà, ed a quali peripezie saranno esposti in tutta la Repubblica Italiana i Ministri stessi della Chiesa.

Nei successivi giorni si è nuovamente fatto insistere, per parte del Ministro Marescalchi, sull'ammissione dell'articolo XVII, nei termini, che di qui era stato mandato a Roma. La massima, che veniva lesa, è stata la ragione, per cui io costantemente mi ci sono ricusato; e dall'altra parte pure si è continuato a rifiutare l'articolo venuto di costì.

Le cose adunque erano ridotte al punto di rompere la trattativa, con sicuro disgusto del Primo Console, e colla certezza di vedere rovesciato affatto ogni ordine religioso e disciplinare nella Repubblica Italiana.

In questa trista posizione mi posi a riflettere, se l'omissione di un simile articolo potesse essere di pregiudizio. Considerai, che li beni ecclesiastici, avendo intrinsecamente e per tante leggi, la qualità di essere inalienabili, non avevano bisogno di una nuova sanzione. Considerai ancora, che l'omissione di tale articolo nulla po-

⁽¹⁾ Art. XVII. — « ... declarat Sanctitas Sua: eos, qui bona Ecclesiae alienata acquisiverunt, molestiam nullam habituros, neque a se neque a romanis Pontificibus successoribns suis; ac consequenter proprietas eorundem bonorum, reditus et iura iis inhaerentia, immutabilia penes ipsos erunt, atque ab ipsis causam habentes. »

neva in essere a favore della Repubblica, ed in pregiudizio della Chiesa. E dietro queste riflessioni, venni a concludere fra me, che simile omissione non portava alcun pregiudizio.

Prima però di ciò esternare, feci proporre per terza persona, un articolo, il quale in generale salvava la massima ed era: Bona Ecclesiastica non poterunt alienari, neque ullam mutationem subire sine auctoritate Sedis Apostolicae; ma questo egualmente fu rigettato.

Fu allora dunque che io mi proposi, se in coscienza potessi permettere una rottura, o più tosto, salvando cio che è di sostanza in virtù degli articoli convenuti, ammettere quello in questione. E mi decisi, che il bene della Religione esigeva una tale pretenzione, la quale, come dissi, non ledeva la qualità dei beni ecclesiastici, e nulla accordava alla Repubblica. Quindi è, che ne feci fare la proposizione, la quale dopo molta ripugnanza, fu adottata.

Venuti in tal guisa d'accordo, hanno dimandato, che si proceda alla sottoscrizione, alla quale io mi sono determinato (1), e in vista delle esposte ragioni, e per la riflessione della ratifica, che deve farsene da Nostro Signore. Esso nella sua saviezza peserà quel che conviene. Vostra Eminenza si è trovata in simili circostanze, onde mi saprà compatire. Concludo però, che avrei creduto, altrimenti, di tradire la mia coscienza, e di malamente servire la Santa Sede.

P. S. Venuto in cognizione, che sta per partire a cotesta volta un corriere di questo Signore Ambasciatore di Napoli, io ne profitto, trasmettendo a V. E. insieme con questo dispaccio una esatta copia latina del Concordato stabilito, alla qual copia corrisponderà di parola in parola la traduzione italiana, giacchè l'una e l'altra insieme si sottoscriveranno etc.

⁽¹⁾ Va notato, che non si era ancora giunti all'atto di sottoscrivere questo disegno di convenzione, convenuta dai negoziatori; essendo che il Marescalchi non ne aveva ancora il potere. La stessa facoltà di solamente trattare non gli fu data officialmente dal Primo Console, se non ai 5 di settembre, ossia otto giorni dopo il congresso qui descritto dal card. Caprara. Infatti così scriveva il Bonaparte « au citoyen Marescalchi », Saint Cloud, 18 fructidor an XI (5 settembre 1803):

[«] Je vous envoie, Citoyen Ministre, des pouvoirs pour négocier le concordat de la République italienne. Vous entamerez une négociation sur l'article 2 (sull'abolizione delle leggi, decreti... di Melzi), et vous ne signerez rien jusqu' à ce que je vous aie fait connaître mes intentions définitives sur cet article (Correspondance, VIII, n. 7076). »

Dalla descrizione del congresso co' negoziatori italiani, fatta dal Caprara in questa sua lettera, si vede che il plenipotenziario pontificio si era condotto benissimo: aveva dato prova di accortezza, di sapienza, e di fedeltà alle istruzioni particolareggiate, inviategli da Roma. Egli dunque poteva dirsi contento in massima parte, e soddisfatto dell'esito ottenuto.

Ma quando il Primo Console, ossia il Presidente della italiana repubblica, ebbe letto gli articoli convenuti, se ne mostrò scontento assai, e fece intendere la sua disapprovazione. A quell'uomo superbissimo non accomodava punto il dover dichiarare abolite quelle leggi, ch'egli stesso, come ho già accennato, aveva approvate, se pure non le aveva comandate addirittura alla Consulta repubblicana di Milano. Protestò dunque in iscritto al Marescalchi, ed a voce al card. Caprara, ch'egli non poteva acconsentire all'articolo secondo del Concordato. E quindi egli stesso di questo articolo mandò il tenore al Marescalchi, ossia un cambiamento tale, che se non ne alterava in un certo modo la sostanza, ne diversificava moltissimo la forma, oscurandola e rendendola equivoca sommamente.

Ecco come di questo e di alcuni altri articoli, il Bonaparte, presidente della repubblica italiana, comunicava il nuovo testo al Marescalchi, dalla Malmaison, 25 fructidor an XI (12 septembre 1803):

« J'approuve la rédaction de l'article 2 de la manière suivante: ART. 2. Le présent concordat est substitué à toutes les lois, ordonnances et règlements émanés jusqu'à ce jour de la République italienne sur les matières de religion.

ART. 7. On veut bien consentir à ce que les administrateurs des hôpitaux, qui étaient jusqu'à présent composés d'ecclésiastiques, soient composés moitié civils, moitié ecclésiastiques; mais il faudrait qu'ils fussent nommés par le Président de la République, sur la présentation de l'évêque.

ART. 8. Il faudrait bien exprimer que les évêques ne pourront

nommer les curés et les mettre en possession, avant d'avoir l'attache du gouvernement.

Et je vous autorise à signer avec ces modifications (1). »

Si può intendere facilmente in quale imbarazzo una comunicazione cosiffatta metteva il card. Caprara, ed insieme il Papa e la S. Sede, a cui il Legato aveva già dato notizia di quanto erasi stabilito e concertato nel congresso: non sospettando mai, ch'egli dovesse trovarsi nell'obbligo di dovere annunziare siccome disfatto o sospeso il già conchiuso!

Egli dunque si affrettò di informar subito il Papa delle mutazioni sopraggiunte, col seguente importante dispaccio, dato in Parigi agli 11 di settembre 1803:

« A mezzo il decorso sabbato, 3 del corrente, erano le cose relative al Concordato italiano nello stato e modo, che da me fu descritto a V. E. con mia del giorno innanzi. Ed io non mi aspettavo che di essere richiesto per la segnatura; al quale effetto, avendo io fatto vedere il Breve credenziale con le facoltà che mi ci autorizzavano, non rimaneva se non che il Ministro Marescalchi fosse nelle debite forme rivestito dal Primo Console dei pieni poteri alla segnatura medesima. La mattina di Domenica (4 agosto), io vidi il Primo Console; ma non mi fece parola alcuna di Concordato, nè io giudicai bene di promuoverne discorso. Nella sera stessa però, in seguito di qualche discorso fattomi, ebbi luogo di dubitare, che il Primo Console non era soddisfatto di quel che erasi concluso fra Marescalchi e me; e che in quei termini non avrebbe acconsentito, che in suo nome fosse il Concordato sottoscritto.

« Un tal dubbio diventò evidenza per me il giorno seguente, quando io stesso vidi avere scritto di proprio pugno il Primo Console, che assolutamente non poteva nè doveva ammettere l'articolo secondo, nei termini convenuti, e da esso letti; giacchè gli era stato posto sott'occhio l'intero Concordato modificato nel modo, che V. E. ha veduto, mediante la citata mia dei 2 corrente.

« Quale io mi rimanessi a tale notizia, lascio a V. E. l'immaginarlo. In tutto il corso della passata settimana ho fatto quanto umanamente era possibile per garantire l'Articolo predetto. Ho ri-

⁽¹⁾ Correspondance, VIII, n. 7099.

petuto mille volte l'impedimento assoluto di fare il Concordato senza di quello articolo; ed ho procurato per tutte le vie, che il Primo Console si degnasse di ammetterlo. Tutto però è stato inutile. Egli, benchè disposto a proteggere la Religione, trova di non poter ammettere l'articolo in questione; perchè non ha l'autorità di abolire le leggi, ordinanze emanate dalla Repubblica. E se lo facesse, infrangerebbe la Costituzione; perchè è certo, che la Consulta non lo passerebbe; perchè non vuole fare un atto così arbitrario, specialmente nelle convulsioni, in cui è quella Repubblica; e perchè finalmente gli è di troppo sgradevole, nè vuole autorizzare innanzi al mondo, con l'ammissione di tale articolo, di aver permesso delle leggi, che meritano di essere rivocate.

« Io continuo a pratticare le possibili diligenze; ma resto fino a questo momento afflitto per le difficoltà che affaccia il Primo Console, e più per il passo, che ha dato scrivendo al Ministro Marescalchi di non potere ammettere il nominato articolo. A questa afflizione si aggiunge l'altra, che mi dà la previsione, per non dire certezza, delle più triste, e per la Religione e per la Chiesa troppo funeste conseguenze, che deriveranno dalla non conclusione del Concordato. »

IV.

Come si può intendere di leggieri, il Concordato già stabilito nella conferenza de' 29 di agosto dovette rifare il cammino a ritroso; e gli articoli, la cui modificazione fu dettata dal Primo Console, più che accettati, furono imposti necessariamente. Nè, d'altra parte, il Caprara era uomo da tener testa al Bonaparte; quindi il buon Cardinale, messo alle strette o di ammettere il Concordato con la modificazione degli articoli voluta dal Primo Console, o di rompere le trattative con la sequela degl'infiniti mali datigli a vedere in prospettiva foschi e vicini, dopo alquanto di supplichevole insistenza più che di combattimento, diede le mani vinte: e a' 16 di settembre sottoscrisse il Concordato nella sua quinta forma e definitiva.

I ragguagli di questo ultimo atto, che terminò le lunghe e laboriose negoziazioni di due intieri anni, sono descritti in

una lettera in cifra che il card. Legato spediva al Consalvi, due giorni dopo la sottoscrizione. Da questa lettera, dalle circostanze del tempo e soprattutto delle persone, dalla stessa sostanza degli articoli approvati e sottoscritti, da' giudizii che intorno a questo concordato furono portati dai cardinali e soprattutto dal Consalvi, ed infine da quanto poi in maniera addirittura fedifraga fu operato dalla Consulta milanese contro di esso, si è costretti a giudicare che il card. Caprara nel sottoscrivere quel Concordato operò giudiziosamente. Egli seppe essere pieghevole, e se si vuole anche corrivo nello stare alle istruzioni ricevute da Roma, le quali non gli acconsentivano variazione alcuna di momento sull'articolo secondo. Ma egli, candido e schietto, non seppe vedere differenza di sostanza in queste due maniere di elocuzione: le leggi contrarie alla religione sono abolite da questo Concordato; oppure: questo Concordato è sostituito alle leggi passate. La videro grande alcuni cardinali della congregazione deputata all' esame di quegli articoli, e la rilevarono con assai accorgimento. Ma fu vera provvidenza, così almeno ne sembra, che il card. Caprara fosse stato scelto a quell'opera: se invece di lui si fosse trovato il card. Di Pietro, Dio sa se gli avvenimenti avrebbero permesso, che di lì a non poco Pio VII deponesse, insieme col crisma, il paludamento imperiale sulle spalle del Bonaparte.

Ora odasi il Caprara a raccontare quanto fece nel giorno 16 settembre del 1803.

Cifra del Sig. Card. Legato al Sig. Card. Segretario di Stato.

Parigi 18 Settembre 1803.

La resistenza per parte del Primo Console nel non volere ammettere l'articolo II, nei termini conosciuti da V. E. per mezzo della copia di Concordato da me inviatale in data dei 2 corrente, anzichè diminuire si è resa maggiore, ed è giunta alla decisiva dichiarazione di non volerne intendere parlare.

Con mia antecedente degli 11 descrissi a V. E. le ragioni, per le quali esso Primo Console si ricupera dal prestarvisi. Seguitò poi il medesimo con chi ne ha seco parlato ad esprimersi, che il tentare solo di persuaderlo è una patente ingiuria; come è una massima ingiustizia di pretendersi che esso segni un atto così umiliante: cosa a cui il mondo intero non potrà mai indurlo.

« Io, prosiegue a dire (il Primo Console), ho avuto bisogno di « impiegare tutta la mia autorità per indurre tutti i componenti la « Consulta a condiscendere, che si faccia un Concordato, quale però « ho sempre detto, che, se deve porre un ordine stabile nelle cose « ecclesiastiche, non deve però in modo alcuno nè essere ingiurioso, « nè umiliante, nè insultante: e tale sarebbe il Concordato col se- « condo articolo. Se il Santo Padre, e chi agisce per esso vogliono « conoscere e procurare il vero bene per la Religione, si contentino « di temperamenti che salvino loro, e non disonorino la Repubblica. « Questi sono, conclude, i sentimenti che nudrisco, e dai quali non « mi dipartirò giammai. »

Obbligato a conoscere e la fermezza del Primo Console, e lo stato infelice della Repubblica Italiana, ove certamente l'esempio della Baviera sarebbe seguito e oltrepassato, se non ha luogo il Concordato; mi sono studiato di scoprire quali fossero quei temperamenti, che potrebbero riguardarsi di comune convenienza. Mi è stato allora replicato: « tutto quello che suona direttamente o revoca, « o abolizione di leggi, decreti ecc., è impossibile che si ammetta « dal Console. Egli stesso, si è continuato a dirmi, non per altro « fine desiderando il Concordato, che per proteggere la religione « nella Repubblica Italiana, e mettere in salvo i suoi Ministri, ha « steso un articolo con cui, senza dirlo, vengonsi ad abolire le leggi « e decreti, precedentemente emanati in materie religiose, poichè « a tali leggi, e decreti sostituisce il Concordato: in tal guisa Roma, « continuossi a dirmi, non può più dire che la preesistenza di tali « leggi la mette fuori di stato di fare convenzioni, nè può dolersi « che le leggi sostituite non sieno secondo i principii di disciplina; « e sfido chiunque, dice il Primo Console, che in questi tempi « faccia un Concordato con articoli della natura di quelli, che pos-« sono concretarsi nella convenzione di cui si tratta. »

A tale proposizione io dissi allora: « desidero che il Primo Con-« sole si degni persuadersi, che tanto Nostro Signore, quanto chi « agisce per lui, nulla più bramano se non che esso Primo Console « continui a proteggere la religione, e la Chiesa; che ben cono-« scono il gran sbilancio che ad esse ne risulterebbe, se egli si po-« nesse solo nello stato d' indifferenza; e che io stesso principal-

- « mente, incaricato della trattativa del Concordato, alle condizioni
- « da esso Primo Console conosciute dalle stesse mie particolari istru-
- « zioni, mi sarei fatto carico di sottoporre alla decisione di Sua San-
- « tità il nuovo articolo da esso imaginato per surrogarsi a quello, « che sfortunatamente Egli crede di non potere ammettere. »
- « Questo è appunto, mi fu risposto, ciò che il Primo Console « non vuole; dicendo che appunto per aver veduto le mie istru- « zioni, io non mi posso tirare indietro dal sottoscrivere il Concor-
- « dato; perchè, se il nuovo articolo differisce nelle parole, salva la
- « intera sostanza, e conduce allo scopo che Roma si era prefisso,
- « senza che manchisi alle convenienza di chicchessia. »

Facilmente V. E. imaginerà, che ridotte le cose allo stato fin qui descritto, e vedendo l'impossibilità di rimuovere il Primo Console dalla presa risoluzione, tutto il mio studio ha consistito nell'ottenere, che mi si permettesse di rimettere al giudizio del S. Padre un oggetto si sostanziale, e di tanta importanza, ed essere dispensato dal segnare il Concordato fino all'arrivo delle risposte.

Questo ancora mi è stato negato, dicendomisi che ciò è un sutterfugio di mia parte, che non fa che maggiormente irritare il Primo Console, e confermarlo nella idea, che tutti quelli che tengono alla Corte di Roma non vogliono che quello che vogliono; e che col prender tempo si lusingano di trovar mezzi da cambiare le cose. Mi è stato aggiunto, che universalmente si è detto al Primo Console, che io non posso ricusare ragionevolmente di prestarmi alla segnatura nei termini da esso progettati; poichè dicono non potersi trovare espediente più savio; il quale metta a coperto le parti contraenti. E finalmente mi è stato concluso, che dalla segnatura da farsi ora del Concordato concepito nei termini da esso Console progettati, sia rispetto al secondo articolo che ora diviene XXI, sia in ordine alle variazioni, dal medesimo pure volute nei due articoli XI e XII, dipendeva o la esistenza della religione cattolica e la conservazione dei suoi ministri nella Repubblica Italiana, o il rovescio totale dell'una e degli altri: di che sarò responsabile coll'ostinarmi.

Ho messo in opera tutti i mezzi per trarmene fuori, ma inutilmente; e non trovando modo da impedire il rovescio minacciato, e quale purtroppo avrebbe luogo; facendomi presente, che il Primo Console così vuole; che il non prestarcisi lo allontana affatto dai sentimenti che nudre in favore della religione e della Chiesa; che un tale allontanamento produce delle conseguenze troppo orribili e funeste

in tutti i sensi e rapporti; ho creduto di prestarmi, come ho fatto avanti ieri, alla segnatura del Concordato, il quale se da N. S. sarà giudicato nella sua saviezza di ratificare, avrà il suo effetto: in caso diverso la mia segnatura non porrà niente in essere.

Non debbo pero in coscienza lasciare di far osservare, che per parte del Primo Console il partito è preso; e che per parte della Repubblica Italiana tutto è da aspettarsi con celerità e precipizio. Quindi assolutamente diminuiti i Vescovati, le Parrocchie ridotte a quel numero che Dio vorrà; i parrochi condotti alla miseria; abbandonato in mano dei secolari ogni esercizio di giurisdizione ecclesiastica; illaqueate così sommamente le coscienze de' Vescovi, e generalmente dei parrochi, con quel di più che può vaticinarsi da una sovversione di tal natura.

V.

Saputosi in Roma l'avvenuto cambiamento, e conosciuta la sottoscrizione del nuovo Concordato, fatta dal Caprara nella maniera e nelle circostanze, che vengono riferite nella sua lettera de' 18 settembre, si diede conoscenza di ogni cosa a' cardinali della congregazione. Furono loro consegnati gli ultimi atti di tutta la trattativa, stampati a bella posta, tra i quali un foglio conteneva gli articoli modificati posti in confronto degli approvati prima. Questi si riducevano a tre: L'XI relativo alle persone da eleggersi alla direzione delle opere pie; il XII che regolava le nomine alle parrocchie; e il XXI, che versava sul punto capitale della rivocazione delle leggi e decreti contrarii alla religione (1). Intorno all'approvazione di cotesti articoli, chiedevasi a' dodici cardinali della congregazione il loro parere in iscritto.

Si può dire, che tutti in somma approvarono e gli articoli e l'operato dal card. Legato. Molti cardinali però fecero delle gravi osservazioni intorno al tenore massimamente dell'arti-

⁽¹⁾ Vedine sopra il tenore.

colo XI, e intorno alla maniera scaltra sempre e violenta, colla quale il Bonaparte veniva a capo de' suoi voleri.

Riservo all'appendice de'documenti il voto grave, riposato, eruditissimo del card. Antonelli; il quale, dopo avere esposte storicamente le vicende delle trattative durate lo spazio di due anni; e dopo aver dichiarato, che negli articoli XI e XII il governo si piglia una dominazione, che non gli compete, sulle nomine de'parrochi e de'preposti alle congregazioni per le opere pie, i quali articoli egli dice che il S. Padre se non li approva, li può tollerare, passa all'esame dell'articolo XXI, col quale alla soppressione delle leggi antiecclesiastiche si surroga la sostituzione del nuovo Concordato.

« Questo, dice l'Antonelli, è tutto il nodo della presente disputa. Sostiene il Primo Console, che con questo nuovo articolo di sostituzione o surrogazione vengasi ad abolire le leggi, e decreti precedentemente emanati in materie religiose: poichè a tali leggi e decreti si sostituisce il Concordato. Ora io penso altrimenti; e credo, che oltre l'incoerenza..., non vi sia nel progettato articolo XXI nè la verità dell'abolizione ricercata, nè la dignità del Papa se l'accettasse, nè la pubblica edificazione, e riparazione dello scandalo, se fosse eseguito (1). »

E come l'Antonelli, sottosopra giudicarono quasi tutti i Cardinali: è da sentire il voto di alcuni, che furono rimessi al S. Padre colla data de'2 ottobre 1803.

Il card. Della Somaglia esordisce con queste considerazioni, degne di essere riferite: « Grand'è la pena e la indignazione che provar debbono nell'interno dell'animo loro le persone dabbene, alla vista della ingiusta e violenta condotta, che si tiene col venerando Capo della Chiesa nell'affare dell'italico Concordato. Nè di siffatta ingiustizia e violenza occorre additarne le prove, poichè ad evidenza risultano dalla serie istorica de'fatti precedenti e concomitanti il trattato infelice.

⁽¹⁾ Vedi l'intero testo nel Docum. XXVII.

« Ma questa violenza medesima, che tanto più dee stringere nel luogo ove si tratta l'affare, serve di qualche scusa al card. Legato, il quale io non comprendo come abbia riferito senza confutarlo il detto del Primo Console, che ha preteso dal Legato la soscrizione in vigore delle istruzioni stesse di Roma, ch'ei vantavasi di sapere. Or com'è questo mai? Non toglievano anzi quelle istruzioni al Legato la facoltà di scrivere, quando non si fosse convenuto su due o tre punti, e specialmente sull'articolo XI nella forma di qua spedita? Se questo è, come il Legato si lascia strappare dalle mani la soscrizione, ed egli stesso riferisce il fatto, nulla rileva in contrario? Io non comprendo questo mistero; e così pure non intendo perchè il card. Legato, vedendo l'importanza di guadagnar tempo nella crisi attuale, che può aver grande influenza sul futuro Stato d' Italia, non siasi giovato di una opportunità, che la parte medesima contraente gli somministrava. Ma checche sia di ciò, venghiamo più strettamente alle questioni proposte. »

Alle quali rispondendo, il card. Della Somaglia approva poi tutti gli articoli. E del XXI così discorre: « Questo articolo, unito all'antecedente XX, pare anzi mettere sotto quel migliore aspetto, di cui era suscettibile, il medesimo Concordato; il quale coll' essere sostituito a tutte le leggi, ordinazioni, decreti..., viene a togliere realmente e sostanzialmente di mezzo tutte esse leggi, costituzioni e decreti. »

Nè diversamente giudicava questo stesso articolo il card. Stefano Borgia. Egli dimostra, che nel comandarne il tenore, il Primo Console ha contradetto a se stesso. Infatti, secondo la lettera del card. Legato (11 settembre 1803), il Bonaparte dichiarava di non avere autorità di rivocare le leggi della repubblica, anzi d'infrangere la costituzione, come sembravagli di fare, se dichiarava abolite quelle leggi votate dalla repubblica italiana contro la religione, secondo il tenore dell'articolo romano da lui non voluto. E poi nell'altra lettera del Legato (18 settembre) lo stesso Bonaparte annunziava, che col nuovo articolo sosti-

tuito al romano, « senza dirlo, vengonsi ad abolire leggi, ecc., poichè a tali leggi... sostituisce il Concordato. Felicissima interpretazione! esclama il card. Borgia. Ma io non trovo nel codice questa nuova foggia di abolire le leggi, senza dirlo; trovo però bene, che la legge si presume vigente, se non si prova essere andata in desuetudine (lib. I, tit. 17, Leg. I, De veteri iure enucleando); ovvero, se non vi è una legge contraria (Ibid. Leg. 2). Così con tutto il substituitur, ci troveremo da un canto colle leggi veglianti contro la religione, e dall' altro avremo il Concordato. Quelle in pieno vigore; questo in piena osservanza, ma in quelle parti che favoriscano la Repubblica ed il suo Presidente. »

Questa riflessione del card. Borgia è assai acuta, ma dava nel segno. Venuto però al punto di consigliare al Papa l'ammissione o no dell'articolo, il Borgia si contiene nel dubbio.

Il segretario della congregazione, Mgr Bertazzoli, così discorre intorno a questo medesimo articolo: « Veggo pur troppo, che l'abolizione non è espressamente dichiarata (come si era promesso di fare). Veggo ancora, che questa sostituzione ci dice al più implicitamente la cessazione delle leggi, ma non significa che le leggi sieno cattive, o emanate da illegittima autorità.

«Tuttavia quest'articolo (sebbene in sostanza ed in sè non cattivo) resta imperfetto, e non quieta. Quindi non troverei altra strada, che attaccarsi alla promessa e buona fede del Presidente... »

Giudicarono così tollerabili questi articoli il Di Pietro, il Caselli, Albani, Carandini, Carafa, Consalvi, ecc. Che cosa pensasse in maniera più esplicita il card. Consalvi di questo Concordato, vedremo tra breve.

VI.

Insieme con la lettera, che annunziava l'avvenimento del concordato sottoscritto, il card. Caprara ne significava la maniera della conclusione con un biglietto, dato nello stesso tempo (18 settembre), nel quale diceva:

- « Premesse tutte le consuete formalità, nel giorno di venerdi 16 andante, fu da me segnato il Concordato colla Repubblica Italiana, e dal cittadino Marescalchi in nome e vece del Primo Console, da cui ne era stato autorizzato nelle forme debite e consuete.
- « I termini coi quali è stato concluso il Concordato, V. E. li vede dalle qui unite carte, che sono le originali, sottoscritte da ambidue, e munite dei respettivi sigilli.
- « Come l'E. V. osserverà, debbono qui cambiarsi le ratifiche dentro lo spazio di due mesi. Ella dunque, qualora Nostro Signore si degni condiscendere alla ratifica, abbia la bontà di farmela giungere a tempo opportuno (1). »

La ratificazione del S. Padre partì da Roma a' 6 di novembre (2); quella del Primo Console essendo pronta, i due plenipotenziarii se ne cambiarono mutualmente gli esemplari, sottoscritti da' rispettivi sovrani, a' 16 di novembre 1803 in Parigi (3).

E così ebbero termine le trattative per la conclusione di un concordato tra la S. Sede e la Repubblica italiana. Il quale, per essere stato concepito e generato sotto gli stessi auspicii

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., *Italia Appendice*, vol. XIX. In questo volume, e nel XX trovansi tutti i documenti sopra citati. Le carte, di cui qui parla il Caprara, comprendono il processo verbale della segnatura; vedile nel *Docum*. XXVIII.

⁽²⁾ Vedila nel Docum. XXVIII.

⁽³⁾ Vedine il processo verbale e il testo delle ratificazioni nel *Documento* XXVIII. Ai 16 di novembre fu fatto il cambio materiale degli atti; ai 2 decembre, essendo pronte le ratificazioni, fu fatta la reciproca tradizione degli strumenti.

del suo germano concordato con la Repubblica francese, fu sottoposto alla stessa fortuna di trovarsi, nel suo stesso nascere, accompagnato e sopraffatto da aggiunte, le quali col nome di articoli organici, ossia di una vera superfetazione, fecero perdere la significazione genuina del contratto bilaterale, pattuito tra le due Potenze; e così il concordato divenne discordia.

CAPITOLO SETTIMO

Gli articoli organici del Concordato tra la S. Sede e la Repubblica italiana

SOMMARIO:

- I. Soddisfazione provata in Roma per il concordato italiano, conchiuso e ratificato solennemente.
- II. I decreti pubblicati in Milano dal vicepresidente Melzi a' 26 di gennaio 1804 guastano il concordato, offendono la S. Sede, che ne considera come sospesa l'obbligazione. Lamentanza del Papa al Primo Console; avvisi e istruzioni del Consalvi al card. Legato.
- III. Risposta del Primo Console al Papa; e provvedimenti presi in Milano intorno alle cose ecclesiastiche coi decreti del 22 maggio e 8 giugno 1805. Il Papa disapprova quei decreti, come contrarii alla disciplina della Chiesa.
- IV. Il concordato italiano fu il primo germe della dissensione tra Napoleone e Pio VII in materia ecclesiastica.
- V. Epilogo.

I.

Tra tutte le opere politico-religiose, nelle quali il Bonaparte ebbe messo la mano, il Concordato tra la Santa Sede e la repubblica francese, e in ispecie quello conchiuso con la repubblica italiana, fu l'opera che riscosse maggiore approvazione dai buoni, e dalla stessa Sede Apostolica. « Si è fatto, scriveva il Consalvi dandone notizia a' rappresentanti pontificii nelle varie corti europee, si è fatto il concordato ecclesiastico con la repubblica italiana; e nella posizione delle cose in quella repubblica, e nel secolo in cui viviamo, credo che ci sia da esserne contenti non poco (1). »

⁽¹⁾ Cifra a' Nunzii, 15 ottobre 1803 (Archiv. Vatic., vol. cit.).

Entrando più ne' particolari e nello spirito, onde fu composta questa convenzione tra le due potestà governatrici dei popoli, così ne scriveva lo stesso Consalvi dopo lo scambio delle ratificazioni, cioè quando poteva comunicare a' Nunzii i ragguagli sicuri del tenore e dell' importanza delle cose, che erano state conchiuse in quel concordato a vantaggio della religione.

Cifra a' Nunzii, 16 Gennaio 1804.

Tutte le relazioni mi portano che la Republica Italiana, e per essa il corpo legislativo, è rimasta assai mal soddisfatta dal nuovo Concordato, dicendo che Roma vi sta assai meglio che ai tempi di Giuseppe II. Io mi lusingo, ch' Ella ravviserà in questo Concordato, riflettendo alle circostanze dei tempi, un vero trionfo della Religione.

La revoca di tutte le leggi fatte in materia di religione dalla Repubblica Italiana è una cosa, che ha del miracoloso che siasi ot- > tenuta, se ben ci si riflette. L'altro articolo che fissa, che in tutto ciò che non è espressamente stabilito nel Concordato, si proceda con le regole della Chiesa, è pure un altro punto che ha un prezzo veramente infinito. Tanti altri articoli disciplinari sono di un merito impareggiabile, fissando massime, che da qualche tempo sono pur troppo attaccate e violate in quasi tutti gli Stati, non che nella Republica suddetta. I sacrifizi che si sono fatti delle nomine ai Vescovadi, e nel rilascio dei beni alienati nella rivoluzione, oltrechè nelle circostanze erano indispensabili, hanno un abbondante compenso in quel che si è guadagnato; e così la cessione delle nomine alle Parrocchie. Due soli piccoli Vescovadi si sono soppressi, e salvati i loro Beni. Insomma mi sembra, che ci sia di che veramente rallegrarsi di un Concordato simile in sì fatti tempi, e averne buon grado alla religione e ragionevolezza del Primo Console.

Devo su di ciò avvertirla, che nella copia ratificata dal Primo Console si scorge una alterazione, che qui è sommamente dispiaciuta; ed è che in ogni articolo, in cui si nomina il Papa e il Presidente, si è inverso l'ordine, e data a questo la preferenza contro la dignità del Capo della Chiesa, e lo stile antichissimo di tutti i Sovrani. Si ha luogo a credere, che ciò sia stato alterato in Milano. Ella lo sappia per distruggere lo scandalo, e forse il fatale

esempio che possono prendere altri; e dica pure, che gli originali sono diversi, avendo in essi il Papa e il suo plenipotenziario la preferenza (1).

I vantaggi, de' quali il Consalvi rialza l' importanza per la religione in questo concordato, vanno considerati in relazione delle circostanze, in mezzo alle quali fu conchiuso. Infatti essendosi la repubblica cisalpina, o giacobina, che fa lo stesso, impossessata di tutti i beni ecclesiastici; avendo distrutto gli ordini religiosi, e perseguitato tutto il clero che non avesse benedetto gli alberi della libertà, o chiuso occhi e bocca dinanzi alle ladrerie ed alle empietà di ogni fatta commesse da' nuovi governatori de' popoli; e, per dire tutto in poco, dopochè la repubblica cisalpina si era arrogato il pieno governo delle chiese e del clero, fu una vera benedizione che la repubblica italiana di un cotal pieno governo cedesse la metà al Papa ed ai vescovi: questo è il lato giusto, dal quale il Consalvi considerava il concordato testè conchiuso, e ne dichiarava i vantaggi.

Ed in oltre, a considerarlo come norma che stabiliva l'accordo tra le due potestà, in quel trattato si trovavano molte cose, che a'nostri giorni si desidererebbero assai. Per additarne alcune, l'articolo XI esigeva che le opere pie fossero governate da un egual numero di ecclesiastici e di secolari. — L'articolo XVII diceva: Resta severamente proibito tutto ciò, che o colle parole o col fatto o in iscritto tenda a corrompere i

⁽¹⁾ Quest'alterazione si può scorgere, confrontando il testo come è riferito nell'Appendice di questo volume (Documento XXIX) con quello riferito dal Theiner (II, 270). In fatti nel testo di questo autore si legge: « Il Presidente della Repubblica Italiana, Primo Console della Repubblica Francese, e Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII, hanno respettivamente nominato: il Presidente della Repubblica Francese il Cittadino Ferdinando Marescalchi... Sua Santità l'Eminentissimo Signor D. Giovanni Battista Caprara..... » Un tale stile, non mai adoperato nè dagli imperatori nè dai re delle stirpi passate, dimostra nel Bonaparte il lato debole del parvenu.

buoni costumi, o al disprezzo della religione cattolica e de' suoi ministri. — E l'articolo XVIII: Il clero sarà esente da ogni sorta di servizio militare. — E' nel XX si dichiarava, che gli oggetti ecclesiastici non compresi nel Concordato, sarebbero trattati a tenore della vigilante disciplina della chiesa; e che le difficoltà, possibili a sorgere, sarebbero concertate tra il Papa e il capo del governo. Cose tutte, della cui assenza tal governo che si dice liberale si adorna e si glorifica!

II.

Ma la concordia, che doveva portare alla nuova repubblica frutti di prosperità duratura, e brillare dinanzi a' popoli come stella di pace e ara di cittadina sicurezza, morì quasi nel suo stesso nascere per colpa insigne di coloro medesimi, che avevano concorso alla sua faticosa apparizione alla luce del cielo repubblicano. Se il Primo Console ebbe il primo merito nella conclusione di quel concordato, non gli si può negare il biasimo di avere acconsentito alla pubblicazione contemporanea di quegli articoli, i quali per opera della Consulta milanese ne accompagnarono la promulgazione e ne guastarono fino dal principio l'efficacia riparatrice.

Infatti sino dagli ultimi del decembre del 1803 si ebbero notizie in Roma, che il governo di Milano non era contento del trattato, ma che il Prino Console aveva resistito e richiestone l'approvazione solenne:

« Si hanno sicure notizie, scriveva il Consalvi (17 decembre 1803) dal Card. Legato, che la Consulta legislativa di Milano siasi protestata a Parigi, ne' più solenni termini, di non volere ammettere nella massima parte il Concordato fatto con la Repubblica Italiana, stimandolo troppo vantaggioso a Roma e contrario alle correnti massime del secolo; ma il Primo Console ha tenuto fermo; e malgrado tutto ciò lo ha ratificato, sicchè fra pochi giorni si dovevano consignare e cambiare le rispettive ratifiche.

« Questa contrarietà del corpo legislativo di Milano, che deve poi

darne la sanzione, non so se produrrà che il Concordato tardi a pubblicarsi, finchè il Primo Console lo creda opportuno, come accadde di quello con la Francia... Tanto è vero, che è al solo Primo Console che si deve tutto il bene della religione in detti luoghi. Ella su questa opposizione del Corpo legislativo di Milano osservi il più profondo silenzio (1).»

Ora, fino da' 30 di settembre, nel qual giorno il Melzi inviava a Parigi la confermazione del concordato, fatta dalla Consulta con atto formale, lo stesso Melzi nel ringraziar che faceva il Primo Console della pace conchiusa con Roma, già pensava alla maniera di supplire, con una aggiunta posteriore, a molte cose, sulle quali era allora necessario di chiudere gli occhi; ed accennava ad una promessa del Primo Console, che un tal supplemento differiva al tempo dell'esecuzione del Concordato. Del rimanente rammentavagli, siccome massima non discara al Bonaparte, che cioè nel comporre il concordato, oltre che le finanze non bastavano a compiere i desiderii de'preti, non potevasi non tener conto e ragione de' diritti della sovranità (2).

⁽¹⁾ Archiv. Vatie., Cifre a' Nunzii, Principi, vol. 276 A.

^{(2) «} J'ai l'honneur, così il Melzi al Primo Console, de vous envoyer l'aete formel d'approbation de la Consulte d'Etat pour le Concordat, accompagné des expressions de la juste et profonde reconnaissance que lui inspire ce nouveau bienfait, que la Nation Italienne vous doit. J' adhère et partage ces sentiments de toute mon âme, sentant profondément l'importance d'être en paix avec Rome.

[«] Vous avez senti, dans votre sagesse, combien pour obtenir cette paix il était nécessaire de fermer les yeux sur bien des choses, et vous avez renroyé à l'exécution le complément de votre onvrage. C'est pour cette exécution que j'invoque votre appui, je dirai même votre sévérité. »

E più sotto dà il motivo della necessità di un tale aiuto: « Sans prendre des mesures convenables, nos finances ne pourraient suffire à remplir les voeux des prêtres. » Conchinde poi con queste parole: « J'espère que vous approuverez que ma conduite soit donc réglée sur le principe que l'on n'a pu ni voulu, dans le Concordat, déranger ni diminuer en rien le droit de la souveraineté (MELZI, Lettere-Documenti, II, 189). »

L'atto della ratificazione del Concordato, decretata dalla consulta milanese è riferito dal Theiner (II, 277). Porta la data de'27 settembre 1803.

Più esplicitamente poi in un'altra lettera al Primo Console (15 decembre 1803), il Melzi avvisavalo della necessità di accompagnare la pubblicazione del concordato con quelle regole di esecuzione, le quali ne dovevano determinare il vero senso. E ne accennava come pretesto l'avere già la corte romana divulgato colla stampa il testo del concordato, come per preoccupare lo spirito del pubblico e cattivarsene l'opinione in anticipato (1). Quando invece è per me cosa certa, che da Roma non si diede ordine di una tale pubblicazione, prima del mezzo di gennaio 1804 (2).

Il Melzi compì quanto ebbe divisato. Nè io ho trovato nessun vestigio di documento nell'immensa corrispondenza del Bonaparte, nè in altri documenti, dal quale risulti che il Primo Console o prima o dopo lo abbia mai dissuaso o disapprovato. Sopra di lui dunque, come sopra il duca di Lodi, ricade il guasto di un'opera ben fatta e la cagione dell'immenso dolore che ne risentì il Pontefice Pio VII!

Quelle che il Melzi chiamava regole di esecuzione del concordato, le quali ne dovevano accompagnare la pubblicazione

^{(1) «} Je suis convaincu... que pour l'obtenir (la paix des consciences) d'une manière sûre il faudra, à l'acte de la publication du Concordat, publier aussi les règles d'exécution qui en expliquent le véritable sens en le fixant; car Rome, par une divulgation prématurée dans toute l'Italie, a déjà pris le devant pour gagner l'opinion dans la direction qu'elle voudrait me donner (Ibid., p. 291). »

Da tutto il carteggio del Consalvi, che ho scorso accuratamente, posso dire con sicurezza, che in quella pubblicazione anticipata Roma non ebbe nessuna parte. E che la direzione, che il Melzi giudicava volergli esser data da Roma, è una sua invenzione.

⁽²⁾ Così il Consalvi dispacciava ai Nunzii (13 gennaio 1804): « Il Primo Console... ha spedito a Roma il figlio del (Marescalchi) a recare la sua ratifica del Concordato fra la S. Sede e il medesimo, approvata già anche dalla Consulta di Milano. Si è quindi fatto luogo a pubblicarlo: e mi affretto ad accludergliene un esemplare, desiderando anche che Ella lo faccia inserire in codeste gazzette (Archiv. Vatic., Cifre a' Nunzii, vol. 276 A). »

a fine di spiegarne il vero senso ai popoli lombardi, sono 12 articoli, cui franca veramente la spesa di riferire intieri, come uscirono alla luce in Milano a'26 di gennaio 1804, anno III della Repubblica italiana. Senza aver bisogno di chiose, ogni lettore vi scorgerà la quintessenza dello spirito regalista, come s'insegnava nell'università di Pisa, come fu praticato ed imposto da Giuseppe II, denominato l' imperatore sacristano. Eppure si era in tempo di repubblica, la quale era nata a distruggere le opere della tirannia! Tutte parole: per la Chiesa non furono distrutte coteste opere della tirannia; in quella vece furono conservate le antiche, e se le ne imposero delle nuove. I seguenti decreti lo dimostrano: secondo i quali, per un esempio, un cittadino non si poteva vestire da frate, senz'averne prima ottenuto il beneplacito del Melzi, vice-presidente della Repubblica italiana!

Decreto del Vice-Presidente della Repubblica Italiana circa il Concordato colla Santa Sede. — Repubblica Italiana. Milano 26 Gennaio 1804 anno III. Il Vice-Presidente della Repubblica.

Visto il Concordato conchiuso tra la Republica Italiana e la Santa Sede Aplica col mezzo dei rispettivi Plenipotenziarj, e firmato a Parigi li 26 Settembre 1803. Anno II.

Veduto l'atto del cambio delle rispettive ratifiche, seguito in Parigi nel di 26 di novembre 1803.

Veduta e considerata la serie delle trattative, precedute alla conclusione del Concordato; sentita la Consulta di Stato, decreta:

Art. 1.

Le leggi, gli ordini, i decreti della Repub. Italiana cessano di aver forza, e vigore, laddove il Concordato altrimenti provvede.

Art. 2.

Il Presidente succeduto agli Imperatori Duchi di Milano, usa nella Repub.^a dei relativi diritti e privilegj, a termini delle leggi e convenzioni precedenti.

Art. 3.

Il Presidente dichiara e determina i capitoli più insigni da notarsi.

Art. 4.

La legge mette a disposizione del Governo i fondi necessarj alle dotazioni contemplate nel Concordato.

Art. 5.

Fermo stante, che nessuna Fondazione Ecclesiastica si possa definitivamente sopprimere senza il concorso della Santa Sede, la facoltà di vestire, e di ammettere alla Professione Religiosa è ristretta agli Ordini, Conventi, Collegi, Monasterj, applicati per Istituto all'istruzione, all'educazione, alla cura degli Infermi, o ad altri simili Officj di speciale publica utilità.

Art. 6.

Per la vestizione, e Professione Religiosa individuale, e per la promozione agli Ordini Sagri si richiede la placitazione del Governo.

Art. 7.

La libera comunicazione dei Vescovi colla Santa Sede non importa devoluzione di cause da trattarsi in via contenziosa avanti Tribunali, nè dipendenza alcuna dall'Autorità Spirituale negli oggetti di privativa competenza della Temporale Sovranità.

Art. 8.

Le Bolle, i Brevi, e Rescritti della Corte di Roma non possono emettersi in uso esteriore e pubblico, senza la placitazione Governativa.

Art. 9.

Sotto la denominazione di Clero esente dal servizio Militare si comprendono i Sacerdoti, gli iniziati agli Ordini Sagri, i Chierici ammessi nei Seminarj Vescovili, ed i vestiti, o professi negli Ordini Religiosi.

Art. 10.

Il Governo informato appoggia le disposizioni Canoniche correzionali dell'Autorità Ecclesiastica per tutti gli effetti esterni, e non assiste i reclamanti da esse, se non se in caso di manifesto abuso, osservati sempre i confini ed i modi della rispettiva competenza.

Art. 11.

La vigente Disciplina della Chiesa è mantenuta nella sua attività, salvo il diritto della tutela, e giurisdizione politica.

Art. 12.

Il Ministro per il Culto è incaricato dell'osservanza, ed esecuzione del presente Decreto.

MELZI

Il Consigliere Segr. di Stato L. VACCARI

III.

Il dolore provato in Roma dalla pubblicazione di cotesti decreti organici, fatta in maniera quanto inaspettata altrettanto ingiuriosa alla fede di un pubblico trattato, fu così significato a tutti i Nunzii pontificii dal card. Consalvi (11 di febbraio 1804):

« Il decreto pubblicato dal Vice-presidente Melzi contemporaneamente alla pubblicazione del Concordato con la Repubblica Italiana, venendo a distruggere in gran parte la disposizione del Concordato stesso in favore della Santa Sede e della causa della Chiesa, il Santo Padre ne ha risentito un inesprimibile rammarico; nè si aspettava (ma tale è la condizione de' tempi) una infrazione del Concordato stesso nell'atto che si rendeva palese. » Reclamerà al Primo Console, non potendo supporre lui conscio di una tale mancanza ai trattati (1). »

Il Santo Padre fece quindi quel tanto che poteva fare, scriverne cioè lamentandosi al Primo Console di una tanta man-

⁽¹⁾ Ed a Mgr Morozzo, nunzio in Firenze, soggiungeva:

[«] Undique angustiae! Il Vice-presidente... ha riunito un decreto, che viene in sostanza a gettare a terra le più utili disposizioni della S. Sede. Il S. Padre ne è stato stomacatissimo. Dio faccia che il Primo Console ne sia stato ignaro. Ma dicono alcuni: è egli da supporsi che Melzi abbia da sè osato tanto? (Archiv. e loc. eit., vol. 276 A). »

canza ad un pubblico contratto e internazionale, fatta in maniera così solenne e tanto indecorosa al Capo di tutta la cristianità. Il Papa dunque diresse al Bonaparte, come a Presidente della repubblica italiana, le sue lamentanze in una lunga e ragionatissima lettera (29 febbraio 1804), nella quale significava la sua maraviglia per la pubblicazione di un decreto, uscito inaspettatamente siccome regola del concordato, e il suo dolore per essere da quel decreto lo stesso concordato si può dire distrutto. E faceva al Primo Console il seguente discorso:

« La vostra perspicacia e la vostra rettitudine non hanno bisogno di dettagliate dimostrazioni, per intendere che niuna aggiunta e niuna alterazione poteva permettersi il Vice-presidente nel decreto, senza ledere non meno la natura del Concordato, che la speciale convenzione contenuta nell'articolo XX del medesimo. Secondo l'uno e secondo l'altro, o le formole del Concordato erano chiare (e lo sono in sostanza in ogni parte, perchè pesate con tanta maturità prima di stipularle), e non potevansi cambiare in alcun modo; o includevano qualche difficoltà o interpretazione, ed allora non poteva il Vice-presidente dichiararne niente di suo arbitrio; ma doveva aspettare la dichiarazione, che nel caso di difficoltà si era nel suddetto articolo XX riservato al concerto della Santa Sede e del Presidente.»

Così Pio VII, il quale aveva già premesso, non potere egli persuadersi che il Primo Console avesse avuto notizia di cotale rottura della convenzione; ma ne attribuiva tutta l'opera « alle occulte trame » degli osteggiatori del concordato. « Eglino, dice il buon Pio VII, (ne siamo convinti), si studiano però invano di coprire con le arti dell' astuzia... le infrazioni del più sacro di tutti i trattati... Noi conosciamo troppo la vostra lealtà, per non dubitare nemmeno un istante, che artifizi così opposti alla schiettezza e alla magnanimità con cui voi accompagnate e sostenete gli impegni che avete contratti, non potranno meritare che il vostro sdegno e la vostra disapprovazione... »

Non c'è dubbio, che qui Pio VII usava una figura di rettorica, con la quale si accenna di non credere ad una cosa, mentre vi si crede pur troppo!

A ogni modo si protestava il Santo Padre, che, sussistendo un tal decreto, egli per parte sua alzerebbe la voce, e non reputerebbe più sussistente lo stesso Concordato. Si rivolgeva dunque al Primo Console affinchè ciò non si avverasse, e lo esortava a rivendicare l'osservanza del trattato, leso da quel decreto, di cui doveva togliersi di mezzo l'esistenza e l'applicazione (1).

Questa lettera del Papa doveva essere officialmente consegnata allo stesso Primo Console dal card. Legato. Di ciò il Consalvi nello stesso tempo scriveva al Caprara, e glie ne dava l'ordine formale, aggiungendogli di far con la voce quelle rappresentazioni che potesse maggiori. E da parte sua sfogava lo sdegnoso dolore che l'animo nobile del Consalvi risentiva per l'offesa recata al Santo Padre e per l'ingiuria, onde si mancava pubblicamente a'trattati e al diritto delle genti. Così infatti scrivevagli (29 febbraio 1804):

Non saprei esprimere abbastanza all'Emza Vostra qual sensazione abbia prodotto nel Santo Padre la inaspettata comparsa di un decreto del Vice-Presidente Melzi, relativo al Concordato con la Repubblica Italiana, col quale decreto viene ad infrangere il Concordato medesimo nel suo stesso nascere, e si fa rivivere ciò che col Concordato si era tolto di mezzo. La sensazione, prodotta nell'animo del Santo Padre, è stata accompagnata da quella prodotta negli animi di tutti i buoni, venendo generalmente da tutte le parti alla Santità Sua le più conformi e analoghe rimostranze sull'oggetto.

Il Santo Padre nel suo profondo dolore per tale non atteso avvenimento, si è determinato a rivolgersi al Primo Console con l'an-

⁽¹⁾ Insieme con questa lettera inviava una memoria, nella quale si dimostrarono, in un confronto, le opposizioni degli articoli Melziani agli articoli del Concordato. Lettera e memoria dovevano essere presentate al Primo Console dal Card. Legato. Si trovano intiere nello Archivio Vaticano, Italia Appendice..., vol. XIX, e nel Theiner, II, 281.

nessa lettera, in cui è anche inserta una dimostrazione della opposizione al Concordato del decreto, di cui si querela. È troppo sicura la Santità Sua, che il Primo Console, di cui pienamente conosce la religione, la lealtà e la magnanimità, è affatto estraneo a un tal decreto, che nemmeno ne porta il nome, nè l'approvazione, e ravvisa chiaramente in esso la operazione di quelle vive opposizioni al Concordato, che nelle trattative del medesimo si sono sperimentate dalla parte di Milano, e che il solo Primo Console ha potuto vincere.

Una si manifesta infrazione dalla parte della Republica Italiana del Concordato stesso, dice il Santo Padre, che metterebbe, come ben vede l'Emza Vostra, anch'esso nella dispiacevole necessità della non esecuzione del medesimo dal canto suo. Anche il decoro del Santo Padre, nonchè gli interessi della religione, ne resta grandemente compromesso in faccia al mondo. Purtroppo non mancano le osservazioni ed i rilievi di quelli, che opposti sempre alla condotta, tenuta dalla Santità Sua nelle accadute vicende, traggono da tali infrazioni delle stesse convenzioni solennemente stabilite, forte motivo di condanna. Ciò che non lascia di fare un assai cattivo effetto nel pubblico, e nuoce ben anche agli stessi interessi dei Stati, nonchè a quelli della religione, se bene vi si rifletta.

Il Santo Padre è nell'intima persuasione, che nè la sua coscienza, nè il suo decoro gli permettono di tacere su questo inatteso avvenimento, a cui se non si provvedesse, dice che si vedrebbe nella necessità di riparare dal canto suo in una maniera, che fosse conosciuta.

Quindi mi ordina espressamente di scrivere su di ciò a Vostra Emza ne' più efficaci e premurosi termini, e le commette che presentata la sua lettera al Primo Console, V. E. coadiuvi presso il medesimo con l'efficacia della viva voce, e con le più calde preghiere, perchè voglia sollecitamente provvedere all'oggetto in un modo, che n'empia e nella sostanza e nell'apparenza le indicate giustissime viste della Santità Sua.

E nella stessa sua doppia qualità di suo Legato e di arcivescovo di Milano ha luogo di trovare i più forti stimoli ad assumerne con efficacia il più vivo impegno, giacchè in questa seconda qualifica si troverebbe assai imbarazzata nell' esercizione del suo ministero, qualora il decreto, di cui si querela, dovesse sussistere.

Ma la religione e la sapienza del Primo Console rassicurano l'animo di Sua Beatitudine, la di cui giusta rimostranza è garantita

dalla santità inerente per natura a tutti i trattati; santità, che il Primo Console stesso con tanta energia dimostra quanto Egli voglia che sia inalterata, e intatta.

Il Santo Padre è nella più viva impazienza de' riscontri, che sull' oggetto attende dall' Emza Vostra, a cui rinnovando il mio più profondo ossequio passo a baciare umilissimamente le mani (1).

Il Primo Console tardò a rispondere alla lettera del Santo Padre: era allora occupato all'allestimento della grande armata per la leggendaria discesa nell'Inghilterra, al processo per l'attentato di Giorgio Cadoudal, alla cattura, processo e morte del duca di Enghien, alla sua nomina ad imperatore de' francesi, ed infine disponeva le cose per essere coronato, consacrato ed unto imperatore dalla mano del Papa, siccome Carlomagno.

Tuttavia a' 22 di aprile rispose al Papa, e gli diede buone parole! Non vedeva, così scrivevagli, altro rimedio da apporre al già fatto se non il richiamare a sè la direzione di tutti gli affari, che avessero relazione con il concordato italiano e di far venire a Parigi il ministro milanese de' culti. Egli poi vedrebbe maniera di terminare il negozio col card. Caprara, al quale intanto pregava Sua Santità di conferire i pieni poteri necessari a quel fine (2)!

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Italia Appendice..., vol. X, Fascio C. — Veramente il Card. Caprara non aveva aspettato gli ordini di Roma, per fare al Primo Console grandi e nobili proteste in nome del S. Padre. Compose egli pure una memoria, in cui faceva il confronto delle differenze fra gli articoli del concordato e quelli del decreto di Melzi. La consegnò al Marescalchi, per essere rimessa al Primo Console. Di tanto avvisava il Consalvi ai 26 febbraio 1804, inviandogli copia di questa sua memoria la quale si trova nel vol. XX, Italia Appendice..., Archiv. Vatic.

^{(2) « ...} Pour sortir de l'embarras où me jettent les observations que Votre Sainteté a faites sur les affaires de Milan, j'ai pris le parti d'attirer directement à moi tout ce qui est relatif au concordat de la République italienne, et j'ai ordonné que celui qui est chargé de ces affaires à Milan, se rendît à Paris. Je verrai à les terminer avec le card. Légat. Je prie donc Votre Sainteté de lui donner tous ses pouvoirs à cet effet. Elle sait le plaisir que j'épreuve à faire quelque chose qui lui soit agréable (Correspondance, IX, n. 7708). »

Con ciò si aveva aria di voler come a dire contrattare per un nuovo Concordato! Se non che era questo un dichiarare, che il decreto del Melzi non solo non veniva abolito, ma neppure sospeso. Altrettali parole diede al card. Caprara; ma, ciò che più monta, nulla da lui fu scritto al Vice-presidente della Repubblica italiana, nè per rimprovero nè per disapprovazione di quanto, del rimanente, costui aveva decretato d'intesa col Primo Console della Repubblica francese.

IV.

Per tutto l'anno 1804 il concordato Italo-romano rimase dunque come sospeso, almeno dalla parte di Roma, per ciò che riguardava la nuova aggiunta de'decreti melziani, da Roma non voluti nè potuti accettare.

Un certo cambiamento accadde solo nel maggio del 1805, quando già il Bonaparte da Primo Console di repubblica fu divenuto imperatore de'francesi. In quel tempo egli lasciò, per invito e per viltà de'servi italiani, eziandio il titolo di presidente dell'italiana repubblica, e in quella vece si fece nominare re d'Italia: per siffatta maniera finì la commedia, il cui primo atto erasi rappresentato ne'comizi di Lione, un tre anni innanzi.

In quell'epoca e con quell'avvenimento ebbe pure una soluzione il grosso negozio del concordato italiano, che in quei comizi propriamente aveva incontrato il suo primo nascere.

Se non che, la risoluzione ivi presa non fu la fine, ma segnò il principio di quelle divergenze religiose, le quali dovevano segnare nella storia della religione e della politica l'impronta più memorabile, che si ricordi ne' fasti de' popoli moderni.

Egli nell'aprile di quest'anno 1805 trovavasi nel Piemonte, incamminato alla volta di Milano, per cingervi la corona degli imperatori d'occidente. Si fu in quella circostanza, che trovandosi ne' campi di Marengo, volle dare una mostra guer-

resca, col rifare alla testa delle milizie che vi si trovavano, quelle medesime evoluzioni tattiche, che in quella famosa giornata, un cinque anni prima, gli avevano fruttato la celeberrima vittoria di quel nome. Per ciò aveva fatto venire da Parigi il cappello e l'abito, che aveva vestito nel giorno di quella memoranda battaglia. Ma i vermi, che non rispettano nè gli abiti nè i corpi degli uomini anche grandi, avevano tarlato quegli abiti: eppure con indosso quegli abiti tarlati, si fece alla parata militare (1)!

Giunto in Milano agli otto di maggio 1805, nello spazio de' due primi giorni compose il consiglio di Stato italiano, di cui per la parte politica fece il Melzi gran cancelliere, e della parte religiosa incaricò il card. Caprara col titolo di cappellano maggiore (grand-aumonier). A' 13 del mese fu adunata la sezione del Consiglio di Stato religiosa e finanziaria, e con Napoleone alla testa si regolò il bilancio per le cose ecclesiastiche: venuero fissate le pensioni ai dignitari della chiesa, e stanziate le doti alle mense episcopali, alle fabbriche, a' seminari, a' capitoli.

A'22 di maggio fu pubblicato un decreto, il quale doveva assestare definitivamente le relazioni in materia religiosa tra la Santa Sede e il nuovo regno italico, ossia dar vigore a quel concordato, al quale l'italiana repubblica aveva dato la morte insieme colla prima vita. Il decreto diceva: « Il Concordato conchiuso a'16 settembre del 1803, avrà il suo pieno adempimento al primo di giugno (2). »

La notizia di un tal decreto, che doveva riuscire certamente assai gradita al Papa, siccome di un decreto rivocatore di quello di Melzi, fu data al Santo Padre dallo stesso imperatore in una lettera, che questi gli spedì da Milano (24 di maggio): « Una delle mie prime cure, dicevagli, dopo il mio

⁽¹⁾ BOURRIENNE, Mémoires, VI, 280.

⁽²⁾ Bollettino delle leggi del Regno d'Italia, an. 1805, n. 35.

arrivo a Milano, è stata quella di dare con un decreto esecuzione al concordato. Vostra Santità può fare lo stesso a Roma senza nessun dubbio. Ecco dunque le cose terminate in una maniera decente (1). »

Se una tale notizia potè dare speranza al Papa di vedere una volta proceder concordi politica e religione, contenendosi ciascheduna nelle linee tracciate da un concordato convenuto solennemente tra le due autorità, quella speranza andò delusa dopo due soli giorni; quando cioè giunse a Roma conoscenza di un altro decreto, portato dall'imperatore e re a' di 8 di giugno, col quale Napoleone governava le cose ecclesiastiche, come se egli fosse il Capo della Chiesa.

Quel decreto dell'8 giugno era composto con molta accortezza; e non si può negare, che conteneva molte cose buone e di vantaggio al clero ed alla religione, massimamente avuto rigurdo allo sperpero, che dal giacobinismo erasi fatto dal 1796 nel milanese de'beni ecclesiastici e delle persone sacre. Il nuovo re d'Italia fece restituire a' vescovi buona parte delle antiche rendite, facendo stanziare per Crema lire 16000; per Forlì, 15100; Modena, 15100; Rimini, 12600; Cesena, 12400; Comacchio, 10000; Como, 11900; Faenza, 11856; Brescia, 30000 (essendole stati venduti i beni della mensa nel 1797); Milano, 157013; Ferrara, 56000; Bologna, 51000; Ravenna, 40000; Vigevano, 42404; Mantova, 27700; Novara, 26500; Cremona, 23100; Lodi, 20000; Cervia, 20000; Bergamo, 19700; Verona, 19000; Pavia, 17100, con un supplemento di L. 500; Reggio, 16000 con un supplemento di L. 10902 dall'abbazia di Nonantola.

Dotò i capitoli delle chiese cattedrali con somma complessiva di L. 555000 per tutto il regno. I seminari conservarono

^{(1) «} Un de mes premiers soins, à mon arrivée ici, a été de prendre un décret pour la mise à exécution du concordat. Votre Sainteté peut donc le faire à Rome, sans aucune espèce de doute. Ainsi toutes les choses sont arrangées d'une manière convenable (Correspondance, X, n. 8781). »

le rendite, delle quali si trovavano in attuale godimento, reintegrando quelli che le avessero perdute o in totalità o in parte, fino alla somma di annue lire settantaduemila. Le fabbriche delle cattedrali conservarono il loro attuale patrimonio, con un risarcimento di quattro a novemila lire, se danneggiate.

Di ordini religiosi conservò i Barnabiti, i Somaschi, gli Scolopi, gli Ospitalieri, i Filippini, i Crociferi, i Preti della missione; ridusse le loro case a minor numero, ma ne rispettò i beni. I mendicanti di tutto il regno furono ridotti e riuniti in ottantotto conventi: nessun convento doveva contare meno di ventiquattro sacerdoti, e di un numero di laici proporzionato.

Delle monache ritenne le Salesiane, le Orsoline, e altre congregazioni insegnanti. Gli altri ordini femminili divise in quaranta monasteri di prima classe, con assegnamento nelle rendite dello Stato di lire diecimila, ed una pensione vitalizia di lire trecento per ogni monaca; ed in altri quaranta monasteri di seconda classe, con la sola pensione di lire seicento alle professe, e cinquecento alle converse.

L'età per la professione religiosa fu fissata ai ventun'anni pei religiosi, ai diciotto per le monache. I beni dei conventi e de'monasteri soppressi furono addetti al demanio come beni nazionali, e ne fu versato il prezzo di vendita nel monte Napoleone, per estinguere il debito pubblico (1).

Come si vede, i vantaggi da questo decreto arrecati alla religione, chi li commisuri a' tempi procellosi degli anni testè passati, non erano piccoli. Quindi se si ha a credere al P. Theiner, che qui è panegirista esultante, tutto il clero del regno italico ne salutò l'autore con entusiasmo, considerando Napoleone come il suo massimo benefattore, e come il ristauratore della Chiesa.

«Eppure, esclama egli dopo poche linee e non senza una punta di propria scontentezza, a Roma il decreto dell'8 giugno fu

⁽¹⁾ Cusani, Storia di Milano VI, 185-186.

giudicato in ben diversa maniera (1)! » La sola ragione, verissima però, che questo autore ne accenna, si è che le disposizioni di quel decreto erano opposte all'articolo XXº del Concordato, secondo il quale le provvidenze intorno a cose ecclesiastiche dovevano pigliarsi con previa intesa delle due potestà contraenti.

Ma il Papa, il Consalvi e il sacro collegio videro in quel decreto qualche cosa di più, che non iscorse il P. Theiner. Ci videro cioè sottosopra le stesse cose che si contenevano nel decreto del Melzi dell'anno scorso; con la differenza dell'esterno apparato di generosità vistosa, con la quale, retribuendo grandi somme ad una parte del clero e trattandolo con mostre pubbliche di onore, Napoleone copriva l'opera sua dominatrice della Chiesa, ossia mascherava una vera usurpazione. Nè tengo conto della soppressione di ordini religiosi, dell'incameramento de' beni ecclesiastici, della loro disposizione a suo talento, come se i lasciti e le donazioni e la proprietà de' cittadini, quali che si fossero monaci o altro clero, non contassero per nulla ne' diritti sociali.

Il card. Consalvi, d'ordine del Santo Padre, manifestava quindi in una nota officiale, diretta al ministro dell' impero francese in Roma, card. Fesch, quanto un tal decreto fosse contrario alla disciplina della chiesa, come offendeva i diritti del Capo della cristianità, ed era contrario al concordato stesso, cui poco innanzi erasi voluto rimettere in vigore. La nota è del tenore seguente:

Nota del card. Consalvi al card. Fesch, ministro plenipotenziario di S. M. l'Imperatore de' francesi e re d'Italia. — Dalle stanze del Quirinale, 30 luglio 1805.

Il cardinale Segretario di Stato ha ricevuto l'ordine di Sua Santità di significare a V. Emza, che la consolazione che aveva provato il suo cuore per il decreto emanato in Milano da S. M. I. e

^{(1) « ...}Son décret le fit saluer par le clergé italien avec enthousiasme comme son plus grand bienfaiteur, comme le restaurateur de l'Eglise... A Rome, le décret du 8 juin fut pourtant bien autrement jugé (II, 340, 342). »

Reale nel 22 Maggio, in cui si ordinava che il Concordato Italiano dovesse avere il suo pieno adempimento dal 1 Giugno in poi, è stata seguita dalla più viva afflizione, per essere pervenuti nelle sue mani i decreti pubblicati in data degli 8 e 22 Giugno decorso, decreti, che la Santità Sua trova in totale opposizione col decreto anzidetto, contenendo varie ordinazioni le quali, lungi dall'esser conformi al Concordato, il di cui pieno adempimento in detto decreto si prescrive, sono anzi in una piena opposizione col Concordato medesimo. Nelle indicate ordinazioni ravvisa anzi la Santità Sua lo stesso spirito del decreto già pubblicato dall'ex Vice-Presidente Melzi, sul quale aveva presentato più volte a S. M. I. e R. i suoi giusti reclami, e le sue osservazioni che non lasciarono di fare nell'animo di S. M. le più forti impressioni, come ne fu direttamente assicurato il Santo Padre dalla lodata M. S. non meno con Lettera dei 22 Aprile dell'anno scorso, che ripetutamente con la viva voce della stessa M. Sua in Parigi.

Le speranze, che S. M. fece concepire al Santo Padre con detta lettera, le aveva sentite con infinita consolazione graziosamente realizzate.

Il primo graditissimo annunzio lo aveva Sua Santità ricevuto da V. E. per organo di Mons. Isoard (1), il quale sotto il di 31 maggio significò al Cardinale scrivente, che l'Emo Sig. Cardinale Fesch, appena giunto a Milano, si è occupato delle domande da farsi a S. M. I. e R., conformemente ai desiderii di Sua Santità; e che S. M. in conseguenza di queste dimande si era degnata pronunziare l'abolizione delle leggi organiche, promulgate dal Governo Italiano, in seguito del Concordato fatto colla Santa Sede, di modo che questo Concordato sarà eseguito in tutta la sua integrità.

Di questo annunzio ricevè poi il Santo Padre le assicurazioni direttamente da S. M. con graziosa lettera, inviatagli nel mese passato (2), in cui gli partecipò la emanazione del suo decreto dei 22 maggio per il pieno adempimento del Concordato dal 1 giugno in poi, assicurandolo, che poteva pubblicarlo senza alcun dubbio.

Con meraviglia e dolore ha visto il Santo Padre un opuscolo stampato in Bologna, e che ha per titolo: Decreto della riduzione e respettiva soppressione dei monasteri attuali nel Regno d'Italia.

⁽¹⁾ Monsignor Isoard era uditore francese della Rota romana, assai stimato in Roma.

⁽²⁾ Dei 24 del detto mese, citata più addietro.

Nel qual'opuscolo è riportato il Concordato fra la Santa Sede ed il Governo Italiano; e immediatamente dopo il medesimo, alla pag. 30 il Decreto dell' Ex-Vice-Presidente. Melzi circa la esecuzione del Concordato. Ciò ha dimostrato a Sua Santità, che nel regno italiano, sia per l'espressioni forse troppo generiche del decreto dei 22 maggio, sia per le ordinazioni posteriori, analoghe allo spirito del decreto dell'Ex-Vice-Presidente Melzi, si considera questo anzi che revocato, tuttora in vigore.

Ma il fondamento del cordoglio del Santo Padre è nella decisa opposizione, in cui sono per se stesse le ordinazioni, contenute nei decreti delli 8 e 22 giugno col Concordato stesso, come si è detto di sopra. V. Emza se ne convincerà alla sola lettura delli inserti fogli, nei quali troverà un saggio dei principali oggetti, in cui le ordinazioni suddette ledono essenzialmente il Concordato.

Sua Beatitudine non lascia di manifestare con Sua lettera a S. M. I. e R. il suo cordoglio, trasmettendole il saggio anzidetto, e confidando che la M. S., dopo di averne ponderato il confronto e i rilievi, non soffrirà che rimangano delusi i suoi gloriosi proponimenti, e che sia lesa in questi oggetti, dei quali ha finor cognizione, la fede e la inalterabilità di una Convenzione Sacra ed inviolabile in tutti i rapporti.

Non ha potuto neppure Sua Santità dispensarsi dal far conoscere a S. M., quanto sia stata profonda la sua afflizione nel sentire la distruzione di tante parrocchie succedute nel regno italiano, e senz'alcuna intelligenza colla Sede Apostolica.

Dopo una si grande diminuzione di regolari, che pur erano ausiliatori dei parrochi, la ulteriore restrizione di questi produrrà necessariamente la mancanza dei ministri per l'amministrazione dei sacramenti, e per la istruzione del popolo.

I pochi parrochi che rimangono impossibilitati a sostenere per sè soli il peso delle anime, tanto maggiormente accresciuto, affidate alla loro cura, restano altresi privi dei mezzi, onde supplire coll'opera dei vicarii ai bisogni delle parrocchie, durante la vita dei parrochi esclusi dall'esercizio, perchè le rendite delle parrocchie soppresse non si accrescono ai primi, cioè ai parrochi conservati, se non dopo la morte dei secondi, cioè dei Parrochi delle soppresse, e la Religione sarà quella, che dovrà risentirne un danno infinito.

Finalmente Sua Santità gli rappresenterà il dolore cagionatogli dalle innovazioni fatte in materia d'istituzioni religiose, anche negli Stati di Parma e Piacenza, dopo la loro aggregazione all'Impero francese.

Se le passate vicende non hanno permesso nella Francia di riedificare quelle ecclesiastiche istituzioni, che si trovano estinte, riflette Sua Santità che ciò non si verificava nei Stati d'Italia, per distruggere nei medesimi quelle, che hanno conservata lo loro esistenza.

Sebbene il Santo Padre scriva direttamente a Sua Maestà su questi oggetti, ciò nondimeno le tante riprove che ha dello zelo di V. È. per il bene della cattolica religione, e la certezza, in cui è, che la di Lei mediazione può giovare all'oggetto presso la M. S., l'hanno determinata ad ordinare allo scrivente di portare alla cognizione di V. E. questi oggetti di suo profondo cordoglio; pregandola ad interporre presso di S. M. I. e R. la sua mediazione, onde siano le citate ordinazioni degli 8 e 22 giugno rettificate, secondo lo spirito e la lettera del Concordato, ed apprestato al resto un conveniente riparo nei modi, che la penetrazione e la rettitudine di S. M. giudicherà più opportuni.

Questa è la commissione, che il sottoscritto ha ricevuto dal Santo Padre: e mentre si dà l'onore di eseguirla con V. E., si dà ancora quello di rinnovarle nel suo particolare le assicurazioni del profondo ossequio, con cui le bacia umilissimamente le mani (1).

In questa lettera al card. Fesch erano inclusi alcuni fogli in essa accennati, ossia:

Saggio dei principali oggetti, ne' quali le ordinazioni di Milano dell'8 giugno ledono essenzialmente il Concordato.

(Mi sembra in queste leggi stampato tutto il veleno del Decreto di Melzi (2).

Il § 26, 27 e 28 dell'art. 6 del decreto pubblicato in Milano li 8 giugno 1805, come anche il 31 e il 32 dello stesso articolo sono in perfetta analogia con l'art. 5 del decreto di Melzi, e perciò in contradizione coll'art. 15 del Concordato, come si mostrò nelle osservazioni fatte contro il Decreto. Nei §§ anzidetti non solo si richiede la placitazione per l'ingresso nella religione, ma si alterano persino le leggi Canoniche sull'età ricevuta dalle medesime.

⁽¹⁾ Archiv. Vatic., Nunziatura di Francia, vol. 600.

⁽²⁾ Le parole in parentesi sono dell'estensore, il quale dirigeva al Consalvi la minuta di queste considerazioni.

Nel § 10 dell'art. 1 si parla di Capitolo Generale, da congregarsi nel Regno per i Barnabiti, e per i Somaschi. Questo è contro l'attuale disciplina, ed in conseguenza, contro l'art. 20 del Concordato; perchè porta il distacco di questi due ordini di Chierici Regolari dal Corpo della Religione. Neppure nel decreto Melzi eravi vestigio di questa separazione.

Il § 33 e 34 dell'art. 6, nei quali si prescrive l'aggregazione al demanio Nazionale dei beni appartenuti ai conventi non conservati, è in diretta opposizione con il Concordato, ossia con la vigente disciplina della Chiesa. Questa stessa non conservazione è una vera soppressione, fatta in contradizione dell'art. 15 del Concordato.

In ultimo tutta la legislazione del tit. I presentandosi come fatta dal solo Imperatore, contradice agli articoli del Concordato, nei quali si riserbano i stabilimenti da farsi di concerto, e contradice molto più alla disciplina ecclesiastica.

Questa osservazione ha molto più luogo nell'art. 2, in cui comparendo le dotazioni dei Vescovati, Capitoli, Seminari, Fabbriche, fatte colla sela autorità dell' Imperatore, senza parlarsi mai di Sede Apostolica, e senza che questa vi abbia avuto alcuna parte, si contradice letteralmente all'art. 9 del Concordato, in cui si dice che tali dotazioni si faranno di concerto fra la Santa Sede e il Governo, e si seguono le traccie insidiose dell'art. 4 del Decreto Melzi.

Dal § 39 fino al § 46 apparisce, che o niuno o un solo Capitolo di Chiesa Collegiata insigne viene conservato, in opposizione del suddetto art. 9 del Concordato, ed in adesione alla insidiosa espressione dell'art. 3 del decreto Melzi, in cui artificiosamente si ristringe la qualità d'insigne ai Capitoli delle catedrali (1).

Queste sono le osservazioni, che una rapida lettura delle leggi presenta a prima vista. Forse i fatti intermedii ignoti a chi scrive, ed il dettaglio individuale a lui niente cognito, potranno suggerirne delle altre. Oh fides quando te aspiciam!

Queste medesime considerazioni Pio VII scrisse all'imperatore Napoleone, in una lettera de'31 luglio, che questi ricevè nel campo di Bologna a mare, dove allestiva gli apparecchi di guerra per la espugnazione dell'Inghilterra. Di là l'impe-

⁽¹⁾ Quanto segue è cancellato.

ratore Napoleone rispose con una lettera veramente singolare: egli non la rompe ancora col Papa, anzi in parte si difende con buone ragioni, in parte manifesta lo spirito forse sincero di voler compiacere al Santo Padre, e qua e là contiene qualche verità, di cui in Roma si sarebbe per avventura dovuto tenere più ragione e più conto.

In quella sua lettera esordisce dicendo aver egli, nell'assestamento del suo reame d'Italia, inteso di fare il meglio. Il Santo Padre non sembra di volerci credere; ma, meglio istruito delle condizioni del regno, si accorgerà che tutto egli ha operato per il bene della religione. « Santissimo Padre, l'ho detto qualche volta a Vostra Santità, la corte di Roma è troppo lenta, e sèguita una politica, la quale, se era buona in altri secoli, non è più adattata al secolo in cui viviamo. » Espone quindi le cose buone che ha fatte in Milano: dotazioni di mense, di cattedrali, di seminarii ecc.; e si difende dell'aver mancato al concordato. « Un solo rimprovero, soggiunge, ho meritato, di avere cioè fatto queste cose, senza il concorso della Santa Sede. Ma non avendo trovato in Milano persona incaricata de'suoi poteri, sapendo per esperienza, che la Santa Sede metterebbe tre o quattro anni per finire gli affari ecclesiastici d'Italia; e giudicando, che sarebbero andati a male qualora non ci avessi rimediato, ho pensato che per ciò appunto Vostra Santità non baderebbe a cotali disposizioni. » A ogni modo incarichi S. Santità una persona, che tratti col card. Fesch di queste cose: egli è disposto a concedere tutte quelle modificazioni che potrà, perchè in cima alla sua volontà sta quella di piacere a Sua Beatitudine, e di non darle nessun motivo di scontentezza.

Se non che, aggiunse subito: « Osservi però V. S., che alcuni principii da Giuseppe II in qua sono talmente ancorati negli spiriti a Milano, che riuscirebbe impossibile di farli rinvenire. » Ripete il suo desiderio di veder contento il Santo Padre, e la sua intenzione di non dargli motivo alcuno di scon-

tentezza. « E con ciò, conchiude, prego Iddio che vi conservi, Santissimo Padre, per lunghi anni al regime e al governo di nostra madre la Santa Chiesa (1). »

V.

EPILOGO

Voler qui registrare le lettere scritte e riscritte intorno a questa prima vertenza tra Pio VII e Napoleone I, sarebbe un volere andare nell'un via uno: nè d'altra parte ho inteso di voler qui fare un codice diplomatico, che registri gli atti de'due governi. La conclusione intorno a questo concordato mi è suggerita dagli stessi avvenimenti, che dalla campagna e dalle vittorie di quest'anno 1805 precipitarono l'adempimento de'grandi disegni del nuovo imperatore di occidente.

Col trattato di Presburgo (26 dicembre 1805), Napoleone divenne padrone di tutta l'Italia; ed allora egli applicò a una parte d'Italia, come a paese conquistato e parte dell'impero francese, lo stesso concordato onde l'impero francese si regolava; ed estese a Lucca, a Parma e a Piacenza il concordato italiano. Ora ciò egli non poteva fare, senza una nuova convenzione col Papa; perchè il concordato francese era stato fatto per la sola Francia, e le condizioni che in quel paese lo avevano renduto necessario, non militavano in Italia; e così pure il concordato italiano era stato conchiuso per il solo regno, detto italico. D'altra parte ragioni di unità e di uniformità amministrativa e politica spingevano l'imperatore a volerne la stessa uniformità nel sistema di governo religioso in tutte le parti, onde componevansi l'impero francese e il regno italico.

Pio VII alzò la voce con molte lettere di protesta. Napoleone si sdegnò e rivolse amare rampogne al Papa, nel genere

⁽¹⁾ Correspondance, XI, 9092.

di quelle che Enrico III d'Inghilterra dirigeva all'arcivescovo di Cantorbery.


Anzi sino dall'autunno del 1805, si può dire, che le considerazioni di rispetto, conservate fino allora dal nuovo conquistatore verso il Successore di S. Pietro, erano terminate. In quel tempo, mentre Napoleone lanciava nell'Alemagna la grande armata che doveva assalire l'Austria e distruggerla, commise lo sbaglio di fare occupare dal generale S. Cyr la città di Ancona. Il Papa con sua lettera di pugno de' 13 novembre se ne lamentò dolcemente a Napoleone. E questi con la sua de' 6 gennaio 1806, trattò addirittura il Papa come un vassallo! Ed in un'altra de'13 febbraio dello stesso anno chiese a Pio VII, che lo riconoscesse nettamente come imperatore di Roma; e disse a S. Santità: « Elle est souverain de Rome, mais j'en suis l'empereur. »

Si fu allora, che Pio VII gli riscrisse quella famosissima lettera, nella quale ebbe la forza di dire a Napoleone, ebbro della più grande vittoria onde sino allora si gloriasse un capitano nel mondo intiero, le seguenti parole: « Sire, si tolga il velo! »

E il velo Napoleone se lo tolse a poco a poco, infino a tanto che nell'anno 1809, coll'espellere da Roma il suo sovrano e pontefice, mostrò senza velo il volto della persona ch'egli era!

APPENDICE

DOCUMENTI INEDITI



APPENDICE

DOCUMENTO I (pag. 6) (1).

Voto del card. Antonelli sulle decisioni da pigliarsi dal S. Padre intorno alla pubblicazione degli articoli organici, fatta dal governo francese contemporaneamente con la pubblicazione del Concordato.

Questo documento contiene le stesse idee e gli stessi consigli, che si trovano nel Documento III. Vedilo a p. 230.

DOCUMENTO II (pag. 6).

(Francia Appendice Epoca Napoleonica, vol. X, Fascio B).

...Dubbio 3°. — Se Sua Santità debba subito manifestare la sua disapprovazione, ed in quale forma; oppure se debba prima dare un passo relativamente a queste col Primo Console.

Non può negarsi, che il mondo cattolico non sia stato grandemente offeso dalle dottrine contenute negli Articoli detti Organici, espressione mondana, che non ha mai avuto luogo nelle ordinazioni concernenti l'ecclesiastica polizia; tantoppiù, che nel modo in cui furono prodotti colle stampe, si sono uniti agli articoli della Convenzione, quasicchè dovessero aversi come altrettante conseguenze della medesima. Riflesso, che sembra esigere la più pronta disapprovazione del S. Padre, per togliere dalla mente dei fedeli una

⁽¹⁾ La fonte de' documenti è l'Archivio Vaticano. — Il numero, posto in parentesi accanto alla parola « Documento », indica le pagine del presente volume, dove è fatta menzione del documento.

credulità, che ridonderebbe in pregiudizio della S. Sede; e quanto al modo, convengo in quello che hanno concordemente abbracciato i Signori Cardinali, consultati nel risultato del Congresso (ved. vol. I, pag. 533 segg.).

DOCUMENTO III (pag. 6, 8).

(Francia Appendice Epoca Napoleonica, vol. X, Fascio E).

Pro-Memoria sulla pubblicazione della Convenzione fra la Santità di N. S. ed il Governo Francese, segnata li 15 luglio 1801 e pubblicata in Parigi li 18 aprile dell'anno corrente (1802).

Descrizione dello stato religioso della Francia, prima del concordato. — Confronto con lo stato presente. — Esposizione, ed esame, delle opposizioni al concordato per parte del governo. — Condotta da seguirsi verso i vescovi costituzionali, non sottomessi. — Riflessioni sul discorso del Portalis, e sugli articoli organici. — Condotta da tenersi dal S. Padre.

Descrizione dello stato religioso della Francia prima del concordato.

Perchè dar si possa un retto giudizio di tutto ciò, che è accaduto in Francia in seguito della convenzione stipulata fra Sua Santità, ed il Governo Francese, e perchè si possa determinare quali misure prender si debbano da Sua Santità sopra i diversi oggetti, che ne hanno accompagnata la pubblicazione, richiamar conviene alla memoria lo Stato, nel quale si è trovata la Cattolica Religione in Francia, dopo l'epoca infausta della Rivoluzione di quel Regno fino all'epoca presente, quali beni dalla convenzione già ne siano derivati, se altri ne restino ancora a sperare; conviene insomma esaminare tuttociò che l'ha preceduta, che l'ha accompagnata, e che vi succede in tutta l'estensione de' rapporti, de' tempi, de' luoghi, e del Governo istesso, che l'ha pubblicata.

Senza rimontare ai tempi dolorosissimi delle crudeli persecuzioni esercitate in Francia contro i Ministri del Culto Cattolico, e richiamare alla mente la Catastrofe dei mali accaduti dopo la pubblicazione della così detta Costituzione Civile del Clero, si dia per un momento un'occhiata allo Stato della Religione nel tempo che dal S. P. fu spedito in Francia un Ministro per trattare col Primo Console del ristabilimento della medesima. Sessanta e più Vescovi Costituzionali occupavano ancora pacificamente le usurpate Sedi,

ed istituivano nuovi Intrusi alle vacanti, e col favore se non direttamente del Governo almeno de suoi Ministri si andavano già riunendo in pseudo Sinodi Diocesani, o Provinciali per imporre poi sempre più per mezzo di un Concilio Nazionale all'ignorante volgo, e consolidare con questo mezzo la loro autorità. Si studiavano dai Vescovi legittimi, emigrati dalla Francia, tutti i mezzi per provvedere al Governo delle loro Diocesi, ma scarsi erano i Ministri, e quelli che non si prestavano alla riprovata promessa di fedeltà alla Costituzione non potevano che di nascosto pascere un ben ristretto numero di Fedeli della Divina parola, e amministrare a questi i Sacramenti. Quegli istessi, che in forza della promessa fatta godevano di una maggior libertà, non perciò esercitar potevano pubblicamente il Culto Cattolico. Perseguitati dagl'Intrusi spesso si vedevano obbligati di cedere a questi il luogo nelle poche Chiese ancora esistenti. Si profanava pubblicamente il Luogo Santo dai Teofilantropi. I Tempi dedicati al culto di Dio portavano ancora nella facciata le profane iscrizioni = Al Genio = Alla Vittoria = All'Imeneo = e simili. Non un Tempio, non un luogo vi era nella Francia, ove esternamente alzato si vedesse il segno della nostra Redenzione. La Decade ancora esistente rendeva incerti al popolo singolarmente delle campagne i giorni più solenni. Non accadeva la vacanza di una Sede Vescovile, che infinite querele non insorgessero nel Clero, e così l'incertezza sulla legitimità de' Ministri, la scarsezza de' medesimi, la mancanza de' mezzi, e la difficoltà d'istruire i popoli dei principii, e delle massime fondamentali della santa nostra Religione, rendeva questi, se non dirò increduli del tutto, almeno per questa molto indifferenti.

Confronto con lo stato presente.

Questo era lo stato della Religione in tempi reputati per la Francia dopo la Rivoluzione i più felici. Si faccia ora di questo un rapido paragone col tempo presente. Un Cardinale Legato della S. Sede spiega pubblicamente in Parigi, se non con tutta quella pompa proporzionata alla sua dignità, almeno con quella, che è proporzionata al tempo, al luogo, ed al suo Carattere. A sessanta Vescovi intrusi succedono sessanta legittimi Pastori tutti canonicamente istituiti dalla S. Sede. Legitimi per conseguenza vanno ad essere tutti i Parrochi, che da questi esser devono istituiti. Non è a questi interdetta la comunicazione col Capo dellla Chiesa. Si ristabilisce nel Clero l' Ecclesiastica Gerarchia, liberi sono resi i Tempi

necessari al culto di Dio, e vietata in questi la promiscuità di altri culti. Le Decade è abolita, e il Card. Legato con Apostolica autorità ristringe il numero delle feste, e determina quello delle feste mobili. Un Giubileo a nome del Santo Padre si publica dal Cardinal Legato in tutta la Francia. Publico è il culto cattolico, libero l'insegnamento, e la predicazione. Alla promessa di fedeltà alla Costituzione altra ne è surrogata, sanzionata dalla S. Sede, ed è estesa non solo agli ecclesiastici, ma a tutti gli emigrati. Si annunzia con tutta solennità, e si sanziona dalla pubblica autorità il ristabilimento della Cattolica Religione, e non già chi compone il Governo in forza della particolare privata sua professione di Cattolicismo, ma il Governo istesso con tutti i membri che lo compongono, e con tutto quello sfarzo, e splendore, che gli può convenire in una pubblica rappresentanza và al Tempio del Signore, e con un solenne Te Deum gli rende grazie e della conchiusa pace, e del ristabilimento della Cattolica Religione.

Esposizione ed esame delle opposizioni al concordato per parte del governo.

Ma non è che pur troppo vero, che giorni così belli stati sono offuscati da densa nebbia per non dire da dense tenebre, che riempir devono di amarezza il paterno Cuore del S. P. Mentre che per un articolo espresso del Concordato si conviene di una nuova formola di promessa di fedeltà al Governo, e si toglie così di mezzo la promessa di fedeltà alla Costituzione, si estorce publicamente e violentemente ancora dal Cardinale Legato una formola di promessa, che pare, che a questa si avvicini, e si pubblica anzi nel giornale officiale più ampia, e con espressioni più forti ed estese, di quelle che dal Cardinale Legato furono pronunciate.

Si sopprimono le Sedi degl'Intrusi, e se ne esige da questi l'abbandono, ma frattanto *nove* già se ne nominano alle Sedi della nuova Circoscrizione, e si vogliono sottratti da quella solenne ritrattazione, e da quegli atti di sommissione, che esige il S. P. per prova del loro ravvedimento.

Si sanziona in fine la convenzione, si proclama il pubblico esercizio della Cattolica Religione, ma per mezzo di un discorso dell'oratore del Governo, pieno di errori scandalosi, d'ingiurie alla S. Sede, e di massime ereticali, se ne deturpa l'interpretazione, e si ammette alla convenzione un indigesto annesso di Articoli Organici

per l'esecuzione della medesima, i quali offendono la Primazia del Capo della Chiesa, ne sconvolgono per così dire la disciplina, inceppano l'autorità dei Pastori, e rendono servile affatto l'esercizio della Cattolica Religione, e non senza uno scandalo insopportabile si giunge a voler far credere, che siano tali articoli autorizzati o dal Capo della Chiesa che stipolò la convenzione, o almeno dai suoi Ministri.

Esaminiamo d'appresso questi atti, che meritano tutta la Pastorale sollecitudine del S. P.

Non può negarsi, che il Cardinal Legato ecceduti abbia i confini delle sue istruzioni, anco colla semplice lettura della formola latina di promessa fatta al Governo; come non può negarsi, che con mala fede siasi presentata questa formola, dopo che una diversa era stata col Governo istesso convenuta. Ma ormai la formula è letta. È impossibile che ottener si possa l'aggiunta di qualche apostilla nel registro della medesima, che ne limiti il significato alle cose civili. e politiche, come da alcuno veniva suggerito. Oltre di che la promessa di osservare la Costituzione nelle cose civili, che vuol dire altro. che osservarla negli articoli, che riguardano la alienazione dei beni ecclesiastici, e di quelli degli emigrati? Si può dare però un'interpretazione più ristretta alla formola latina, che è stata letta. Il maggior male stà nell'estensione data alla medesima nel giornale officiale al di là delle frasi lette dal Sig. Card. Legato. Pare adunque, che il rimedio più proporzionato all'accaduto disordine sia quello di parlarne meno che sia possibile, e di fare inserire in altre gazzette, che la formola latina riportata nel Monitore non è quella letta dal Card. Legato, senza entrare in altri dettagli, e di inculcare al Card. medesimo di fare tutti i sforzi per ottenere, che nelle Gazzette, o in qualche foglio periodico di Francia si riferisca lo stesso.

La nuova formola di giuramento adottata dal Governo farà cessare in Francia tutte le questioni relativamente alla promessa, siccome andate sono in oblivione tutte le precedenti relative ad altri giuramenti, che esatti si sono in diverse epoche dagli ecclesiastici.

Condotta da seguirsi verso i vescovi costituzionali, non sottomessi.

Grave certamente è l'ispezione, che merita l'istituzione data dal Sig. Card. Legato ai nove Vescovi Costituzionali, nominati dal Primo Console ad altrettante Sedi della nuova circoscrizione. Si può prescindere da due, perchè già fatta avevano una solenne, e piena

ritrattazione dei loro errori. Sarei coraggioso nel supplicare il S. P. di offrire a tutti i Costituzionali, i capi soli del passato scisma eccettuati, una Sede Vescovile, se essi veramente confessando di avere errato ritrattassero di cuore, e d'anima i passati errori, e l'esempio de' PP. Africani, e l'indulgenza usata da Giulio III coi Vescovi eretici d'Inghilterra giustificherebbe il mio coraggio: ma che possiamo sperare da gente, che non ha voluto confessare espressamente al Capo della Chiesa di aver errato, e che ha ricevuta bensi con sommissione, e ci si dice con aria di pentimento l'assoluzione dalle censure, e dall'irregolarità, ma che nemmeno l'ha voluta chiedere? Non mancheranno certamente nell'Istoria Ecclesiastica degli esempi, che a questi molto si approssimano; e nel duro cimento, nel quale si è trovato il Card. Legato o di tutto perdere, o di adottare il partito, che ha preso, non deve Sua Santità, che compatirlo, e non potrà ricusarsi alla conferma dell'istituzione già data ai Costituzionali. Ma perchè riparato venga al gravissimo scandalo, che questa produrrebbe, se i Costituzionali non si mostrassero al pubblico ravveduti, non solo è necessario, che si renda pubblico il decreto della di loro assoluzione, ma inculcare si deve al Card. Legato, che invigili sulla condotta di essi, e faccia tutti i sforzi per ottenere almeno, che nella prima pastorale parlino ai popoli alla di loro cura affidati in modo da far conoscere, che detestano i passati errori, e che sono di cuore, e d'anima uniti al Capo della Chiesa, e sottomessi ai suoi Decreti.

Siccome poi il contesto della lettera del Card. Legato fa ancora presumere, che i Costituzionali già nominati, nel costume e nelle qualità morali non sono dei meno redarguibili, così pare, che inculcar se gli debba di esser su di ciò vigilante nel caso di nuove nomine, e di ricusare decisamente la Canonica Istituzione a chi non solo per lo passato scisma, ma ancora per il mal costume ne fosse indegno: l'affare è della massima delicatezza ed importanza, e deve porsi ogni studio non solo per giustificare e render meno pregiudizievole il già fatto, ma per riparare ancora all'avvenire.

Riflessioni sul discorso del Portalis, e sugli articoli organici.

Che si dovrà dire in fine del discorso del Consiglier Portalis, e degli Articoli Organici, che hanno accompagnata la pubblicazione della Convenzione, e in conformità soltanto dei quali si permette in Francia l'esercizio della Cattolica Religione? Se si esaminerà la cosa pacatamente, e senza prevenzione, se ne vedranno derivare dagli Articoli Organici de'mali certamente gravi, ma forse men gravi, e più sopportabili di quelli, che derivar possono dalla scelta dell'Intrusi alle nuove Sedi.

E prima di tutto separare si deve affatto il discorso di Portalis dalla convenzione, e così il suo rapporto sulli Articoli Organici dagli articoli istessi. È il Consigliere Portalis un'Oratore del Governo, è vero, ma non ne viene in conseguenza che tutto ciò, che egli dice, sia sentimento di chi governa. Destinato egli a sostenere la convenzione in faccia al Corpo Legislativo, e ad ottenere la sanzione, come destinati erano dal Tribunato per l'istesso oggetto Luciano Bonaparte, e Simeone, e considerando che parlava ad un ceto misto di miscredenti, di atei, e di qualche protestante, volendo dileguare tutte le difficoltà, che erano già nel Tribunato state suscitate da chi aveva furiosamente declamato contro, ha preteso di tessere un discorso filosofico, che si adattasse a tutte le opinioni, che persuadesse tutte le menti dei Legislatori, e così diminuendo anco studiatamente l'influenza, che aver può, non dico la convenzione, ma la Religione istessa nello Stato, non senza molta contradizione ha spinto il suo ragionamento fino all'eresia, e a comparire egli stesso un eretico. Pare adunque, che a un tal discorso dar si debba l'istesso peso, che si dà a quello degli oratori del Tribunato, riguardarlo cioè come un privato sentimento, che dar non può nè alla convenzione, nè agli articoli, che l'accompagnano, alcuna legale interpretazione. Potrà Sua Santità, se crede, che lo scandalo lo esiga, condannarlo separatamente.

Tutta la disamina adunque cader deve sugli Articoli Organici. Guardimi il Cielo, che io pretenda di voler scusare, o giustificare li errori che in essi si contengono, e le massime scandalose, ed ingiuriose all'ecclesiastica autorità, che in essi si stabiliscono. Ma mentre ognun conviene che non si contiene in essi alcuna espressa eresia, si deve ancora con infinito dolore, ma con altrettanta verità rimarcare, che, analizzati gli Articoli, non vi è pressochè una massima, non vi è una regola, che prescritta non fosse in Francia nel Governo dei Regi, o dai Monarchi istessi, o dai Parlamenti in nome sovrano.

Opera sarebbe assai lunga, se si volessero ad uno ad uno paragonare li Articoli Organici colle antiche ordinanze di Francia; e per bene eseguirla vi vorrebbe il soccorso, e di tempo e di molti libri, ma basterà per provare l'assunto il riandare li articoli principali, e paragonarli coi più noti editti, che in Francia sono stati dai Re pubblicati.

Il primo, e terzo Articolo è lesivo dell'Autorità della Chiesa, che libera esser deve ne' suoi insegnamenti. Le Bolle dogmatiche esser non possono soggette nè all'esame, nè alla sanzione della Potestà civile. Tutto ciò è vero, ma è vero altresì, che da antico tempo si trova stabilita in Francia la massima che niuna Bolla, o Breve di Roma, possa avere esecuzione, se non è dal Governo placitata, e per tacere delle antiche ordinanze su tale oggetto emanate, basta il rammentare quella di Luigi XV del 1754, registrata dal Parlamento di Parigi, colla quale mentre si accorda alla Chiesa il diritto di insegnare, e di determinare ciò che si deve credere sans que la puissance temporelle puisse en aucun cas prononcer sur les dogmes, si aggiunge ancora, che la Potestà temporale avant d'autoriser la publication des décrets, Bulles etc. a le droit d'examiner la forme des ces décrets, leur conformité avec les maximes du Royaume en tout ce qui dans leur publication peut altérer, ou intéresser la tranquillité publique. Si veda se il primo, e terzo Articolo in questione sono perfettamente simili a questa dichiarazione, e si richiami ancora ad esame ciò che si osserva in altri Stati su tali materie, e s'osserverà, che quasi generalmente si osservano l'istesse massime, e se pure qualche volta si astengano i Sovrani dall'apporre l' Exequatur nelle Bolle dogmatiche, non s'astengono però dal voler esaminare prima della publicazione se riguardano semplicemente il dogma, o se abbiano ancora rapporto con qualche punto di disciplina.

Succede a questi il sesto Articolo, che ha meritati sempre, e merita i reclami de' Vescovi, e molto più del Capo della Chiesa; ma però non si ha che da dare una scorsa al notissimo editto di Luigi XIV del 1695, per vedere che mentre si lascia libera agli Ecclesiastici la cognizione delle cause concernant les Sacraments, les voeux de Religion, l'Office divin, la discipline ecclésiastique etc. e s'interdice ai giudici laici d'ingerirsene, s'aggiunge però: Si ce n'est pas qu'i y eût un appel comme d'abus interjeté en nos dites Cours des quelques jugements, ordonnances, ou procédures faites sur ce sujet par les juges de l'Eglise.

Nell'Articolo 16 e 17 si prescrive l'età de'novelli Vescovi, e che presentar debbano al Governo un attestato di buoni costumi. L'istesso fu già prescritto da Enrico III, nell'adunanza detta di Blois del 1579.

L'Articolo 24 fa veramente fremere di un santo sdegno, e se mai vi fu tempo nel quale l'istesso Governo Francese doveva interessarsi, perchè la dichiarazione del Clero Gallicano eliminata fosse dalle scuole, è il presente. Ma disgraziatamente aveva ben altra ampiezza l'editto di Luigi XIV, emanato sull'istesso oggetto. Promise egli ai reclami d'Innocenzo XI « qu'il n'auroit pas de suite, » ma il seguito lo ebbe pur troppo, e fino ai giorni nostri si faceva dalla Sorbona giurare dai laureandi l'osservanza della dichiarazione. E mentre i Monarchi istessi giuravano nella loro coronazione di osservare la libertà della Chiesa Gallicana, che altro volevano intendere, che di fare osservare ancora la riprovata sempre dalla S. Sede dichiarazione del Clero? Non permette la ristrettezza del tempo di rintracciare se dall'antico Governo Francese fosse prescritto ciò che si prescrive ora nell'Articolo 26, cioè che i Vescovi sottometter debbano al Governo la nota degli ordinandi. È certo però, che ciò si è praticato in Toscana in tempo del Gran Duca Leopoldo, e si è praticato in altri Stati ancora, nei quali non poteva il Vescovo ammettere al chiericato alcun soggetto, se non aveva questi riportato dal Governo l'assenso.

Egualmente per l'Articolo 52 non si può asseverantemente asserire, se nell'antico Governo prescritto fosse ai parrochi di astenersi nelle istruzioni da qualunque incolpazione contro le persone degli eretici, o dei protestanti. Converrebbe aver sotto gli occhi l'editto di Luigi XVI, emanato a favore dei medesimi. Se però i Metropolitani e per conseguenza i loro Suffraganei, e ordinatamente i parrochi a tenore dell'Articolo XIV devono invigilare alla conservazione della Fede, e della Disciplina, ne viene per conseguenza, che esser debba libero ad essi il predicare ed istruire i popoli non solo contro il vizio, ma contro ancora l'eresia.

Un Articolo, che è ben degno di grave, e seria ispezione, è l'Articolo 54, relativo ai matrimonii. Pare, secondo questo, che si faccia consistere il matrimonio nel solo contratto, che si celebra avanti la Potestà civile, e si voglia, che questo basti per farlo essere vero matrimonio. Tale diviene l'interpretazione di questo Articolo, se si dà un'occhiata all'ammasso di errori che si pronunciano dal Dottor Portalis nel suo Rapporto. Per altro non vi è alcuna imposta ai parrochi, che ne trasgrediranno l'osservanza, e nemeno si dichiara nullo il matrimonio contratto avanti il solo parroco. Pur troppo infelicemente alcuni ecclesiastici di Parigi, benchè di sanissima dottrina, hanno creduto, che convenisse far questa legge, per riparare così allo scandalo, che nasceva nel veder separati de'matrimonii contratti solamente in faccia della Chiesa, per la sola ragione, che mancava il contratto avanti la Potestà civile; e l'esempio dell'Olanda, e

molto più quello ripetuto tante volte dai Re di Francia di dichiarare irriti, ed invalidi i matrimonii mancanti di alcuna delle solennità prescritte nelle loro ordinanze, può aver spinto ora ancora il Governo Francese a stabilire l'Articolo in questione. L'ordinanza di Enrico III, detta di Blois del 1579, l'Editto di Enrico IV del 1605, e il successivo del 1680 di Luigi XIV, sono gli esempi, dei quali si è inteso di far menzione. Chi non vede finalmente, che nell'Articolo 73 richiamate sono tacitamente le funeste leggi delle manimorte, contro le quali hanno giustamente in tutti i tempi, ma non con gran profitto reclamato i Romani Pontefici?

Condotta da tenersi dal S. Padre.

Questi sono gli Articoli Organici più rimarchevoli, e più degni di censura, e non fuor di proposito si è creduto di far questa comparazione fra essi e le leggi veglianti nell'antico Governo di Francia relativamente all'esercizio della Cattolica Religione, per poter determinare cosa convenga di fare al Capo della Chiesa in seguito della pubblicazione dei medesimi. La risposta a questo quesito sembra che debba essere, che faccia Sua Santità ciò, che han fatto in simili casi i suoi Predecessori. Lodare, e render grazie per il bene. Far conoscere gli errori, e chieder riparo al male.

Ma ciò non basta, avverte alcuno animato da giusto zelo per la Cattolica Religione. Le ferite, che si fanno a questa negli Articoli Organici, sono gravissime. Derivano questi da fonti ereticali. Al duro prezzo di conformarsi ai medesimi si è permesso in Francia il culto cattolico. Ma gli Articoli non son Cattolici; cattolica non è adunque la Religione, che ora in Francia si permette, e si giunge di più alla scandalosa impudenza di far credere complice di tanti errori la Santa Sede, che non è che maestra di Verità. Convien dunque, si aggiunge, che alto gridi il Capo della Chiesa, e alzando come tromba la sua voce annunzi *Populo suo scelera eorum*.

Lodo infinitamente lo zelo di chi così argomenta, ma non credo nè giusto l'argomento, nè applicabile al caso il rimedio che si propone. Sian pure derivanti da fonti ereticali gli Articoli in questione, e conducenti eziamdio all'eresia, sia pure da questi vincolato l'esercizio della Cattolica Religione nell'integrità della sua disciplina. Con tutto ciò se leggi simili (se non peggiori degli Articoli ora publicati) esistevano in Francia prima della Rivoluzione, e non si è non ostante mai creduto, che estinta fosse la Religione Cattolica

in quelle contrade, perchè non dovrà credersi ora stabilita almeno come era, nonostante la publicazione degli Articoli indicati? Si abbia infine un paziente riflesso al modo, al tempo, ed alle circostanze, nelle quali gli Articoli sono emanati. Si avverta, che sono stati letti almeno in compendio al Cardinale Legato, che alcuni a suo suggerimento, come egli riferisce, sono stati modificati, alcuni tolti, dal che se ne dedurrà, che ha mostrato di tollerare almeno quelli che sono rimasti. Si avverta quante difficoltà ha dovute superare il Primo Console istesso per dare esecuzione alla Convenzione, e quanti beni, nonostante gli Articoli Organici, ha questa già prodotti. Si mediti infine seriamente quali sarebbero le conseguenze, se contrariato il Primo Console da una publica clamorosa riprovazione degli Articoli Organici (che produrre non potrebbe in Francia, che un pericoloso fermento) opponesse la previa esistenza di altrettante leggi a questi consimili, ed esiggesse non solo che Vescovi ne giurassero l'osservanza, ma giungesse anco forse a chiederne alla S. Sede l'impossibile sanzione.

Non può certamente guardare il Santo Padre il silenzio, anzi deve parlare: ma perchè non può annunziare al Sac. Collegio dei Cardinali la pubblicazione della convenzione nel modo, che è stata fatta, e tutti i beni che ne sono derivati, e con una ben tessuta Allocuzione da rendersi publica colle stampe dichiarare, che improvvisi gli son giunti gli Articoli Organici publicati insieme alla convenzione, che nè Egli nè i suoi Ministri vi hanno avuta veruna parte, e che non lascierà di reclamare al Primo Console un sollecito riparo alle massime fatte ora rivivere in Francia, contro le quali i Pontefici suoi Predecessori hanno sempre reclamato? Un Breve in seguito dell' istessa natura diretto al Primo Console, e modellato con quelle tenere e paterne espressioni, colle quali per cause non meno gravi diretti si sono tante volte agl' Imperatori da tanti Santi Pontefici, esser potrebbe il mezzo per ottenere, se non in tutto, almeno per molta parte il bramato fine.

Non è difficile l'immaginare, che chi scorge nella pubblicazione ed esecuzione della convenzione tanti vantaggi, quanti da principio di questa memoria ne ho enumerati, ne rende nel cuore suo grazie all'Altissimo, e che crede perciò giusto, che le medesime rese siano publicamente con un solenne *Te Deum*. Non dovrebbe però da questo andar disgiunta una publica preghiera, per ottenere da Dio il riparo ai mali, che minorano il bene, e che affliggono tutt'ora la Chiesa. Un pubblico Giubileo fu prescritto dopo la riconciliazione del Regno

d'Inghilterra. Saviamente è stato ora publicato in Francia. Utilissimo potrebbe essere ripetuto in Roma, e l'ottava della Pentecoste offre appunto un tempo oportuno per un'opera così salutare (1).

DOCUMENTO IV (pag. 12).

(Cifre ai Nunzii, Principi, vol. 276).

Consulvi ai Nunzii — 25 maggio 1802.

Espone le cose dette dal S. Padre nella sua allocuzione de'24 maggio. Mette in rilievo la delicatezza e la difficoltà dell'argomento; e come crede, che si sieno dette le cose chiaramente, ed insieme si sia usato grande riguardo. Il perchè del non avere dato alle stampe il breve per la riconciliazione de'vescovi, tanto costituzionali come legittimi.

Leggendo attentamente l'allocuzione di N. S. fatta jeri nel Concistoro, vedrà V. E. come si è procurato di uscire (se pur ci sarà riuscito felicemente) dal terribile labirinto, in cui ci troviamo. Si è fatto il quadro dello stato della religione in Francia prima, e dopo il Concordato, per rilevarne la differenza, e così avere in faccia al mondo un giusto motivo del canto del Te Deum, che senza un urto grandissimo con la Francia non si sarebbe potuto omettere. Si è procurato di far capire chiarissimamente, che il Te Deum cade sulla publicazione dei soli 17 articoli del Concordato, e Bolla che li contiene, e per i vantaggi risultanti dai medesimi, e non sopra qualunque altra cosa. Si è procurato di far conoscere che essi soli sono opera di Roma, e che solo in essi si è da noi avuta parte. Il che si è detto a chiare note nella allocuzione, e risulta anche dalla stampa qui fatta di tutti gli atti nostri, nella quale stampa gli articoli organici non si trovano. Si è detto, che questi sono giunti al Papa improvisi.

Quanto poi al disapprovarli, si è detto, (sembra a me) tanto chiaramente quanto mai si poteva, mentre si dice nella allocuzione, che il Papa caminando sulle traccie de' suoi Predecessori non può non dimandare che essi articoli ricevano le opportune e necessarie modificazioni, e mutazioni, e che per ottenerle si rivolgerà al P. Con-

⁽¹⁾ Nel fascio F di questo medesimo volume X dell'Appendice... si trova la minuta di questo documento, che sembra del card. Antonelli.

sole, e che ha fondamento di sperare di conseguirlo, non potendo il Governo Francese nel ristabilire la Religione Cattolica, e nel conoscere i spirituali e temporali vantaggi, non volere che le cose, che la divina costituzione della Chiesa stabilisce, siano eseguite, e che tutto sia conforme con quella disciplina che hanno prescritto le leggi della Chiesa.

Tutto questo sembra sufficiente a far conoscere la non approvazione, e il dispiacere, perchè ciò che si approva, e che piace, non si desidera e richiede che si muti. Il dire di più poteva essere assai pericoloso, e N. S. vuol confidare che la saviezza del Governo Francese comprenda, che quello che egli ha detto, gli era d'altronde impossibile di non dirlo.

Si è parlato anche della ammissione della nomina degli intrusi, e si è fatto vedere che in fondo si sono prima riconciliati con la Chiesa, e che se si è usata nella forma di essa riconciliazione una certa indulgenza, lo richiedeva il gran bene di estinguere lo scisma, le efficaci istanze del Governo, l'amor della pace, e gli esempii anche anteriori, come quei di S. Melchiade, di Giulio III, e di altri Papi.

E circa la promessa fatta dal Legato, oltre il venirsi a mostrare che non sussiste la parte che riguarda la libertà Gallicana, si è fatto conoscere, che l'altra parte, che riguarda le consuetudini e i statuti della Republica, in sostanza altro non porta, se non che nell'esercizio della legazione niente promettersi, niente attentare contro le medesime consuetudini, e statuti, e dritti del Governo, come dice il discorso francese fatto dal Cardinale Legato, di modo che il latino, fatto nello stesso momento dalla stessa persona, non può non avere la stessa intelligenza.

È da sperarsi che questa allocuzione appaghi il mondo, e insieme non urti in Francia, essendosi fatta con tanta saviezza, e circospezione. Che se accadesse il contrario, altro non ci è da dire, se non che rassegnarsi alla disposizione di Dio.

Le trasmetto la collezione degli atti, in cui mancano veramente il Breve di invito ai Vescovi legitimi per dimettersi, e quello a Monsignor Spina per procurare che gli illegitimi si ravvedessero, e tornassero alla unità della Chiesa. Siccome questo, che prima approvato dal Governo Francese, poi per le opposizioni dei Costituzionali, che non si volevano sentir dire fuori della Chiesa, non fu avoué dal Governo stesso, non si poteva imprimere nella raccolta per giusti riguardi, così ad oggetto che il tralasciar questo solo non fosse quasi un'argomento che anche noi non lo riconoscessimo per

vero, come i costituzionali hanno sparso dopo che Monsignor Spina lo pubblicò in Francia, si è pensato di non imprimere nemmeno quello ai Vescovi legitimi, con che si toglie tutta la forza all'argomento tratto dalla omissione. Che se taluno dicesse perchè in tale collezione non stanno quei due Brevi, si potrà rispondere, che già si trovavano publicati. Certo bisogna saltar qualche fosso. Il fin qui detto potrà servirle di lume nelle occasioni, nelle quali ella si potrà trovare, per regolarsi con la sua solita circospezione, e prudenza.

DOCUMENTO V (pag. 13).

(Cifre a' Nunzii, Principi, vol. 276).

Consalvi ai Nunzii — 5-9 giugno 1802.

Li informa del dispiacere, cagionato al governo francese ed ai costituzionali, dalla pubblicazione dell'allocuzione del Papa.

I costituzionali, protetti dal governo, pretendono di negare di essersi mai sottomessi.

Dai riscontri che si hanno di Francia, apparisce evidentemente non meno la decisa contrarietà degli Intrusi a far trasparire di aver fatto la minima sommessione alla S. Sede (stampando anzi espressamente di non averla fatta), che il farsi credere dal Governo che gli articoli organici (1) ancora entrino nel Concordato al segno che si tenta, che ciò si accenni anche nella risposta data dal Primo Console al re di Etruria, nella quale sebbene non l'obblighi a ritirare l'editto, pure gli mostra di non approvarlo, ed esaltando le leggi di Leopoldo le dice appoggiate dalla esperienza, dall'averle seguite anche le altre Potenze cattoliche, e dall'essere ora consacrate dal Papa nel Concordato con la Francia: ciò che non può riferirsi che alle leggi organiche (2).

⁽¹⁾ Qui nel margine si legge, della stessa mano volante del Consalvi: « A Caprara no »; cioè non s'invii quanto segue.

⁽²⁾ In quest'anno il nuovo re di Etruria aveva esso pure fatto una specie di concordato religioso con la S. Sede. In esso, più che negli altri concordati, si lasciava gran libertà alla potestà spirituale. Siccome però il re era già infermo (alcuni lo dicevano pazzo) e morì in breve, e il reame di Etruria fu tosto distrutto, non vale il pregio di occuparsi di quel concordato. Cf. Correspondance, VII, n. 6065, 6092, 6098.

In questo stato di cose è sempre più da prevedersi, che la publicazione fatta qui delle pezze della sommissione degli Intrusi, e l'essersi fatto conoscere che le leggi organiche erano ignote al Papa, e che ne chiederà il cambiamento, non potranno non dispiacere; e resta solo a desiderarsi, che la cosa resti nella linea di sola dispiacenza senza altre conseguenze, sebbene N. S. sia rassegnato a tutto, dicendo di aver fatto il suo dovere (1), e riconoscendo anzi nelle anzidette cose sempre più la necessità di fare ciò che ha fatto.

9 giugno 1802.

Può Ella immaginare se si stia in attenzione, intorno a ciò, delle nuove di Parigi. Siccome i Costituzionali (che sono sostenuti da persone potentissime) non solo hanno nascosto di essersi sottomessi, ma anzi hanno al contrario perfino stampato di non avere fatto alcuna sommissione, così è da aspettarsi di tutto per loro parte, e anche a loro istigazione, per la pubblicazione qui fatta segnatamente del decreto di assoluzione, in cui espressamente si parla di accettazione dei giudizii emanati dalla S. Sede sulle cose di Francia, e disegni di resipiscenza. Onde conviene prepararsi a nuove amarezze, che certamente non lasceranno di affliggere al sommo il S. P., il quale però non dubita che almeno il mondo crederà più alla sua assertiva, che a quante altre negative essi avanzeranno. Lo stesso timore è da concepirsi intorno all'essersi detto chiaramente, che le leggi organiche erano ignote al Papa, e che non le approva, subito che si vede con quanto interesse per mezzo del Monitore e per cento altri modi si cerca di far credere, che tutto ciò sia stato fatto di concerto. Onde non si potrà non essere sensibili al detto da noi. Ma se non si faceva così, era impossibile di poter approvare il fatto colà, e il pubblicar qui il Concordato, ed il cantare il Te Deum. E dall'altra parte si è detto con tanta delicatezza, che, se non si vuole essere ingiusti, non si potrà non convenirne da chicchessia.

In questo punto ricevo lettere dal card. Legato, che la condotta che si tiene dalla maggior parte de' costituzionali, mostra apertamente che molti di essi non hanno sinceramente rinunziato allo scisma. Egli dice, che a motivo delle potentissime protezioni di cui godono, non lascerà mezzo intentato per far giungere, se è possibile, la verità nell'orecchio del Primo Console.

⁽¹⁾ In questa parola c'è una croce; è il segno di avviso all'estensore delle lettere, che da qui in giù può scrivere anche pel Caprara.

DOCUMENTO VI (pag. 14).

(Francia Appendice..., vol. XIV)

Portalis a Cacault

Biasima la pubblicità, con la quale il Papa ha disapprovato gli articoli organici. Invece quelli articoli non sono se non l'espressione delle libertà della chiesa gallicana, secondo le quali il clero è stato sempre sotto la dipendenza governativa. Di più sono un vero favore, concesso al clero dalla repubblica. Invettiva contro i vescovi legittimi, e biasimo del silenzio, dal Papa serbato nella sua allocuzione verso di essi.

Conseil d'Etat. Paris le 20 Prairial an de la République (9 giugno 1802).

Le conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

Au citoyen Cacault, Ministre Plénipotentiaire de la République Française à Rome.

Je suis chargé par le Premier Consul, citoyen Ministre, de vous faire part des observations qui se présentent naturellement à la lecture de l'allocution du Pape. La partie de cette allocution relative aux articles organiques semble annoncer qu' au moins quelques uns de ces articles comporteraient des modifications. Un tel langage dans un discours solennel est peu convenable, si l'on pense surtout que ce langage est dirigé contre une loi. Les représentations du Chef de la chrétienneté contre des actes de souveraineté nationale ne sauraient comporter une publicité capable de jetter des inquiétudes dans les esprits, et de mettre obstacle au bien.

Dans la lettre de Sa Sainteté au Premier Consul, le Pape se réfère aux explications qui seront données par M. Le Card. Légat. Le Cardinal Légat invité à s'expliquer a observé vaguement que les articles organiques paraissaient imposer une trop grande gêne au Ministère ecclésiastique. Ces articles, citoyen Ministre, ne sont qu'un recueil des textes consacrés dans le dépot de nos libertés, et le rappel des dispositions des anciennes ordonnances d'Orléans et de Blois. Ils ne renferment aucune disposition nouvelle. Or certainement la France ne peut faire, et ne fera jamais l'abandon des franchises, qui constituent son droit public ecclésiastique. Les sou-

verains français se sont toujours regardés comme les Évêques du dehors, et ils ont toujours exercé un pouvoir constant et réglé sur les matières de discipline, sur la police du culte, et sur la conduite des Ministres. Ce qui est à remarquer c'est que les articles organiques sont l'exécution fidèle de la convention passée entre le gouvernement et le Pape, et que ces articles sont plus favorables à l'Église que la convention même, car le gouvernement ne s'était point engagé à salarier les grands vicaires, les chapîtres, et autres établissements, tandis que par le fait tous ces établissements se trouvent salariés.

Le Gouvernement protégera toujours avec force la Religion: mais il défendra aussi ses maximes, parce qu'elles sont la sauvegarde des droits essentiels à la souveraineté.

La seconde observation que l'allocution du Pape fait maître est relative au silence profondément gardé sur la conduite des évêques non démissionaires. Puisque l'on parlait des Evêques constitutionnels, et de l'indulgence dont on usait à leur égard: pourquoi ne pas blâmer la conduite des Evêques non démissionaires qui ne méritent aucune indulgence, qui résistent avec tant de scandale à la voix du Chef de la chrétienté, et qui foulent aux pieds tout ce qu'ils doivent à leur Patrie? La conduite haineuse, indocile, et entêtée de ces hommes, qui sacrifieraient la religion et l'Etat à leur passion, méritait d'être remarquée.

Le Premier Consul, citoyen Ministre, n'est animé que du désir du bien. Il connoit la sagesse du Pape, et il maintiendra les institutions religieuses d'après les principes qui ont toujours régi l'église gallicane, et dans la mesure à la fois convenable au bien de la religion et à celui de l'Etat.

Recevez, citoyen Ministre, les assurances de mon inviolable attachement.

DOCUMENTO VII (pag. 24).

(Francia Appendice..., vol. I, Fascio C).

Caprara a Consalvi — 30 maggio 1802.

Con mia precedente in piano dei 26 cadente, spedita per mezzo di corriere straordinario inviato costì dal Primo Console, riferii a V. E., che le contestazioni, che qui si hanno, sono continue, e che le ripulse, che sono obbligato di dare su varj oggetti, che per me sono sostanziali, e qui si disprezzano, sono quotidiane. Eccolene una pruova di fatto, accaduto nello stesso giorno in cui scrissi la citata.

Portossi da me certo Sig. Peine, capo del dipartimento degli affari concernenti i culti, ai quali, come V. E. sa, presiede il Consigliere Portalis, e manifestommi, che molti Vescovi si trovavano costernati, per il come poter riconciliare gli ecclesiastici del second'ordine, atteso che la modula di ritrattazione approvata dal Governo (che è quella, che io trasmisi in copia a V. E. con mia dei 15, additandone anco il compilatore (1), non combinava colle facoltà, che da me eransi comunicate su tal proposito ai Vescovi. E soggiunse quindi, che conveniva dar fine a questa collisione e, recedendo dalle prescrizioni contenute nei Brevi Piani, rimettere alla prudenza dei Vescovi l'ultimazione di questo affare; senza di che, conchiuse, non vi sarà mai pace, ed i Vescovi saranno soggetti a infinite vessazioni per parte degli Ecclesiastici renitenti, che rivolgeranno le loro querele al Governo.

Io rispondendo al Sig.re Peine dissi: — che molti Vescovi, coi quali avevo trattato dell'affare in questione, erano venuti pienamente d'accordo con me, e che avevano dichiarato che credevano costantemente di non potere in coscienza diportarsi differentemente dalle prescrizioni della Chiesa in casi simili. E soggiunsi, che facessero il piacere di passare da me quei Vescovi, che trovavansi costernati, sperando, che con essi pure sarei venuto d'accordo, come coi primi, dei quali avevo parlato. Ripigliai poi, che quanto al resto io non potevo rimettere l'ultimazione dell'affare alla prudenza dei Vescovi, nè senza taccia di prevaricazione approvare come sufficiente la modula, di cui esso parlavami, poichè mancante di tutti gli altri atti e dichiarazioni, fatte dai Vescovi Costituzionali nell'atto della loro riconciliazione.

Il Sig.re Peine senza ostinarsi nella dimanda, poichè senza adulazione ha carattere anche esteriore di probità, continuò a tentare di persuadermi, perchè io cambiassi di massima. Io a questa nuova istanza replicai laconicamente; — Ed Ella, ed il Governo saranno persuasi, che per il bene della pace ho cercato di agevolare la riunione degli animi nel modo, che potevo; ma nè Ella nè verun'altro potranno mai credere, che io oltrepassi di una linea ciò, che non è compatibile coi doveri di coscienza, e ciò che insieme non è combinabile colle facoltà, di cui posso far'uso.

⁽¹⁾ Vedila a pag. 22.

Qui fu ove tre persone della Legazione, quali avevo voluti presenti a questa conversazione interloquirono, e procurarono in dettaglio di persuadere il Sig. Peine, che quanto egli domandava non poteva da me accordarsi, e ripeterono: « Vengano dal Sig. re Cardinale Legato quei Vescovi, che, come Ella dice, trovansi costernati, quali speriamo, che ad imitazione degli altri si tranquillizzeranno, e procederanno alle riconciliazioni degli ecclesiastici a norma delle istruzioni stateli date. »

Conviene credere, che il Sig. re Peine, che parti dalla Legazione apparentemente persuaso, o male intendesse, o desse una interpretazione diversa alle espressioni, che i Vescovi venissero alla Legazione, ove si sarebbero tranquillizzati; giacchè ritornato dal Sig. re Consigliere Portalis riferi, che io ero contento della conosciuta modula, e che i Vescovi contentandosi di quella dichiarassero riconciliati gli ecclesiastici.

Trovossi presente a questa relazione Monsig. re Pancemont nuovo Vescovo di Vannes, che fa le veci di Monsig. re Bernier finchè sta assente, il quale senza esitare disse: « In questo fatto vi è del mal'inteso; giacchè a me costa, che tanto il Card. Legato, quanto tutti i membri della Legazione hanno sempre e parlato ed operato all'opposto di quanto ora si asserisce. » — La fermezza di Monsig. di Vannes in così dire fece impressione al Consigliere Portalis, il quale condiscese che il Vescovo venisse alla Legazione ad appurare il fatto. Venne egli dunque e facilmente rimase convinto dello sbaglio. Disse per altro, che conveniva assolutamente prendere un qualche mezzo termine da salvare la coscienza, di liberare i Vescovi dalle vessazioni, che sicuramente si preparavano contro i medesimi, e da porre in stato i preti costituzionali di riunirsi al centro dell'unità.

Fu in tale circostanza ripetuto al medesimo, che tali erano i desiderj del Legato, e della Legazione; che a questo scopo avevano teso, e tendevano le mie premure; e per convincernelo, gli si mostrarono le diverse suppliche, e rispettive proviste date dalla Legazione per la riconciliazione dei preti costituzionali. Egli prese memoria di tutto, e portossi dal Consigliere Portalis, quale riusci di persuadere dell'equivoco preso dal Sig. Peine; soggiungendo, che assolutamente il Legato non poteva accudire alla dimanda, e che per finire ogni disputa, e salvare la coscienza del Legato, dei Vescovi, dei preti e del governo, era indispensabile lasciare ai Vescovi la libertà di agire a norma delle istruzioni avute dal Legato medesimo. Quali siano le istruzioni e modula sul proposito, che varj Vescovi

hanno copiate da loro stessi in Legazione, V. E. le vede qui segnate nel Foglio di Lett. A (1).

L'abboccamento, che in seguito ebbe il Prelato col nominato Consigliere, parve che facesse breccia nell'animo del medesimo, e quindi tanto Monsig. re Pancemont, quanto io eravamo quasi entrati nella lusinga, che l'affare si sarebbe composto, e che il Governo avrebbe appoggiata la modula da me insinuata o per finire così il cotanto imbarazzante affare della riconciliazione dei preti costituzionali.

La cosa però è andata diversamente, giacchè portatosi a Malmaison il Consigliere Portalis per manifestare tutto al Primo Console, la risposta, che ne riportò, e quale partecipò al Vescovo di Vannes, che venne a riferirmela la mattina di Giovedì 27 andante, fu, che non si voleva altra formula, che quella approvata dal Go, verno; che tanto il Primo Console, quanto ogni altro si maravigliavacome io avessi cambiato di sentimento, supponendo, come dicono essi, che avessi dichiarato di esser contento di simile formula, e conchiudendo, non comprendersi da chicchessia, come io pretendessi di più per la riconciliazione dei preti costituzionali, di quello che avevo esatto dai Vescovi, che avevano appartenuto alla Costituzione: dimentichi sempre, o non curanti gli atti, che avevano accompagnato la lettera a N.ro Sig.re per parte dei Vescovi menzionati (2).

Per quanto la conversazione, che io ebbi con il Vescovo di Vannes alla presenza di tutti li membri della Legazione, fosse lunga e contenesse tutti i dettagli ed i fatti relativi allo scopo, fu per altro pacifica. E V. Em.za, senza essere da me soverchiamente annoiata su tal proposito, ne vede il risultato dal foglio lett. B, che è la copia del Biglietto, con cui il Prelato diede conto dell'abboccamento al Consigliere Portalis. Questi rispose al Vescovo di Vannes, nei termini, che Ella osserverà dal foglio di lett. C, il contenuto del quale communicatomisi nella sera stessa di Giovedì, mi fece prendere la risoluzione di porre in scritto per esser presentato al Consigliere Portalis, quanto l'E. V. vede nel foglio di lett. D.

La modula, di cui parlo in esso scritto, è quella, di cui ho parlato sopra segnata di lett. A.

⁽¹⁾ Già citata a pag. 22.

⁽²⁾ Vedi vol. I, pag. 471.

ALLEGATO A. - È riferito nel testo a pag. 22.

Allegato B. — Copie de la lettre de Monseig. l' Evêque de Vannes à M. Portalis Conseiller d' Etat. Paris, le 7 prairial, an X (27 maggio 1802).

Je sors à l'instant de chez son Eminence. Je lui ai proposé tout ce dont nous étions convenus, pour arriver au but tant désiré de la paix dans le mode d'union des prêtres dits constitutionnels. La conférence a été très longue, et néanmoins très pacifique de sa part et de la mienne: en voici le résultat.

Son Eminence pense et dit que si les circonstances étaient aujourdhui ce qu'elles étaient il y a un mois, c'est à dire si les Evêques qui ont appartenu à la constitution ne s'obstinaient pas de répéter partout qu'ils n'ont nullement satisfait à l'Eglise, Elle n'exigerait pas pour les prêtres un mode autre que celui qui a en lieu par rapport aux Evêques, quoique tous les Evêques constitutionnels ayent déclaré verbalement devant l'Evêque d'Orléans s'être soumis et conformés à la teneur et aux trois conditions exprimées dans le décret, par le quel ils ont été unis et absons; ce qui a été attesté par l'évêque d'Orléans sur la foi du serment et des saints Evangiles.

Mais comme Son Eminence reçoit tous les jours une multitude de lettres de tous les départemens, qui lui apprennent que ce scandale devient général, Elle dit qu'elle est obligée en conscience de fixer le mode de réconciliation qui prévienne toute surprise, et toute erreur de la part des fidèles.

Ne vous affarouchez pas, Monsieur, de ce mot d'Union; il ne sera que l'extrait adouci de la déclaration consentie par les Evêques Constitutionnels, et signée par l'Evêque d'Orléans. J'ai vu moi même les originaux; et la formule dont je vous ai parlé avant hier en est l'extrait mitigé. Vous sentez aussi bien que moi, respectable Ministre, combien il est essentiel que cette affaire soit terminée promptement, et dans la journée, si la chose est possible.

J'ai dit à Monsieur le Légat, que je le reverrai cet après midi. Recevez, Monsieur, l'assurance de mon respectueux dévouement, et de mon zèle à défendre et les intérêts de la religion et les intérêts de ma patrie.

Allegato C. — Copie de la lettre de Monsieur Portalis à Monsig. L'Evêque de Vannes 7 Prairial an X (27 maggio 1802).

Il est bien important, Monsieur l'Evêque, de mettre bientôt fin aux réclamations qui arrivent de toute part au sujet de la réconciliation des prêtres constitutionnels. Vous sentez que si quelque éclat, peut-être très prochain, appellait l'intervention du Gouvernement, il en résulterait certainement des mesures funestes pour la religion même, et je ne vous cacherai pas que toutes ces tracasseries tendent à amener incessamment ce résultat.

C'est donc dans des considérations prises dans l'intérêt de la religion, que Son Eminence doit puiser les motifs de sa conduite.

On m'avoit assuré qu'Elle abandonnait cette affaire à la prudence de MM. les Evêques.

Je compte sur votre sagesse et votre zèle pour la religion, pour faire sentir à Son Eminence que chaque jour rend plus pressant le besoin et le retour de la paix; et que la plus grande responsabilité pèsera sur les personnes qui par des mesures et des prétentions exagérées perpétueraient le trouble et la division.

J'ai l'honneur de vous saluer.

Allegato D. — Copie de la lettre de Son Eminence à M. Portalis. Paris le 27 mai 1802.

D'après la communication que vient de me faire Monsieur l'Evêque de Vannes sur le mode de la réconciliation des prêtres constitutionnels, je dois vous assurer premièrement que je n'ai jamais approuvé la formule présentée par les constitutionnels, la quelle consiste à déclarer, qu'on abandonne volontiers la Constitution Civile du Clergé, qu'on se soumet au Concordat, et que l'on promet obéissance au Pape, et à son Evêque légitime. Que si les Evêques qui ont appartenu à la Constitution ont signé cette formule, ce n'est pas uniquement en vertu de cette signature qu'ils ont été unis à l'Eglise, mais c'est en vertu de l'acte par le quel ils ont déclaré verbalement en présence de l'Evêque d'Orléans, suivant l'accord et la délégation que ce Prélat en avoit reçue de moi, qu'ils se soumettaient et se conformaient aux trois conditions exprimées dans le décret cy-joint, dont je vous envoye la copie exacte; par le quel décret ils ont été absons des censures, et relevés des irregularités. Ce que l'Evêque d'Orléans a attesté par écrit à la suite

du décret, et ce qu'il a encore confirmé avec serment dans les procès verbaux (ved. vol. I, p. 470 e segg.).

Je dois vous ajouter en second lieu, que jamais je n'ai assuré que j'abandonnais l'affaire de la réconciliation des prêtres constitutionnels à la prudence de MM. les Evêques.

Enfin je finis pour vous affirmer, que dans la formule que j'ai tracée, et que j'ai approuvée, dont je vous envoye la copie et que beaucoup de prêtres et même un Evêque ont signée chez moi avec satisfaction, j'ai atteint le dernier terme de l'indulgence, au-delà du quel l'Eglise ne trouverait qu'une prévarication: c'est ce dont je suis bien éloigné.

Il m'est impossible de ne pas vous représenter ces principes et ces faits nécessaires pour l'éclaircissement de cette affaire. Vous verrez par vous même que la formule que j'ai tracée, n'est que l'extrait adouci de l'acte, que j'avois exigé pour la réconciliation des Evêques Constitutionnels, et croyez, Monsieur, que c'est seulement l'attachement à la vérité qui peut procurer la paix des consciences.

DOCUMENTO VIII (pag. 29).

(Francia Appendice..., vol. XIV).

Allegato A — Le Conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes — A Son Éminence le Cardinal Caprara. — Paris le 19 Prairial an X de la Republique (8 giugno 1802).

Il Circule, Monsieur le Cardinal, dans le diocèse de Nancy, et dans d'autres diocèses, une formule de rétractation par vous remise aux Evêques, et que ceux-ci sont chargés d'exiger des prêtres constitutionnels. Vous savez que d'après l'arrêté des consuls portant vérification de vos pouvoirs, aucun acte émanant de vous ou de Rome ne peut être envoyé dans les diocèses ni autrement circuler en France par voie directe ou indirecte sans l'annexe du gouvernement.

La circulaire de la formule dont il s'agit est une infraction manifeste des conditions, sous lesquelles vous avez été reçu et dont vous avez solennellement promis l'observance par un serment de coeur. Une telle infraction tend à compromettre et à égarer les èvêques et les autres ecclésiastiques qui connaîtraient assez peu leurs devoirs pour exécuter des Brefs, Bulles venant de Rome, ou de votre Légation, sans avoir préalablement été admis ou sanctionnés par la Puissance publique.

Je sais que si quelques évêques vous ont demandé une formule de réconciliation, vous les y avez induits par l'envoi que vous leur avez fait de votre décret du 10 mai dernier portant exécution des Brefs de Pie VI sur les affaires ecclésiastiques de France. Comment avez-vous pu faire l'envoi d'un décret qui ordonne l'exécution de jugements qui n'ont jamais été présentés au gouvernement, qui sont intervenus dans des formes contraires à toutes nos lois, et dont les dispositions foncières sont inconciliables avec la dignité nationale et avec les droits de tout gouvernement?

Nos lois particulières, les principes du droit des gens, et ceux de la religion exigent de vous dans une aussi grave occurrence que vous retiriez tout de suite votre décret, et tout ce qui l'a suivi. Les évêques et les ecclésiastiques qui obtempéreraient à ce décret, seraient criminels d'État, et vous auriez la terrible responsabilité des maux qui en seraient la suite, et qui auraient pour principe la violation formelle que vous auriez faite des conditions sous la foi des quelles on a reconnu vos pouvoirs.

Recevez, Monsieur le Cardinal....

DOCUMENTO IX (pag. 30).

(Francia Appendice..., vol. XIV e XXV).

Allegato B — Le card. Caprara à M. le Conseiller d'État, Portalis — Le 8 juin 1802.

Citoyen Conseiller d'État.

Il est vrai que par mon décret du 8 mai dernier, j'ai prorogé aux Evêques pour six mois les facultés extraordinaires, que les administrateurs des diocèses avaient, et dont ils jouissaient de notoriété.

J'avais cru pouvoir leur accorder cette prorogation des facultés pour leur faciliter l'exercice de leurs fonctions; et comme plusieurs évêques m'avaient consulté sur le mode d'exercer ces pouvoirs pour la réconciliation des prêtres, je leur ai proposé en particulier une formule que j'ai cru appropriée aux circonstances.

Il me suffit de savoir, Citoyen Conseiller, que le gouvernement peut être choqué et offensé de l'émission de ces pièces, pour m'empresser de satisfaire à la demande qu'il me fait par votre organe.

En conséquence je retire le décret et la proposition de la formule, les regardant comme non avenus, et je vais ecrire aux évêques, que je retire les pouvoirs contenus dans le décret en question. Soyez persuadé, Citoyen Conseiller, du désir que j'ai, et que j'aurai toujours de concourir autant qu'il est en moi au maintien de la religion et de la paix.

Recevez, citoyen Conseiller...

DOCUMENTO X (pag. 35).

(Francia Appendice..., vol. XIV).

Allegato C — Le conseiller d'État chargé de toutes les affaires concernant les cultes. Paris le 20 prairiel an X (9 giugno 1802).

A M. le Cardinal Légat.

La rétablissement de la paix religieuse, Monsieur le Cardinal, a été le but du Gouvernement Français, et celui du S^t Siége. Ce but serait manqué, si par de fausses mesures on aigrissait les esprits, on éloignait les coeurs, et on perpétuait les querelles. La convention passée entre le Gouvernement et le Pape opère le retour au dernier état de la discipline générale. Par ce retour le principe de l'unité ne peut plus recevoir aucune atteinte: les Evêques, les curés, et les desservans, et généralement tous les ecclésiastiques recoivent un nouveau titre.

L'adhésion aux principes de la convention; la reconnaissance pour seul et légitime Pasteur de l'Evêque institué dans chaque diocèse par le Pape sur la nomination du premier Consul; les nouveaux titres que les ecclésiastiques reçoivent de leur Evêque, supposent nécessairement tout ce qui est de règle et de substance dans la discipline par rapport aux objets qui avaient jusqu'icy divisé les opinions.

Vous voulez le bien, Monsieur le Cardinal, il ne peut s'opérer que par la paix. Vous voudrez donc, en conservant tout ce qui est de règle et de substance, écarter des énonciations ou des mots qui ne sont pas la religion, et qui peuvent la compromettre. Le Gouvernement doit s'opposer à tout ce qui contrarierait les maximes de l'État. Il ne peut reconnaître des jugements qu'il n'a jamais sanctionnés, dont il n'a jamais autorisé la publication, et qui sont intervenus dans une forme contraire à toutes nos formes nationales.

Le Gouvernement peut encore moins reconnaître les peines et les censures portées par ces jugements, et encourues par le seul fait, puisque dans nos maximes pareilles peines et pareilles censures seraient un attentat à nos libertés, et un renversement absolu de notre droit canonique français. Il faut donc au lieu de chercher à concilier des choses inconciliables aller au résultat qui a le double avantage de conserver la véritable doctrine, et de maintenir la tranquillité.

La seule déclaration, Monsieur le Cardinal, que l'on doit exiger des prêtres constitutionnels, et que le Gouvernement peut avouer, droit être conçue en ces termes: « J'adhère au Concordat, et je suis « dans la communion de mon Evêque nommé par le Premier Consul, « et institué par le Pape. »

La suffisance de cette déclaration est évidente par elle même. Car on ne peut déclarer être en communion avec son Evêque institué par le Pape, sans reconnaître qu'on ne seroit point dans l'unité de l'Eglise si l'on se conduisait autrement, et sans abandonner tout ce qui peut être contraire à cet ordre de choses. Le fond de la doctrine est donc maintenu, protégé, conservé: des questions de mots, des formules variables qui réveilleraient toutes les haines sans changer les opinions, ne sont pas faites pour une aussi grave occurrence que celle-ci.

Le caractère français, les idées d'honneur qui sont si heureusement répandues dans la nation ne comportent aucune tournure qui puisse indisposer ou avilir: veut-on terminer les querelles? Il faut les condamner à l'oubli. Le passé n'est plus; le présent a besoin de la paix, et on ne peut rien craindre pour l'avenir: car tous les troubles tenaient à des institutions qui ont cessé d'exister, et à des opinions passagères qui ne peuvent plus se reproduire, et qui finissent avec les hommes qui les avaient propagées.

Il ne faut point oublier que dans la plus part des départemens, et dans les temps les plus difficiles ce sont les prêtres constitutionnels qui ont parté le poids du jour et de la chaleur, qui ont montré un attachement courageux à leur patrie, et qui ont conservé les dernières traces de religion que l'on a retrouvées. Il ne faut point oublier que pour faire cesser tous les partis, il ne faut en opprimer aucun. Le jour de Pâques a été le triomphe de la religion, et non celui d'aucun parti. L'amour propre blessé se change en fureur, et la fureur arme toutes les passions qu'il est indispensable d'éteindre. Au milieu du scandale des dissensions l'impieté prévaut, elle profite de toutes les fautes et de tous les troubles, pour s'accroître et se fortifier. Le ridicule devient son auxiliaire fidèle, l'importunité, le dégout des tracasseries, l'ennui des querelles de mots

fatiguent les hommes les plus sages, irritent les ennemis de tout culte, et aliènent tous les esprits et tous les coeurs. Les indifférents même sortent de leur léthargie pour se déclarer contre les indiscrétions et les controverses qui éteignent la piété, et perpétuent le mal sans aucune sorte de retour au bien. Les indiscrétions et les imprudences ont plus ébranlè l'Eglise dans tous les temps que les hérésies.

Le Concordat n'a pu être fait, consenti, et promulgué que comme la fin de toutes les querelles et de tous les troubles: s'il en étoit autrement, on n'auroit pas eu besoin d'une mesure qui seroit devenue un nouveau principe de divisions, an lieu de terminer tout par une paix absolue et universelle.

Le seul besoin qu'ayent l' Eglise et l' Etat est celui de la paix, et tandis que l'Etat n'exige rien des ministres qui rentrent en France, et qui lui ont été plus ou moins suspects, il serait inoui et souverainement injuste, que l'Eglise qui doit se conduire d'une manière bien plus douce et bien plus miséricordieuse que les gouvernemens temporels, exigeât avec dureté des formules inutiles, et que les circonstances rendent évidemment dangereuses.

L'univers entier a les yeux sur la conduite du gouvernement français et sur celle de la cour de Rome. Il n'entrera point dans de vaines querelles théologiques. Il jugera par des faits publics et extérieurs comme le fera un jour la postérité. Il verra que le gouvernement français a voulu le retour de la religion; que ce retour ne pouvoit s'opérer que par la paix; que la paix ne pouvoit être rétablie que par l'oubli du passé; et que conséquemment la politique d'accord avec la religion exigeoient les mesures de sagesse proposées par le gouvernement. Quelle idée se formerait-on de la cour de Rome, si elle n'opposait que des obstacles, des difficultés, des formules!

C'est donc, Monsieur le Cardinal, l'intérêt de l'Eglise, celui du S^t Siége autant et plus que celui de la France qui commande impérieusement qu'on ne se livre plus à des recherches, et à des controverses qui ne peuvent plus réparer le passé, qui troubleraient le présent, et qui perdraient tout pour l'avenir.

Agréez, Monseigneur le Cardinal, les nouvelles assurances de ma haute considération.

DOCUMENTO XI (pag. 36, 54).

(Francia Appendice..., 'vol. XIX).

Allegato D. — Copie de la réponse adressée par Son Éminence à M. Portalis, au sujet de sa lettre en date du 20 prairial an X (9 giugno 1802).

Monsieur le Conseiller d'Etat.

J'ai reçu votre lettre en date d'aujourdhui, et d'après les réflexions que j'ai pesées dans toute la sagesse dout je suis capable, voici le parti que je prendrai, et j'ai lieu d'éspérer que le gouvernement sera satisfait.

Je vais écrire à tous les évêques, que les prêtres constitutionnels voulant se réconcilier avec l'Eglise feront la déclaration suivante:

« J'adhère au Concordat, et je suis dans la communion de mon « Evêque nommé par le Premier Consul et institué par le Pape. »

Cette déclaration souscrite, les Evêques leur ajouteront de pourvoir à leur conscience.

Vous devez juger, Monsieur le Conseiller, que je sens aussi profondément que vous même la nécessité de la paix.

Recevez...

P. S. Il parait, Monsieur le Conseiller, que d'après cette présente lettre que je vais envoyer à tous les Evêques, la circulaire dont j'étais convenu avec vous hier devient inutile et sans effet. Si cependant, Monsieur le Conseiller jugeait autrement, j'enverrai également la circulaire.

DOCUMENTO XII (pag. 37).

(Nunziatura di Francia, vol. 589).

Allegato E. — Copie de la lettre adressée a Son Éminence par Monseigneur l'Evêque de Vannes en date du 9 Iuin 1802.

Eminence

Je suis chargé de la part de Monsieur le Conseiller d'Etat Portalis, de vous témoigner toute la joye dont il est pénétré. Il doit vous écrire lui-même demain. Il a fait partir sur le champ un courrier pour le Premier Consul. Il vous prie d'agréer l'assurance des sentiments respectueux, qu'il a toujours eus pour votre personne.

Il m'a supplié de vous dire qu'il désiroit que vous fissiez également l'envoi de votre circulaire d'hier à tous les Evêques; il m'a aussi ajouté qu'en reconnaissance il feroit tout ce qui seroit en lui, pour que vous fussiez pleinement satisfait des nominations.

Quant à moi, Éminence, j'espère que vous ne douterez jamais du respect, de l'affection, et de la confiance la plus entière que je vous ai voués, non plus que du tendre attachement que je dois à toutes les personnes qui composent la Légation.

Recevez, Éminence, l'hommage du profond respect avec le quel je suis.

Monseigneur

Votre très humble et très obéissant Serviteur * A. X. Ev. de Vannes.

DOCUMENTO XIII (pag. 38).

Allegato F. — Copie de la Circulaire projettée, mais qui n'a point été envoyée par Son Éminence.

Monseigneur

Je vous ai adressé le... un décret portant prorogation pour six mois des facultés extraordinaires, accordées par le Souverain Pontife Pie VI aux Evêques et aux Administrateurs des diocèses.

D'après la demande que m'en a faite le Gouvernement, je retire les pouvoirs que je vous avois accordés par le présent décret, et vous voudrez bien le regarder comme non avenu.

Je vous prie d'être assuré des sentimens de mon estime respectueuse.

Paris 9 Juin 1802.

DOCUMENTO XIV (pag. 38).

(Nunziatura di Francia, vol. 589).

Allegato G. — Copie d'une lettre adressée à Son Éminence par Monseigneur l'Evêque de Vannes en date du 10 Juin 1802.

Monseigneur

Je suis chargé de la part de M. Portalis Conseiller d'Etat, de vous dire que quand il a demandé à Votre Éminence de retirer les pouvoirs que Vous aviez accordés aux Evêques par votre décret du 10 mai dernier, il n'entend vous demander de retirer que l'article qui peut concerner l'affaire de la réconciliation des prêtres, puisque vous tracez aux Evêques un mode particulier; mais qu'il n'entend point que vous retiriez les autres pouvoirs qui peuvent concerner tous autres objets.

Recevez, Monseigneur, les assurances du profond respect avec le quel je suis votre très humble et obéissant serviteur.

* A. X. Evêque de Vannes.

DOCUMENTO XV (pag. 38).

(Nunziatura di Francia, vol. 589).

Allegato H. — Copie de la Circulaire adressée par Son Éminence aux Archevêques et Evêques de France.

Monseigneur

Je vous ai adressé le... un décret portant prorogation pour six mois des facultés extraordinaires accordées par le Souverain Pontife Pie VI aux Evêques et aux Administrateurs des diocèses.

D'après la demande que m'en a faite le Gouvernemet, et pour le plus grand bien de la paix, quant à la partie des pouvoirs qui concerne la réconciliation des prêtres constitutionnels, vous l'exercerez suivant le mode que je vous trace, et que je vous envoye cy-joint. Vous regarderez en conséquence, ce qui concerne dans ce décret le mode de la réconciliation des prêtres, comme non avenu.

Je vous prie d'être assuré des sentimens de mon estime respectueuse.

Paris le 10 Juin 1802.

DOCUMENTO XVI (pag. 38).

(Nunziatura di Francia, vol. 589).

Allegato I. — Copie de la formule de réconciliation pour les prêtres constitutionnels, adressée par Son Éminence à tous les Archevêques et Evêques de France.

Monseigneur

Les prêtres constitutionnels voulant se réconcilier avec l'Eglise feront la déclaration suivante:

J'adhère au Concordat, et je suis dans la Communion de mon Evêque nommé par le Premier Consul et institué par le Pape. Cette déclaration étant souscrite par les prêtres constitutionnels, les Evêques leur ajouteront de pourvoir à leur conscience. J'ai l'honneur d'être avec respect...

Paris le 10 Juin 1802.

DOCUMENTO XVII (pag. 45).

(Cifre ai Nunzii, Principi, vol. 276).

Consalvi ai Nunzii — 1 luglio 1802.

Accenna alla disapprovazione che il governo francese ha fatto dell'allocuzione del Papa, ed alla propria difesa dello stesso governo sugli articoli organici. Non sa poi come si farà a biasimare la condotta del card. Legato, per il modo seguito nella riconciliazione del clero di second'ordine.

Sempre si è nel doloroso caso di ricevere nuove angustie e grandi amarezze, sebbene paia che dopo usciti or da uno or dall'altro profondo fosso in cui ci troviamo gettati ogni tanto, non ci possa essere il caso di trovarsi in guai nuovi.

Due gravi disgusti, e di imbarazzo tale da non saper come uscirne, ci recano le lettere di Francia, giunte oggi. Consiste il primo nel sentimento di disgusto, che manifesta il Governo per quella parte dell'allocuzione di N. S. che riguarda le leggi organiche. Si vede che la prima buona impressione che l'allocuzione aveva fatta, (se non per produrre il desiderato effetto, almeno per convenire che N. S. non poteva non dire quello che con tanta delicatezza ha detto) è stata distrutta dai sempre potenti nemici della S. Sede e della Religione. Dice il Governo, che tali leggi organiche non contengono niente di nuovo, e che le stesse cose esistevano prima in Francia, riguardanti solo le libertà Gallicane (ciò che però si può vedere a colpo d'occhio quanto si verifichi in fatto); ed inoltre dice, che tali leggi organiche essendo una legge, non si doveva dal Capo della Religione con la disapprovazione pubblica attentare all'esercizio dei diritti della sovranità che ha fatto la legge, e che ne ha il diritto, sostenendo in così dire la massima, che il Sovrano è il Vescovo esteriore; e tutte le altre, che sono in questi tempi in voga; e questo è da rimarcarsi, però che il Governo Francese su questo primo punto esprime il suo sentimento di sostenere tali leggi, e la sua querela nell'essersi pubblicamente disapprovate; ma non commette di far qui alcuna dimanda nè insinuazione, onde la cosa si lascierà pendente così.

Consiste il secondo nell'affare della riconciliazione degli ecclesiastici costituzionali del second'ordine, intorno a cui dopo una terribile battaglia, sofferta dal Cardinal Legato non meno con tutte le diverse autorità costituite, che col Primo Console medesimo, avendo veduto, come egli scrive, che tutto andavane a foco e fiamma, ed essendoglisi già intimata la partenza, e osservando che sovrastavano alla Religione e alla Chiesa le più grandi sciagure, si è lasciato piegare a ritirare il decreto e la formula, che aveva pubblicata di concerto coi Vescovi per tale riconciliazione, e ne ha data fuori un'altra, in cui niente altro si dice, se non che: io aderisco al Concordato, e prometto obbedienza al Vescovo nominato dal P. Console, e istituito dalla S. Sede. Una formula di tal natura sarà qui ora presa in esame : ma oh! Dio, qual prognostico farne? E quali effetti sono da prevedersi o in un senso, o nell'altro dalla risoluzione, che ne sarà presa? Come si farà a condannare l'operato del Legato, o ad approvarlo? Lascio immaginare a V. E. in quale mortale angoscia si trovi N. S. e noi tutti. Bisogna chinare il capo ai giudizi di Dio, che ci visita ogni giorno con nuove e si terribili tribolazioni. Io assicuro V. E., che la natura ormai più non regge a tali scosse.

DOCUMENTO XVIII (pag. 53).

(Nunziatura di Francia, vol. 589).

Caprara a Consalvi — 4 agosto 1802.

Dà le ragioni del perchè non commise ai vescovi l'affare della riconciliazione de' preti.

Dalla ultima sua a colonna in data de'14 dello scorso luglio, rilevo il vivo desiderio, che si avrebbe avuto costì, che io nella necessità in cui mi trovai di ritirare il decreto dei 10 Maggio, relativamente alla riconciliazione dei preti, avessi rimesso l'affare ai Vescovi e mi fossi astenuto dal pronunziare, poichè una mia pronunziazione produce quelli effetti, che V. E. annunzia colla citata sua.

Su tal particolare non solo dico, che io non l'ho ceduta a qualsivoglia in tal desiderio; che feci di tutto, perchè potesse avere effetto; ma oso dire, che avrei avuto vergogna di non pensare a simile misura. Ogni mio sforzo però si rese infruttuoso e rispetto al Governo e rispetto alli stessi Vescovi, che assolutamente dichiararono a me medesimo che non volevano caricarsi di ciò, e che in tale guisa venivano ad essere esposti senza rimedio. V. E. degnisi

di non chiedermi, perchè io alla presenza del Primo Console nell'occasione, che era meco Mons. Sala, non contestassi ciò, che precedentemente era stato convenuto col Governo, rispetto alla formula di riconciliazione. Non nego che lo avrei potuto, ma come il farlo non avrebbe prodotto il bene, che la mia formula fosse preferita a quella già stabilita e pubblicata dal Governo, per delicatezza verso qualcheduno (1) m'astenni dall'affacciarlo. Il Governo, come V. Emza ha avuto luogo di rilevare dal mio dispaccio di N. 135 in data de' 13 Giugno, mi obbligò a pronunziare: li motivi, che mi indussero a farlo, sono pure riportati nell'anzidetto dispaccio, e da esso pure apparisce, che io non contento di quanto si proponeva, feci aggiungere alla formula prescritta (ciò che forma il sostanziale della riconciliazione): che ad ogni riconciliando, dopo la dichiarazione voluta dal Governo e fatta in mano del Vescovo, il Prelato gli dicesse di pensare a provvedere alla propria coscienza. Niuno meglio di V. Emza conosce e la forza e l'estensione di tale aggiunta (sia per ragione della notorietà delle obligazioni che corrono ad ogni riconciliando; sia per la prescrizione da me fatta fino a quell'epoca ai riconciliandi a me ricorsi: obligazioni, che se non riusci a me espressamente prescrivere, furono in tale maniera tacitamente esatte), la quale appunto, perchè in seguito conosciuta qui, mi ha attirato dei rimproveri, che ho dovuto succhiarmi, ma che ho succhiato volentieri, perchè nella dura necessità, in cui mi trovai in allora, non vi era da potere scansare la taccia di prevaricatore, che con quel mezzo.

Rispetto alla mia pronunziazione su tale articolo, ben pochi sono stati quelli, che abbiano dubitato della non sufficienza della formula con l'aggiunta da me appostavi. Tutti poi si sono uniti a dichiararla sufficientissima, ma dopo che non so da chi, ma credo da un Vescovo, è stato dato fuori uno scritto che ormai credo alla cognizione poco meno che di tutti, di cui ho procurata averne copia, che trasmetto qui unita.

⁽¹⁾ Questo qualcheduno non potendo essere il Card. Consalvi, credo che sia il Portalis. Infatti questi aveva già approvato la formola romana.

DOCUMENTO XIX (1) (pag. 54).

(Nunziatura di Francia, vol. 589).

Caprara a Consalvi — 29 novembre 1802.

Procura di difendere la sufficienza della formola di riconciliazione, da lui concessa al clero di second'ordine; e ciò, dopo aver saputo, dalla lettera del Consalvi (27 ottobre 1802), che il sacro collegio l'aveva disapprovata.

Quando trattossi di dover procedere alla riconciliazione degli ecclesiastici del secondo ordine, di che diedi conto a suo tempo a Vostra Eminenza, non lasciai certamente di fare esaminare la cosa da persone di probità, di capacità, e sottomesse di buona fede al Capo della Chiesa. Oltre l'avere discusso vocalmente la questione sotto tutti gli aspetti, ne volli avere un voto in scritto, quale però mi guardai bene di far conoscere, perchè conosciutosi, sicuramente dal Governo non si sarebbe permesso, che dai Vescovi s'intimasse ai riconciliandi quel che da me fu loro prescritto in simile occasione.

Non avendo fatto conoscere all'E. V. un tal voto nello spazio di alcuni mesi, che sono passati da che segui la riconciliazione dei mentovati ecclesiastici, più certamente non avrei pensato tampoco a rileggerlo io stesso, se non ne fossi stato consigliato dal veneratissimo di lei dispaccio dei 27 del passato Ottobre, col quale l' E. V., senza ambiguità mi mostrò, che nè il Santo Padre, nè alcuni dei Signori Cardinali componenti la Congregazione sugli affari di Francia, avevano trovata ammissibile la formula in questione.

Dal voto, che io qui unisco in quattro diversi fogli, prevalendomi del mezzo del Sig. Canova, che costà fa ritorno, V. E. potrà rilevare i fondamenti di ragioni, per i quali io mi determinai alla risoluzione a lei cognita, e che prego V. Eminenza di far conoscere non solo alla Santità di Nostro Signore, ma anche agli stessi Eminentissimi dell'anzidetta Congregazione.

All'analisi, che si fa nei quattro citati fogli della formola proposta, ha generalmente corrisposto l'esecuzione per parte dei Vescovi,

⁽¹⁾ Questo documento nel testo, pag. 54, nota (1), è indicato per errore col n. XI, come ne sono sbagliati il titolo e la data della lettera del Consalvi, che è de' 27 (non 29) di ottobre; è accennata in questa autodifesa del Caprara. — Sul voto, a cui si accenna in questa lettera, ved. p. 54.

giacchè molti l'hanno così analizzata; altri sono stati da me verbalmente istruiti, e da altri essendo stato interpellato, ho loro spiegato il senso canonico.

In tali precisi sensi è stata interpretata la formula dal Governo; ed io, come V. E. ha saputo, all'opportunità ho dovuto succhiarmi dei rimproveri dalla bocca del Primo Console, che arrivò persino a dirmi, che per permettere l'aggiunta di provvedere alla propria coscienza nella formula di riconciliazione, non vi voleva che uno stordito come Portalis, il quale non ebbe tanta capacità, da distinguere il peso e la forza dell'aggiunta predetta.

La forza ed il peso di simili parole è stato ben compreso dai Costituzionali, e quindi ne nacque in Carcassone quel tumulto, di cui le diedi conto con mia dei 14 Novembre di n. 232.

Rinnuovo in questa circostanza all' E. V. le proteste del mio profondo ossequio, e le bacio umilissimamente le mani.

Di vostra Eminenza

Parigi 29 Novembre 1802.

Umil.mo oss.mo servitore vero G. B. CARD, CAPRARA

DOCUMENTO XX (pag. 66).

(Francia Appendice..., vol. I, Fascio B).

Nota trasmessa da Parigi, la quale dava ragione della domanda del Talleyrand intorno la sua pretensione di potersi ammogliare.

C'est une chose convenable à la dignité du gouvernement de la France, et utile à la discipline de l'Eglise que d'accorder un bref de sécularisation au citoyen Talleyrand.

Ce ministre a rendu de grands services à l'Eglise et à l'Etat. Il a publiquement et irrévocablement renoncé aux fonctions et aux dignités de la cléricature. Il désire que cette renonciation soit consacrée par un aveu formel du Chef suprême de la religion, il merite d'ailleurs cette faveur spéciale.

Sous le rapport de la politique, lorsque la France redevient une nation catholique, il ne convient pas qu'un ministre, qui a une part principale dans la confiance du Gouvernement, soit un objet d'incertitude, et de controverse relativement à son ancien état.

Sous le rapport des efforts qu'il a fait pour rallier l'Eglise et le Gouvernement, il faut qu'il puisse recueillir par l'expression libre de la gratitude de tous les amis de la Religion le prix du zèle qu'il a montré pour son rétablissement.

D'autres grandes considérations atteindront aussitôt la bienveillance et la justice du S. Père. On ne parlera pas des formes requises pour un tel acte: il choisira la plus convenable et la plus complète. Quant aux exemples du passé, le S. Père en trouvera de fréquents dans l'histoire.

Aux dix-septième siècle sous Innocent X, Camille Pamphili, Cardinal et neveu du Souverain Pontife, fut sécularisé, et mourut laïque.

An 15^{me} César Borgia archevêque de Valence, devint duc de Valentinois, épousa une Princesse de la Maison d'Albret, et mourut laïque.

Ferdinand de Gonzague d'abord ecclésiastique, et ensuite Duc de Mantoue; Maurice de Savoye qui se maria en 1642, après avoir été ordonné; les deux cardinaux de Bourbon, oncle et neveu, l'un et l'autre archevêques de Lyon, après avoir abdiqué, du consentement du S. Siége, les dignités ecclésiastiques, moururent laïques.

Deux Casimirs Roys de Pologne, l'un par succession, au 11^{me} siècle, l'autre par élection, au 17^{me}, furent affranchis non seulement des liens de l'état clérical, mais encore du serment monastique: le premier avoit été bénédectin, le second jésuite; et celui-ci, outre le laicat, obtint des licences pour épouser sa belle-soeur.

Henri de Portugal archevêque de Lisbonne, et successeur à la couronne de Sébastien en 1588, mourut roy et laïque.

François de Lorraine cessionnaire des Etats de son frère Charles IV en 1634; et ensuite père de Léopold, passa de l'état du sacerdoce au laïcat, et resta fidèle à l'Eglise.

Tous ces exemples sont pris des tems, où le S. Siége jouissait de la plénitude de son autorité. L'usage que les Prédécesseurs de Pie VII en firent alors leur fut indiqué par des motifs d'utilité, pour le bien de l'Eglise: ces motifs existent aujourd'hui, et je doute qu'à aucune de ces époques la même demande ait été fondée sur d'aussi fortes considérations.

DOCUMENTO XXI (pag. 69).

(Francia Appendice..., vol. I, Fascio B).

Copia del primo Breve, scritto a Talleyrand già Vescovo d'Autun, ministro degli affari esteri in Parigi, col quale vien riconciliato colla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, in virtù di facoltà comunicate al Card. Caprara Legato in data de' 29 giugno 1802, mandato al Card. Legato, acciò opportunamente ne facesse uso, o di questo o dell'altro, che segue in appresso.

Dilecto filio Carolo Mauritio de Talleyrand Pius PP. VII.

Dilecte Fili Salutem et Apostolicam Benedictionem. Gravissimas inter sollicitudines Apostolatus Nostri, maximo gaudio affecti sumus cum de ardenti desiderio quo flagras, Te Nobiscum ac cum Ecclesia Catholica reconciliandi, ad Nos est relatum. Commoverunt etiam vehementer animum Nostrum ea omnia, quae Nobis tuo nomine ac de Te scripsit dilectus Filius Noster Johannes Baptista Cardinalis Caprara, Noster apud Primum Consulem Legatus. Animi tui sensus quales Nos optabamus, et quos, uti decet modo aperis Nobis, submissio, ac plena obedientia quam profiteris huic Apostolicae Sedi; constans studium, quod ex tua parte ad magnum opus perficiendum restitutionis catholicae Religionis in Gallia contulisti; testimonium zeli tui in eadem catholica religione tuenda ac promovenda, quod dederunt Nobis etiam VV. Fratres, qui ex Italiae sedibus profecti conventui Lugdunensi interfuere; propositum denique animi tui, curaturum Te minimum in posterum, quantum per Te fieri poterit, ut Religionis atque Ecclesiae commodis et utilitatibus consulatur, non modo ad gaudendum in Domino excitant, Nos verum etiam persuadent, ut Te benigno favore prosequamur, utamurque in Te singulari indulgentia Nostra. Dilatantes itaque, Dilecte Fili, erga Te viscera Paternae Caritatis, nulla interposita mora, amplissimas facultates eidem Cardinali Legato Nostro damus, ut Nostro Nomine debitis modis, ad explenda tua desideria, Te Nobiscum ac cum Ecclesia reconciliet, quemadmodum a Te postulatum est. Cum vero Tua Augustodunensis Ecclesiae dimissio (quam Nos ratam habuimus), Tuaque, multis abhinc annis, ab omni Episcopali munere et a quavis ecclesiastica functione alienatio eo rem adduxeriut, ut Tu Te ipse, uti decuit, ad simplicem laicam communionem a Nobis traduci po-

stules, Nos, postquam debitis ut supra modis tua reconciliatio peracta fuerit. Tibi potestatem facimus in veste laicali incedendi, ac saecularia officia gerendi, sive in eodem isto ministerii munere permanere volueris, quod-Tibi a Gubernio demandatum est, sive alia obire, ad quae idem Te gubernium provexerit, ita tamen ut nullam amplius in posterum functionem sive episcopalem, sive ecclesiasticam exerceas, solaque communione laica perfruaris. Cogitandum vero, Dilecte Fili, Tibi est etiam in medio curarum politicarum quantum tibi onus incumbat Dei gloriae et Catholicae Religioni bene studendi, eaque ob oculos habendi semper quae huic tantae rei conferre possunt. Ad quae ut Te vehementius excitemus, S. Leonis Praedecessoris Nostri verbis utemur: « Quod superest, Te exhorta-« mur... ut nunc Sedi Apostolicae collabores; Victoria enim quam « Christus Dominus Noster suae donavit Ecclesiae... licet fiduciam « majorem tribuat, non tamen in totum sollicitudinem perimit, nec « ut dormiamus donata est sed ut suavius laboremus, unde in hoc « quoque Tuae vigilantiae sollicitudine volumus adjudicari. » Excita igitur zelum tuum, exere atque adhibe omnem vim animi, ut Catholica Religio altius in dies radices agat in regionibus istis, veteremque illum splendorem recipiat, quo semper Natio ista potens prae caeteris est illustrata. Hoc si feceris, prospicies simul verae paci ac tranquillitati istius Reipublicae, ac singularem Dei misericordiam Tibi conciliabis. Nos interea assiduis precibus Deum obsecrantes, ut Divinae suae gratiae lumine adsit Tibi, in coelestis benedictionis auspicium, Apostolicam Benedictionem Tibi peramanter impertimur.

Datum Romae apud sanctum Petrum, sub annulo Piscatoris, Die XXIX Iunii MDCCCII, Pontificatus Nostri Anno Tertio (1).

⁽¹⁾ Fu sottoscritto questo Breve da Mons. Marotti, segretario de' Brevi a' Principi.

CONGRESSO DI LIONE (pag. 97).

(Italia Appendice, vol. XX).

Memorie sul congresso di Lione, tenuto in gennaro 1802 dai deputati Cisalpini (scritte dall'abbate Benedetto Conventi di Bologna).

1ª Consulta nella 2ª Sezione

... (1). Terminata la funzione, (le esequie per l'arcivesvovo Visconti), si tenne la prima Consulta, divisa però nelle cinque suddette Sezioni. I Presidenti di queste furono nominati dal Ministro Talleyrand secondo le istruzioni del primo Console, e furono della prima Melzi, della seconda l'avvocato Aldini, della terza Bergnani, della quarta Paradisi, della quinta Bernardi.

Ciascuno di questi elesse due Segretarj. Nella seconda i segretarj furono Belmonti e Rangoni, ma poi essendosi Rangoni ammalato per qualche giorno, gli fu sostituito Cicognara dal Presidente.

Nella prima Consulta si lesse tutta la Costituzione per esteso, quale già era stata preparata ed approvata dalla Consulta di Milano, fino dal giorno 15 Vendemiale, ma non ancora stampata.

S'invitarono i deputati a fare in iscritto le loro riflessioni sulla Costituzione, ed a proporre modificazioni, e per schede segrete fu nominata una Commissione di cinque per ciascheduno de' tre dipartimenti, avendo ciascuno nominati soltanto cinque nel proprio dipartimento. Ciò s'intenda della 2ª Sezione.

La scheda segreta da me data per d.a commissione è al Numero 1º de' documenti aggiunti a questi fogli.

La nota de' 15, che formarono detta Commissione, è al Nº 2º.

Le riflessioni, date in iscritto sopra l'articolo della Religione per la diocesi di Bologna, sono al N. 3°.

Le osservazioni sopra l'articolo, che riguarda i beni nazionali, sono al N° 5°.

2ª Consulta nella 2ª Sezione

La seconda Consulta si tenne a di 8 Gennaro. Nella sezione 2^a furono lette le riflessioni e proposte fatte dai deputati in iscritto, ridotte però, ed accomodate dalla Commissione con modificazioni, aggiunte, alterazioni, e si posero a partito col fallace mezzo di alzarsi per il sì, e di restar seduti per il no.

⁽¹⁾ Quello che i puntini indicano mancante si trova a p. 95-97.

Qui fu dove si ebbe un lungo dibattimento sull'articolo della Religione, sul quale erano state esibite N. 15 memorie in iscritto, e molti Ecclesiastici parlarono dalla Tribuna, fra i quali l'Arcivescovo di Ravenna, il Vescovo di Cervia, il Vescovo di Comacchio, ma tutti senza pro.

Qual fosse l'espressione adottata nella Sezione 2^a, con N. 12 voti contro 37 si veda al numero 4^o.

3ª Consulta nella 2ª Sezione

La terza consulta si tenne a di 9 Gennaro. Nella Sezione Seconda si occuparono i deputati circa 4 ore ad udire varie basi di Leggi organiche, preparate dalla suddetta Commissione dei 15, senza che a dir vero apparisse, che giammai a questa fosse stata data una tale incombenza, ed il potere a questa corrispondente. Si ebbe per detto spazio di 4 ore il lungo incomodo di alzarsi e di sedere ad ogni proposta per approvare e disapprovare dette basi, e così pure qualche altro Articolo che si progettò di aggiungnere alla Costituzione, sempre a dettatura, per non dire a capriccio, della commissione suddetta.

4ª Consulta della 2ª Sezione

La quarta consulta si tenne il di 10 Gennaro. Nella seconda sezione non si fece altro, che nominare in una scheda vari soggetti da proporsi al gran Console, per esser messi in governo. Ciò si fece con una lista dupla, detta di confidenza. La nota da me esibita è registrata al Numero 6.

La sera delli 11 Gennaro a ore 9 giunse da Parigi a Lione il gran Console Bonaparte, incontrato da pressochè tutti li Cisalpini.

A di 12 Gennaro si radunarono nella salla della 2ª Sezione i deputati, riscossero n. 300 franchi ciascuno a conto della indennizzazione da stabilirsi per la consulta straordinaria, ricevettero un viglietto, che servisse di contrassegno per entrare nel palazzo del Governo, indi a ore 4 1 tutti andarono a far visita in corpo al Primo Console, essendo stati ricevuti per Sezioni secondo l'ordine delle medesime.

5ª Consulta della 2ª Sezione.

La quinta Consulta si tenne nella seconda sezione li 13 di Gennaro. In questa il Presidente da sè ed a suo arbitrio nominò una commissione di 10 deputati della Sezione riportata al n. 2, i quali, per quanto disse, dovessero dare al Primo Console dei lumi per la formazione de' collegi elettorali.

Avendo Pavazzi parlato delle indennizzazioni da fissarsi, a tenore del proclama emanato per convocar la Consulta, fu fatta per questo effetto la deputazione de' Cittadini Dottor Miccoli, Cavriani e Pavazzi per la 2ª Sezione, ai quali si unirono altri deputati nominati da' respettivi Presidenti delle altre sezioni, che formarono per questo effetto una particolare commissione.

Fu distribuito a tutti li deputati un viglietto, per andare la sera alla festa di ballo fatta in onore del Primo Console. Ciò si fece con l'appello nominale, avendo però tutti gli Ecclesiastici rinunciato detto viglietto.

Nel giorno 15 Gennaio, dietro l'invito del gran Console fatto a ciascheduno in particolare, tutti gli Ecclesiastici Cisalpini si recarono in corpo alla sua udienza, e si trattennero con lui circa tre quarti d'ora.

Commissione Ecclesiastica.

Sortiti dalla udienza, per ordine dello stesso gran Console si adunarono in una sala del palazzo del Governo, per formare un comitato Ecclesiastico di nove soggetti con schede segrete, essendo già stato proclamato Presidente oltre li 9 l'Emo Bellisomi, ed essendosi convenuto, che il comitato fosse composto di tre Vescovi, di tre Vicari, e di tre Parrochi. La scheda da me data per questo effetto, è al numero 8; ed al numero 9 si riportano i nomi degli eletti a formare il comitato suddetto.

La sera dello stesso giorno 15 Gennaro, il comitato a ore 10 fu dal gran Console, e vi si trattenne per tre ore continue. Si parlò sempre di affari di Religione, e lo stesso Primo Console dettò al Ministro Talleyrand alcuni quesiti ed articoli, che sono trascritti al numero 10, i quali furono comunicati a tutti i Vescovi e Vicari delle diocesi Cisalpine. Il Congresso terminò circa ad un ora dopo la mezza notte.

Per ciascuna risposta, fu data risposta ai quesiti in iscritto; e furono anche fatte petizioni particolari, a tenore de'rispettivi bisogni delle medesime, ed anche delle osservazioni sulle risposte dettate da Primo Console; e queste in termine di due giorni furono date al Presidente, e da lui passate al Segretario, che in poche ore dovette farne lo spoglio per presentarne al Primo Console un estratto.

Le risposte e petizioni date per la diocesi di Bologna sono ri-

portate alli numeri 11 e 12, e fortunatamente furono lette per esteso dal Primo Console, alla presenza della commissione Ecclesiastica, la sera delli 19 dello stesso mese di Gennaro.

Frattanto gli Ecclesiastici del Comitato si erano adunati in casa dell' Emo Bellisomi, le sere delli 16 e delli 17 di Gennaro; ed erano stati in assemblea dalle ore 6 fino alle 10 in ambidue le sere, ad oggetto di preparare le materie da trattarsi col Primo Console. Si erano quindi stese le riflessioni e petizioni dal segretario; e nella sera delli 19 detto, avuto l'accesso al gran Console, dopo avergli la commissione Ecclesiastica esibiti li fogli delle diocesi Cisalpine, che dal medesimo furono trascorsi ad uno per uno, gli furono lette le riflessioni e petizioni già concertate precedentemente nel comitato, e se ne riportarono le analoghe risposte ad articolo per articolo. Queste, unite alle proposte e domande, possono vedersi al numero 16. Il congresso col Primo Console durò 4 ore continue, cioè dalle 9 1/2 della sera fino alle ore 2 1₁2 dopo mezzanotte, e gli Ecclesiastici della commissione furono trattati a rinfresco.

Terminato il congresso, il gran Console propose di esibirgli sollecitamente un piano per ciascheduna diocesi, che riguardasse soltanto le rendite da fissarsi ai Vescovi, ai capitoli delle Cattedrali, alla fabbrica delle medesime, ai Seminari, ed alle Parrocchie che fossero state spogliate in tutto o in parte, durante la rivoluzione.

Nella mattina del seguente giorno, 20 Gennaro, si radunarono gli Ecclesiastici della commissione, in casa di Mons. Arcivescovo di Ravenna, dove fissate le massime generali, ciascuno o almeno molti de' membri della medesima si distribuirono le diocesi per formarne il rispettivo piano. Il comparto delle diocesi, fatto in tale occasione, è riportato al numero 17. Così pure il piano presentato per la diocesi di Bologna è al numero 13.

La sera del medesimo giorno, 20 Gennaro, si tenne l'adunanza della commissione alle ore 6 presso l'Emo Card. Bellisomi, per ridurre ad articoli di Leggi tutto quello ch'era stato dal Primo Console accordato, a tenore di quello che si rileva dal numero 16; di poi alle ore 10 si portò la commissione stessa dal Console, dove ebbe udienza di circa due ore. Questo ordinò di dare più in ristretto uno specchio delle annue rendite da assegnarsi a ciascheduna diocesi, e ciò entro lo spazio di ore 14. Furono pertanto dal Cardinale Presidente invitati tutti gli Ecclesiastici Cisalpini con viglietti particolari alla sua casa a ore 10 della mattina delli 21; ed ivi ciascuno diede all'istante lo specchio richiesto.

Quello che si presentò per la diocesi di Bologna, può vedersi al numero 14. È ben da sapersi, ch'essendosi messo nel piano riportato al numero 13, che all'Arcivescovado di Bologna converrebbe assegnar almeno una rendita di 70 mila lire di Milano, il Primo Console, all'udirlo leggere da Mons. Arcivescovo di Ravenna, lo riprovò; e disse, che sarebbero state anche troppe 50 mila. Perciò nel replicare lo specchio, si prese il temperamento di mettere almeno 60 mila.

Siccome poi più volte disse il Primo Console, che non voleva che il solo capitolo della Cattedrale in ciascuna diocesi, ed essendosi fatte vive premure dallo scrivente, perchè almeno la perinsigne Basilica di S. Petronio fosse conservata, non ostante replicò sempre costantemeute lo stesso in termini, che davano poco luogo a sperare di vederlo rimosso; perciò ad oggetto, che potesse sempre avere sotto l'occhio il voto del Clero Bolognese per la conservazione di quel capitolo si cospicuo, fu aggiunto ed esibito al primo Console in foglio a parte lo specchio della rendita annua da assegnarsi al medesimo, come al numero 15.

Nello stesso giorno 21 il comitato Ecclesiastico si presentò al gran Console collo specchio richiesto, ed ivi dovette lungamente dibattersi coi Presidenti secolari delle sezioni sopra nominate, che si opposero vivamente agli articoli già combinati ed approvati dallo stesso gran Console, come al numero 16. E di qui nacque, che avendo il Console in varie cose acconsentito alle loro istigazioni, ed essendosi cogli Ecclesiastici disdetto, furono poi stese le leggi Organiche del Clero, senza varie cose in detto numero 16 già fissate, e con altre non poco da quelle variate; anzi convenne molto e lungamente combattere per ottenere, che almeno vi fossero quelle, che ora vi si leggono.

Gli articoli qui non si riportano, perchè già dovranno stamparsi; e così saranno colla Costituzione in mano di tutti.

Mentre le cose passavano come si è detto, non mancò lo scrivente di rivolgersi all'ambasciadore del Papa a Parigi, l'Emo Cardinal Caprara, per avere lumi ed aiuti presso il gran Console sugli affari di Religione.

La risposta di questo giunse a cose già terminate, ed è affatto inconcludente, come può vedersi al numero 19.

Commissione de'notabili.

Contemporaneamente ai Congressi della Commissione ecclesiastica, si adoperò presso il Primo Console la commissione de' Notabili, per rappresentargli le miserie e le vessazioni, che soffre la Cisalpina, e per dimandare un pronto riparo. È degna di essere letta e conservata la memoria stesa dall'avv. Salina, e presentata al Primo Console per tale oggetto. Questa è al numero 18.

1ª Consulta generale.

Ripigliando ora gli affari di tutto il corpo della consulta straordinaria, conviene riferire, che finalmente nel giorno 20 Gennaro alle 2 pomeridiane si adunò nella gran sala del collegio (già Chiesa dei Gesuiti) dispendiosamente preparata ed ornata, la Consulta generale di tutti li deputati Cisalpini, nella quale per distinzione del Primo Console fu presidente Ferdinando Marescalchi, che fece suoi segretari l' Avv. Vicini e Strighelli. In questa consulta dopo l'appello nominale, non si fece altro che nominare con schede segrete 12 soggetti, per formare a pluralità di voti una commissione di 30, che dassero lumi al Primo Console sui soggetti da scegliersi per il Governo. Questa operazione protrasse la Consulta fino alle ore 12 e mezzo.

Quali soggetti fossero da me nominati, può vedersi al n. 20. Con quanti voti e di quali soggetti fosse composta la Commissione dei 30, è appresso al numero 21.

La Commissione dei 30 si uni la mattina del seguente giorno 21 Gennaro in una delle camere del collegio, scelse per presidente della Repubblica Cisalpina Melzi, diede al Primo Console la dupla per il corpo legislativo, e la dupla pel ministero, e questi si riportano ai numeri 22 e 23. Ma nella prima non vi sono che quelli nominati per il dipartimento del Reno.

Per il giorno 24 Gennaro era intimata la Consulta alle ore 7 della sera, ma due ore prima fu affisso al caffè detto degl'Italiani il disintimo. È da sapersi, che questo era il mezzo col quale Marescalchi avvisava i deputati.

Intanto avendo Melzi ricusata la carica di presidente, la commissione dei 30 dopo lunga deliberazione creò presidente della Repubblica Cisalpina, che poi fu detta Italiana, indi Italica, lo stesso Primo Console della Francia Bonaparte, e nominò Vice-Presidente Melzi, ed ambedue accettarono, ma il primo con sommo gradimento.

2ª Consulta generale

A di 25 Gennaro si tenne la seconda Consulta generale nella stessa gran sala, alle ore 11 della mattina. In questa fu letto un artificiato foglio, che riferiva la determinazione dei 30, che riguardava Bonaparte, e fu accettata a pluralità di voti, espressi coll'atto di alzarsi in piedi. Non si è potuto aver copia per verun conto di detto foglio. Si parlò quindi sull'affare della indennizzazione da farsi, per i deputati della consulta straordinaria, e fu stabilita a voti unanimi in lire 3500 di Milano per ciascheduno, oltre il pagamento de' viaggi oltre Milano fino al capoluogo dei rispettivi dipartimenti.

3ª ed ultima Consulta generale

Nel giorno 26 Gennaro, ad un'ora dopo mezzo giorno, si tenne la terza ed ultima, ma solenne Consulta alla presenza del gran Console seguito da tutti i Ministri, Prefetti, Consiglieri, Guardie. Cominciò questa da un'applauditissima parlata del medesimo Console, colla quale dichiarò di accettare la carica di presidente. Fu quindi letta per intero la costituzione della Repubblica Italica dal Dott. Brunetti. Dopo tale lettura, Marliani parlò lungamente sopra la costituzione. Si passò a leggere le leggi organiche per il Clero, dopo le quali parlò acconciamente Mons. Arcivescovo di Ravenna, sull'utile che deve attendersi nella Repubblica dall'essere la Religione cattolica la Religione dello Stato, e sullo stesso argomento parlò lo stesso Bonaparte, inculcando, che si tenesse questa Religione che conduce gli uomini ad esser buoni cittadini, non per timore delle pene, ma per intima persuasione. Queste leggi organiche sul Clero quali furono lette nella suddetta Assemblea generale, sono riportate per esteso al n. 24.

Si lessero poi tutti li soggetti nominati al Governo. Il Vice-Presidente andò all'abbraccio di Bonaparte, e dopo molti applausi, Xeina fece una breve parlata di ringraziamento; e fra gli evviva terminò la consulta, e rimasero i deputati in libertà.

A ciascun deputato furono date due medaglie di argento, una cioè del Gran Console, l'altra del Governo di Milano, e più di lire 862 di Francia per ciascheduno, a conto della indennizzazione già come sopra stabilita.

La mattina del giorno 28 alle ore 7 il gran Console parti da Lione, e ripigliò la strada di Parigi. Non si riporta qui la Costituzione, nè si danno i nomi de'nuovi soggetti destinati al Governo, perchè tutto sarà al più presto pubblico colle stampe.

RACCOLTA DI DOCUMENTI RIGUARDANTI IL CONGRESSO DI LIONE

tenuto in gennaro del 1802.

DOCUMENTI RICHIAMATI NELLA RELAZIONE DEGLI ATTI DELLA CON-SULTA STRAORDINARIA CISALPINA TENUTA IN LYON DI FRANCIA.

Num. 1.

Scheda segreta per la nomina della commissione stabilita per le riflessioni da farsi sulla costituzione per il solo dipartimento del Reno, esibita al presidente li 5 gennaro 1802 da me:

Luigi Valeriani, professore — Salina avvocato — Guastavillani Gio. Batta — Cospi Giorgio — Aldini, Presidente.

Num. 2.

Commissione stabilita pel suddetto oggetto il dì 5 gennaro a pluralità di voti, di 5 per ciascheduno de tre dipartimenti ex-pontificj, che fanno la 2ª sezione.

Pel dipartimento del Reno: Luigi Valeriani, professore — Salina, avvocato — Vicini, avvocato — Bologna Sebastiano — Dalfiume Filippo.

Pel Rubicone: Felici, ex-ministro — Galeppini Tommaso — Mgr Codronchi, arcivescovo di Ravenna — Lovatelli Ippolito — Strocchi Dionigi.

Pel Basso Pò: Cicognara Leopoldo — Costabili Containi — Facci Giudice — Rangoni Giuseppe — Bentivoglio Carlo.

Tra questi l'avvocato Vicini fu eletto segretario e redattore.

Num. 3.

Memoria esibita alla sudetta commissione de' 15 per gli ecclesiastici di Bologna li 6 gennaro 1801 — Riftessione sull'articolo 98 della Costituzione, che riguarda la religione.

Sembra, che questo articolo, limitandosi a dire soltanto, che potrà esercitarsi pubblicamente il culto cattolico, abbia un senso troppo ristretto e coercitivo di quella religione, che sempre si è liberamente professata, ed esercitata in Italia. Sarebbe pertanto de-

siderabile, che si esprimesse nella costituzione l'articolo come qui appresso:

« La Religione Cattolica Apostolica di communione col Romano Pontefice è la Religione della Repubblica Cisalpina, che avrà il suo culto pieno e libero ad esclusione di ogni altra, come lo ha avuto prima della rivoluzione. »

Espresso poi che fosse in tal modo l'articolo, sembra che dovrebbe aver luogo sul principio e fra le basi fondamentali della Costituzione; e sarebbe altresi conveniente, che la Repubblica prendesse cura de'ministri della Religione medesima.

I motivi, che inducono a questo sentimento sono, che la popolazione Cisalpina è composta in tutto di cattolici di communione col Romano Pontefice, a riserva di pochi Ebrei tollerati in alcune città. Ora questa popolazione Cattolica, che certamente è raguardevole, nel suo voto nulla più desidera, nulla più cerca che di vedere nella Costituzione deciso, stabilito ed assicurato che la Cattolica Religione non sarà mai in veruna parte pregiudicata, ma che sarà sempre la Religione dello Stato.

I popoli già si tengono in diritto di avere questa sicurezza dalla Costituzione, sul fondamento delle reiterate promesse ben note del gran Console conquistator dell'Italia, che fecero parte del trattato di Tolentino, e che furono poi dal medesimo ripetute nel proclama pubblicato in tutta la Cisalpina, al momento che vi rientrarono in trionfo le truppe Repubblicane. Nel primo gli assicurò che niuna innovazione si sarebbe mai fatta nelle ex-Legazioni Pontificie, in tutto quello che riguarda la Religione. Nel secondo disse, che in tutta la Cisalpina la Religione si sarebbe sempre conservata qual era nell'aprile del 1796.

La Religione Cattolica Apostolica di communione col Romano Pontefice era la Religione di tutta l'Italia, ad esclusione di ogni altra, e questa infatti è la Religione, che si professa anch'oggi e si vuole decisamente dal popolo, nel quale secondo la Costituzione risiede la sovranità: è giusto perciò, che l'articolo sulla Religione si esprima nel modo sopra enunciato; dal che poi siegue come necessaria conseguenza, che l'articolo sia il primo della Costituzione, e che sia posto come la prima base fondamentale della medesima, e così pure che la Repubblica debba prendersi cura de'ministri della Cattolica Religione, siccome quella, che veramente è, ed è riconosciuta per la sola Religione dello Stato.

Hanno li sottoscritti tutto il fondamento di asserire, che quanto

rispettosamente hanno esposto è il voto di tutto il Clero della diocesi di Bologna, del quale hanno l'onore di essere rappresentanti alla Consulta straordinaria, e col dovuto rispetto.

Salute e considerazione.

Benedetto Conventi, Pro-Vicario Capitolare di Bologna. Fabiano Parisi, Parroco di S. Pietro di Bologna. Antonio Pozzi, Parroco di S. Donato di Bologna.

Num. 4.

Espressione adottata nella seconda sezione a pluralità di voti sull'articolo della Religione, già combinata precedentemente dalla commissione dei quindici.

Art. 98. La Religione Cattolica esercita il suo culto pubblicamente. Sarà però libero ad ogni cittadino esercitarne privatamente qualunque altro.

L'articolo fu approvato in questi termini nella 2º Sezione a pluralità di voti, contro le istanze degli Ecclesiastici. Ciò seguì li 8 Gennaro 1802, e tosto io ne scrissi al Card. Caprara, per avere lumi ed aiuto.

Num. 5.

Osservazione sull'Articolo ultimo della Costituzione, che riguarda la sicurezza che si dà ai compratori di beni Ecclesiastici sulle compre da essi legalmente fatte, approvato a pluralità di voti il dì 8 Gennaro.

Sarebbe degno di considerazione questo articolo, nè avrebbero trascurato gli Ecclesiastici di avanzare anche su questo le loro riflessioni. Ma siccome fu detto pubblicamente dal presidente Aldini nella seconda sezione, essersi già fatto un concordato col Santo Padre, nel quale si parla anche della vendita già eseguita de' beni Ecclesiastici della Cisalpina, perciò gli Ecclesiastici della sezione suddetta hanno protestato, che si rimettono in tutto a quello, che sarà dalla Santa Sede deciso in quel Concordato, e questo si è poi ripetuto ne' fogli presentati al primo Console dal Comitato Ecclesiastico, ai quali etc.

Num. 6.

Nomina fatta per scheda segreta, da aversi poi in vista dal Primo Console, che insieme colle altre si chiuse e si mandò al ministro delle relazioni estere, li 10 detto.

Nel dipartimento dell'Agogna: Rabaglietti vic. gen. di Novara

— Morandini avvocato — Della Croce Giovanni — Fusi Antonio.

Nel dipartimento del Crostolo: Paradisi, presidente della 4º sezione — Lamberti Giacomo — Nobili — Ruffini — Torrelli Carlo — Re Antonio.

Nel Basso Po: Conti Gio. Batta.

Nell'Alto Po: Albertoni Carlo.

Nel dipartimento del Mella: Caprioli, vic. generale di Brescia.

Nel Panaro: Vaccari Luigi — Pellicciari di Carpi — Valdrighi; avvocato — Testi Carlo — Bavelli — Zerbini, vic. generale di Modena.

Nel dipartimento del Lazio: Volta Alessandro — Martignoni Ignazio — Melzi Luigi — Reina di Como, il primogenito — Raimondi Raffaele — Rovelli Giuseppe — Riva Pietro — Odescalchi Tomaso.

Nel dipartimento d'Olona: Castiglioni Luigi — Bazzetta, exconsigliere — Castiglione Alfonso — Battaglia, avvocato — Nava, prevosto — Melzi, presidente della Iª Sezione — Bellinzaghi — Litta Modignani — Pedroli, ex-consigliere — Gira Alessandro — Maestri, avvocato — Villa, ex-consigliere — Squadrelli, avvocato — Ottolini Giulio — Litta Alberto — Bosi, ex-marchese.

Del dipartimento del Reno: Salina, avvocato — Monti, ex-senatore — Segni, ex-senatore — Ugolini, avvocato — Valeriani, professore — Bignami Lorenzo — Bersani, avvocato — Fava Nicolò — Contri Paolo — Brizzi, avvocato — Ruatti, Dott. Petronio — Guastavillani Gio. Batta — Amorini Antonio — Venturoli, professore.

Num. 7.

Commissione di 10 soggetti della 2^a sezione, nominati ad arbitrio del presidente Aldini, li 12 Gennaro, ad oggetto di dure al Primo Console de' lumi sulle persone da nominarsi ne' collegi degli Elettori.

Dallavida Samuelle, ebreo di Ferrara — Magnani, avvocato di Bologna — Strocchi Dionisio di Faenza — Bologna Sebastiano di Bologna — Caprara Carlo di Bologna — Palcani Dottor Luigi pi

Bologna — Felici, ex-ministro del Rubicone — Costabili Containi di Ferrara — Massari Vincenzo di Ferrara — Faci Giudice di Ferrara.

Num. 8.

Scheda secreta da me data colla nomina di 3 vicari, che devono entrare nel comitato ecclesiastico, li 15 Gennaro.

Mons. Zerbini, vicario generale di Modena — Mons. Zollio, provic. di Rimini — Mons. Oppizzoni, arcip. metropolitano di Milano, considerato come vic. generale, per voto uniforme del Clero Cisalpino di Lione.

Num. 9.

Comitato Ecclesiastico, fatto per schede segrete d'ordine del Primo Console, il di 15 Gennaro, da tutti gli Ecclesiastici, diviso in tre classi, di Vescovi, di Vicari Generali, e di Parrochi, essendosi da ciascuno nominati tre della propria classe.

Presidente Emo Sig. Card. Bellisomi, vescovo di Cesena — Vescovi: Mons. Codronchi, arcivescovo di Ravenna. Mons. Offredi, vescovo di Crema, Mons. Beretta, vescovo di Lodi — Vicari: Oppizzoni, arciprete metropolitano di Milano. Caprioli, vicario generale di Brescia. Conventi, provicario capitolare di Bologna — Parrochi: Nava parroco di Milano, Carena parroco di Faenza.

Fra questi fu eletto per segretario Conventi, e gli fu dato per aiutante il dottor Gozzi, parroco di Bologna.

Il medesimo Conventi fu anche incombenzato di fare l'estensione e redazione di tutto.

Num. 10.

Copia di alcuni quesiti, dettati dal Primo Console al Ministro degli affari esteri M. Talleyrand, nel comitato Ecclesiastico, tenuto alla di lui presenza li 15 di Gennaro, ad effetto di distribuirli a tutti li capi delle diocesi Cisalpine, invitandoli a rispondervi ed a fare le loro riflessioni.

Faire faire autant de tableaux, qu'il y a de diocèses.

Faire connaître à quoi montaient les revenus de chaque Evêque avant la revolution, et combien il reste à chacun de biens qui ne soient pas vendus.

Combien y avait-il de Chapitres avant la revolution? à quoi montaient leurs biens? combien en reste-t-il?

Combien de revenus y avait-il d'affectés aux fabriques? combien en reste-t-il?

Combien de séminaires y avait-il dans chaque diocèse? quels étaient les revenus des séminaires? et combien y a-t-il de biens à eux appartenants qui ne soyent pas vendus?

Combien de paroisses y avait-il dans chaque diocèse?

Quel était le maximum et le minimum des curés avant la révolution?

Combien d'Eglises succursales y avait-il dans chaque diocèse? quel était le maximum et le minimum des revenus qui leur étaient attachés?

Combien y a-t-il de couvents mendiants qui existent actuellement?

Combien y avait-il d'Abbayes? quels revenus avaient-elles? et combien en reste-t-il?

Combien y avait-il de couvents de religieuses, et combien y en a-t-il encore? quels biens leur reste-t-il?

Les discussions que peut avoir l'autorité spirituelle avec l'autorité temporelle, se réduisent a ce qui suit:

- 1º Quelle autorité nommera les Evêques? Réponse: Les Evêques ne seront reconnus que lorsque ils auront l'institution du S.^t Siége.
- 2° Quelle autorité nommera les curés? Réponse: Les Evêques, après avoir obtenu l'approbation du gouvernement.
- 3° Si un prêtre manque à la discipline ecclésiastique, quelle sera l'autorité que pourrait avoir l'Evêque pour le punir? Réponse: L'Evêque l'interdira de ses fonctions, et s'il n'obtempère pas, il reclamera la force publique qui sera tenue de lui prêter secours.

Si un prêtre dans ses fonctions fait quelque chose de contraire à la tranquillité de l'État, quel remède l'autorité civile aura-t-elle pour reprimer cet abus? Réponse : demander à l'Evêque qu'il l'interdise, et si l'Evêque ne le punit pas, la partie publique a son recours à l'autorité civile ordinaire.

Comment se feront les mariages? Réponse: Ils se feront comme pour le passé devant les curés, qui ne pourront pas être forcés d'administrer le sacrement de mariage à des divorcés.

Par contre un curé ne peut pas se refuser à administrer les sacrements à des citoyens, qui ne seraient pas dans les exceptions de l'Eglise. S' il le fesait, le recours aurait lieu de la part de l'autorité civile à l'Evêque, de l'évêque au Métropolitain, et dans le cas

que le Métropolitain ne soit pas dans la Cisalpine, au plus ancien Evèque de la Province, et dans le cas où ce dernier s'y refuserait aussi, le recours aurait lieu alors aux tribunaux d'appel, qui seront tenus de juger d'après les lois ecclésiastiques et non d'après les lois civiles.

Les prêtres ou ecclésiastiques ne seront tenus à aucune fonction militaire.

Quand un prêtre sera condamné à une peine infamante, la sentence ne pourra être exécutée, qu'au préalable la connaissance du jugement n'ait été donnée à l'Evêque, qui préalablement lui infligera la dégradation canonique.

Il faut régler le serment, que les Evêques et autres ecclésiastiques doivent prêter au Pape, et à l'autorité civile souveraine.

Num. 11.

Risposta ai primi quesiti, presentata al primo Console per la diocesi di Bologna li 19 Gennaro 1802, e da tutti letta per esteso ad alta voce avanti il comitato ecclesiastico.

La diocesi di Bologna è composta di anime n. 308.530.

L'Arcivescovado di Bologna aveva in addietro l'annua rendita di franchi 75 mila di Francia, che sono circa L. 70 mila di Bologna. Ora si sono venduti dopo la rivoluzione molti fondi fruttiferi, che gli appartenevano. Ma se gli venissero lasciati li canoni, le decime, e qualche fondo che rimane invenduto, i frutti e redditi delle quali cose si percepiscono attualmente dalla nazione, gli rimarrebbe all'incirca l'annua rendita di franchi 35 mila, se pure non sono stati venduti altri fondi di quell'Arcivescovado, dacchè la deputazione Cisalpina è partita per la Consulta straordinaria di Lione, secondo che ne è precorsa la voce.

Prima della rivoluzione erano in Bologna:

Il Capitolo della Metropolitana con cura d'anime di quattro dignità e sedici Canonici. Il Capitolo della Insigne Basilica di S. Petronio, con sei dignità e venti Canonici. Il Capitolo di S. Maria Maggiore con cura d'anime con quattro dignità e dodici Canonici. Il Capitolo della città di Cento con cura d'anime. Il Capitolo di S. Giovanni in Persiceto con cura d'anime. Il Capitolo della Pieve di Cento con cura d'anime.

La rendita de' Canonici della Metropolitana di S. Pietro era di franchi mille e seicento cinquanta, che corrispondono all' incirca a 1500 lire di Bologna per ciascheduno. Quella dei Canonici di S. Petronio era di franchi 880 circa, che corrispondono all'incirca a 800 lire di Bologna per ciascheduno.

Quella de' Canonici di S. Maria Maggiore era di franchi 600 per ciascheduno, considerati l'uno per l'altro, che sono 540 lire di Bologna.

Quella degli altri 3 Capitoli sopra nominati era di franchi 440 annui all'incirca, che sono L. 400 per ciaschedun Canonico, ragguagliate a moneta di Bologna.

In tutti i suddetti Capitoli oltre i Canonici vi erano Beneficiati e Mansionari, addetti al coro, i quali percepivano all' incirca la metà di quello, che si è qui sopra assegnato di rendita a ciaschedun Canonico rispettivamente.

I fondi de'suddetti Capitoli sono stati in gran parte venduti, e li Canonici, Mansionari e Beneficiati non hanno presentemente che una mensuale pensione, la quale molte volte vien loro ritardata più e più mesi, benchè la nazione esiga dai possidenti una tassa imposta per pagare le pensioni agl' individui delle soppresse Corporazioni.

Si noti, che nel Capitolo di San Pietro la qualità di Primicero, ed un Canonicato in quello di S. Petronio, non che uno in quello di S. Maria Maggiore sono di iuspadronato laicale; ed i beni di questi benefici si amministrano separatamente dai rispettivi Beneficiati.

Nella diocesi di Bologna vi erano due seminari arcivescovili, uno cioè nella città di Bologna e l'altro nella città di Cento.

I beni del seminario di Bologna davano una rendita di circa 21 mila franchi, che sono L. 12600 di Bologna.

Questi beni ancora sussistono, ma affittati ed alquanto deteriorati.

È anche da notarsi, che la provenienza di questi beni in gran parte si deve a Benedetto Papa quartodecimo, che uni al seminario vari collegi di particolari istituzioni, già fondati per la istruzione, di giovani Bolognesi, ma però senza l'obbligo di determinarsi allo stato ecclesiastico.

Il seminario di Cento dopo la rivoluzione è stato affatto soppresso; ed i beni, che gli erano stati assegnati dalla felice memoria del Card. Malvezzi, sono stati in gran parte e forse tutti venduti.

Varie Chiese della diocesi di Bologna avevano una entrata per la fabbrica, fra queste le più grandi e di più spesa sono la Metropolitana di S. Pietro, la Basilica di S. Petronio, la Chiesa della B. V. di S. Luca sul monte della guardia anche per la manutenzione de' Portici, ed oltre a queste ve ne sono altre molte, delle quali sarebbe impossibile fare un preciso dettaglio.

I beni ch'erano affetti alla fabbrica della Metropolitana di S. Pietro, parte si amministravano dall'Arcivescovo, ed erano per la rendita di circa L. 5000 annue di Bologna, che sono di Francia 5500 franchi, e parte si amministravano dal Capitolo, e questi rendevano circa L. 4000 annue di Bologna, che sono franchi 4400 di Francia. I primi ancora sussistono, ma sono in mano del Governo; e le rendite in gran parte si applicano ad altri usi. I secondi sono stati quasi tutti venduti.

La fabbrica di S. Petronio aveva una rendita annua di L. 14000 di Bologna che sono franchi 15400 di Francia, quale rendita risultava parte da fondi fruttiferi, parte da luoghi di Monte, e parte dal provento di lire cinque bolognesi per ogni testamento. Restano ora dette rendite nella somma di lire 8000 annue, che sono di Francia 8800. Ma queste non bastano per continuare le spese, che prima si facevano, e che sarebbe pur necessario che si continuas-sero. Che però sarebbe assolutamente indispensabile ripristinare la prima somma suddetta di annue L. 14000 bolognesi.

La fabbrica della B. V. di S. Luca coi portici aveva la rendita annua di circa L. 14000 di Bologna, che sono di Francia L. 15400. I beni, dai quali risultava questa entrata, sono stati quasi tutti venduti.

Ma senza una sola rendita, ovvero l'equivalente, è impossibile mantenere quella fabbrica, che si estende oltre ad una lega di Francia.

Le entrate, ch'erano assegnate per la fabbrica delle altre chiese, sono state in gran parte incassate dalle amministrazioni governative, o dalle rispettive Municipalità de' Luoghi; e nulla, o quasi nulla, più resta alle Chiese.

Così pure le rendite di varie parrocchie della città e della campagna, o sono state sospese, se le parrocchie dovevano riscuoterle dalla nazione, o sono state in tutto o in parte apprese dalla nazione, se consistevano in fondi fruttiferi; e ciò anche ad onta di essere state in origine tali rendite, per istituzione espressa de' testatori, destinate a sovvenire infermi o dotare zitelle o soccorrere i cittadini più miserabili.

Le parrocchie della diocesi Bolognese erano prima della rivoluzione e sono tuttavia n. 404, cioè 53 nella città di Bologna, e 351 in campagna.

Il maximum delle rendite annuali delle dette Parrocchie prima della rivoluzione era all'incirca tre mila franchi, che sono 2700 di Bologna all'incirca.

Ma queste erano assai poche, e queste poche nella massima parte erano di iuspadronato laicale, e spettavano a famiglie particolari. Fra le altre poi, che si conferivano dall'Arcivescovo ai concorrenti, alcune sono gravate di annua pensione a favore di parrochi poveri della medesima diocesi.

Il minimum era ed è di franchi cento cinquanta, che sono di Bologna L. 135. Tali sono anche al presente la parrocchia dei Santi Filippo e Giacomo de Tiatesi, quella di S. Michele del Mercato di Mezzo, quella di S. Arcangelo del Ponticello, e la più parte delle parrocchie della città di Bologna; e così quella di Santa Giustina di Piano di Setta, di Guzzano sotto Pianaro, e di molte altre nella campagna. Trenta circa sono le chiese sussidiali nella diocesi di Bologna, i Vicari di queste chiese sono mantenuti o dal parroco della Matrice, alla quale servono di sussidio, o dalle oblazioni consuetudinarie de' popoli, che però sono ora assai diminuite. Il maximum delle sussidiali è di franchi 500 circa, che sono L. 450 di Bologna. Il minimum è di franchi annui 200, che sono L. 180 di Bologna. Restano nella diocesi di Bologna n. 7 conventi di frati mendicanti, quattro de'quali sono assai piccoli, cioè uno a Cento, uno a Persiceto, uno a Budrio, ed uno a Loiano; oltre n. 3 Conventi grandi, che sono presso Bologna.

Nella diocesi di Bologna vi erano n. 12 Abbazie regolari, che sono state tutte soppresse, le rendite delle quali erano a un di presso le seguenti:

Quella del SS. Salvatore era di L. annue bolognesi 65 mila, compresevi le Abbazie di Sala e di Reno. Quella di S. Giov. in Monte era di L. 25 mila di Bologna, compresavi l'Abbazia di S. Vittore. Quella di S. Procolo era di L. 30 mila. Quella de' Celestini era di L. 20 mila. Quella di S. Barbaziano era di L. 5 mila. Quella di S. Michele in Bosco era di 50 mila. Quella di S. Bernardo di 46 mila. Quella della Riccardina era di L. 6 mila. Quella di Scaricalasino era di L. 12 mila. Quella di Pontecchio era di L. 15 mila. Quella della Croara di L. 3 mila.

I beni di queste Abbazie sono stati nella massima parte venduti, e restano soltanto i più sterili, i più incomodi, i più difficili a vendersi.

Varie Abbazie secolari erano nella diocesi Bolognese, che si con-

ferivano dal Papa per lo più a Cardinali. L'abbazia di S. Stefano già goduta dal Card. Corsini, ora vacante, di circa 15 mila lire di Bologna di annua rendita, che sono franchi 11500, i fondi della quale sono stati in massima parte venduti.

L'Abbazia di S. Siro in S. Gregorio, che ha 11 mila lire di Bologna, già conferita al Card. Carandini.

L'Abbazia di S. Maria delle Grazie si crede goduta dall' Emo Caprara, ambasciatore di sua Santità a Parigi, della quale però vari effetti sono stati assegnati ad azionisti.

I conventi di religione nella diocesi di Bologna erano n. 32, ora ne rimangono cinque nella città di Bologna, ed uno nella città di Cento. Uno di questi che è il più numeroso, vive in tutto di elemosine. Gli altri hanno rendite tenuissime, che non basterebbero a pagare le pensioni agl' individui, se si sopprimessero, e fu questo appunto il motivo, per cui non furono soppressi.

Oltre a questi vi sono alcune case di donne, unite senza clausura, che possono dirsi corpi operosi. Questi hanno niuna o pochissima rendita, vivono col travaglio delle proprie mani, e si occupano della educazione delle fanciulle. Questi corpi operosi sono otto nella città di Bologna, e sarebbe molto utile che si sistemassero e si moltiplicassero anche nelle terre, e ne' villaggi della diocesi.

Queste sono le notizie, che per mancanza di dati certi e precisi si danno per approssimazione, potendo ad ogni modo servire di qualche regola nelle presenti circostanze.

19 Gennaro 1802.

BENEDETTO CONVENTI, Provicario Capitolare di Bologna. FABIANO PARISI, Parroco di S. Pietro di Bologna. Antonio Gozzi, Parroco di S. Donato di Bologna.

Num. 12.

Petizioni particolari per la diocesi di Bologna, presentate al Primo Console la sera delli 19 Gennaro, e da lui lette ad alta voce per esteso alla presenza del comitato ecclesiastico.

Molti sarebbero i bisogni di questa diocesi. I più pressanti sono: 1º Che si solleciti quanto più sia possibile la elezione ed istallazione di un Arcivescovo, che sempre suol essere Bolognese.

2º Che si rimettano a disposizione dell'Arcivescovo, per la libera amministrazione, il cumulo detto della Misericordia, l'opera della Carità, l'opera degli agonizzanti, gli ospedali, l'eredità Duglioli, i Conservatori di putti e di zittelle, e tutte le opere pie, che erano state dagl' Istitutori affidate all'Arcivescovo pro tempore, ed erano sotto la di lui direzione all'epoca della rivoluzione, ma sono ora in mano dell'amministrazione governativa colla totale esclusione del superiore ecclesiastico.

3º Che si provveggano i parrochi della città e della campagna di un congruo mantenimento, giacchè la maggior parte ne manca specialmente dopo le tasse imposte.

4º Che tutte le parrocchie o almeno le più numerose vengano provvedute di Vicari o Cappellani, Curati, che aiutano il parroco nella cura d'anime, e che sia a questi assegnato un congruo mantenimento, qualora ne manchino.

5º Che l'entrate delle Parrocchie, Monasteri, Chiese, Sagrestie, Fabbriche, e Luoghi Pii, che si dovrebbero percepire dall'erario pubblico o per credito in luoghi di Monte, o per censi, o per qualunque altro titolo, vengano puntualmente pagate, trovandosi già da più anni sospesi tali pagamenti, senza che detti luoghi più abbiano altronde alcun compenso.

6º Che i parrochi della campagna abbiano azione in giudizio per potere obbligare i debitori a pagare le primizie, come l'avevano avanti alla rivoluzione; e ciò nella precisa quota già stabilita dall'uso, senza di che non potrebbero vivere, giacchè molti non hanno altro capo di entrata fuori delle suddette primizie. Così potrebbe anche dirsi de' diritti di stola, già stabiliti in una assai discreta tassa, in detta diocesi sia in città, sia in campagna.

7° Che sia libera all' Arcivescovo la collazione e nomina ai Benefici residenziali, eccettuati soltanto quelli di juspadronato; e che se ne lascino al medesimo anche de' semplici, sicchè possa alle occasioni premiare ed incoraggiare li chierici.

8º Che le Chiese una volta di Regolari e di Monache ed ora nazionali, che servono al popolo, benchè non vi sia cura d'anime, siano mantenute ed officiate a spese del Governo stesso, come prima della rivoluzione.

9° Che nelle Chiese parrocchiali, che erano di Regolari e di Monache, si stabiliscano canonicamente i parrochi, previa la intelligenza ed approvazione della S. Sede.

10º Che si rimettano i Chierici ne' Seminari in abito e tonsura, che si contengano nella disciplina Ecclesiastica, e siano totalmente diretti e dipendenti dal solo superiore ecclesiastico, come prima della rivoluzione. 11° Che vengano ripristinati gli orfanotrofi, e li conservatori di zitelle in quelle case ed in quel metodo di educazione, che avevano avanti la rivoluzione.

12º Che si richiamino e si rimettano i chierici ministri degli infermi di S. Camillo di Lellis, per assistere gratuitamente i moribondi.

13º Che si richiamino i frati Ospedalieri di S. Gio. di Dio, per medicare gli ammalati.

14º Che si stabiliscano le donne della carità, per medicare ed assistere le donne inferme.

15º Che in generale siano moderate le tasse; ma specialmente per quelli che hanno piccolo patrimonio, cosicchè non abbiano più a mancare, come ora mancano, del necessario sostentamento.

Num. 13.

Piano presentato al Primo Console li 21 Gennaro 1802 per la diocesi di Bologna, sopra li cinque oggetti dal medesimo proposti, e letto ad alta voce alla di lui presenza nel comitato ecclesiastico, la sera suddetta, da Monsig. Arcivescovo di Ravenna.

Arcivescovado. L'Arcivescovado di Bologna coi beni rimasti invenduti e colle annue corrisposte di decime, canoni, che prima riscuoteva e che ora si è appropriata la nazione, potrebbe avere circa 30 mila franchi di Francia di rendita annua che sono 37600 lire di Milano all'incirca.

Questa non basta agl' impegni di quel vasto Arcivescovado, che abbonda di poveri, e ch' è posto in una città assai dispendiosa per un Arcivescovo. Io penso, che almeno converrebbe assegnargli una rendita di annue lire 50 mila di Bologna, che sono lire 70 mila circa di Milano, purchè però gli restino nette da ogni aggravio.

Metropolitana. Ventiquattro canonici sarebbero necessari per la Metropolitana di Bologna, ma non ve ne sono che venti, cioè quattro dignità e sedici canonici. Se però in tutte le Metropolitane della Cisalpina, secondo l'ottimo pensiero esternato dal Primo Console, nel comitato ecclesiastico, si stabilirà il numero di 24 canonici per sistema generale, dovranno questi anche in Bologna aumentarsi; ed è desiderabile che si aumentino fino a detto numero, e che vengano eletti i Canonici dall'Ordinario come in passato.

La rendita di ciascun canonico potrebbe fissarsi in lire di Bologna 1500 per ciascheduno, che sono L. 2150 circa di Milano.

Ai Beneficiati e Mansionari potrebbe assegnarsi almeno la metà di quello, che si è fissato ai Canonici, salvi quelli di juspadronato da lasciarsi quali sono.

I beni del Capitolo della Metropolitana sono stati venduti per più di due terzi, ma corrispondevano ad una rendita alquanto maggiore di quella, che si è qui sopra assegnata; e però basterebbe ora aggiungere almeno li due terzi suddetti, in tanti beni fruttiferi.

Capitolo di San Petronio. Il Capitolo di S. Petronio, Basilica insigne di Bologna per esservi le sagre spoglie del sud. principal Protettore, è di n. 26 fra dignità e canonici, de' quali un solo è di juspadronato laicale.

Questo capitolo converrebbe sostenerlo: e, senza fermare il numero suddetto, trattandosi di una Chiesa sì vasta e sì cospicua, non che sì frequentata dal popolo, onde sarà per lo meno necessario un tal numero di canonici per officiarla.

La rendita di questi canonici può fissarsi in lire 1000 annue di Bologna per ciaschedun canonico, che sono L. 1420 circa di Milano.

La metà di detta rendita può fissarsi ai Mansionari, come sopra si è detto parlando della Metropolitana.

I fondi di questa insigne Collegiata sono stati venduti quasi tutti; ma è di somma importanza, che questo Capitolo si mantenga.

Capitolo di S. Maria Maggiore. Poco o nulla resta invenduto del Capitolo di S. Maria Maggiore, altra Basilica e forse la più antica di Bologna dopo quella di S. Pietro. Se mai si potesse ripristinare anche il Capitolo suddetto, converrebbe assegnare a ciascun Canonico l'annua rendita di lire 600 di Bologna, che sono lire 850 circa di Milano, e sarebbero 12 canonicati con 6 Mansionari.

Capitolo di Cento della Pieve e di Persiceto. Un Capitolo era nella città di Cento, e due ne' villaggi di Persiceto e della Pieve, che tutti sarebbero molto utili.

Questi potrebbero mettersi secondo le regole generali, che si stabiliranno nel ripristinare le Collegiate di campagna, riflettendo che poco o nulla rimane invenduto de' beni, che ad esse spettavano prima della Rivoluzione.

Fabbrica delle chiese. Sarebbe ottima cosa assegnare qualche annua rendita per la fabbrica di ogni Chiesa Collegiata e parrocchiale, la quale si amministrasse distintamente dalle rendite capitolari e parrocchiali. Queste converrebbe fissarle secondo la varia estensione, situazione e qualità degli edifizi, non che delle spese

per le funzioni del culto, richiamando alla considerazione anche altri riguardi, che saranno rispettivi per ciascuna chiesa, e però non può fissarsi una entrata per tutte eguale.

In Bologna tre Chiese specialmente abbisognano di una rendita fissa e vistosa per la loro vastità, e sono la Metropolitana di S. Pietro, la Basilica di S. Petronio, e la Chiesa della B. Vergine di S. Luca coi Portici, che vi fanno strada per tre miglia circa.

Fabbrica di S. Pietro. Per la fabbrica di S. Pietro abbisognano un anno per l'altro lire bolognesi 10000, che sono di Milano L. 14280 circa.

Restano de' beni invenduti già affetti a detta fabbrica, che danno l'annua rendita di L. 300 circa, che sono di Milano circa L. 430. Ma sono ad altro applicati dalla nazione. Il rimanente, che manca alla predetta somma di L. 10000 converrebbe supplirlo con altri fondi fruttiferi.

Fabbrica di S. Petronio. La fabbrica di S. Petronio aveva l'annua rendita di L. 14000 di Bologna, che sono lire 20000 circa di Milano, e questa rendita rimane ancora in essere per circa lire 8000 Bolognesi, che sono di Milano circa lire 11420, computando anche i proventi che rimangono per i testamenti. Ma se si volessero colla detta somma rimasta continuare le spese, che in passato si facevano a carico di detta rendita di fabbrica, non sarebbe questa sufficiente, e sarebbe necessario ripristinarla nella predetta somma di lire 20000 di Milano.

La fabbrica di S. Luca aveva circa 14 mila lire di rendita, che sono di Milano lire 20000. I beni che spettavano a detta fabbrica sono stati quasi tutti venduti, ma sarà necessario rimettere l'equivalente, perchè la fabbrica dei Portici e della Chiesa non si potrà mantenere senza questa rendita.

Colle rendite di fabbrica delle due chiese di S. Pietro e di S. Petronio si sogliono anche fare in gran parte le spese del culto, alle quali, senza dette rendite nella quantità sopra descritta, non potrebbe altronde supplirsi.

Le chiese che erano de'conventi soppressi, erano mantenute colle entrate de'Religiosi, e però dovrebbero ora stare a tutto carico della nazione, che ne ha apprese le rendite.

Seminario. Il seminario ancora esiste co' suoi fondi, che danno una rendita di lire 12 mila di Bologna, che sono lire 18 mila circa di Milano. Siccome sarebbe necessario aumentare il numero degli alunni, converebbe perciò applicargli qualche altro fondo, tanto

più che i beni del seminario sono deteriorati, e la rendita, che era tenue, si è anche diminuita. Dissi necessario aumentare il numero, perchè ora mancano i Regolari.

Le cure della città di Bologna, che ora sono 53, secondo l'ultroneo divisamento del Primo Console esternato nel comitato ecclesiastico, potrebbe ridursi a 30, previe le necessarie facoltà da impetrarsi dalla Santa Sede, e così se ne sopprimerebbero 23. Bisognerebbe assegnare la congrua di L. 2000 di Milano almeno a ciascun parroco, e la metà a ciascun coadiutore o sia Cappellano delle medesime.

Nella campagna di Bologna, poca o niuna mutazione può occorrere quanto al numero delle parrocchie. Ma molte abbisognerebbero di una congrua, poichè mancano quasi affatto di rendita, e non è conveniente che i ministri del culto siano nella mendicità.

Indicazione de' mezzi per l'esecuzione del Piano — Per fornire i fondi necessari agli oggetti sopra descritti, potrebbero servire i beni, che già erano delle Chiese e Monasteri soppressi, e che rimangono tuttora invenduti, i livelli, censi, risposte, canoni, decime che alle medesime appartenevano e che ora si riscuotono dalla nazione, i locali de'monasteri soppressi ed i locali delle parrocchie, che venissero soppresse, i quali potrebbero affittarsi, e penso, che in questi capi qui nominati si troverebbe soprabbondantemente come avere le necessarie entrate. Sarebbe poi giusto il prendere anche de' beni invenduti, de' quali è ora in possesso la nazione, perchè siccome rimettendosi i Capitoli, questa si libererebbe dal peso di pagare ai Canonici, Beneficiati e Mansionari la pensione annua di L. 800 di Milano, che sono circa L. 560 di Bologna per ciascheduno, così nulla perderebbe assegnando ai rispettivi Capitoli in tanti fondi una rendita corrispondente al risparmio.

Bensi converrebbe stabilire in ciascuna diocesi un comitato od un commissario ecclesiastico, munito dal Primo Console e Presidente della Repubblica Italiana, di tutti i poteri ed istruzioni necessarie ed opportune per sistemare gli affari ecclesiastici e norma del piano, che ora si va a stabilire, ad onta di qualunque opposizione.

> BENEDETTO CONVENTI, Pro-Vicario capito'are di Bologna. FABIANO PARISI, Parroco di S. Pietro di Bologna. Antonio Gozzi, Parroco di S. Donato di Bologna.

Num. 14.

Specchio, richiesto dal Primo Console li 23 Gennaro 1802, delle annue rendite da assegnarsi nella diocesi di Bologna all'Arcivescovado, alla Metropolitana, alla fabbrica della medesima ed al seminario, presentato al medesimo nel giorno suddetto.

Per la diocesi di Bologna. All'Arcivescovado almeno L. 60 mila di Milano, nette da ogni aggravio (si era detto prima L. 70 mila, ma il Primo Console non ammise tal somma).

Al capitolo della Metropolitana, compresi li cantori ed inservienti al coro, L. 20 mila di Milano. Al seminario, L. 30 mila di Milano. Alla fabbrica della Metropolitana, L. 20 mila di Milano. Sono in tutto L. 175000.

Per supplemento ai parrochi che mancano di congrua, L. 20000 di Milano.

Benedetto Conventi, Pro-Vicario Capitolare di Bologna.

Num. 15.

Foglio aggiunto per la Collegiata di S. Petronio, lo stesso giorno 23 Gennaro, e presentato al Primo Console, dopo ch'egli dichiarò al comitato ecclesiastico di non voler conservare che le sole Cattedrali.

Per il Capitolo della per insigne Basilica di S. Petronio di Bologna, militando per conservarlo le ragioni esposte nel piano esibito al Primo Console li 21 Gennaro, come al n. 13.

Per il suddetto Capitolo, Mansionari, Ministri ed inservienti al coro, annue L. 60000 di Milano. Per la fabbrica e spese del culto L. 20000 di Milano.

Benedetto Conventi, Pro-Vicario Capitolare di Bologna. Fabiano Parisi, Parroco di Bologna. Antonio Gozzi, Parroco di Bologna.

Num. 16 (vedilo nel testo a pag. 118).

Num. 17.

Comparto di fogli delle diocesi per dare al Primo Console lo specchio delle medesime.

Comparto delle diocesi della Cisalpina, fatto fra i membri del comitato Ecclesiastico per fare lo specchio delle medesime, da presentarsi al Primo Console, la sera delli 20 Gennaro 1802.

All'Emo Bellisomi i fogli delle diocesi di Cesana, Imola, Forli, Cervia, Pavia. A Mons. Arcivescovo di Ravenna i fogli di Ravenna, Rimini, Bertinoro, Montefeltro, Faenza. A Mons. Vescovo di Cremona ed al di lui Parroco Mons. Carena i fogli di Cremona, Crema, Bergamo, Novara, Mantova, Vigevano. A Mons. Vescovo di Lodi il foglio della diocesi di Lodi. A Mons. Oppizzoni ed al Prevosto Mava i fogli di Milano, Modena, Reggio, Como. Al Provicario Capitolare di Bologna i fogli di Bologna, Ferrara, Carpi, Comacchio, Sarsina, Adria. A Mons. Vicario Generale di Brescia i fogli di Brescia, Verona, Asola.

Num. 18.

Memoria presentata dal comitato di Notabili al Primo Console. (Vedila nel testo, a pag. 117, nota).

Num. 19.

Copia di lettera dell'Emo Caprara, scritta da Parigi in risposta ad una delli 8 Gennaro ed altra delli 13, scrittagli a nome del Clero Cisalpino radunato a Lione, per avere de'lumi sugli affari, e per chiedergli, che facesse qualche officio presso il Primo Console, affinchè proteggesse la Religione nella Repubblica Cisalpina. Questa risposta fu ricevuta li 27 Gennaro, quando gli affari del congresso già erano terminati.

Illmo Signore

Il contenuto della sua lettera delli 13 andante può essere ben certo quanto mi sia stato grato, come lo fu quello della precedente, sebbene di diverso calibro. Io gliene sono riconoscente, e gradirei di potere corrispondere ai desideri, che mi mostra in nome proprio, ed altrui. Ma fino alla pubblicazione del concordato non posso soddisfarla, senza mancare alla espressa volontà del Papa e di questo

Governo. Altrettanto debbo dirle in ordine alle facoltà che mi ha dimandate per varii di codesti ecclesiastici, giacchè un esercizio di facoltà di tal natura fin ora non mi è permesso. Ella però assicuri gli ecclesiastici, de' quali mi ha trasmessa la nota, che immancabilmente riceveranno il conveniente rescritto a tempo opportuno. Profitto intanto di questo incontro per ripetermi con vera stima e sincero attaccamento di V. S. Illma.

Parigi 19 Gennaro 1802.

aff.mo per servirla G. B. Card. CAPRARA

a Mons. l'Abbé Benoit Conventi a Lione

Num. 20.

Nomina fatta da me di 12 soggetti, che a pluralità di voti dovevano formare la commissione dei 30, dalla quale doveva organizzarsi la Repubblica di concerto col Primo Console. Questa nomina fu esibita in foglio segnato li 20 Gennaro nell'Assemblea Generale.

Mons. Codronchi, arciv. di Ravenna, Mons. Zollio provicario di Rimini, Mons. Oppizzoni, arciprete metropolitano di Milano, D. Montanari, parroco di Faenza, Avvocato Salina, Felici del Rubicone, Rosaspina, Palo Contri, Gio. Batta Guastavillani, dott. Fabbri di Bologna, Giorgio Caspi, Mons. Carena, vicario generale di Cremona.

Num. 21.

Commissione dei 30 fatta secondo la pluralità di voti il giorno 20 Gennaro 1802.

Melzi di Milano voti 256, Antonio Aldini, avv. di Bologna voti 183, Bargrani ex Veneto 170, Guicciardi di Como 153, Paradisi di Reggio 120, Containi Costabili di Ferrara 107, Bentivoglio di Ferrara 86, Stocchi di Faenza 84, Testi di Modena 82, Caprara di Bologna 81, Gambara di Brescia 80, Longo di Brescia 79, Bernardi della Consulta 76, Aricci di Brescia 66, Feneroli di Brescia 65, Giovio della Consulta 64, Serbelloni di Milano 63, Marescalchi di Bologna 59, Smancini della Consulta 53, Lamberti di Reggio 52, Codronchi arciv. di Ravenna 47, Salina avvocato di

Bologna 47, Bertieri, vescovo di Pavia 41, Cicognara di Ferrara 38, Martinengo Ettore di Brescia 37, Oppizzoni, arciprete metropolitano di Milano 37, Luosi della Consulta 36, Vertua di Bergamo 36, Felici di Ravenna 35, Arrivabene di Mantova 32.

Num. 22.

Lista dupla per il corpo legislativo data li 23 Gennaro dalla commissione dei 30 al Primo Console per il dipartimento del Reno.

Giovanni Aldini, Vincenzo Brunetti, Alamano Isolani, Francesco Monti, Carlo Caprara, Ferdinando Marescalchi, Ignazio avvocato Magnani, Filippo dal Fiume.

Antonio avv. Aldini, Gio. Batta Guastavillani, Sebastiano Bologna, Luigi avv. Salina, Lodovico Savioli, Luigi Valeriani e Giuseppe dott. Fabri con voti eguali.

Num. 23.

Lista dupla data dai 30 al Primo Console per fare i Ministri li 23 Gennaro.

Per Ministro della Guerra: Birago — Gio. Batt. Guastavillani. Per Ministro di Giustizia: Luosi — Magnani avv. e Gallino con voti eguali.

Per Ministro dell' interno: Guicciardi — Nobili. Per Ministro di finanze: Lambertenghi — Felici.

Guardasigillo: Peregalli — Calzoli. Tesoriere: Veneri — Mazzuchelli.

Num. 24.

Leggi organiche sul clero, lette nella consulta generale delli 26 Gennaro alla presenza del Presidente Bonaparte, e spedite al Sommo Pontefice per chiedergliene l'approvazione prima di pubblicarle, unitamente ad una lettera sottoscritta dai Vescovi che erano al congresso in data delli 27 detto (Vedile a pag. 129).

DOCUMENTO XXII (pag. 166).

(Italia Appendice... vol. XIX).

Osservazioni sopra li IX Articoli del Concordato proposto dalla Republica Italica

Art. 1.

La Religion Catholique Apostolique et Romaine est la Religion de la République Italienne.

Nella Italia la Cattolica Religione è sempre stata fin' ora Dominante, cosicchè ognun vede facilmente, che la Sede Apostolica è in obbligo di procurare per quanto è da sè, che tale continui ad essere anche in avvenire.

Non può quindi sottoscrivere cambiamento veruno su questo principalissimo oggetto per la Italia, dove non sussistono le ragioni, che indussero al Concordato per la Francia, in cui si trattava di ottenere il ristabilimento della Cattolica Religione, e il ritorno della Unità.

Se il Sommo Pontefice sottoscrivesse il proposto Articolo, mostrerebbe di dar mano ad un notabile degradamento della stessa Religione, mentre in seguito di altri Articoli posti nelle Leggi organiche in unione con l'Articolo sopraccennato (dichiarandone per tal modo l'intelligenza) invece di continuare la medesima Religione Cattolica ad essere la sola Religione dell'Italia, verrebbe nella stessa Italia ad insinuarsi la toleranza delle molte false religioni con pregiudizio incalcolabile della Religione vera, e con dare occasione di grave scandalo per un tale esempio a tutto il cattolicismo.

Onde lontana Sua Santità dal potersi prestare del canto suo al tenore del proposto Articolo, trovasi anzi obbligata a reclamare, quanto è per parte sua, contro le esistenti Leggi Organiche sul Clero pubblicate nel Congresso di Lione, e contro i successivi Decreti di attribuzioni al Ministero del Culto pubblicati in Milano, e concomitanti il Progetto dell'anzidetto Concordato, affinchè dalla giustizia, e religione del Primo Console, e Presidente di detta Republica se ne ottenga la revoca conveniente.

Art. 2.

Les Archêvechés, et Evêchés seront organisés conformément au Tableau ci-joint.

Quantunque non vengano dal Governo manifestate le sode ragioni, per le quali desidera un cambiamento di suffraganei del Gius Metropolitico dell'uno a quello di un altro Arcivescovo, e insieme la soggezione ad un Metropolitano di alcune Chiese, state fino al di d'oggi soggette immediatamente alla Sede Apostolica, nulladimeno su questo Articolo il Santo Padre non difficulterà prestarsi dal canto suo per la parte che risguarda la perdita della soggezione immediata di alcuni Vescovadi alla Santa Sede, e per domandare i soliti respettivi consensi degli altri Metropolitani, per indi procedere ad un simile novello stabilimento.

Art. 3.

Le Président de la République Italienne nommera aux Archevêchés, et Evêchés les Ecclésiastiques ayant les moeurs, et les qualités exigés par les Saints Canons.

Per quelle Chiese (come sono quelle del Ducato di Milano), nella provvista delle quali i passati Sovrani hanno goduto in addietro del privilegio di nomina accordato loro dalla Santa Sede, non farà il S. Padre difficoltà ad accordare il medesimo privilegio a favore del Presidente della Republica Italica, alle cui premure egli sarà pronto sempre ad aver riguardo, per quanto possa, anche rispetto ai soggetti da proporsi alle altre Chiese (come sono quelle degli Stati aggiunti ora alla antica Lombardia), nei quali Stati la nomina non si godeva dai passati Sovrani, ma era della Santa Sede, sopra di che rammenterassi facilmente il lodato Presidente non essere stato accordato il privilegio di nomina nemmeno alla Maestà dell'Imperatore per quelle Chiese dell'ex-Dominio Veneto, la nomina delle quali apparteneva alla Santa Sede, e non a quella Republica. Su questo Articolo Sua Santità si concerterà volentieri con il Presidente della Republica.

Art. 4.

Ils préteront le serment entre les mains du Président de la République dans la formule suivante (ici le serment).

Se dai Vescovi della Republica Italica bramasse il Governo di esigere un giuramento con formola interamente conforme a quella stabilita per i Vescovi della Republica di Francia, si indurrebbe Sua Santità ad acconsentirvi, quantunque non in tutti gli Stati d'Italia siasi introdotto l'uso di prestare simili giuramenti. Ma poichè nella formola proposta per l'Italia oltre qualche espressione, che non può non recare amarezza, si contiene l'obbligo espresso dell'osservanza delle leggi dello stesso Governo, melte delle quali sono inammissibili, trovasi la Santità sua affatto inabilitata a permettere agli Ecclesiastici un giuramento di tal natura, come per simil causa avvenne rapporto al giuramento, che prima si esigeva in Francia di fedeltà alla Costituzione, o sia alla legge; il quale nel Concordato fu cambiato con quello di fedeltà al Governo.

Art. 5.

Les biens qui en conséquence de la loi organique de Lyon sont affectés à la dotation des Evêchés, Archevêchés, Chapitres, Séminaires, et pour la fabrique des Eglises, ne pourront etre aliénés, ni subir aucun changement, que d'accord avec l'Eglise.

Secondo le massime della cattolica religione tutti i beni consecrati a Dio sono inalienabili. Quindi, posto ancora che potesse aver luogo un Concordato (il che peraltro oltre le generali ragioni esposte non potrebbe aver luogo, dove tutti gli articoli non contengono cose, che ridondino parte a vantaggio della Santa Sede, e parte in utilità del Governo, come suole avvenire per lo stabilimento di qualunque Concordato fra due parti contraenti; ma contengono unicamente altrettanti artifizi, che si vorrebbero soltanto dalla Sede Apostolica) non può il Santo Padre allontanarsi dal canto suo dalle stesse massime, col dichiarare di essere inalienabili quei soli fra i beni ecclesiastici, i quali si vogliono conservati per applicarli ai Vescovadi, Seminari etc.

Non si lascia nemmeno di rimarcare su questo articolo, che la inalienabilità fissata puramente, e semplicemente dalle leggi organiche, di Lione rapporto ai beni non alienati, in quest'articolo viene a soffrire un discapito, supponendosi che in alcuni casi debbano essi alienarsi, benchè di consenso della Santa Sede, onde l'articolo è anche esso a danno della Chiesa.

Ciò nonostante, ciò che, ridotte le cose in buon sistema, potrebbe praticarsi dalla condiscendenza di Sua Santità, sarebbe, che conosciute le precise provenienze, qualità, e quantità dei respettivi beni in questione, si prestasse, abbisognando, a derogare alle precedenti fondazioni, ed ad applicargli agli altri ecclesiastici oggetti desiderati.

Art. 6.

Les Ordres Religieux, qui servent à l'instruction publique, aux Hôpitaux, seront maintenus. Tous les Religieux appartenant à d'autres Ordres devront rester dans des Couvents soumis à leur Règle, et auront le droit de porter leurs habits, jusqu'à ce qu'ils s'éteignent.

Il supremo Capo della Chiesa è quello appunto, che deve sostenere e proteggere dal canto suo nel miglior modo possibile gli ordini Regolari fondati a vantaggio della Religione, e dei cattolici; onde ognuno si persuaderà assai facilmente, che lo stesso Capo della Chiesa non deve contribuire col suo assenso all'abolizione della massima parte degli stessi Ordini, che viene ad essere contenuta in queste articolo.

Art. 7.

Il sera conservé nécessairement dans la République Italienne un Couvent de Religieuses par Département. Chacun de ces Couvents sera tenu de recevoir des Pensionnaires, et resteront soumis à la Règle de son Ordre.

L'istesse ragioni militano per procurare la sussistenza dei Monasteri ancora di Religiose, cosicchè non potrebbe il Romano Pontefice col consentire specificatamente alla conservazione di un solo Monastero in ogni Ripartimento, dar motivo a supporre, che egli venisse insieme a consentire indirettamente alla soppressione di tutti gli altri Monasteri.

E per quello concerne il bramato collocamento di donne nei Monasteri, non è certamente oggetto, che esigga un Concordato, essendo una facoltà, che a richiesta dei Vescovi suole dalla Santa Sede accordarsi loro communemente.

Art. 8.

Sa Sainteté pour le bien de la paix déclare, que ni elle, ni ses Successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens Ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits, et revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains, ou celles de leurs ayant cause.

Senza qui dilungarsi a rilevare le moltissime ragioni, che possono addursi per far conoscere questo articolo inammissibile dalla Santa Sede per l'Italia, basterà far riflettere al principalissimo motivo del ristabilimento della Cattolica Religione, il quale fu la Causa finale, che indusse Sua Santità a condiscendere a simile articolo per i beni ecclesiastici della Francia, secondo che fu espressamente enunciato nell'articolo XIII di quella Convenzione. La Religione Cattolica non avendo bisogno di essere ristabilita nella Republica Italiana, dove si è sempre mantenuta, manca al Santo Padre, che è per sua essenza il Custode dei beni della Chiesa consecrati a Dio, un titolo per farne il grande e vasto Sacrifizio nella Republica Italiana, come lo ha fatto nella francese.

Se si revocassero le Leggi, e Decreti, ed Ordini, che sono stati fino ad ora emanati dal Governo della Republica Italica in danno della Religione, e della Chiesa, in pregiudizio dei di lei Sagri Ministri, e contro la disciplina Ecclesiastica da gran tempo vigente; se si confermasse in dominante la religione, come lo era antecedentemente; e se si togliessero gl'impedimenti nell'esercizio dell'Autorità della Chiesa in modo tale da poterne assicurare un permanente vantaggio alla Chiesa stessa, potrebbe nella correspettività di tutto ciò trovare il Santo Padre un titolo per una straordinaria indulgenza della Sede Apostolica sul proposito dei beni in questione, come lo trovò per la Francia nel ristabilimento in essa della Religione, che n'era bandita.

Art. 9.

Sa Sainteté reconnait dans le Président de la République Italienne les mêmes droits, dont jouissait l'Empereur comme Duc de Milan.

Quei diritti e privilegi, che dianzi legittimamente godeva l'Imperatore nell'accennata qualità, non avrà la Santità Sua difficoltà di riconoscere trasferiti nella medesima forma in persona del Presidente della Republica Italica.

DOCUMENTO XXIII (pag. 167).

(Italia Appendice..., vol. XIX).

Allegato A. — Projet d'Arrêté concernant les attributions du Ministre de la République Italienne chargé de la partie du Culte. — 25 Settembre 1802.

Le Président de la République Italienne.

Vu le Décret du premier Mai dernier, Considérant qu'il est indispensable de déterminer d'une manière précise quelles sont les attributions du Ministre chargé de la partie du Culte et créé par ce mème Décret.

Arrêté ce qui suit:

Art. 1er.

Le Ministère chargé de la partie du Culte est divisé en trois Sections.

La première a pour objet le rapport de la puissance civile avec le Ministère Ecclésiastique, dans l'ordre de la police et de la tranquillité publique.

La seconde embrasse toutes les matières appellées bénéficiaires et les institutions de bienfaisance publique.

La troisième comprend les revenus des fondations pieuses, et de tous les biens servant à la dotation des Ministres de la Religion.

Art. 2.

Le Ministre est chargé de présenter les projets de lois, décrets, règlemens, arrêtés, et décisions touchant les matières du Culte dans ses rapports avec l'ordre civil.

Art. 3.

Il propose au président de la République les sujets propres à remplir les places ecclésiastiques qui sont à sa nomination.

Art. 4.

Il examine avant leur publication tous les rescrits, bulles et brefs de la Cour de Rome qui peuvent intéresser le tranquillité publique.

Art. 5.

Il entretient toute espèce de correspondance intérieure relative à ces divers obiets.

Art. 6.

Le ministre chargé de la partie du culte veillera à l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et publié.

DOCUMENTO XXIV (pag. 167).

(Italia Appendice..., vol. XIX).

Allegato B. — Projet d'Arrêté sur le mode d'exécution des Loix Organiques de Lyon, concernant le Clergé de la République Italienne. — 25 Settembre 1802.

Le Président de la République Italienne.

Vu les articles organiques, concernant le Clergé, décrétés à Lyon.

Vu aussi la Convention signée à Paris entre le saint Siège et le Gouvernement de la République Italienne.

Voulant établir dans l'exécution de ces deux actes le plus parfait accord.

Arrêté ce qui suit:

Art. 1er.

Les Evêques de la République Italienne nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le Gouvernement.

Art. 2.

Ils pourront ordonner le nombre de prêtres qui est nécessaire pour les besoins spirituels de leur diocèse.

Art. 3.

Il y aura dans chaque diocèse, au moins un chapitre suffisamment doté.

Art. 4.

Dans le cas où les maisons réservées par l'article 3 du titre 2 des Lois organiques pour le logement des Evêques, Curés, et Chanoines seroient vendues ou détruites, elles seront remplacées par autre logement convenable et décent.

Art. 5.

Les biens affectés à la dotation des Eglises et de leurs ministres seront désignés par le président de la République Italienne de concert avec le Saint Siège, sur les renseignemens que sera tenu de lui donner le ministre de cette République résidant à Paris.

Art. 6.

Les chancelleries des Evèques sont conservées avec leurs archives, et les officiers de ces chancelleries continuent d'exercer leurs fonctions dans tous les actes qui appartiennent à cette institution.

Art. 7.

Les Evèques pourront, indépendamment des peines canoniques, ordonner à un ecclésiastique qui s'est rendu coupable, de se retirer pendant un temps déterminé dans un séminaire, ou dans un couvent, en punition de sa faute.

Art. 8.

Si un ecclésiastique trouble la tranquillité publique dans l'exercice de ses fonctions, l'Evèque diocésain sera requis de l'interdire, sauf à l'autorité civile à prendre, en cas de refus de la part de l'Evêque, les mesures qu'exigerait le maintien du bon ordre.

Art. 9.

Tout ce qui tend à corrompre les moeurs, à avilir le culte et ses ministres est absolument défendu.

Art. 10.

Il sera libre aux Achevèques, Evêques, et toutes autres Dignités Ecclésiastiques, d'ajouter à leur nom les titres d'usage.

Art. 11.

Le ministre des relations extérieures de la République Italienne résidant à Paris, le ministre de l'interieur, le ministre des finances, et le ministre specialement chargé de la partie du culte, veilleront, chacun en ce qui les concerne, à l'exécution du présent arrêté qui sera imprimé et publié.

DOCUMENTO XXV (pag. 168).

(Italia Appendice..., vol. XIX)

Allegato C. — Projet de Convention Entre Sa Sainteté le Pape Pie VII et la Republique Italienne. — 25 Settembre 1802.

Art. 1er.

La République Italienne déclare que la Religion Catholique, Apostolique et Romaine continue d'être la Religion de la République.

Art. 2.

Il y aura dans la République Italienne quatre Archevêchés: et vingt Evêchés.

Les Archevêchés seront ceux de Milan, Bologne, Ravenne, et Ferrare.

Les Evêchés seront ceux de Brescia, Bergame, Pavie, Como, Crema, Novarre, Vigevano, Cremona, et Lodi, sous la Métropole de Milan.

De Modène, Reggio, et Imola, sous la Métropole de Bologne.

De Césène, Forli, Faenza, et Rimini sous la Métropole de Ravenne.

De Mantoue, Commachio, Vérone, et Adria, sous la Métropole de Ferrare.

Art. 3.

Les biens et revenus des Evêchés supprimés feront partie de la dotation des Evêchés conservés, des séminaires, et autres établissemens ecclésiastiques.

La repartition de ces biens, et celle du territoire des Evêchés supprimés sera faite d'accord avec le Saint Siége.

Art. 4.

Les Titulaires actuels des Evêchés supprimés seront nommés à ceux des Evêchés conservés qui sont aujourd'hui vacants.

Art. 5.

Le président de la République Italienne nommera aux Evêchés et Archèvechés, des ecclesiastiques ayant les moeurs et les qualités exigées par les saints canons. Sa Sainteté conférera l'institution canonique dans les formes établies.

Art. 6.

Les Archevèques et les Evêques prèteront le serment de fidelité entre les mains du président de la République, dans la forme suivante:

Je jure et promets à Dieu sur les Saints Evangiles de garder obéissance et fidélité au Gouvernement établi par la Constitution de la République Italienne. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique, et si, dans mon Diocése, ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'Etat, je le ferai savoir au Gouvernement.

Art. 7.

Les curés prêteront le même serment, entre les mains des autorités civiles désignées par le Président de la République.

Art. 8.

Les biens qui sont affectés à la dotation des Evêchés, Archevèchés, Curés, Chapitres, Séminaires, et pour les fabriques des Eglises et autres établissemens ecclésiastiques continueront à ne pouvoir pas être aliénés, ni subir aucun changement que d'accord avec le Saint Siége.

Art. 9.

La République Italienne maintient les Ordres religieux qui servent à l'instruction publique et aux hôpitaux.

Tous les religieux appartenant à d'autres Ordres devront rester dans des couvens soumis à leur règle, et auront le droit de porter leurs habits jusqu'à ce qu'ils s'éteignent.

Art. 10.

Il sera nécessairement conservé dans la République Italienne un nombre suffisant de couvens de Religieuses. Chacun de ces couvens sera tenu de recevoir des pensionnaires, et restera soumis à la règle de son ordre.

Art. 11.

Les Evêques, prêtres, et tous autres ecclésiastiques sont dispensés du service militaire.

Art. 12.

Sa Sainteté, pour le bien de la paix, déclare que ni Elle, ni ses Successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits revenus y attachés demeureront incommutables entre leurs mains, ou celle de leurs ayant cause.

Art. 13.

Sa Sainteté reconnoit dans le président de la République Italienne les mêmes droits dont jouissoit l'Empereur, comme Duc de Milan.

Nota. Le commencement de l'article 9 pourra être redigé comme il est ci-dessus, ou de la manière suivante:

Les Ordres religieux qui servent à l'instruction publique et aux hôpitaux seront maintenus etc. etc.

Le choix de ces deux rédactions dépend entièrement des parties contractantes.

DOCUMENTO XXVI (pag. 178).

(Italia Appendice..., vol. XX).

Sunto de' voti de' Cardinali (del Bertazzoli, elemosiniere del Papa, segretario della congregazione de' 12 Cardinali).

La sera dei 26 giugno 1803, alle ore 24 italiane, si tenne in casa di Sua Emza il Sig. Cardinale Antonelli una Congregazione, in cui intervennero gli Emi Signori Cardinali, coll'enunciato Sig. Cardinale:

Antonelli, De Pietro, Caselli, Consalvi Segretario di Stato, ed io Segretario della Congregazione degli Affari Ecclesiastici.

L'oggetto di detta Congregazione fu di esaminare l'estratto dei voti fatti dagli Emi Signori Cardinali Albani, Antonelli, Caraffa, Trajetto, Giuseppe Doria, Borgia, Roverella, De Pietro, Caselli, Braschi, Carandini, Consalvi Segretario di Stato, i quali voti concernevano l'esame di un progetto di Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana spedito da Parigi, e già dispensato con altre stampe segnato Lett. C ai lodati dodici Emi Signori Cardinali.

L'estratto fu compilato da me Segretario, e presentato e letto a mano a mano, alla suddetta Congregazione dei quattro Emi Signori Cardinali, articolo per articolo. Gli stessi Signori Cardinali ponderando attentamente tanto l'Estratto quanto nuovamente il Progetto Parigine, e tutt'altro riguardante un si grave affare, vennero nel seguente sentimento da me Segretario in loro presenza esattamante segnato, e che riferisco nell'ordine preciso, con cui fu da loro emanato.

Proemio — Fu approvato dagli Emi Signori Cardinali Antonelli, Caselli, Consalvi Segretario di Stato. Fu contrario l'Emo Sig. Cardinale De Pietro.

Art. I. Fu approvato da tutti quattro. Li Signori Cardinali Antonelli, Caselli, Consalvi Segretario di Stato furono di sentimento, che nell'ultimo sia espresso nei seguenti termini: In tutto quello che si oppone alla medesima Religione e Disciplina.

Il Sig. Cardinale De Pietro non fu contento di questa emenda, perchè gli sembra che almeno tacitamente la Santità Vostra venga a riconòscere nel Governo laico una potestà di emanare Leggi sulle cose ecclesiastiche rispetto a quelle leggi, che già emanò la Repubblica sovra tali materie, e che qui non restarono abolite.

Art. III. Fu approvato.

Art. IV. Furono di sentimento tutti gli Emi Signori Congregati, che in ultimo si apponga — ottenute nelle convenienti forme le rinunzie dei detti Vescovi ed Abbati. —

Art. V. Approvato.

Art. VI. Approvato.

Art. VII. Approvato.

Art. VIII. Approvato.

Art. IX. Approvato.

Art. X. Fu approvato coll'aggiunta della parola — Insegnamento, — e fu soggiunto che in fine si apponga questa espressione — secondo le forme canoniche. —

Art. XI. Fu approvato. Si disse però che nella Istruzione al Sig. Cardinale Legato, se gli facesse sentire che si riservi il diritto di Visita, se pur sarà possibile.

Art. XII. In vece della parola *Trasmettte* (la quale sembra non riconoscere nella Santità Vostra trasmittente l'originaria Suprema Potestà) si dica *Accorda*. Si aggiunga — *Loro* risulteranno.

Art. XIII. Approvato.

Art. XIV. Approvato.

Art. XV. Approvato.

Art. XVI. Approvato.

Art. XVII. Invece dell'art. XVII qui esposto come sta nel pro-

getto Parigino Lett. C, che si giudicò da tutti quattro, dopo seria riflessione, almeno indirettamente, lesivo dei diritti della Chiesa per le ragioni allegate nell'estratto dei Voti; si determinò che si sostituisse l'art. XVII del nostro progetto spedito a Parigi, concepito nei seguenti termini — I Beni Ecclesiastici non compresi nel precedente articolo continuano ad essere inalienabili, nè potranno distrarsi o soffrire alcun cambiamento senza l'autorità della Sede Apostolica.

Art. XVIII. Tollerato.

Art. XIX. Approvato.

Art. XX. Approvato.

Art. XXI. Approvato.

Art. XXII. Approvato.

Dopo ciò si lesse da me Segretario agli Emi Signori Congregati un estratto dei sentimenti di tutti dodici i suddetti Signori Cardinali, espresso nei loro rispettivi voti, circa l'articolo, che riguardava la conservazione dei Regolari, inserito nel nostro progetto sotto il n. 14; il quale articolo è stato omesso di pianta nel progetto parigino segnato Lett. C.

Da questo estratto risulta, che la pluralità dei nominati Emi Signori dodici Cardinali combina potersi tollerare la omissione dello stesso articolo, per non romperla col Governo; poichè questa omissione viene; almeno nella sostanza, sanata nell'articolo XV del Progetto Parigino, in cui si dice — Non si farà alcuna soppressione di Fondazioni Ecclesiastiche qualunque esse siano, senza autorità della Sede Apostolica. —

Nello stesso sentimento vennero i quattro Emi Signori Cardinali della stretta Congregazione, la quale terminò dopo questi ultimi riflessi.

Francesco Arcivescovo d'Edessa, Limosiniere di Sua Santità, e Segretario della Congregazione.

DOCUMENTO XXVII (pag. 197).

(Italia Appendice..., vol. XX; Francia Appendice..., vol. X, Fascio F).

Esame del concordato italico, fatto dal Card. Antonelli per ordine del S. Padre. — 2 ottobre 1803.

Non voglio rilevar qui alcune leggiere variazioni sul testo latino del Concordato trasmesso e sottoscritto dal Sig. Card. Caprara, e nettampoco alcune inesattezze della traduzione italiana. Vengo subito all'esame delle variazioni descritte nello specchio fog.º num. V a tenor del comando, che n'è stato dato.

PROEMIO

Nulla importa, che il Presidente della Republica Italica abbia qui assunto anche il nome di Primo Console della Republica Francese: neppur faccio conto, che siasi aggiunto il periodo — volentesque ut religio catholica apostolica Romana in suis dogmatibus integra servetur. — Comprendo benissimo, che qui vi si nasconde qualche materia, ma non è qui luogo a rilevarla, avendo connessione, per quanto mi sembra, coll'articolo II, di cui si dee in ultimo ragionare. Nel suo semplice, e nudo aspetto non può quell'aggiunta riprendersi; anzi dovremmo noi vergognarci, se censurar volessimo il comun desiderio di Sua Santità, e del Primo Console di conservar intatti i dogmi di nostra santa Religione.

Art. XI.

Si era concertato, che i Luoghi pii governati dagli ecclesiastici dovessero in avvenire regolarsi da una Congregazione composta in egual numero di ecclesiastici, e di laici: i primi dovevano esser eletti dal Vescovo, i secondi dal Governo. Si è ora cambiato, e vuolsi, che tutti sieno eletti dal Presidente della Republica, salvo bensì che per gli ecclesiastici eliget eas personas, quas eidem episcopus praesentabit. È questa una servitù più grave, non rimanendo ai Vescovi il libero diritto di scelta, ma di mera nomina e di presentazione. Può nondimeno tollerarsi, mentre l'effetto è quasi lo stesso e non sarebbe stato sperabile, che il Vescovo potesse ammettere tra membri di dette congregazioni quegli ecclesiastici, che non fossero graditi al Governo. Vi è altronde anche un compenso, stimando io meglio che le nomine de'membri secolari si facciano piuttosto dal Presidente della Republica, che dal Governo.

Art. XII.

Il cambiamento di questo articolo riguarda la scelta de' Parochi. Prima dicevasi, che i vescovi avrebbono avuto riguardo di sceglier quelli, qui sint Gubernio accepti; ora si è voluto dire, episcopi personas non seligent, nisi Gubernio acceptas. Veggo quanto è più stretto il vincolo, che s'impose ai Vescovi nella scelta de' Parochi, ma non crederei per questa maggior durezza di espressioni di rompere il Trattato. Pur troppo i Vescovi, sin'a tanto che dura un irreligioso Governo, dovranno accomodarsi a scegliere quei Parochi, che forse non sono i migliori, in previdenza che i migliori sarebbono dal Go-

verno ricusati. La necessità non ha legge; le Parocchie non possono stare senza pastore, e non potendosi avere i più degni, bisogna contentarsi di scegliere i meno degni, purchè non abbiano tali eccezioni, per cui sieno affatto indegni ed incapaci.

Art. II.

Fin qui abbiam condotta la nave tra sirti e scogli, che possono facilmente superarsi: ma ora se ne presenta uno, innanzi al quale io temo il naufragio di questa così lunga e molestissima trattativa.

Per essere coerenti nelle massime, bisogna rimontare al suo principio. Fin dal mese di luglio dell'anno scorso giunse l'istanza da Parigi, che volevasi fare un Concordato tra la S. Sede e la Republica Italica, e ne fu anche trasmesso il Progetto. Esaminatosi questi il di 25 luglio in una Congregazione di cinque Cardinali nelle stanze dell'Emo Pro-Datario, fu risposto, che non si potea fare in alcun modo, e la principal ragione fu, che innanzi a tutt'altro il Governo rivocar dovea quelle qualunque leggi, decreti, e stabilimenti publicati in addietro a danno della Religione etc.

Più e più volte fu replicata e sostenuta questa negativa, e fu sempre affacciata la stessa ragione. Fu riassunto l'esame di questa materia in un'altra Congregazione dei 19 ottobre dello stesso anno, e furono esaminati alcuni progetti stesi da M.r Bernier, nei quali venivasi in qualche modo, ma non in tutto, a correggere l'esorbitanza delle leggi organiche di Lione, delle altre emanate dalla republica italica, e specialmente quelle sulle attribuzioni del ministro del culto di Milano. Tutti questi progetti furono ricusati, e fu dichiarato, che S. Santità era nell'indispensabile necessità di chiedere, che o precedentemente o almeno contemporaneamente al concordato, si aggiunga un articolo, per cui venga con parole espresse dichiarata tolta ogni osservanza delle precedenti leggi organiche di Lione, e decreti di Milano sulle attribuzioni del Ministro del culto, e che si abbiano per conseguenza come non più esistenti.

Per facilitare un qualche mezzo, onde compiacere il Primo Console e Presidente della Republica Italica, che insisteva per questo Concordato, comandò Nostro Signore che si tenesse una Congregazione, e si esaminassero varj articoli di un nuovo Progetto in termini convenienti da formarsi in Roma, e trasmettersi a Parigi. Questo esame fu fatto in una Congregazione dei 12 novembre 1802, e furono proposte varie module, per concepire un articolo concernente la tanto bramata revoca sudetta. Tra tante module fu proposta anche

la seguente — Tutte le leggi, Decreti e Ordinazioni finora emanate dalla Republica in ordine al culto, saranno riguardate come non avvenute. — Questa modula fu unanimemente rigettata, e si convenne che dovesse esigersi una chiara e specifica abolizione delle leggi nel Proemio, e ne fu trasmesso il piano a Parigi.

La forza delle ragioni persuasero finalmente il Primo Console di cedere, e acconsentire a questa abolizione delle leggi; e in una lettera, che scrisse nel Decembre a S. Santità si dichiarò - Che l'esistenza di tali leggi non doveva trattenerlo dal Concordato, essendo facile il rimedio: e che coll'abolizione di dette leggi il Concordato non sarebbe punto gratuito. - E quindi non essendosi voluto ammettere il progetto mandato da Roma, ne fu da Parigi surrogato un altro, che è il notissimo contrassegnato colla lettera C, in cui con articolo separato si dichiarava, che le leggi, Decreti etc. per tutto quello che per essi si oppone alla costante disciplina della Chiesa, sieno rivocati ed aboliti. Su questo articolo furon sentiti i soliti Signori Cardinali, diedero il loro voto in iscritto, circa la metà dello scorso mese, senza adunanza di Congregazione. Non incontrossi veruna difficoltà per accettar questo articolo, per quanto apparteneva al punto della revoca e abolizione di dette leggi, anzi piacque che venisse questa proposta in luogo del Proemio in un articolo separato. Quali fossero le difficoltà allora proposte, quali le osservazioni mandate a Parigi al Sig. Card. Legato, quale il successivo esame dell'altro piano trasmesso da S. Emza, ed esaminato dalla Congregazione avanti S. Santità nella domenica scorsa 23 Settembre, è superfluo di qui rammentarlo, perchè n'è recentissima la memoria.

Da questo breve epilogo della serie, e delle varie vicende di questo trattato, io vengo a ragionare così: Il Papa ha ricusato sempre di prestarsi ad ammetter discorso di Concordato, per la gravissima ragione dell'esistenza delle dette leggi; si è dichiarato, che ne voleva una o previa, o almeno contemporanea abolizione; ha piantato per ragione di questa domanda, che esistendo quelle leggi, tradiva il suo apostolico Ministero; è stato su questo punto inesorabile, e finalmente colla sua costanza ha vinto la ritrosia del Primo Console, il quale ha solennemente promesso, che quelle leggi sarebbono state abolite. Fissato questo punto, si è disputato sopra i varj articoli, ma sull'abolizione delle leggi non si è mossa più controversia. Ora in quale incoerenza di massime noi cadremmo, se abbandonati i termini essenzialissimi di revoca e abolizione, ci contentassimo ora degli altri di sostituzione, e surrogazione, che si propongono nell'art. XXI del

Progetto sottoscritto dal Sig. Card. Caprara, e dal Ministero della Repubblica? Fu rigettata col voto unanime di tutti i Signori Cardinali la modula, in cui dicevasi, che quelle leggi si avessero come non avvenute, coi quali termini non potevasi pur intendere, che quelle leggi più non sussistessero; e vogliam noi esser così da bene di credere, che una simile intelligenza debba darsi alle parole di surrogazione e sostituzione?

Questo è tutto il nodo della presente disputa. Sostiene il Primo Console, che con questo nuovo articolo di sostituzione o surrogazione, vengonsi ad abolire le leggi e decreti, precedentemente emanati in materie religiose, peichè a tali leggi e decreti si sostituisce il Concordato, così al foglio num. III. Ora io penso altrimenti, e credo, che oltre l'incoerenza, di cui ho sopra parlato, non vi sia nel progettato articolo XXI nè la verità dell'abolizione ricercata, nè la dignità del Papa se l'accettasse, nè la pubblica edificazione, e riparazione dello scandalo, se fosse eseguito.

Incomincio dalla verità — subrogatio legis censetur fieri cum omnibus qualitatibus, et conditionibus eius, in cuius locum fit. — Così il Fagnano nel Tit. de Praebendi, cap. Episcopus num.º 45. La surrogazione dunque del Concordato sarà fatta con tutte le qualità, e condizioni delle leggi, in di cui luogo è il Concordato sostituito. Dunque non è vero, che le leggi sieno abolite. Tutto al più ne sarà sospeso l'effetto; ma essendo pur questo riposto nell'arbitrio e nella potestà de'legislatori Repubblicani, noi non possiamo esser certi, anzi dobbiamo entrare in molto sospetto, che l'effetto della surrogazione non sia ampio ed esteso, come sarebbe l'effetto dell'abolizione.

La legge abolita non è più legge; e siccome per noi la principal causa, per cui avevamo chiesta l'abolizione, era l'incompetenza del legislatore, e l'ingiustizia della legge, che sebbene non era espressa nell'articolo II del Concordato da noi proposto, era però sottintesa, e vi era pure esplicitamente indotta quell'altra di fissare un retto e stabile ordine sugli oggetti ecclesiastici, così non facendosi più parola di abolizione, ma semplicemente di surrogazione, noi nè otteniamo l'effetto dell'abolizione, nè emendiamo il vizio della legislazione e delle leggi, che avevamo inteso di correggere coll'abolizione medesima. Anzi io dico che pur troppo abolite anche le leggi, noi temevamo, che per la prepotenza de'magistrati secolari si sarebbon pur troppo eseguite quelle leggi, che pur si conveniva nel Concordato, che fossero abolite: ma non essendo in poter nostro d'impedire questi abusi di prepotenza, ci contentavamo almeno di poter sempre affacciar la

ragione, che le leggi eran abolite, e il rimetterle in osservanza era un' infrazione del trattato. Questo non si potrà dire nel caso di una semplice surrogazione, o sostituzione, imperocchè come dissi l'effetto della sostituzione non è lo stesso che quello dell'abolizione; e il legislatore che sostituisce conserva sempre la potestà di far nuove leggi, come certamente le faranno i Repubblicani, non ostante il Concordato. La legge abolita per patto non può più reviviscere nè essa, nè altra di simil natura; ma all'opposto ad una legge sostituita può sostituirsene un' altra, nè questa nuova sostituzione è proibita nell'articolo XXI, ora inserito nel Piano venuto da Parigi.

Dico in secondo luogo, che non vi è neppure la Dignità del Papa — Subrogatum sapit naturam rei, cujus loco subrogatur. — Così lo stesso Fagnano; anzi secondo Ulpiano nel lib. regularum tit. 1º — Lex subrogari dicitur, cum ei aliquid adjicitur. Subrogatus, sive subrogatum sapit naturam, et omnes qualitates illius in cuius locum subrogatur. (Fasan. in § Fuerat num.º 4 etc. Institut. de actionibus. Grazian. Disceptat. Forens. cap. 989 num.º 22. Barbosa de axiomat. Iuris, axiomate 213. per totum, et aliis etc.).

Posto questo assioma legale, ne viene in conseguenza, che il Papa debba confessare almeno tacitamente, che le leggi nuove del Concordato sono dell'istessa natura di quelle, a cui queste si sostituiscono. E chi non ne vede la mostruosità? Come può ammettersi mai la surrogazione di leggi giuste e savie a leggi empie, irreligiose, e temerarie?

Inoltre la sostituzione suppone un'egual potestà del legislatore nella promulgazione tanto delle leggi sostituite, quanto delle altre a cui le nuove si sostituiscono. Il Papa dunque confessa con ammettere questa surrogazione, che le passate leggi repubblicane sono emanate da una competente potestà; dissimula, e forse anche è connivente a far credere, che in esse non vi sia alcun vizio d'ingiustizia e di empietà; e acconsente alla surrogazione delle nuove, come forse più utili e più conducenti all'oggetto proposto, e anzi da a divedere, che le antiche e le nuove leggi coincidono nel medesimo fine, e sono dell'istessa natura; che le nuove sono un'aggiunta alle antiche; e, come il nuovo pone in disuso l'antico, così le nuove leggi del concordato non correggono le antiche repubblicane, ma solo le mettono in disuso e nell'inosservanza.

Conviene ripeterlo per chiarezza dell'argomento — Subrogatum sapit naturam eius, cuius loco subrogatur — Lex subrogari dicitur, cum ei aliquid adijcitur. — Or questo il Papa non può farlo in

verun conto, nè innocente sarebbe qualunque anche menoma connivenza, da cui apparisse, ch' Egli ammetta o la potestà dei legislatori repubblicani, o la giustizia, e rettitudine delle loro leggi — Error, cui non resistitur, approbatur, diceva S. Innocenzo I. — E S. Celestino diceva ancora — Timeo, ne connivere sit, hoc tacere. Timeo, ne magis ipsi loquantur, qui permittunt illis taliter loqui. In talibus causis non caret suspicione taciturnitas, quia occurreret veritas, si falsitas displiceret. —

E pur troppo io temo, che parleranno molti e per questo nostro connivente linguaggio di surrogazione e sostituzione non saremo di edificazione ai fedeli, e non sarà riparato lo scandalo, che dalle leggi repubblicane n'è derivato alla Chiesa. Rammentiamoci ciò, che abbiamo sempre detto in questa causa; ripigliamo alle mani i nostri scritti, e le stesse lettere di Sua Santità al Primo Console. Ci siam sempre protestati, che l'abolizione delle leggi era una condizione sine qua non, per venire a un Concordato; che queste leggi avean recato un pubblico scandalo, che offendevano la religione, e la disciplina ecclesiastica, che il Papa non potea tollerarle senza tradire il suo apostolico Ministero. Che dirà dunque il pubblico, vedendo che ora noi abbiam mutato linguaggio, e ci contentiamo di una semplice surrogazione?

Ci convinceranno col fatto e colle parole stesse del Primo Console. Egli ha detto (come dal foglio n. III) che tutto quello, che suona direttamente o revoca, o abolizione di leggi etc. è impossibile, che da lui si ammetta. Francesco I Re di Francia non ebbe rossore: abrenunciare Pragmaticae Sanctioni... ac mandatis apostolicis, quae a Sede Apostolica pro tempore emanarent, parere, ac obedire. Questa Pragmatica sanzione era stata annullata dai Papi predecessori di Leone X, e Luigi X con sue lettere Patenti l'aveva cassata ed abrogata. Luigi XIV non arrossi di dichiarare a Innocenzo XII, che tutto ciò, che si era fatto nei Comizi Gallicani del 1682, si avesse come per non avvenuto. Dunque egli conosce, che vi passa una gran discrepanza tra l'intelligenza della parola abolire, e l'altra sostituire. Ha veduto, che nella parola abolire si ferisce l'autorità della republica, e riman salva colla parola sostituire.

Ma per l'istessa ragione noi crediamo, che colla parola sostituire si vilipende l'autorità della Chiesa, laddove si salva colla parola abolire. Quest'esempio di connivenza e di taciturnità ci toglierà l'arme per combattere le tante leggi, che pure oggidi si promulgano contro la religione, e contro l'autorità ecclesiastica. È massima inconcussa e sagrosanta, che la potestà secolare non può tare tal sorta di leggi; e questa massima resterà vulnerata e debilitata, sempre che i Principi facendo di tali leggi, potranno sostenerne il diritto e la competenza, pel fatto nostro medesimo, che ci siam contentati di sostituire altre leggi, ma non di abolire le precedenti.

Il signor Card. Legato nella sua cifra n. III ci fa vedere l'inferno aperto, se non si conchiude questo Concordato (1), e perciò egli inavvedutamente si è indotto a sottoscriverlo. Sarà quel che Iddio vuole; ma non sarà mai che il Papa, in vista di un disordine che non può impedire, o tradisca la verità, o avvilisca l'autorità, e dia scandalo al pubblico.

Conchiudo dunque il mio sentimento, e confesso che non mi dà l'animo di consigliare Sua Santità a ratificare questo nuovo XXI articolo del Concordato, almeno prout jacet.

Se vi si potesse aggiungere qualche altra espressione che salvasse la massima, come per esempio, se dopo la parola « a Republica Italica » si aggiungesse « circa res religionis, ac disciplinae ecclesiasticae hucusque latis, quae imposterum nunquam vim ac robur haberi poterunt », allora non avrei tanto ribrezzo di acconsentire a questo articolo surrogato.

Io vi ho aggiunta la parola disciplinae ecclesiasticae, e qui mi cade in acconcio di ripigliare ciò che dissi da principio, parlando del Proemio, della maliziosa aggiunta che si era fatta, di serbare intera la religione in suis dogmatibus. Collima, ad accrescere il sospetto di questa malizia, la parola di questo articolo XXI res religionis.

Tutto pare diretto a far cessare l'effetto degli editti, che concernono il dogma, e che direttamente risguardano res religionis. E della disciplina? Non se ne vuol fare neppure motto. Potrebbe scusarsi questo silenzio, perchè nel Proemio si dice stabilis ordo constituatur in iis, quae ad res ecclesiasticas pertinent; ma il Proemio non è un patto, non è un articolo; laddove nell'articolo XXI, che è il principale, e si può dire il cardine, su cui poggia tutto il Concordato, della disciplina non si fa parola; e noi dobbiamo essere sommamente solleciti, affinchè cessi ogni valore e ogni efficacia tanto delle leggi, che concernono il dogma, quanto di quelle, che risguardano la disciplina.

Colle parole da me imaginate, che in posterum nunquam vim ac robur habere poterunt, pur mi pare, (ma il dico con trepidazione e soggettando il mio all'altrui più illuminato giudizio) che per equi-

⁽¹⁾ Vedi la cifra a pag. 193, e le paure del Caprara a pag. 196.

pollenza vi si comprende l'abolizione delle leggi: perocchè può considerarsi per abolita quella legge, che non può mai più in avvenire avere veruna forza e vigore.

Così etc. Salvo etc.

Roma, questo di 2 ottobre 1803.

L. Card. ANTONELLI

DOCUMENTO XXVIII (pag. 200).

(Italia Appendice, vol. XIX).

Processo verbale.

Riunitisi secondo il concertato alle ore due pomeridiane del presente giorno nella casa Richelieu Trousac, Faubourg Honoré, di questa città di Parigi.

Sua Eminenza Rma il Sig. Card. Gio. Batta Caprara, Legato a latere della Santa Sede apostolica presso il Primo Console della Repubblica francese Presidente della Repubblica Italiana, ed Arcivescovo di Milano;

Ed il cittadino Marescalchi, Consultore di Stato, Ministro delle Relazioni estere della Republica Italiana, residente presso il Primo Console e Presidente:

In qualità l'uno di ministro plenipotenziario di N. S. Papa Pio VII, l'altro di ministro plenipotenziario del Presidente della Repubblica Italiana, nominati espressamente all'infrascritto singolare effetto.

Riunitisi, come si è detto sopra, per segnare l'atto di convenzione già concertato e stabilito fra detti due Plenipotenziarii, a norma delle istruziani avute e facoltà loro compartite dai loro rispettivi Committenti, premessa la lettura delle due copie da contraccambiarsi, e ritrovatele in tutto perfettamente conformi e concordi, le hanno segnate di loro proprio pugno e carattere, apponendovi i loro rispettivi sigilli, e contraccambiandosele reciprocamente.

In fede di che...

Parigi, 16 novembre 1803. Essi approvano le postille (1) messe in calce, riguardanti l'articolo nono.

L. A sigilli Emo

G. B. Card. CAPRARA LEGATO.

L. #sigilli Sig. Cit.no

FERDINANDO MARESCALCHI.

⁽¹⁾ Quelle postille riguardavano uno sbaglio di scrittura.

DOCUMENTO XXIX (pag. 200, 204).

Testo del Concordato italico con la ratificazione di Pio VII.

Inspecta a Nobis, et mature perpensa conventione Parisiis inita et die XVI septembris MDCCCIII subscripta a Nostro Plenipotentiario Rmo Johanne Baptista Tituli Santi Honuphrii S. R. E. Presbytero Cardinali Caprara Archiepiscopo Mediolanensi ac Nostro et Sedis Apostolicae Legato a Latere in Galliis, simulque a Dilecto Filio Plenipotentiario Gubernii Reipublicae Italicae Ferdinando Marescalchi Consultore Status et exterarum Relationum Administro apud Primum Consulem Reipublicae Gallicanae praesidem ipsius Italicae Reipublicae; cuius quidem conventionis tenor est qui sequitur:

CONVENTIO

INTER

SANCTITATEM SUAM PIUM VII

REMPUBLICAM ITALICAM

Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius VII, atque Praeses Reipublicae Italicae, Primus Gallicanae Reipublicae Consul in suos respective Plenipotentiarios nominarunt

Sanctitas Sua Emum D. Joannem Baptistam Caprara S. R. E. Tituli S. Honuphrii Presbyterum Cardinalem, Archiepiscopum Mediolanensem, et Sanctitatis Suae et Sanctae Sedis in Galliis de Latere Legatum, munitum facultatibus in bona et debita forma,

Praeses Reipublicae Italicae, Primus Gallicanae Reipublicae Consul Civem Ferdinandum Marescalchi, Consultorem Status, et Exterarum Relationum Administrum apud Ipsum Residentem, plenis facultatibus munitum.

CONCORDATO

FRA

SUA SANTITÀ PIO VII

LA REPUBLICA ITALIANA

Sua Santità il Sommo Pontefice Pio VII, ed il Presidente della Republica Italiana Primo Console della Republica Francese, hanno respettivamente per loro Plenipotenziarj nominato

Sua Santità l'Emo Signor D. Gio. Battista Caprara della S. R. Chiesa del Titolo di S. Onofrio Prete Cardinale Arcivescovo di Milano, e della Santità Sua, e della S. Sede Legato a Latere in Francia, munito di facoltà in buona e dovuta forma,

Il Presidente della Republica Francese il Cittadino Ferdinando Marescalchi Consultore di Stato, e Ministro delle Relazioni Estere presso Lui Residente, munito di piene facoltà. Qui, post sibi mutuo tradita respectivae Plenipotentiae Instrumenta, de iis, quae sequuntur convenerunt.

PROEMIUM

Sanctitas Sua Summus Pontifex Pius VII, et Praeses Reipublicae Italicae Primus Gallicanae Reipublicae Consul, paristudio cupientes ut in eadem Republica certus stabilisque Ordo, in iis, quae ad res Ecclesiasticas pertinent, constituatur; volentesque, ut Religio Catholica Apostolica Romana in suis Dogmatibus integra servetur, in sequentes Articulos convenerunt.

Art. I.

Religio Catholica Apostolica Romana esse pergit Religio Reipublicae.

Art. II.

Sanctitas Sua debitis formis subiiciet juri Metropolitico Ecclesiarum Archiepiscopalium Mediolanensis, Bononiensis, Ravennatensis, Ferrariensis infrascriptas Ecclesias Episcopales, nimirum Brixiensem, Bergomensem, Papiensem, Novocomensem, Cremensem, Novariensem, Vigevanensem, Cremonensem, Laudensem Archiepiscopatui Mediolanensi, cujus Suffraganeae erunt.

Ecclesiae vero Mutinensis,

Li quali, dopo essersi scambievolmente consegnati l'Istromenti della respettiva Plenipotenza, hanno convenuto delle cose, che sieguono.

PROEMIO

La Santità di Nostro Signore Papa Pio VII, e il Presidente della Republica Italiana Primo Console della Republica Francese, animati da egual desiderio, che in detta Republica sia fissato uno stabile regolamento di quanto spetta alle cose Ecclesiastiche, e volendo, che la Religione Apostolica Romana sia conservata intatta nei suoi Dogmi, sono convenuti nei seguenti Articoli.

Art. I.

La Religion Cattolica Apostolica Romana continua ad essere la Religione della Republica Italiana.

Art. II.

Sua Santità nelle debite forme assoggetterà alla giurisdizione Metropolitana delle Chiese Arcivescovili di Milano, di Bologna, di Ravenna, e di Ferrara le infrascritte Chiese Vescovili, cioè quelle di Brescia, di Bergamo, di Pavia, di Como, di Crema, di Novara, di Vigevano, di Cremona, e di Lodi all'Arcivescovato di Milano, di cui saranno Suffraganee.

Le Chiese di Modena, di Reg-

Rhegiensis, Imolensis, Carpensis Suffruganeae erunt Archiepiscopatus Bononiensis.

Caesenatensis, Forlivensis, Faventina, Ariminensis, Cerviensis Suffraganeae erunt Archiepiscopatus Ravennatensis.

Mantuana, Comaclensis, Adriensis, Veronensis a parte Italica Suffraganeae erunt Archiepiscopatus Ferrariensis.

Art. III.

Sanctitas Sua ad instantiam Praesidis Reipublicae Italicae indulget suppressioni duarum Episcopalium Ecclesiarum, nimirum Sarsinae, et Brictinori, et duarum Abbatiarum Nullius, nimirum Asulae, et Nonantulae, ea tamen conditione, ut et respectivae Dioeceses, collatis cum Praeside eiusdem Reipublicae consiliis, aliis proximis Dioecesibus uniantur, et Episcopi, atque Abbates, nisi forte translati, aut transferendi sint ad alias Sedes, juste compensentur pro cessione Jurisdictionis et Congruae, quibus antea fruebantur, et debitis formis iisdem resignationes respectiva Ecclesiarum obtineantur. Bona, redditusque supradictarum Ecclesiarum, et Abbatiarum, quae in Republica Italica continentur, ab eadem Sanctitate Sua, collatis cum Gubernio consiliis, aliis Ecclesiasticis Fundationibus distribuentur.

gio, d'Imola, e di Carpi saranno Suffraganee dell' Arcivescovato di Bologna.

Quelle di Cesena, di Forli, di Faenza, di Rimino, e di Cervia saranno Suffraganee dell' Arcivescovato di Ravenna.

Quelle di Mantova, di Comacchio, di Adria, e di Verona dalla parte della Repubblica Italiana saranno Suffraganee dell'Arcivescovato di Ferrara.

Art. III.

Il Santo Padre alle istanze del Presidente della Republica Italiana condiscende alla soppressione delle due Chiese Vescovili di Sarsina, e di Bertinoro, e delle due Abbazie Nullius di Asola, e di Nonantola, a condizione, che le rispettive Diocesi siano riunite di comune concerto ad altre Diocesi vicine, e gli attuali Vescovi. ed Abbati, qualora non fossero trasferite ad altre Sedi, ricevano un'adequato compenso alla cessione della Giurisdizione, e Congrua, delle quali godevano, ottenute nelle convenienti forme le rinuncie dei detti Vescovi, ed Abbati. I beni, e le rendite delle suddette Chiese ed Abbazie, situati nella Republica Italiana, saranno dalla medesima Santità Sua ripartiti, ed incorporati ad altre Fondazioni Ecclesiastiche di concerto col Governo.

Art. IV.

Attenta utilitate quae ex hac conventione manat, in ea, quae ad res Ecclesiae, et Religionis pertinent, Sanctitas Sua concedit, ut Praeses Reipublicae Italicae nominare possit ad omnes Archiepiscopatus, et Episcopatus ejusdem Reipublicae; et Ecclesiasticis Viris ab eodem Praeside nominatis, iis dotibus praeditis, quas Sacri Canones requirunt, eadem Sanctitas Sua Canonicam Institutionem dabit juxta formas consuetas.

Art. V.

Archiepiscopi, et Episcopi emittent Juramentum fidelitatis in manibus Praesidis Reipublicae iuxta infrascriptam formulam: « Ego juro, et promitto ad Sancta « Dei Evangelia obedientiam, et « fidelitatem Gubernio Italicae « Reipublicae. Item promitto me « nullam communicationem habi-« turum, nulli consilio interfutu-« rum, nullamque suspectam unio-* nem neque intra, neque extra « conservaturum, quae tranquil-« litati publicae noceat; et si « tam in Dioecesi mea, quam alibi « noverim aliquid in Status dam-« num tractari, Gubernio mani-« festabo, »

Art. VI.

Parochi idem Juramentum emittent coram Potestatibus Ci-

Art. IV.

In considerazione dell'utilità, che dal presente Concordato ridonda agli interessi della Chiesa, e della Religione, Sua Santità accorda al Presidente della Republica Italiana la nomina di tutti gli Arcivescovati, e Vescovati della Republica Italiana medesima; ed agli Ecclesiastici da esso Presidente nominati, forniti delle doti volute dai Sacri Canoni, Sua Santità darà la Canonica Istituzione, secondo le forme stabilite.

Art. V.

Gli Arcivescovi, e Vescovi presteranno il Giuramento di fedeltà nelle mani del Presidente della Republica secondo la infrascritta formola « Io giuro, e prometto su « i Santi Evangelj ubbidienza, e « fedeltà al Governo della Repu-« blica Italiana. Similmente pro-« metto, che non terrò alcuna in-« telligenza, non interverrò in « alcun consiglio, e non prenderò « parte in alcuna unione sospetta « o dentro, o fuori della Repu-« blica, che sia pregiudizievole « alla publica tranquillità, e ma-« nifesterò al Governo, ciò, che io « sappia trattarsi o nella mia Dio-« cesi, o altrove, in pregiudizio « dello Stato. »

Art. VI.

Il medesimo Giuramento presteranno i Parrochi alla presenza

vilibus a Reipublicae Praeside constitutis.

Art. VII.

Cuilibet Episcopo liberum semper erit, super rebus omnibus spiritualibus, atque negotiis Ecclesiasticis, absque ullo impedimento, cum Sancta Sede communicare.

Art. VIII.

Liberum pariter erit Episcopis Clericos constituere, atque ad Ordines promovere titulo Beneficii, Cappellaniae, Legati Pii, Patrimonii, aut cujusvis alterius legitimae assignationis, eos omnes, quos necessarios, utque utiles esse respectivis Ecclesiis, ac Dioecesibus existimaverint.

Art. IX.

Servabuntur Capitula Ecclesiarum Metropolitanarum, et Cathedralium, itemque Collegiatarum,
saltem insigniorum, eaque convenienti Bonorum Dotatione fruentur. Convenienti item Bonorum
Dotatione fruentur Mensae Archiepiscopales, et Episcopales, Seminaria, Fabricae Ecclesiarum
Metropolitanarum, Cathedralium,
et Collegiatarum, saltem insigniorum, et Paroeciae.

Hae Dotationes quam citius fieri poterit a Sanctitate Sua collatis cum Gubernio consiliis constituentur.

delle Autorità Civili costituite dal Presidente della Republica.

Art. VII.

Sarà sempre libero a qualunque Vescovo di communicare, senza verun' ostacolo, con la S. Sede sopra tutte le materie Spirituali, e gli oggetti Ecclesiastici.

Art. VIII.

Parimenti sarà libero ai Vescovi l'ascrivere trà i Chierici, e promuovere agli Ordini a titolo di Beneficio, di Cappellania, di Legato Pio, di Patrimonio, o di altra legittima assegnazione tutti quelli che giudicheranno essere necessarj, ed utili alle respettive Chiese, e Diocesi.

Art. IX.

Si conserveranno i Capitoli delle Chiese Metropolitane, e Cattedrali, e similmente quelli delle Collegiate, almeno più insigni, e tali Capitoli goderanno di una conveniente dotazione di Beni. Similmente goderanno di una conveniente dotazione di Beni le Mense Arcivescovili, e Vescovili, li Seminarj, le Fabbriche delle Chiese Metropolitane, delle Cattedrali almeno più insigni, e le Parrocchie.

Tali dotazioni saranno stabilite dentro il più breve spazio di tempo di concerto tra la Santità Sua, e il Presidente della Republica.

Art. X.

Doctrinae, ac Disciplinae Institutio, educatio, et administratio Seminariorum Episcopalium subjiciuntur auctoritati Episcoporum respectivorum juxta formas Canonicas.

Art. XI.

Conservatoria, Hospitalia, Fundationes Charitatis, et alia huiusmodi Pia Loca, quae antea a solis Ecclesiasticis Personis regebantur, regentur deinceps in singulis Dioecesibus a Congregatione pari numero Ecclesiasticorum, et Saecularium constituta. Reipublicae Praeses eliget Saeculares Personas; Ecclesiasticas vero eas, quas Episcopus eidem praesentabit.

Congregationibus praesidebit semper Episcopus, cui etiam liberum erit visitare ea loca, quae legitime a laicis administrabuntur.

Art. XII.

Sanctitas Sua concedit Episcopis ius conferendi Paroecias, quae quovis anni tempore erunt vacaturae; iique, praevio concursu, Paroecias liberae collationis conferent iis, quos ipsi digniores iudicabunt. In Paroeciis vero iuris patronatus Ecclesiastici instituent eos, quos, praevio pariter concursu, tamquam digniores

Art. X.

L'insegnamento, la disciplina, educazione, ed amministrazione dei Seminarj Vescovili sono soggetti all'Autorità de' Vescovi respettivi secondo le forme Canoniche.

Art. XI.

I Conservatori, gli Ospedali, le Fondazioni di Carità, ed altri consimili Luoghi Pii, in addietro governati da sole Persone Ecclesiastiche, saranno per l'avvenire amministrati in ciascuna Diocesi da una Congregazione di Persone per metà Ecclesiastiche, e per l'altra metà Secolari. Il Presidente della Republica sceglierà le Persone Secolari, come le Ecclesiastiche, che dal Vescovo gli verrano proposte.

Alle Congregazioni presiederà sempre il Vescovo, cui altresi sarà libero di visitare quei luoghi, che legittimamente sono amministrati dai Laici.

Art. XII.

Sua Santità accorda ai Vescovi il diritto di conferire le Parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Premesso il concorso nelle Parrochie di libera collazione, i Vescovi le conferiranno ai soggetti, che eglino giudicheranno i più degni. Nelle Parrocchie poi di giuspadronato Ecclesiastico, premesso pure il con-

inter approbatos ab Examinatoribus, Patronus Ecclesiasticus praesentabit: in Paroeciis vero Laici patronatus, praesentatos instituent, dummodo, praemisso examine, idonei fuerint inventi. In omnibus autem praedictis casibus Episcopi Personas non seligent, nisi Gubernio acceptas.

Art. XIII.

Episcopus, praeter caeteras canonicas poenas, poterit in Ecclesiasticos culpabiles animadvertere, eos etiam claudendo in Seminariis, et in Domibus Regularium.

Art. XIV.

Nemo ex Parochis adigi poterit ad administrandum Sacramentum Matrimonii cuipiam, qui obstrictus sit aliquo ex canonicis impedimentis.

Art. XV.

Nulla suppressio Fundationum Ecclesiasticarum quarumcumque absque Apostolicae Sedis auctoritatis interventu fiet.

Art. XVI.

Attentis extraordinariis praeteritorum temporum vicibus, et effectibus, qui eas sunt consequuti, et potissimum attenta uticorso, daranno l'istituzione a quelli, che il Patrono Ecclesiastico presenterà come i più degni fra gli approvati dagli Esaminatori: Finalmente nelle Parrocchie di Giuspadronato Laico il Vescovo istituirà il Presentato, purchè nell'esame sia rinvenuto idoneo. In tutti però i sopradetti casi, i Vescovi non sceglieranno se non Persone accette al Governo.

Art. XIII.

Il Vescovo, oltre le altre pene Canoniche, potrà punire gli Ecclesiastici colpevoli, anche col rinchiuderli nei Seminari, e nelle Case dei Regolari.

Art. XIV.

Nessun Parroco potrà esser astretto ad amministrare il Sacramento del Matrimonio a chiunque sia legato da qualcheduno degl'impedimenti Canonici.

Art. XV.

Non si farà alcuna soppressione di Fondazioni Ecclesiastiche, qualunque esse siano, senza intervento dell'autorità della Sede Apostolica.

Art. XVI.

Attese le straordinarie vicende dei passati tempi, e gli effetti, che ne sono derivati, e principalmente in vista della utilità, litate, quae ex hac conventione manat in ea, quae ad res Religionis pertinent, atque ut etiam publicae tranquillitati consulatur, declarat Sanctitas Sua, eos, qui Bona Ecclesiae alienata acquisiverunt, molestiam nullam habituros neque a Se, neque a Romanis Pontificibus Successoribus suis; ac consequenter proprietas eorumdem Bonorum, redditus, et iura iis inhaerentia immutabilia penes ipsos erunt, atque ab ipsis causam habentes.

Art. XVII.

Districte prohibetur quidquid sive verbo, sive factis, sive scriptis tendit ad bonos mores corrumpendos, et ad contemptum Catholicae Religionis, eiusque Ministrorum.

Art. XVIII.

Clerus a quolibet servitio Militari exemptus erit.

Art. XIX.

Sanctitas Sua agnoscit in Praeside Reipublicae Italicae eadem iura, ac privilegia, quae in Maiestate imperatoris uti Duce Mediolani agnoscebat.

Art. XX.

Quoad caetera vero res Ecclesiasticas spectantia, quorum nulla expressa mentio in his Articulis facta est, manebunt omnia, et administrabuntur iuxta vigentem

che da questo Concordato ridonda alle cose concernenti la Religione, ed anche per l'oggetto di provvedere alla tranquillità pubblica, Sua Santità dichiara, che quelli, i quali hanno acquistato dei Beni Ecclesiastici alienati, non avranno alcuna molestia nè da Sè, nè dai Romani Pontefici suoi Successori, ed in conseguenza la proprietà degli stessi Beni, le rendite, e i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso i medesimi, e quelli che hanno causa da loro.

Art. XVII.

Resta severamente proibito tutto ciò, che o colle parole, o col fatto, o in iscritto tende a corrompere i buoni costumi, o al disprezzo della Religione Cattolica, e de'suoi Ministri.

Art. XVIII.

Il Clero sarà esente da ogni sorta di servizio Militare.

Art. XIX.

Sua Santità riconosce nel Presidente della Repubblica Italiana gl'istessi diritti, e privilegi, che riconosceva nella Maestà dell'Imperatore come Duca di Milano.

Art. XX.

Quanto agli altri oggetti Ecclesiastici, dei quali non è stata fatta espressa menzione nei presenti Articoli, le cose rimarranno, e saranno regolate a tenore della Ecclesiae Disciplinam. Si qua vero supervenerit difficultas, Sanctitas Sua, et Praeses Reipublicae secum conferre sibi reservant.

Art. XXI.

Praesens Conventio substituitur omnibus Legibus, ordinationibus, et Decretis a Republica Italica circa res Religionis huc usque latis.

Art. XXII.

Utraque contrahentium Pars spondet, se, Successoresque suos omnia, de quibus in his Articulis utrinque conventum est, sancte esse servaturos.

Ratificationum traditio fiet Parisiis intra duorum mensium spatium.

Datum Parisiis, die decima sexta Septembris, anno millesimo octingentesimo tertio.

L. ☆ S. J. B. Card. CAPRARA LEGAT.

L. A S. Ferdinandus Marescalchi.

vegliante Disciplina della Chiesa; e sopravvenendo qualche difficoltà, il Santo Padre, e il Presidente della Republica si riservano di concertarsi fra loro.

Art. XXI.

Il presente Concordato è sostituito a tutte le Leggi, Ordinazioni, e Decreti emanati fin'ora dalla Republica sopra materie di Religione.

Art. XXII.

Ambedue le Parti contraenti promettono, che tanto esse, quanto i loro Successori osserveranno religiosamente tutte le cose, delle quali si è convenuto per l'una parte, e per l'altra nei presenti Articoli.


Il cambio delle ratifiche sarà fatto in Parigi dentro lo spazio di due mesi.

Fatto in Parigi, il giorno sedici di Settembre, dell'anno mille ottocento tre.

L. A. S. G. B. Card. CAPRARA LEGATO.

L. \(\overline{+}\) S. FERDINANDO MARE-SCALCHI.

Praedictam Conventionem cum omnibus articulis in ea contentis, a Plenipotentiariis Nostro et Gubernii Reipublicae Italicae Parisiis subscriptam, die XVI septembris huius anni, ratificamus, approbamus, confirmamus, ac pro ratificata, approbata, et confirmata haberi volumus. In quorum fidem hanc ratificationem, approbatam, confirmatam Manu nostra subscripsimus, nostroque Sigillo muniri mandavinus. Datum Romae apud S. Mariam Maiorem die... octobris anno Incarnationis Dominicae millesimo octingentesimo tertio.



INDICE ANALITICO

DELLE PERSONE E DELLE COSE PRINCIPALI

ONDE SI FA MEMORIA IN QUESTO VOLUME

ALBANI, cardinal decano, 51, 143, 155, 177.

ALDINI, avvocato bolognese, 87, 89; cenno biografico, 99; è capo della sezione ex-papalina, nel congresso di Lione, 99, 107, 109; contrario al clero e alla religione, 112, 113, 116, 133, 134, 136; servo fedele de'dominatori stranieri dell'Italia, 99.

Allocuzione pontificia (24 maggio 1802), in cui Pio VII loda il buono del Concordato francese, e ne biasima le aggiunte, 9-11, 230.

Antonelli, cardinale, suo voto sulla condotta del card. Legato per la riconciliazione del clero di second'ordine, 53; compone un breve per la riconciliazione del Talleyrand, 61; come giudica le richieste del Bonaparte per nomine a dignità ecclesiastiche, e per il Concordato italico, 142; suo voto sopra il Concordato italico, conchiuso a Parigi dal Caprara e dal Marescalchi (16 settembre 1803), 197, 306.

Arrigo, arcivescovo di Lisbona e re di Portogallo, 67.

Articoli organici del Concordato italico, 202 segg.; testo, 208.

Bellisomi, cardinale, deputato al congresso di Lione, 94, 118, 122, 123, 128, 138.

Belmas, vescovo costituzionale pertinace, 18. (Vedi costituzionali).

BERETTA, vescovo di Lodi, deputato al congresso di Lione, 107, 119.

Bernier, vescovo di Orléans, sollecita la conclusione di un concordato religioso con la ('i-salpina, 160, 161, 164.

Bertazzoli, monsignore limosiniere e secretario, roccoglie documenti contro i costituzionali vescovi pertinaci, 17, 50; riferisce sulle congregazioni per il Concordato italico, 177, 304.

Bonaparte, Primo Console, biasima l'allocuzione di Pio VII, che disapprovava gli articoli organici, 14; sue lettere originali al Papa, 16; come usa

l'astuzia e la forza per la riconciliazione de' preti costituzionali, senza che ne facciano abiura, 25 segg.; denomina sofisticherie teologiche le opposizioni di Roma a' suoi voleri, 27; chiede la secolarizzazione del Talleyrand, 64; sua nota a Roma, di esempi simili a quello del Talleyrand, 66, 263; fa pubblicare nel bollettino delle leggi lo stato libero del Talleyrand, 71, 72. Fonda la repubblica cisalpina, e le dà una prima costituzione (1797) abborracciata ed insufficiente, 80 segg.; si maneggia per essere nominato presidente della nuova repubblica, 88; convoca i maggiorenti della repubblica, in numero di 452, a un congresso in Lione, 89, 90; suo arrivo al congresso di Lione, 114; epiteti ivi regalatigli dai patriotti cisalpini, 115, 133; sua avversione agli ordini religiosi, 117; aduna il comitato ecclesiastico, e discute gl' interessi religiosi con domande e risposte, 118 segg.; nega le concessioni promesse, e dà dell'impostore all' Oppizzoni, che gli tenne testa, 122, 124; detta allora ed impone le leggi organiche pel clero cisalpino, 128 segg.; si fa proclamare presidente della repubblica cisalpina, 135. Informa Pio VII, delle cose del congresso di Lione, e propone nomine per

la Cisalpina, 141, 146; ha vera smania di un concordato religioso, 150; e ne chiede le trattative al card. Caprara, dopo intesa e concerto con la Consulta di Milano, 153, 154; nuova insidia del Bonaparte, maestro d'infingimenti a' direttori della Cisalpina, 154-155; regala due brick a Pio VII, detta le condizioni che vuole, per la conclusione del Concordato italico, 190; se non motore, è fautore della pubblicazione degli articoli organici, che guastarono il Concordato italico, 206; la redingote di Marengo, tarlata dai vermi, 216; largheggia in generosità per le chiese del regno italico, 217; vuol dominare nelle cose di religione, 219 segg.: la rompe col Papa, 225.

Borgia Cesare, già cardinale, duca del Valentino, 66.

Borgia Stefano, cardinale, 50, 51, 52; suo voto sul Concordato italico, 198.

Boulay de la Meurthe, come intende il senso di contratto, dato dal Portalis al Concordato francese, 3, 14; passim. Cacault, 11, 14, 173, 244.

CALEPPI, monsignore, nunzio in Firenze poi in Portogallo, e quindi cardinale, 140.

CAPRARA, cardinale Legato a latere, sembra che avesse letto gli articoli organici, prima che fossero pubblicati, 6, 7; dà ai

preti costituzionali le norme della loro riconciliazione, 22; la quale non è accettata dal governo, 23; suoi dibattimenti col Portalis, e con altri impiegati del governo, 23 segg.; sua cedevolezza, 25 segg.; celebre colloquio col Primo Console, 27; si arrende alle soperchierie del Portalis per la riconciliazione, 35 segg.; è disapprovato dal sacro collegio, 45, 51; sua lettera di difesa, 54, 262; suo sbaglio nel promettere al Primo Console di chiedere al Papa un rappresentante al congresso di Lione, 91; chiede al Primo Console la restituzione al Papa delle Legazioni, 148; gli notifica la disapprovazione per parte del Papa delle leggi organiche per la costituzione cisalpina, 149; concerta un disegno di concordato col Marescalchi, 164; conchiude, 182 segg.; ed è costretto a modificare il concluso per intimazione del Bonaparte, 190 segg.; scambia le ratificazioni col plenipotenziario del Bonaparte, 230, 314.

CAPRIOLI, vicario generale di Brescia, deputato al congresso di Lione, 119.

CARAFFA, cardinale, 51.

CARANDINI, cardinale, 51, 143, 177.

CARENA, parroco di Faenza, deputato al congresso di Lione, 119. CASELLI, cardinale, 50, 61, 177.

CASIMIRO, re di Polonia da monaco, 67.

Casimiro, già gesuita poi re di Polonia, 67.

CERONI Giulio, soldato e poeta, sua pretesa congiura, e condanna, 170, 171.

CHIARAMONTI, conte Francesco, fratello del Papa Pio VII, 140. CICOGNARA, 88, 108, 170, 171.

Cisalpina repubblica, sua costituzione del 1797, danni da lei arrecati, 80, 81; sua trasformazione (nel 1801-1802), 87, 88, 133; vedi Congresso di Lione.

CODRONCHI, arcivescovo di Ravenna, deputato al congresso di Lione, 109, 118, 122, 128, 133, 134, 135, 142; suo giudizio su Melzi duca di Lodi, 151, 169.

Concordato francese, se ne aspetta in Roma la pubblicazione con ansia; conosciuto non vi arrecò troppa contentezza, 1-3; fu detto un contratto insieme con gli articoli organici, 3; pubblicazione in Parigi di atti sul Concordato, 15.

Concordato italico, chiesto dal Primo Console a Pio VII per la repubblica cisalpina, 141; è proposto al Cardinal Caprara, 153-155; è negato da Roma, 159; primo disegno, inviato da Parigi, 154; secondo, 162; disegno romano, 163; terzo disegno concertato dal Caprara e dal Marescalchi, 164; quarto disegno, ultimatum, 177; conclusione, 170 segg.; ratificazione, e testo, 315; vedi articoli organici, 202; sue fortune, 216.

Congregazione de' cardinali per l'allocuzione del Papa sul concordato francese, 7; per il giudizio sulla formola di riconciliazione de' preti costituzionali, concessa dal Legato, 49; per i vescovadi di Piemonte, 172; pel concordato italico, 143, 163; per il disegno ultimatum di quel concordato, 177; per il testo conchiuso, 196, 197, 305.

Congresso di Lione, cap. IV, 90 segg.; 267 segg.; sezioni e presidenti, secondo la cabala settaria, 108; deputati e comitato del clero, 118; vi si proclama la religione cattolica apostolica romana, religione dello Stato, 133; Bonaparte, presidente, 135; e Melzi, vice presidente della Cisalpina, 136.

Consalvi, come annunzia a' ministri pontificii nelle varie corti, la pubblicazione del Concordato francese, e la condotta pericolosa della S. Sede, 4-6; avvisa e sollecita i Nunzii, a pubblicare l'allocuzione pontificia de' 24 maggio 1802, 12, 240; li informa della male riuscita riconciliazione de' preti costituzionali, 44, 259; suo voto sulla formola concessa dal Caprara per la riconciliazione de' preti costituzionali,

52; si adopera per la secolarizzazione del Talleyrand, 59 segg.; fa smentire le costui notizie sulla facoltà di ammogliarsi, ottenuta da Roma, 73 segg.; perchè non acconsenti all'invio di un rappresentante pontificio al congresso di Lione 90, 91; informa i Nunzii dello stato delle cose in Italia dopo il congresso di Lione, 145; avvisa il Caprara a badare di non consentire a trattar di concordato per la Cisalpina, 147; annunzia nuova tempesta per quel concordato, 156; dichiara al Caprara, esser necessaria, per trattare il concordato, la revoca anteriore de' decreti e leggi del Melzi, 163; gl'invia istruzioni per il concordato italico, delle quali raccomanda strettamente l'osservazione', 180 segg.; esprime il vantaggio spirituale che risulta dalla conclusione di quel concordato, 202 seg.; suo disgusto per gli articoli organici del concordato italico, 210 segg.

CONVENTI Benedetto, sue memorie sul congresso di Lione, 95 segg.; 117, 118, 267.

Costituzionali vescovi, biasimati dal Papa nella sua solenne allocuzione sul Concordato francese, 10; si tratta in Roma, se sia il caso di deporli dalle loro sedi, 16-19; furono considerati dal Papa come relapsi e decaduti, 19; negano di essersi

mai sommessi, 49; loro tarda riconciliazione nel 1805, 19.

Costituzionali preti, ricevono dal card. Caprara la formola canonica della loro riconciliazione, 22; ultima formola, loro imposta e voluta dal governo, 37, 256.

Costituzione della repubblica cisalpina (1797) esaminata in Roma, 81 segg. (vedi Cisalpina).

Cracas, diario di Roma, 11.

DE GREGORIO, pro-nunzio in Firenze, 96.

Dr Pietro, monsignore poi cardinale, 15, 50, 52; disapprova la supplica di secolarizzazione del Talleyrand, 60; dimostra non esserci esempio di concessione di matrimonio ad un vescovo, 67, 69, 70, 177.

Dugnani, cardinale, vescovo amministratore d'Imola, non rappresentò il Papa al congresso di Lione, 91.

Fontana, barnabita, poi cardinale, 50, 52; suo esame e giudizio sull'opuscolo *Teofilo a Callisto*, di autore e sapore giuseppinesco, 166.

GAZOLA, vescovo di Cervia, sue memorie sul congresso di Lione, 95, 97 segg.; suo discorso per la religione, 99; invoca il diritto religioso del popolo sovrano, 109-110; altra arringa, e bega coll'avvocato Aldini, 113; cenni auto-biografici, curiosi aneddoti in Lione, 166 segg.

GIUSEPPE II, suo concordato con Pio VI (nel 1784), 148, 150, 153, 158, 166, 168, 224.

GIUSEPPINA (Beauharnais), sposa civile del Bonaparte, 139.

Gonzaga (Ferdinando di), cardinale, secolarizzato, 67.

Gozzi, parroco di Faenza, deputato al congresso di Lione, 119.

Grand, signora, già moglie di altri, che fu sposata dal Talleyrand sacrilegamente, 73 seg.

HAUSSONVILLE (conte de), 14, 37. JAUFFRET, 14.

I.A COMBE, vescovo costituzionale pertinace, 17 (vedi *Co*stituzionali).

LEBRUN, capitano aiutante del Primo Console, 142, 144.

LECCHI, generale, « birbone matricolato », 171.

LE Coz, vescovo costituzionale pertinace, 17 (vedi Costituzionali).

Legazioni, il Primo Console dissimula il suo pensiero in quanto a restituirle al S. Padre, 148.

Libertà, suo concetto secondo la costituzione della Cisalpina (del 1797), 81, 82.

Libertà di culto religioso, secondo la medesima, 85.

Libertà di stampa, secondo la medesima, 83.

MALAMANI, editore a modo suo delle *Memorie* del Cicognara, 132.

MARESCALCHI, ministro degli esteri della Cisalpina; suoi lavori al congresso di Lione, 94, 95, 116; presidente di quell'assemblea, 132; propone il Bonaparte a presidente della repubblica cisalpina, 132, 133, 135; negozia, come incaricato dal Bonaparte, il Concordato italico col card. Caprara, 164, 171, 173, 183; aneddoto col vescovo di Cervia, 139.

MARIA TERESA, 167, 168.

Marini, archivista del Vaticano, 66.

MAROTTI, secretario de'brevi ad principes, 62.

Massoni, 136, 138 (vedi patriotti).

MATTEI, cardinale, 140.

MAURIZIO di Savoia, cardinale secolarizzato, 67.

Mazio, ceremoniere e teologo del card. Caprara, 37.

MELZI, attende col Talleyrand alla trasformazione della Cisalpina, 88; è nominato vice-presidente della Cisalpina, 136; cenni biografici, sua educazione alla giuseppinesca, 151; decreti (23 giugno 1802) avversi alla libertà della Chiesa, 139, 151, 152; pubblica gli articoli organici, come aggiunta al Concordato italico, 207 segg. (vedi Codronchi).

Monnier, generale francese, 137.

Massena, uno de'grandi sfruttatori della ricchezza italiana, 88.

Murat, 88, 145 (vedi Ceroni).

Nava, parroco di Milano, deputato al congresso di Lione, 119.

Nicola Francesco, di Lorena, cardinale secolarizzato, 67.

Odorici Federico, sua orazione su Bonaparte, 135.

Offredi, vescovo di Crema, deputato al congresso di Lione, 118.

Omobono, vescovo di Cremona, chiede norme per i decreti melziani e leggi organiche, 153.

Oppizzoni, arciprete di Milano, deputato al congresso di Lione, 119; tiene testa alle insolenze del Bonaparte, 122.

PAMPHILI, cardinale secolarizzato, 66.

PANCALDI, 89.

Pancemont, vescovo di Vannes, è adoperato dal Portalis per la riconciliazione de' preti costituzionali, 24.

Patriotti, 115, 133, 136, 137, 138. Peine, impiegato a'culti, tratta col Caprara per la riconciliazione de' preti costituzionali, 23.

Petiet, capo della Consulta milanese, « ladro di tre cotte », 88.

Piemonte, questione sulla riduzione de'vescovati nel 1803, 171.

Pro VI, sua riprovazione della costituzione civile del clero, 32; e della dichiarazione dei diritti dell'uomo, 81, 167; monitorio, brevi e condanne del Talleyrand e di altri vescovi giuratori, 57 segg.

Pio VII, imbarazzo in cui lo mette la pubblicazione del Concordato francese, e perchè, 3; biasima gli articoli organici solennemente, 9 (vedi allocuzione); non

trova pace pe'cattolici nel regno cristianissimo, e la trova ne'regni eterodossi, 32; non inviò rappresentanti al congresso di Lione, 90; ricusa al Primo Console la facoltà per il Talleyrand di ammogliarsi, 71; non crede necessario un Concordato con la Cisalpina, 147; e fa significare la sua disapprovazione delle leggi organiche, votate in Lione, 149; espone al Primo Console le ragioni, per cui non crede conveniente un Concordato religioso con la Cisalpina, 159; dà poteri al Caprara per trattarne, 163; significa al Bonaparte il suo dolore per gli articoli organici sopraggiunti al concordato italico, 211; espone all'imperatore le mancanze arrecate al Concordato italico, 223; ed infine gli dichiara, che si « tolga il velo », 226.

Portalis, denomina « contratto » il Concordato e gli articoli organici, 3; lettera a Cacault, contro l'allocuzione pontificia, 14, 244; sue grandi brighe per la riconciliazione de' preti costituzionali, 23 segg.; sue strane pretese relativamente al sindacato de' brevi pontificii di Pio VI, 31, 38; che cosa esiga da' preti costituzionali, 35, 41, 253; sua contentezza per aver soperchiato il card. Caprara, 37, 257; sua circolare a' vescovi, 40 segg.

PRIMAT, vescovo costituzionale pertinace, 18; (vedi costituzionali).

Organiche, leggi dettate dal Bonaparte a Lione per la nuova costituzione della Cisalpina, 129, 143, 146, 149.

Religione, quadro dello stato religioso in Europa nel 1802, 157, 158.

REYMOND, vescovo costituzionale pertinace, 17; (vedi costituzionali).

Rubbi, teologo del card. Caprara, 37.

Sala, monsignore, teologo del Legato in Parigi, 27, 28, 37.

Salina, avvocato, deputato al congresso di Lione; legge al Bonaparte gli aggravamenti della Cisalpina, 117.

Sangiorgio, signorina demagoga milanese cisalpina, che offre la sua mano a chi le porterà la testa del Papa, 102 (nota).

SERBELLONI, uno de'revisori della costituzione cisalpina, 94.

SEVEROLI, nunzio in Vienna, 151. Somaglia, cardinale della, suo voto sul Concordato italico, 197. SPINA, monsignore poi cardinale, 69.

STAEL, signora di, 57.

Talleyrand, antico vescovo di Autun, cenni biografici, 55 segg.; ammonito da Pio VI per sue sconcezze sacrileghe, 57; chiede la secolarizzazione 59; primo breve concessogli, 62; non accettato, nè rimessogli, 63; suoi meriti affacciati, 65; ottiene un altro breve che lo restituisce alla comunione laica, senza abilitarlo ad ammogliarsi, 69, 265; egli se ne serve come di pretesto per legittimare la sua unione sacrilega con la signora Grand, 73 segg.; lavora alla riforma della costituzione cisalpina, 88 segg.; è presente alla morte dell'arcivescovo Visconti in Lione, 96, passim.

THEINER, suo silenzio in cose di momento, 14; esagerazioni sulla formola di riconciliazione per i preti, 22; suo grande abbaglio, e scambio di una lettera di biasimo con quella di lode, 45 segg.; esagerazioni ed errori, 47, 96, 115, 129, 132, 140, 155, 171.

VICINI, deputato bolognese al congresso di Lione, relatore non esatto, 109; ammette il dio massonico, 111.

VACCARI, consigliere di Stato della repubblica cisalpina, 210.

VISCONTI, arcivescovo di Milano, morto a Lione al principio del congresso, 90, 96.

Zanolini, storico di Antonio Aldini, 136 (nota).

Zoilo, canonico di Rimini, deputato al congresso di Lione, 111, 133.











